



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno IV - 1917



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.







# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---



Anno IV - 1917

---


---

Compilatore:

---

*Rag.* **Gabriele Marra**

---



Salerno - Premiato Stabilimento : :  
Tipografico del Commercio : : : :  
cav. A. Volpe e C.<sup>o</sup> - 1917 : : : :  
: : : : Tel. inter. 2-91 : : : : :

## ABBREVIAZIONI

---

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| V. — <i>vedi.</i>                                     | F. — <i>Finanze</i>              |
| L. — <i>Legge</i>                                     | A. — <i>Agricoltura.</i>         |
| R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale.</i>                 | P. — <i>Prefetto.</i>            |
| D. L. — <i>Decreto Luogotenenziale.</i>               | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| D. M. — <i>Decreto Ministeriale</i>                   | L. P. — <i>Lavori pubblici</i>   |
| D. P. — <i>Decreto Prefettizio.</i>                   | T. — <i>Tesoro.</i>              |
| C. M. — <i>Circolare Ministeriale.</i>                | C. — <i>Circolare.</i>           |
| C. P. — <i>Circolare Prefettizia.</i>                 | T. E. — <i>Telespresso.</i>      |
| M. — <i>Ministero.</i>                                | L. E. — <i>Lettera espressa</i>  |
| I. — <i>Interno.</i>                                  | Cop. — <i>Copertina.</i>         |
| G. — <i>Guerra.</i>                                   | All. — <i>Allegato.</i>          |
| C. G. C. — <i>Commissariato Generale dei Consumi.</i> |                                  |

# INDICE

## PARTE I.

### LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

#### **Agricoltura e commercio.**

<i>Sopraprezzo da fissarsi dai comuni per la vendita del coke da gas</i> D. L. 26 ottobre 1916 . . . . .	pag.	19
<i>Provvedimenti per l'agricoltura</i> C. P. 3 gennaio 1917 »		29
<i>Intensificazione della produzione agricola nei poderi degli enti locali.</i> C. P. 18 gennaio 1917 . . . . . »		41
<i>Detenzione vinacce</i> C. P. 9 febbraio 1917 . . . . . »		58
<i>Limitazione sul consumo della carta.</i> D. P. 25 maggio 1917 . . . . . »		160
<i>Proroga del termine utile per il protesto delle cambiali agrarie</i> D. L. 18 gennaio 1917 . . . . . »		204
<i>Vigilanza speciale sulla caccia</i> C. P. 26 settembre 1917 . . . . . »		260
<i>Provvedimenti relative alle sanse.</i> D. L. 2 settembre 1917 . . . . . »		289
<i>Detenzione delle vinacce.</i> D. P. 7 dicembre 1917 . . »		305
<b>V. Lavori pubblici.</b>		
<b>Approvvigionamenti e consumi.</b>		
<i>Norme per disciplinare il consumo della carne.</i> D. L. 3 dicembre 1916 . . . . . »		2
<i>Confezione e vendita del pane.</i> D. L. 21 dicembre 1916. »		20
<i>Provvedimenti per l'intensificazione delle semine invernali.</i> D. L. 14 dicembre 1916 . . . . . »		22
<i>Prezzi massimi delle uova.</i> D. P. 28 dicembre 1916 . »		25
<i>Norme per disciplinare la macellazione delle vacche ecc.</i> D. L. 28 dicembre 1916 . . . . . »		35
<i>Istruzioni 9 febbraio 1917 . . . . . »</i>		60

<i>Norme per disciplinare la vendita e la somministrazione dei dolci nei pubblici esercizi.</i> D. L. 7 gennaio 1917	pag.	36
<i>Norme per disciplinare il consumo della carne.</i> C. P. 30 gennaio 1917	»	46
<i>Prezzo massimo di vendita della calciocianamide.</i> D. M. 27 gennaio 1919	»	52
<i>Norme per disciplinare la macellazione dei suini.</i> D. L. 25 gennaio 1917	»	53
<i>Prezzi massimi dei latticini e formaggi.</i> D. P. 10 febbraio 1917 pag. 55; D. P. 29 giugno 1917 pag. 183; D. P. 10 settembre 1917	»	243
<i>Tessere per l'assegnazione di generi di prima necessità.</i> C. P. 15 febbraio 1917	»	63
<i>Norme per la confezione e vendita del pane.</i> D. L. 18 febbraio 1917	»	67
<i>Norme per l'abburrattamento delle farine.</i> D. M. 21 febbraio 1917	»	69
<i>Norme per l'orario di lavorazione dei panifici.</i> Ord. 21 febbraio 1917	»	72
<i>Norme per la macellazione degli agnelli.</i> Ord. 21 febbraio 1917	»	74
<i>Prezzo massimo da praticarsi nella requisizione delle patate.</i> Ord. 23 febbraio 1917	»	75
<i>Approvvigionamento di carni e cacciagione.</i> C. P. 3 marzo 1917	»	77
<i>Tavole di ragguaglio per la farina al 90 o/0.</i> C. P. 5 marzo 1917	»	78
<i>Provvedimenti per le farine confiscate.</i> C. C. G. C. 8 marzo 1917	»	79
<i>Divieto di produzione, vendita e somministrazione di dolci.</i> D. L. 8 marzo 1917	»	85
<i>Prezzi massimi dell'olio e dei grassi di maiale.</i> Ord. 9 marzo 1917	»	86
<i>Preparazione delle paste alimentari.</i> Ord. 14 marzo 1917, pag. 88; C. C. G. C. 11 giugno 1917	»	184
<i>Istruzioni per l'esperimento delle tessere annonarie.</i> C. C. G. C.	»	90
<i>Panificazione.</i> T. C. G. C. 24 marzo 1917	»	101



<i>Dolciumi.</i> C. P. 1° aprile 1917 pag. 105; C. P. 1° giugno 1917 pag. 163; C. P. 11 luglio 1917 . . . . .	pag. 193
<i>Vendita delle frattaglie.</i> C. P. 19 aprile 1917 . . . . .	» 123
<i>Ricorsi per gli approvvigionamenti.</i> C. P. 20 aprile 1917 . . . . .	» 124
<i>Prezzo massimo del burro.</i> C. P. 7 maggio 1917 . . . . .	» 148
<i>Raccolte delle pelli provenienti dalla macellazione civile</i>	
C. P. 12 maggio 1917 . . . . .	» 149
<i>Allevamento del coniglio.</i> C. P. 22 maggio 1917. . . . .	» 162
<i>Provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo</i> D. L. 6 maggio 1917 . . . . .	165-177
<i>Divieto di esportazione del grano, semola ecc.</i> D. P. 13 giugno 1917 . . . . .	» 173
<i>Produzione e vendita di caramelle e cioccolatta</i> C. P. 16 giugno 1917 . . . . .	» 174
<i>Prezzo massimo della pasta.</i> C. P. 26 giugno 1917 . . . . .	» 186
<i>Vendita a minuto della cioccolatta.</i> C. P. 4 luglio 1917 . . . . .	» 188
<i>Prezzi massimi dei cereali.</i> D. M. 11 luglio 1917 . . . . .	» 203
<i>Molitura del grano destinato alla panificazione.</i> Ord. C. G. C. 29 luglio 1917 : . . . . .	» 205
<i>Uso del cervello il giovedì nei pubblici esercizi.</i> C. P. 16 luglio 1917 . . . . .	» 207
<i>Divieto di esportazione dei suini.</i> D. P. 30 agosto 1917 . . . . .	» 242
<i>Razionamento del grano, della farina di grano e del pane.</i> Ord. C. G. C. 11 luglio 1917 . . . . .	» 244
<i>Divieto di fornai di produrre e vendere biscotti.</i> Ord. C. G. C. 11 settembre 1917 . . . . .	» 245
<i>Divieto di esportazione del bestiame.</i> D. P. 25 settembre 1917 . . . . .	» 254
<i>Approvvigionamento dei metalli.</i> C. P. 22 settembre 1917 . . . . .	» 257
<i>Divieto di esportazione dell'olio e delle ulive.</i> D. P. 15 ottobre 1917 . . . . .	» 280
<i>Divieto di esportazione di fagioli, fave, ceci, lenticchie.</i>	
D. P. 15 ottobre 1917 . . . . .	» 280
<b>Approvvigionamento del combustibile.</b>	
<i>Taglio di boschi per l'approvvigionamento del combustibile.</i> C. P. 21 giugno 1917 . . . . .	» 176

<i>Norme pel taglio dei boschi.</i> Ord. C. G. C. 12 settem- bre 1917 . . . . .	pag. 252
<i>Uso del carbone vegetale.</i> Ord. C. G. C. 7 novembre 1917 . . . . .	» 303
<b>Amministrazione comunali e provinciali.</b>	
<i>Proroga della concessione del concorso governativo, a pareggio dei bilanci comunali.</i> D. L. 25 novembre 1916 . . . . .	» 8
<i>Legalizzazione di certificati.</i> C. P. 20 dicembre 1916 . . . . .	» 9
<i>Franchigia telegrafica dei sindaci.</i> C. P. 21 dicembre 1916 . . . . .	» 9
<i>Mutui ai comuni per far fronte a deficienze di entrate ecc.</i> D. L. 21 dicembre 1916 . . . . .	» 37
<i>Funzionamento delle amministrazioni comunali e provin- ciali durante la guerra.</i> D. L. 4 gennaio 1917 . . . . .	» 49
<i>Rinnovazione parziale delle Commissioni per le imposte dirette.</i> D. L. 4 gennaio 1917 pag. 51; C. P. 15 febbraio 1917 . . . . .	» 59
<i>Affrancazioni di canoni ed altre annullità.</i> C. M. I. 23 febbraio 1917 . . . . .	» 76
<i>Agevolezze per la esecuzione di opere igieniche.</i> D. L. 28 gennaio 1917 . . . . .	» 81
<i>Modificazioni degli articoli 168 della legge comunale e 103 del regolamento.</i> D. L. 15 febbraio 1917 . . . . .	» 84
<i>Tasse di famiglia e bestiame. Domande di eccedenza.</i> C. P. aprile 1917 . . . . .	» 106
<i>Riscossioni di crediti per spese di spedalità poste a carico dei comuni.</i> D. L. 8 marzo 1917 . . . . .	» 113
<i>Obbligo degli esattori pe i pagamenti di stipendi al per- sonale dei Comuni.</i> C. P. 14 aprile 1917 . . . . .	» 120
<i>Incapacità degli enti locali di far parte di sindacati di assicurazione mutua contro gl'infortuni.</i> C. M. I. 10 marzo 1917 . . . . .	» 144
<i>Concorso governativo a pareggio del bilancio 1916.</i> C. P. 20 maggio 1917 . . . . .	» 149
<i>Trattamento economico agl'impiegati.</i> D. L. 15 aprile 1917 . . . . .	» 153
<i>Ripartizione della sovrimposta comunale e provinciale nei ruoli.</i> D. L. 10 giugno 1917 . . . . .	» 182
<i>Bilanci comunali, Sovrimeposte e tasse.</i> C. M. I. 16 luglio 1917 . . . . .	» 206

<i>Imposta militare. Adempimento dell'amministrazione comunale.</i> C. P. 29 luglio 1917 . . . . .	pag. 208
<i>Concessione d'indennità di caro-viveri al personale dipendente dalle Provincie e dai Comuni.</i> D. L. 26 luglio 1917 pag. 229; C. P. 27 settembre 1917 . . . . .	» 261
<i>Riscossione del dazio consumo sul vinello prodotto nei comuni chiusi.</i> D. L. 29 luglio 1917 pag. 230; C. P. 30 agosto 1917 . . . . .	» 246
<i>Provvedimenti finanziari.</i> D. L. 5 agosto 1917 . . . . .	» 231
<i>Mutui pel finanziamento degli enti autonomi dei consumi.</i> D. L. 26 luglio 1917 . . . . .	» 241
<i>Comunicazione dai nomi dei morti in guerra ai comuni di nascita.</i> D. P. 2 settembre 1917 . . . . .	» 248
<i>Bilanci 1918.</i> C. P. 24 settembre 1917 pag. 272 ; C. P. 12 ottobre 1917 . . . . .	» 281
<i>Proroga dei poteri dei R. Commissari.</i> D. L. 16 settembre 1917 . . . . .	» 278
<i>Provvedimenti per i sindaci, assessori e consiglieri comunali.</i> D. L. 1 ottobre 1917 . . . . .	» 278
<i>Concorso governativo a pareggio dei bilanci 1918.</i> C. P. 16 ottobre 1917 . . . . .	» 282
<i>Aumento di tassa sulla macellazione dei bovini.</i> D. L. 9 settembre 1917 . . . . .	» 291
<i>Agevolazioni per la formazione dei bilanci comunali.</i> D. L. 7 ottobre 1917 . . . . .	» 291
<i>Riscossioni di spedralità romane.</i> C. M. L. 5 agoste 1917 » 293	
<i>Elenco nominativo dei contribuenti alla tassa di famiglia.</i> C. P. 7 novembre 1917 . . . . .	» 299
<i>Istituzioni delle biblioteche nelle scuole elementari.</i> D. L. 2 settembre 1917 . . . . .	» 301
<i>V. Assistenza civile, Dazio, Orfani di guerra, Pensioni.</i>	
<i>Provvedimenti finanziari.</i>	
<b>Annunzi legali.</b>	
<i>Aumento del prezzo delle inserzioni.</i> C. P. 31 agosto 1917 . . . . .	» 299
<b>Acque pubbliche. V. Lavori pubblici.</b>	
<b>Assistenza civile.</b>	
<i>Contributo straordinario per l'assistenza civile.</i> D. L.	

## VIII

26 aprile 1917 pag. 157; D. L. 2 settembre 1917 . . . pag.	250
<i>Comitati di assistenza civile.</i> C. P. 3 giugno 1917 . . . »	163
<i>Esonero del pagamento.</i> C. P. 26 giugno 1917 . . . »	186
<i>Notizie sull'assistenza civile.</i> C. P. 26 luglio 1917 . . . »	209
<b>Bollo:</b>	
<i>Tasse di bollo. Mandati e ruoli di pagamento dei Comuni e delle Opere Pie.</i> C. M. F. 20 febbraio 1917 . . . »	125
<i>Certificati di esistenza in vita per i pensionati.</i> C. P.	
15 giugno 1917 . . . . . »	174
<i>Mandati e quietanze per sussidi alle famiglie dei militari richiamati.</i> C. P. 22 giugno 1917 . . . . . »	175
<i>Procura alle liti e copie contrattuali spedite in forma esecutiva.</i> C. M. F. 31 marzo 1917 . . . . . »	191
<b>Boschi.</b> V. <i>Foreste.</i>	
<b>Caccia e pesca.</b> V. <i>Agricoltura e commercio.</i>	
<b>Calmiere.</b> V. <i>Approvvigionamento e consumi.</i>	
<b>Canoni, censi.</b>	
<i>Affrancazione di canoni ed altre annualità.</i> C. M. I.	
23 febbraio 1917 . . . . . »	76
<i>Affrancazione enfiteutici.</i> C. M. I. 18 settembre 1917 . . . »	294
<b>Cassa.</b>	
V. <i>Amministrazioni Comunali, Cauzioni, Dazio, Esattorie.</i>	
<b>Cassa presidenza:</b>	
<i>Cassa pensione impiegati. Contributo per l'anno 1917.</i>	
C. P. 4 aprile 1917 . . . . . »	108
<i>Esenzione di vidimazione delle domande di pensione o d'indennità.</i> C. P. 10 luglio 1917 . . . . . »	189
<i>Cassa previdenza sanitarii. Vidimazione delle domande di assegno di riposo.</i> C. P. 10 agosto 1917 . . . . . »	236
<b>Cauzioni.</b>	
<i>Corso medio dei titoli cauzionati del 2° semestre 1916.</i>	
C. M. F. 27 gennaio 1917 . . . . . »	57
<i>Corso medio dei titoli cauzionali del 1° semestre 1917.</i>	
C. M. F. 23 luglio 1917 . . . . . »	235
<b>Gentesimo di guerra.</b> V. <i>Tasse ed imposte.</i>	
<b>Dazio:</b>	
<i>Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.</i> D. L.	
4 febbraio 1917 pag. 65; C. P. 17 marzo 1917 . . . . . »	95

<i>Provvedimenti daziarii a favore del personale addetto alle gestioni.</i> C. P. 1 marzo 1917 . . . . .	pag. 76
<i>Dazio di consumo sullo zucchero di Stato.</i> C. P. 31 marzo 1917 . . . . .	» 103
<i>Revisioni dei canoni daziarii governativi.</i> D. L. 6 maggio 1917 pag. 129; C. P. 29 maggio 1917 . . . . .	» 162
<i>Dazio. Art. 3 D. L. 31 agosto 1916. Rettifica</i> D. L. 4 giugno 1917 . . . . .	» 164
<i>Dazio consumo sul vinello prodotto nei Comuni chiusi.</i> D. L. 19 luglio 1917 pag. 230; C. P. 30 agosto 1917 . . . . .	» 246
<i>SDaziamento di selvaggina in tempo di caccia vietata.</i> C. P. 2 ottobre 1917 . . . . .	» 264
<b>Emigrazioni e passaporti. V. Pubblica sicurezza.</b>	
<b>Esercito e Marina.</b>	
<i>V. Leva militare, provvedimenti eccezionali militari di guerra.</i>	
<b>Esattorie.</b>	
<i>Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette.</i> D. L. 10 maggio 1917 pag. 181; C. M. F. 11 giugno 1917 . . . . .	» 190
<i>Obbligo agli esattori per pagamento di stipendi al personale.</i> C. P. 14 aprile 1917 . . . . .	» 120
<b>Esportazione ed importazioni. V. Approvvigionamento e consumi.</b>	
<b>Fitti.</b>	
<i>Disposizioni sugli affitti degli immobili urbani.</i> D. L. 26 dicembre 1917 . . . . .	» 97
<b>Foreste.</b>	
<i>Tagli degli ulivi.</i> C. P. 12 aprile 1917 . . . . .	» 120
<i>Operazioni culturali ed utilizzazioni nei boschi della Provincia.</i> C. P. 30 giugno 1917 . . . . .	» 187
<i>Taglio straordinario nei boschi.</i> D. L. 26 luglio 1917 . . . . .	» 249
<i>Norme pel taglio dei boschi.</i> O. C. G. C. 12 settembre 1917 . . . . .	» 253
<i>Taglio straordinario dei boschi.</i> C. P. 25 settembre 1917 . . . . .	» 258
<b>Grano e panificazione. V. Approvvigionamenti e consumi.</b>	
<b>Infanzia.</b>	

<i>Provvedimenti per l'infanzia. C. P. 12 gennaio 1917</i>		pag. 29
<i>V. Orfani di guerra.</i>		
<b>Guerra. V. provvedimenti eccezionali militari di guerra</b>		
<b>Impiegati.</b>		
<i>Concessione agl'impiegati d' indennità pel caro-viveri.</i>		
C. P. 20 gennaio 1917	»	41
<i>Incompatibilità fra l'ufficio di notariato e qualunque impiego stipendiato. C. P. 5 maggio 1917</i>		
	»	148
<i>Obbligo agli esattori per pagamento di stipendi al personale</i>		
C. P. 14 aprile 1917	»	120
<i>Trattamenti economico agli impiegati D. L. 15 aprile 1917</i>		
	»	153
<i>Concessione d'indennità di caro-viveri. D. L. 25 luglio 1917 pag. 228; C. P. 27 settembre 1917</i>		
	»	261
<b>Interessi.</b>		
<i>Interessi da corrispondersi durante il 1917 sulle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti. D. M. T. 18 Dicembre 1910</i>		
	»	23
<i>V. Prestito Nazionale.</i>		
<b>Lavori pubblici.</b>		
<i>Controversie in indipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche. C. P. 15 febbraio 1917</i>		
	»	36
<i>Domande di riconoscimento. Avvertenze agli utenti di acque pubbliche. C. M. L. P. 10 febbraio 1917</i>		
	»	118
<i>Dichiarazione di pubblica utilità per l'impianto ed ampliamento di stabilimenti industriali. C. M. L. P. 30 marzo 1917</i>		
	»	145
<b>Leva militare.</b>		
<i>Operazioni sui giovani nati nell' anno 1898. D. L. 3 dicembre 1916</i>		
	»	1
<i>Estensione dell'obbligo di servizio militare dei cittadini nati negli anni 1874 e 1875. D. L. 5 gennaio 1917</i>		
	»	25
<i>Riduzione del limite di statura e nuova visita dei riformati. D. L. 12 aprile 1917</i>		
	»	117
<i>Compimento della ferma di leva per i militari di 1<sup>a</sup> Categoria. D. L. 28 giugno 1917</i>		
	»	201
<i>Nuova visita dei rivedibili e riformati dei nati negli anni 1874 a 1899. D. L. 12 agosto 1917</i>		
	»	233
<b>Mutui.</b>		

<i>Mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate.</i>	
ecc. D. L. 21 dicembre 1916 . . . . . »	37
<i>Mutui pel finanziamento degli enti automi dei consumi.</i>	
D. L. 26 luglio 1917 . . . . . »	241
<b>Opere Pie.</b>	
<i>Impiego di somme di somme disponibili. D. L. 15</i>	
febbraio 1917 . . . . . pag.	66
<i>Incapacità delle I. P. di B. a far parte dei sindacati ei</i>	
<i>assistenza mutua per infortuni degli operai sul lavoro. C. P.</i>	
29 marzo 1917 . . . . . »	101
<i>Deliberazione di liquidazione di spese. C. P. 20 giugno</i>	
1917 . . . . . »	174
<i>Fornitura di lana e materassi per gl'istituti pii. C. P.</i>	
2 luglio 1917 . . . . . »	187
<i>Esenzione del dritto di guerra sulla riscossione dei fitti.</i>	
C. P. 10 luglio 1917 . . . . . »	189
<i>Bilanci 1918. C. P. 4 ottobre 1917 . . . . . »</i>	
	270
<i>Idem idem C. P. 25 novembre 1917 . . . . . »</i>	
	306
<i>Affrancazioni di canoni enfiteutici. C. M. I. 18 settem-</i>	
bre 1917 . . . . . »	294
<i>Rinnovazione ordinaria delle Congregazioni di Carità.</i>	
C. P. 6 novembre 1917 . . . . . »	299
<i>V. Cauzioni, censi e canoni, infanzia, orfani di guerra,</i>	
<i>prestito nazionale.</i>	
<b>Opere igieniche. V. Sanità ed igiena pubblica.</b>	
<b>Opere pubbliche. V. Lavori pubblici.</b>	
<b>Orfani di guerra:</b>	
<i>Schedario anagrafico degli orfani di guerra. C. P. 23</i>	
dicembre 1916 . . . . . »	10
<i>Provvedimenti per gli orfani di guerra. C. P. 23 di-</i>	
cembre 1916 . . . . . »	16
<i>Protezione ed assistenza degli orfani di guerra. D. L.</i>	
18 luglio 1917 . . . . . »	213-237
<i>Istanze per sussidi e collocamento in istituti. C. P. 14</i>	
settembre 1917 . . . . . »	254
<i>Patronato Provinciale. Orfani dei contadini morti in</i>	
<i>guerra. C. P. 25 settembre 1917. . . . . »</i>	259

<i>Ricovero ed assistenza degli orfani di guerra.</i> C. P.	
24 ottobre 1917 . . . . .	pag. 264
<i>Oblazioni continuative a favore degli orfani di guerra.</i>	
C. P. 24 ottobre 1917 . . . . .	» 287
<i>Costituzione del Comitato Provinciale.</i> D. P. 28 ottobre 1917 . . . . .	
	» 292
<i>Orfani di guerra.</i> C. P. 1.º dicembre 1917 . . . . .	
	» 308
<b>Passaporti.</b> V. <i>Pubblica Sicurezza.</i>	
<b>Pensioni.</b>	
<i>Acconti pensioni privilegiate di guerra.</i> C. P. 16 febbraio 1917 pag. 62; C. P. 20 ottobre 1917 . . . . .	
	» 284
<i>Estensione delle pensioni privilegiate di guerra per gli alimenti.</i> D. L. 15 marzo 1917 . . . . .	
	» 115
<i>Pensioni di guerra.</i> C. P. 3 luglio 1917 . . . . .	
	» 188
<i>Istituzione del Ministero dell'Assistenza militare e delle pensioni.</i> D. R. 1.º novembre 1917 . . . . .	
	» 303
<i>Pensione di guerra.</i> C. P. 1.º Dicembre 1917 . . . . .	
	» 308
V. <i>Cassa di Previdenza.</i>	
<b>Poste e telegrafi.</b>	
<i>Franchigia telegrafica ai Sindaci.</i> C. P. 21 dicembre 1916 . . . . .	
	» 9
<b>Prestito Nazionale.</b>	
<i>Impiego di somme disponibili da parte delle I. P. di B. in titoli Stato.</i> D. L. 15 febbraio 1917 . . . . .	
	» 66
<i>Prestito 5 o/0.</i> C. M. T. 18 febbraio 1917 pag. 77;	
C. P. 12 luglio 1917 . . . . .	» 193
<i>Consolidato 5 o/0. Tramutamento dei titoli.</i> C. P. 29 aprile 1917 . . . . . ; . . . . .	
	» 124
<b>Prezzi massimi.</b> V. <i>Approvvigionamenti e consumi.</i>	
<b>Provvedimenti finanziari.</b> V. <i>Tasse ed imposte</i>	
<b>Provvedimenti eccezionali militari di guerra.</b>	
<i>Competenza della Commissione d'appello per i sussidi alle famiglie dei richiamati.</i> D. L. 10 dicembre 1916 . . . . .	
	» 33
<i>Requisizione di quadrupedi e dei veicoli.</i> C. P. 16 marzo 1917 . . . . .	
	» 95
<i>Sussidi ai militari in licenza invernale.</i> C. P. 30 marzo 1917 . . . . .	
	» 102



<i>Assistenza ai reduci delle battaglie patrie.</i> C. P. 15	
aprile 1917 . . . . .	pag. 121
<i>Invalidi di guerra.</i> C. M. I. 12 aprile 1917 pag. 147	
C. P. 18 ottobre 1917 . . . . .	» 282
<i>Corrispondenza coi prigionieri in Austria.</i> C. P. 21	
maggio 1917 . . . . .	» 161
<i>Scarto di atti di archivio</i> C. P. 20 giugno 1917	
pag. 175; C. P. 23 ottobre 1917 . . . . .	» 286
<i>Sussidi alle famiglie degli operai militari.</i> C. P. 30	
settembre 1917 . . . . .	» 263
<i>Operai reclutati per lavori militari in zona di guerra.</i>	
C. P. 18 ottobre 1917 . . . . .	» 282
<i>Domande da parte delle famiglie dei militari alle armi.</i>	
C. P. 23 ottobre 1917 . . . . .	» 298
<i>Raccolte di rottami metallici.</i> C. P. 10 novembre 1917 » 300	
<b>Pubblica Sicurezza.</b>	
<i>Passaporti per l'interno</i> C. P. 22 dicembre 1916 . . » 28	
<i>Chiusura serale dei negozi.</i> D. P. 30 aprile 1917 . . » 131	
<i>Passaporti per l'Iughilterra.</i> C. P. 2 maggio 1917 . . » 148	
<i>Chiusura serale dei negozi.</i> D. P. 15 maggio 1917 . . » 159	
<i>Rinnovazione straordinaria delle licenze di pubblico esercizio.</i> D. L. 5 agosto 1917 pag. 231, C. P. 14 settembre 1917 pag. 255; C. P. 22 settembre 1917 pag. 259; Istruzioni M. F. 5 agosto 1917 . . . . . » 266	
<i>Ritnovazione di passaporti per l'interno.</i> C. M. I. 13 ottobre 1917 . . . . . » 305	
<i>Certificati penali di cittadini nati all'estero.</i> C. P. 27 novembre 1917 . . . . . » 306	
<i>Rilascio di libretti di lavoro ai profughi.</i> C. P. 26 novembre 1917 . . . . . » 307	
<i>Tassa di bollo sulla vendita di oggetti preziosi.</i> C. P. 27 novembre 1917 . . . . . » 307	
<b>Sanità ed igiene pubblica.</b>	
<i>Lotta antimalarica durante il periodo inierpidemico.</i>	
C. P. 22 gennaio 1917 . . . . .	» 43

<i>Campagna antimalarica</i> 1916. C. P. 22 gennaio 1917	pag. 44
<i>Bollettino settimanale delle cause di morte.</i> C. P. 20	»
febbraio 1917 . . . . .	» 61
<i>Uso della saccarina nelle farmacie.</i> C. P. 31 marzo 1917	» 102
<i>Campagna antimalarica.</i> C. P. 2 aprile 1917 . . . . .	» 105
<i>Opere igieniche. Approvazione dei progetti.</i> C. P. 4 aprile	
1917 pag. 146, C: P. 25 luglio 1917 . . . . .	» 209
<i>Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.</i>	
D. L. 1. luglio 1917 . . . . .	» 202
<i>Denuncia di casi di dissenteria.</i> C. P. 10 settembre	
1917 . . . . .	» 157
<b>Spedalità romane. V. Amministrazioni comunali e provinciali.</b>	
<b>Tasse ed imposte.</b>	
<i>Imposte sulle esenzioni del servizio militare.</i> C. P. 18	
aprile 1917 . . . . .	» 122
<i>Provvedimenti finanziari.</i> D. L. 13 maggio 1917	
pag. 132; D. L. 5 agosto 1917 . . . . .	» 231
<i>Esenzione dell'imposte di R. M. e del contributo di guerra.</i> (C. P. 3 giugno 1917 . . . . . ,	» 164
<i>Riordinamento delle imposte dirette.</i> D. L. 9 settembre	
1917 . . . . .	» 273
<i>Contributo del centesimo di guerra.</i> C. P. 19 ottobre	
1917 . . . . .	» 283
<i>Aumento di tassa sulla macellazione dei bovini.</i> D. L.	
9 settembre 1917 . . . . .	» 291
<b>V. Dazio Bollo.</b>	
<b>Zucchero e dolciumi. V. Approvvigionamenti e consumi.</b>	

## PARTE II.

COMMENTI PRATICI DI LEGGE, DI REGOLAMENTI,  
GIURISPRUDENZA ECC.

*Norme da tenersi presente dai tesorieri e dagli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza* del Rag. G. Marra . pag 194

## SUNTO DI ATTI UFFICIALI

- Copertina* n. 2 — *Legalizzazione delle firme — Interessi sulle Casse Postali di Risparmio — Consumo delle carni.*
- id. n. 3 — *Abolizione del calmere sulle uova — Prezzi delle farine.*
- id. n. 5 — *Vendita dei gelati, granite e cioccolatta.*
- id. n. 6 — *Anticipo dell'ora normale — Riduzione del peso minimo degli agnelli macellati.*
- id. n. 7 — *Consumo dell'energia elettrica — Esenzione imposta militare — Vendita di fave fresche — Prezzo dello zucchero di Stato.*
- id. n. 8 — *Emissione di buoni di cassa — Nuove norme per la confezione del pane — Pagamento ai creditori dello Stato — Aumento dei sussidi alle famiglie dei militari.*
- id. n. 9-10 — *Vendita di dolci.*
- id. n. 11 — *Nuove marche da bollo a tassa fissa — Per l'arruolamento volontario d'un anno nel Corpo R. Equipaggi — Preparazione vendita e commercio di vini.*
- id. n. 12 — *Sunto di atti ufficiali diversi.*
- id. n. 13-14 — *Cartoline postale nel distretto.*
- id. n. 15 — *Confezione del pane — Approvvigionamenti e consumi: le materie per dolci — Aumento dei sussidi alle famiglie dei militari.*
- id. n. 18 — *Mutui per costruire ricoveri antitubercolosi — Sunto di atti ufficiali diversi.*
- id. n. 19-20 — *Sunto di atti ufficiali diversi.*
- id. n. 21 — *Sunto di atti ufficiali — Contributo personale straordinario di guerra.*
- id. n. 22 — *Sunto di atti ufficiali diversi.*
- id. n. 23-24 — *Approvvigionamenti e consumi: Prezzi massimi dell'olio di oliva, dei grassi di maiali del burro e dei latticini.*

## VARIE

- Copertina* n. 5-7 — *Commissioni provinciali che hanno sede ed ufficio nella Prefettura.*
- id. n. 9-10 — *Iscrizione dei salariati degli enti locali alla Cassa Previdenza per gl'impiegati.*
- id. n. 19-20 — *Norme per la corrispondenza dei civili delle terre redente.*
- id. n. 23-24 — *Risultato degli esami di abilitazione per le funzioni di agente daziario.*
-

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➡ SOMMARIO ◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

1. *Operazioni di leva sui giovani nati nell'anno 1898 e revisione dei riformati* (D. L. 3 Dicembre 1916).
2. *Norme per disciplinare il consumo della carne.* (D. L. 3 Dicembre 1916).
3. *Proroga della concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci comunali.* (D. L. 26 Novembre 1916).

#### b) Circolari

4. *Concessioni governative. Legalizzazione di certificati.* (C. P. 20 Dicembre 1916).
5. *Franchigia telegrafica.* (C. P. 21 Dicembre 1916).
6. *Schedario anagrafico degli orfani di guerra.* (C. P. 23 Dicembre 1916).
7. *Provvedimenti per gli orfani di guerra.* (C. P. 23 Dicembre 1916).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Aste, appalti, ecc. Agli abbonati.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 16 dicembre 1916

*Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI*

*Cava di Tirreni* — Asilo mendicizia. Denunzia nuova entrata, prende atto.

*Serre* — Cong. Carità. Regolamento personale stipendiato, approva.

*Cava dei Tirreni* — M.te del Povero Bilancio 1917, approva.

*Oliveto Citra* — Cong. Carità. Cancellazione iscrizione ipoteca-fondo Spineto, approva.

*Pagani* — Cons. Carminiello. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Pagani* — Cong. S. M. Carmine Idem id. approva.

*Conca Marini* — Cong. Carità Idem id. rinvia.

*Acerno* — M. frumentario Idem id. approva.

*Castelcivita* — C. Carità Idem id, approva.

*Capaccio* — Idem id. approva.

*Pagani* — Idem id. approva.

*Castelcivita* — Cassa prestazione agraria Idem id.

*Cava* — Arciconf. Concezione Idem approva.

*Acerno* — Cong. Morte ed Orazione approva.

*Acerno* — Luoghi pii riuniti Idem id, approva.

*Cava* — M. Morti S. Arcangelo Idem id. 1916 approva.

*Cava* — Idem id. 1917, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora Bilancio 1917 approva.

*Sala Consilina* — Cong. Carità. Vendita vano e cancellazione censo, approva.

*Cava dei Tirreni* — O. P. Genovese. Liquidazioni lavori palazzo Genovese, approva.

*Tramonti* — Cons. S. Gius. e Teresa. Resistenza giudizio promosso dal R. Collegio di musica di Napoli, approva.

*Scala*—Cong. di Carità Progetto di Statuto, parere favorevole.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

1. Operazioni di leva sui giovani nati nell'anno 1898 e revisione dei riformati (D. L. 3 Dicembre 1916 n. 1666 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'art. 62 dello stesso testo unico;

Ritenuta l'opportunità di anticipare, per l'attuale stato di guerra, le operazioni della leva sulla classe 1898 e di procedere alla nuova visita di iscritti e militari stati riformati da non più di due anni e cioè entro il termine di cui al citato art. 62;

Ritenuta del pari l'opportunità che la nuova visita degli iscritti abbia luogo avanti lo stesso Consiglio di leva che ne pronunziò la riforma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art 1.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1898 saranno iniziate nel prossimo anno 1917.

Quelli dei giovani stessi che verranno arruolati nella prima categoria saranno incorporati senza far luogo alla applicazione del citato art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

#### Art2.

Gli iscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896 sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva tutti i militari, qualunque sia la classe a cui appartengano, stati riformati durante la leva sulla detta classe 1896 e cioè dal 1.º settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei saranno arruolati per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Sono benenteso esclusi dalla nuova visita tutti coloro che furono rivisitati e riformati in seguito alle visite di revisione effettuate in base al decreto luogotenenziale 1.º agosto 1915, n. 1166, sebbene lo loro riforma sia stata pronunciata nel sopra accennato periodo di tempo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto Luogotenenziale del 1.º agosto 1915, n. 1166, e quelle di cui all'art. 1, secondo comma, dell'altro decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 4.

Con decreto del ministro della Guerra saranno determinate le norme per l'esecuzione delle nuove visite di cui al precedente art. 2. Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MORRONE

2. **Norme per disciplinare il consumo della carne.** (D. L. 3 dicembre 1916 n. 1685 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 11 dicembre 1916 n. 290).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della Grazia e Giustizia e dei culti e dell'industria commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Il consumo della carne nel Regno è sottoposto al controllo del Governo, secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2. — E' istituito presso il Ministero di agricoltura il Comitato regolatore del consumo della carne, preseduto dal Ministro



e composto di due delegati dello stesso Ministero, due del Ministero dell'interno ed uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 3. — Il Comitato determinerà, periodicamente, la limitazione da adottare, in ciascuna provincia, nel numero e nel peso complessivo degli animali bovini ed ovini da macellare per il consumo della popolazione civile e per la conservazione delle carni.

Stabilirà, inoltre, i criteri da seguire per l'equa limitazione della macellazione nei singoli comuni.

Art. 4. — I Sindaci, a richiesta del ministero d'agricoltura, trasmetteranno ai prefetti un prospetto con la esatta indicazione:

a) del numero e del peso vivo complessivo degli animali bovini macellati nel comune, in ciascun mese dell'anno 1915, distinto delle tre seguenti categorie: sott'anno, sopr'anno e adulti;

b) del numero e del peso vivo complessivo degli animali ovini macellati, nel comune, in ciascun mese del 1915;

c) della quantità in peso di carne bovina ed ovina macellata fresca introdotta nel comune nell'anno predetto, e di quella esportata in altri comuni.

Una copia del prospetto sarà dai sindaci trasmessa al Ministero di Agricoltura.

Art. 5. — La Commissione consultiva provinciale pei consumi istituita a norma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 925, determinerà, in base ai dati contenuti nei prospetti di cui all'art. precedente, da controllare nei modi che essa riterrà più opportuni, ed applicando la misura ed i criteri generali stabiliti dal comitato regolatore del consumo della carne, la limitazione da adottare in ogni comune, nel numero e nel peso complessivo degli animali bovini ed ovini che potranno essere macellati a decorrere dal 1 gennaio 1917 e per un determinato periodo di tempo.

Alla Commissione saranno aggregati, ai fini del presente decreto, il veterinario provinciale e il direttore del macello pubblico del capoluogo della Provincia.

La commissione predetta vigilerà, inoltre, sull'applicazione nei comuni, delle disposizioni contemplate nel presente decreto e proporrà i provvedimenti da adottare dal prefetto per assicurarne l'osservanza.

Contro i provvedimenti della Commissione e del prefetto non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 6. — A datare dal 1 gennaio 1917 è vietata in macellazione in ogni comune, di un numero di capi bovini ed ovini superiore a quello risultante dalla limitazione stabilita dalla commissione consultiva provinciale dei consumi.

I sindaci trasmetteranno al prefetto, alla fine di ogni bimestre, un prospetto con le indicazioni del numero e del peso degli animali bovini ed ovini macellati nel bimestre stesso, e di quelli macellati nel corrispondente periodo del 1915.

Copia di tale prospetto dovrà essere dai sindaci inviata al Ministero d'Agricoltura.

Art. 7. — Dal 1 gennaio 1917, nei giorni di giovedì e venerdì è vietata la vendita al pubblico, in qualsiasi forma, delle carni bovine, ovine, caprine e suine, macellate fresche e refrigerate, congelate, conservate in scatole, crude e cotte, dei conigli vivi o morti, della cacciagione e della selvaggina.

La vendita dei volatili da cortile, vivi o morti, è consentita soltanto per tre giorni consecutivi della settimana da determinarsi dal prefetto, in ciascun comune, tenendo conto della ricorrenza dei mercati locali.

Nei giorni di giovedì e venerdì è proibito di tenere aperti gli spacci dove si vendono le carni indicate nel primo comma e di fare uso di dette carni comprese quelle di conigli, del pollame della cacciagione e della selvaggina, nei pubblici esercizi.

E' fatta eccezione al divieto per la vendita al pubblico nelle ore pomeridiane del giovedì, dei visceri freschi di animali bovini e suini, purchè provenienti da stabilimenti militari o in servizio

di Amministrazioni militari, e purchè la vendita sia fatta su banchi all'aperto a cura dei comuni.

E' fatto obbligo agli esercenti macellai di tenere in vista del pubblico tutta la carne esistente negli spacci nei giorni nei quali non vige il divieto di vendita.

Agli effetti del presente decreto sono considerati come carne tutti i prodotti commestibili ricavati dalla macellazione dei bovini, degli ovini dei caprini e dei suini, dei conigli, dei volatili da cortile, dalla cacciagione e dalla selvaggina escluse le carni suine salate.

Art. 8. — Per assicurare l'uso di carni agli ammalati, ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura, od assistiti a domicilio, è consentito che, in ogni Comune, rimangano aperti, nei giorni di giovedì e venerdì, uno o più spacci pubblici di carne bovina od ovina, scelti dal Sindaco fra gli spacci municipali, ove esistono, oppure, per turno tra gli spacci gestiti da privati.

Negli spacci predetti è permessa, nei giorni suindicati, la vendita di carne bovina od ovina fresca, destinata soltanto ai malati, nella quantità complessiva stabilita dal Sindaco.

La vendita è fatta dietro presentazione di un certificato, in carta libera, valido per una settimana, rilasciato per i poveri gratuitamente dal medico condotto, per gli abbienti dal medico curante.

Ogni certificato deve contenere il nome, il cognome e il domicilio del malato; i giorni di validità del certificato stesso la quantità di carne che può essere giornalmente acquistata.

I certificati sono vidimati dal Sindaco, il quale provvede a che sia pubblicato, settimanalmente, nell'albo pretorio, l'elenco dei malati per i quali è autorizzato l'acquisto di carne frasca bovina od ovina nei giorni di divieto.

Ogni cittadino cui risulti che nell'elenco sono indebitamente comprese persone non malate, ha diritto di reclamare al Sindaco ed al Prefetto.

In ciascuno degli spacci autorizzati alla vendita di carne per

i malati, presta servizio un agente municipale, il quale controlla la vendita ed annota sui certificati gli acquisti fatti.

I certificati di cui nel presente articolo danno diritto alla precedenza nell'acquisto di carne nei giorni in cui non vige divieto.

Art. 9. — I Sindaci, assistiti dall' ufficiale sanitario e dal direttore del macello pubblico, o in sua vece, dal veterinario comunale, oppure da altro veterinario dove esistano, provvederanno:

a) alla determinazione del quantitativo di animali bovini ed ovini che dal 1. gennaio 1917 possono essere macellati nel Comune, ed alla equa ripartizione di essi tra gli etercenti macellai;

b) alla assegnazione della quantità di carni bovine ed ovine macellate fresche che possono essere esportate in altri Comuni, a datare dal giorno anzidetto;

c) alla determinazione della quantità di carne bovina ed ovina fresca da riservare esclusivamente per il consumo dei malati, anche nei giorni divieto di vendita, ed alla applicazione delle norme atte ad assicurare ai malati stessi l'uso di delle carne;

d) alla vigilanza sulla vendita delle carni bovine, ovine e suine, allo scopo d'impedire acquisti da parte del pubblico, non proporzionati alla disponibilità del prodotto.

Art. 10 — Chiunque valendosi del proprio ufficio, alteri dolosamente le notizie sul numero e sul peso degli animali bovini ed ovini macellati nel Comune o autorizzi la macellazione di un numero di capo superiore a quello risultante dalla limitazione di cui all' art. 5, è punito con pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.

Chi macelli un numero di animali bovini ed ovini superiore a quello stabilito dal Sindato, in virtù del comma a) dell' art. 9, contravvenga a quanto è prescritto dall' art. 7, è punito con pena pecuniaria da L. 200 a 1000, e, se trattasi di pubblici esercenti, con la sospensione della licenza di esercizio per mesi sei.

I macellai che, avendo carne negli spacci, si rifiutino di venderla nei giorni in cui non vige il divieto o che vendano ad altri la carne destinata ai malati oppure che vendano detta carne, in quantità superiore a quella fissata dal Sindaco od a quella in-

dicata nei certificati medici, sono puniti con pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000 e con la sospensione della licenza di esercizio per mesi sei.

Gli agenti incaricati di controllare la vendita di carne destinata ai malati ai sensi dell'art. 9, che comunque contravvengano alla vigilanza loro commessa, sono puniti con pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000 e con la sospensione dal soldo e dall'impiego per mesi tre.

Chi esporti nel comune carni fresche bovine ed ovine in quantità superiore a quella stabilita dal Sindaco, è punito con una pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.

Il medico che rilasci indebitamente certificati di cui all'art. 8 e coloro che di tali certificati facciano uso, sono puniti con pena pecuniaria da L. 100 a L. 2000.

In caso di recidiva tutte le pene sono raddoppiate.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice per i fatti che avranno determinato le contravvenzioni prevedute nel presente decreto.

Art. 11. — Una copia del presente decreto dovrà essere esposta al pubblico nell'albo pretorio di ciascun Comune nei macelli pubblici, negli spacci di carne ed in ogni altro esercizio pubblico ove si venda carne macellata fresca, cruda o cotta.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cesserà di avere effetto sessanta giorni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 3 dicembre 1910.

TOMMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO —

SACCHI — DE NAVA

3. **Proroga della concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci comunali.** (D. L. 26 novembre 1916 n. 1662 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 291 del 12 dicembre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta dei ministri dell'interno; del tesoro e delle finanze;

Ritenuta la necessità di prorogare la concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, per l'anno 1917;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto, salvo la conversione in legge, attesa l'imminenza della formazione dei bilanci comunali;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso governativo, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1917, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 19 luglio 1908, n. 442.

Per i Comuni della Calabria e della Basilicata sarà inoltre osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — MEDA

## b) Circolari

4. **Concessioni governative. Legalizzazione di Certificati.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 dicembre 1916 n. 30096 diretta ai Sindaci).

Con circolari 6 marzo 1916 n. 5000-4-34515 e 14 giugno 1911 n. 15900-4-42241, il Ministero dell'Interno impartiva disposizioni circa la legalizzazione di tutti i certificati sanitari, avvertendo che in quelli soggetti, per disposizione di legge, a legalizzazione del Prefetto e del Sottoprefetto il semplice « Visto » appostovi dai Sindaci, senza espressa dichiarazione di legalizzazione, non va soggetto a tassa di concessione governativa, in quanto tiene luogo soltanto di rapporto informativo per assicurare le autorità superiori dell'autenticità delle firme ad esse non note.

Poichè risulta al Ministero essere sorto il dubbio che le disposizioni impartite con le circolari predette siano incompatibili con quelle dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1914, n. 1290, si crede opportuno avvertire le SS. LL. che giusta quanto ha ritenuto anche il Ministero delle Finanze, fino a che non saranno emanati i Decreti Reali di cui è parola nella seconda parte dell'art. 7, citato Decreto legislativo, deve il semplice « Visto » del Sindaco essere considerato non come una legalizzazione di firma, ma come un equipollente di un rapporto informativo.

*pel Prefetto — FALLETTI*

5. **Franchigia telegrafica dei sindaci.** (Circolare del Prefetto di Salerno 21 dicembre 1916 n. 5702 diretta ai sindaci della provincia)

Il Ministero delle Poste e Telegrafi ha riferito che molti sindaci si avvalgono della disposizione che dà loro diritto di emettere telegrammi di Stato senza limitazione di indirizzo quando funzionano da ufficiali di P. S. per corrispondere con autorità, con le quali non godono di franchigia per affari attinenti alla carica di sindaco.

Infatti, su molti telegrammi relativi a domande di notizie di militari o domande di informazioni rivolte ad Intendenze di Finanza, ad Uffici del Genio Civile, a Provveditori agli studi, ecc. si nota la dichiarazione « Servizio di P. S. » mentre i telegrammi non hanno nessuna attinenza col servizio stesso.

Tale abuso è di grave danno al servizio telegrafico che, come è noto alle SS. LL., si svolge in difficili condizioni, perchè le linee sono sovraccaricate di lavoro dipendente specialmente dalla corrispondenza provocata dalla guerra.

Si pregano, pertanto, i signori Sindaci che funzionano come ufficiali di P. S. affinché si astengano per l'avvenire in modo assoluto dall'apporre la dichiarazione « Servizio di P. S. » sui telegrammi che non abbiano stretta attinenza coi veri e propri servizi di polizia.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

*Pel Prefetto — FALLETTI*

6. **Schedario anagrafico degli orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 dic. 1916 n. 31708 diretta ai Sindaci della Provincia).

Nell'intento di facilitare ai Comuni, incaricati della formazione degli elenchi degli orfani di guerra, l'adempimento del loro compito e di permettere ai Comitati provinciali, istituiti dall'art. 5 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, di portare, con piena conoscenza di causa, il loro esame sulla posizione giuridico-economica di ogni singolo orfano, il Ministero ritiene indispensabile che sia costituito, presso ogni ufficio comunale, uno speciale schedario anagrafico degli orfani di guerra.

Detto schedario dovrà comprendere tre categorie di minorenni o interdetti, e cioè:

a) gli orfani di genitore morto in dipendenza dello stato di guerra, qualunque sia stata la causa del suo decesso (da accertarsi mediante la richiesta di annotazione di cui all'articolo 3 del D. L. 6 agosto 1915, n. 968, o mediante atto di notorietà, certificato di autorità, ecc.);

b) i figli degli invalidi della guerra (i quali ricevono, ai termini del D. L. 10 agosto 1916, n. 1012, la medesima assistenza dovuta agli orfani di guerra);

c) i figli dei militari che siano stati dichiarati dispersi dall'autorità militare.

Il Comune che avrà ricevuto o disposto il relativo atto di accertamento dovrà subito compilare la *scheda di famiglia* degli orfani o assimilati, giusta il modello che si allega alla presente, la quale scheda contiene, tra le altre indicazioni, quelle, di particolare importanza, che si riferiscono alla filiazione del genitore morto, o invalido, o dichiarato disperso.

Compilata la scheda famigliare, il Comune, sulla scorta di questa, dovrà esperire preliminari indagini intese ad accertare quale sia la attuale residenza dei singoli figli, alla assistenza dei quali occorre provvedere. Pei figli residenti nel territorio comunale dovrà senz'altro redigere la *scheda individuale*, — in conformità al secondo modulo allegato alla presente, — la quale contiene tutte le indicazioni necessarie ed utili perchè si possano adottare i provvedimenti relativi alla assistenza e alla tutela degli orfani medesimi.

Pei figli che risultassero invece residenti fuori del territorio comunale dovrà assumere le opportune informazioni e notificare al Comune di residenza la avvenuta dichiarazione di morte o di invalidità o di dispersione del genitore, con le necessarie altre notizie, affinchè detto Comune provveda anch'esso alla compilazione della scheda famigliare, nonchè di quella individuale nei riguardi dei figli stessi; poichè è da tenere ben presente, a scanso di possibili equivoci, che l'assistenza degli orfani od assimilati viene prestata in relazione alla *attuale residenza* degli orfani medesimi.



Le schede individuali contengono, come si rileva dal modello, anche le variazioni avvenute nelle condizioni dell'orfano dopo la compilazione della scheda, variazioni che dovranno essere tenute al corrente a cura degli uffici comunali.

Tanto la scheda di famiglia, quanto le schede individuali dovranno essere redatte in duplice esemplare, uno per uso del Comune e l'altro per uso del Comitato provinciale, cui dovranno essere *sollecitamente* inviate per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'assistenza degli orfani di guerra, demandatagli dall'articolo 5 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968. Resta quindi escluso, per gli uffici stessi, l'obbligo di compilare altre copie per uso della Congregazione di carità e del Pretore del mandamento, *ai quali dovrà soltanto inviarsi l'elenco degli orfani di guerra* (art. 4 del D. L. ora citato).

Per quanto concerne tale elenco, il Ministero crede opportuno di comunicare un modello che potrà servire di guida ai Comuni per la compilazione dell'elenco stesso, senza però che si intenda di renderne obbligatoria l'adozione, come invece si intende di rendere obbligatoria la compilazione delle schede soprariordinate.

Negli uffici comunali dette schede dovranno essere accuratamente conservate *in ordine alfabetico*, così da poterle immediatamente consultare appena occorra di prenderne notizia, di introdurvi variazioni, o comunque di provvedere nei riguardi di ogni orfano.

Le schede relative agli orfani propriamente detti dovranno essere tenute separate da quelle concernenti i figli degli invalidi (l'assistenza esula degli enti indicati dall'articolo 6 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, per rientrare in quella degli Istituti per invalidi, ai termini dell'articolo 15 lettera e) del D. L. 10 agosto 1916, n. 1012), e queste ultime da quelle dei figli dei dispersi.

La spesa per la costituzione dello schedario dovrà far carico ai singoli Comuni, limitandosi il Ministero a comunicare i modelli-tipo alle Prefetture.

Compilati gli elenchi, le SS. LL. vorranno informare questa Prefettura del numero *complessivo* degli orfani di guerra esistenti nel Comune, suddiviso a seconda che si tratti di orfani propriamente detti, di figli di invalidi e di figli di dispersi.

Il Ministero si ritiene certo che le amministrazioni comunali, conscie della importanza che, ai fini dell'assistenza degli orfani di guerra, riveste un accurato censimento degli orfani medesimi, sapranno prevedervi con quella diligenza e sollecitudine che il caso richiede, non limitando l'opera loro alla sola compilazione delle schede ed alla sola inclusione negli elenchi di quelli pei quali riceveranno diretta comunicazione dalle autorità militari, ma spiegando la più efficace iniziativa perchè nessun orfano della guerra, comunque residente nel territorio comunale, abbia a mancare della necessaria assistenza.

*pel Prefetto* — FALLETTI

Mod. 1.

## Scheda di famiglia degli Orfani della Guerra

COMUNE di . . . . .

1. — Genitore morto a causa della guerra . . . . .
2. — Genitore rimasto invalido a causa della guerra . . . . .
3. Genitore dichiarato disperso . . . . .
4. — Data della morte del genitore . . . . .
5. — Fatto che ha determinato la morte o la invalidità del genitore (1) , . . . . .
6. — Modo di accertamento della morte, invalidità o dello stato di disperso (2) . . . . .
7. — Abitazione . . . . .
8. — Classe di leva . . . . .
9. — Arma . . . . .
10. — Professione e proventi relativi . . . . .
11. — Condizione patrimoniale . . . . .
12. — Se, essendo stato il padre richiamato sotto le armi, siasi accordato il sussidio governativo alla famiglia . . . . .
13. — Cognome e nome dell'altro genitore dell'orfano . . . . .
14. — Sua professione e proventi relativi . . . . .
15. — Patrimonio del medesimo . . . . .
16. — Data e luogo della sua morte . . . . .
17. — Se la madre sia passata a seconde nozze . . . . .
18. — Figli {
 

1. — (Nome, data di nascita, professione, comune di residenza, numero della scheda individuale) . . . . .	»	»	»
2. —	»	»	»
3. —	»	»	»
4. —	»	»	»
5. —	»	»	»
19. — Pensione liquidata o in corso di liquidazione . . . . .
20. — Osservazioni . . . . .

(1) Tale fatto deve, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, essere dipendente dallo stato di guerra.

(2) Annotazione a margine dell'atto di nascita degli orfani ai sensi dell' articolo 3 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, atto di notorietà, certificato di autorità, ecc.

## Scheda individuale per Orfano di Guerra

Mod. 2.

1. — Nome e cognome . . . 2. — Paternità . . . 3. —  
 Maternità . . . 4. — Data e comune di nascita . . . 5. —  
 Se, a margine dell'atto di nascita, si sia fatta l'annotazione di cui  
 all'articolo 3 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968 . . . . .  
 . . . . .  
 6. — Se ed in quale altro modo consti della condizione di orfano  
 di guerra . . . . .  
 7. — Comune di residenza . . . . . 8. — Condizione sociale dei  
 genitori (1) . . . . . 9. — Stato giuridico (2) . . . . . 10. — Pa-  
 renti tenuti a fornire gli alimenti all'orfano ai sensi dell'art. 142  
 del Cod. civ., loro condizione sociale ed economica e loro resi-  
 denza . . . . .  
 11. — Se l'orfano trovisi nella sua famiglia o presso il tutore od  
 altra persona (3) e se sia indispensabile affidarlo ad altri od ordi-  
 narne il ricovero . . . . .  
 12. — Se l'orfano trovisi presso un istituto od ente (4) e se sia  
 opportuno lasciarvelo . . . . .  
 13. — Persona, istituto, commissione od ente che esercita la tu-  
 tela, natura e data del provvedimento od atto che l'ha conferita  
 . . . . .  
 14. — Grado di istruzione . . . . . 15. — Professione o mestiere  
 a cui l'orfano è avviato, ed eventuale guadagno che già ne ri-  
 trae . . . . . 16. — Condizione economica . . . . . 17. — Se,  
 nell'interesse della madre o dell'orfano, è stata già presentata  
 domanda di pensione, e, in caso affermativo, se e quale pensione  
 sia stata liquidata . . . . . 18. — Eventuali altre notizie . . . . .

Variazioni avvenute nelle condizioni dell'orfano  
 dopo la compilazione della scheda.

- a)* Stato giuridico . . . . . *b)* — Tutela . . . . . *c)* — Vigi-  
 lanza (5) . . . . . *d)* — Assistenza (6) . . . . . *e)* — Condizioni  
 economiche . . . . . *f)* — Residenza . . . . . *g)* — Istruzione  
*h)* — Professione o mestiere . . . . . *i)* — Pensione . . . . .  
*l)* — Sussidio concesso per l'assistenza dell'orfano e persona in-  
 caricata di riscuoterlo . . . . .

(1) Si indichi se si tratti di contadini, artigiani, operai, impiegati, proprietari, ecc.

(2) Si indichi se l'orfano sia figlio legittimo, adottivo, riconosciuto, non riconosciuto, ma ammesso all'assistenza in forza dell'art. 8 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968 e dell'art. 7 del D. L. 27 agosto 1916, n. 1251, o interdetto.

(3) Se ne indichino le generalità, la condizione sociale e la residenza.

(4) Si indichi anche il comune, dove ha sede l'istituto o ente.

(5) Si indichino il comitato, l'ente, l'associazione o l'istituto, a cui sia stata affidata la vigilanza sull'orfano ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, e la data del relativo provvedimento.

(6) Si indichino le variazioni avvenute circa la famiglia, persona, istituto od ente accennati rispettivamente ai numeri 11 e 12.

(Art. 2 D. L. 6 agosto 1916, n. 968,  
ed art. 1 e 6 D. L. 27 agosto 1916, n. 1251)

### Elenco degli Orfani di guerra

N. d'ordine	Nome e Cognome dell'orfano	Paternità	Maternità	Comune di nascita	Data di nascita	Comune di residenza	Se l'orfano sia soggetto alla patria potestà della madre

(1) Si indichi se l'orfano sia figlio legittimo, adottivo, riconosciuto, non riconosciuto, dell'art. 7 del D. L. 27 agosto 1916 n. 1251, interdetto.

(2) Si indichi se il padre dell'orfano sia stato un artigiano, un contadino, un ope-

(3) Morte in battaglia, morte per ferite, o lesioni, o congelamento, o malattie epi-

(4) Annotazione a margine dell'atto di nascita di cui all'art. 3 del D. L. 6 agosto

(A) L'elenco è vendibile presso la Tipografia Volpe.

del Comune di . . . . . (A)

Se l'orfano sia soggetto a tutela e chi l'eserciti	Condizione giuridica (1)	Condizione sociale (2)	Condizione patrimoniale	Se fu fatta domanda di pensione	Pensione liquidata	Fatto che giustifica l'iscrizione nell'elenco		Osservazioni
						a Natura del fatto [3]	b Modo di accertam. [4]	

ma ammesso all'assistenza in forza dell'articolo 8 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968, e raio, un impiegato, un professionista, un proprietario, ecc. demico-infettive, contagiose o endemiche, contratte durante il servizio di guerra, o nel- zioni civili e inconseguenza di un fatto bellico, incursione nemica, ecc. 1916, n. 968, atto di notorietà, certificato di autorità, ecc.

7. **Provvedimenti per gli orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 dicembre 1916 n. 30707 diretta ai Signori Sindaci e Presidenti delle Congreghe di Carità della Provincia).

Il Comitato provinciale per la vigilanza sull'assistenza degli orfani di guerra, nell'ultima seduta, ha stabilito:

1.º) Incaricare, nei Comuni superiori a 5 mila abitanti, le congregazioni di Carità di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne temporaneamente la tutela, a' sensi dell'art. 6 del D. L. 6 agosto 1916 n. 968. (1,

2.º) Nei Comuni inferiori a 5 mila abitanti ed aventi, almeno 5 orfani costituire le Commissioni di vigilanza di cui nel citato art. 6 del predetto D. L. dando ad esse l'incarico anzidetto;

3.º) Le Congregazioni di Carità e le Commissioni dovranno inviare al Comitato provinciale, ogni dieci giorni, un rapporto dettagliato e concreto sul modo come la vigilanza ad esse affidata sia esercitata, riferendo specificatamente sulle condizioni morali ed economiche degli orfani, e segnalando gli inconvenienti rilevati specie per quanto riguarda l'eventuale sfruttamento degli orfani stessi.

Comunico quanto sopra ai Signori Presidenti di Carità ed ai Sindaci dei Comuni che si trovano nelle condizioni di cui al n. 2 con preghiera di provvedere di conformità al più presto.

I Sindaci predetti restano incaricati della scelta del componente della Commissione che non sia unico, cioè del maestro elementare, del parroco od altro sacerdote.

Resto in attesa di assicurazione.

*Pel Prefetto* — FALLETTI.

---

(1) V. pag. 262 Bollettino Amministrativo 1916.

*Galdo* — Cong. Rosario. Prelevamento riserva per pagamento censo, approva.

*S. Gregorio Magno* — Cong. Carità. Prelevamento fondo riserva, approva.

*Cava dei Tirreni* — Idem id. Denunzia nuova entrata, approva.

*Cava dei Tirreni* — O P. Genovese Arredamento quartino suore Asilo. Storno di fondi, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità Accettazione legato Papa Donato approva.

*Montecorvino Pugliano* — Cong. di Carità. Storno di fondi; approva.

*Sarno* — Idem id. Aumento salario infermiere Ospedale, approva.

*Salerno* — Orf. Umberto I, storno fondi. approva.

*Fisciano* — Cong. Carità Storno di fondi, approva.

*Cava dei Tirreni* — Asilo mendicizia. Vettovagliamento ricoverati, approva.

*Maiori* — Cong. Carità. Giudizio Gatto recupero capitale Monte Guadagno, approva.

*Nocera Superiore* — Arc. Ros. in Materdomini. Vendita di Oliveto in Campagna, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità. Sussidio assistenza scolastica per ottobre, approva.

*Nocera Superiore* — Conf. Nome di Dio Prelevamento fondo riserva, approva.

*Cava* — Cong. Carità Storno fondi. Sussidio poveri, approva.

*Tramonti* — Idem id. Prelevamento riserva, approva.

*Tramonti* — Orfanot. S. Giuseppe. Aumento stipendio insegnanti istituto, approva.

*Sarno* — Conf. M. Morti. Lavori riparazione sala riunione, approva.

*Pagani* — Arciconf. Galline. Prelevamento fondo riserva, approva.

*Mercato S. Severino*. Cong. Sacr. in Priscoli. Personale stipendiato anno 1917, approva.

- Scafati* — Arciconf. Vergini Storno di fondi, approva.
- Sala* — Cong. Carità Aumento salario infermiere, approva.
- Cava* — O. P. Genovesi. Vendita di beni in Altavilla, approva.
- Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio. Prel. fondo riserva, approva.
- Salerno* — Orfanotrofio Galdieri Idem id. approva.
- Postiglione* — Cong. Carità Pagamento debito Caputo, approva.
- Nocera Superiore* — Cong. S. Lucia. Riduzione iscrizione ipotecaria, approva.
- Tramonti* — Cong. Carità Pagamento usciere conciliazione per atto congedo fittevolo fondo, approva.
- Roccadaspide* — Idem id. Affranco prestazione, approva.
- S. Angelo Fasanella* — Cons. S. Giuseppe. Trasformazione asilo infantile, parere favorevole.
- S. Valentino Torio* M. Pegni. Transazione per pagamento debito, approva.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

---

*Giffoni Sei Casali* — 9 gennaio 1917, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio delle prime quattro sezioni del bosco Palilli del Comune di Giffoni Sei Casali — Base d'asta L. 38712.

---

## Agli Abbonati

---

Ricordiamo agli abbonati che il prezzo d'abbonamento al *Bollettino Amministrativo* per 1917 è di lire nove e centesimi dieci.

Preghiamo gli abbonati morosi di saldarci l'abbonamento 1915 e 1916.



**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietan

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divi  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in dopp  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

**R. PREFETTURA — SALERNO****SOMMARIO**

Circolare del Prefetto Comm. Bajardi

**PARTE I.***a) Leggi e decreti*

8. *Sopraprezzo da fissarsi dai comuni per la vendita del coke da ga*  
(D. L. 26 ottobre 1916).
9. *Confezione e vendita del pane.* (D. L. 12 dicembre 1916).
10. *Provvedimenti per l'intensificazione delle semine invernali e pri-*  
*maverili di frumento nell'anno 1917.* (D. L. 14 dicembre 1916).
11. *Interessi da corrispondersi durante il 1917 sulle somme deposi-*  
*tate alla Cassa Depositi e Prestiti.* (D. M. I. 18 dicembre 1916).
12. *Prezzi massimi delle uova.* (D. P. 28 dicembre 1916).
13. *Estensione dell'obbligo di servizio militare e chiamata sotto le armi*  
*dei cittadini nati negli anni 1875 e 1874.* (D. L. 5 gennaio 1917).

*b) Circolari*

14. *Passaporti per l'interno. Tassa per legalizzazione.* (C. P. 22 di-  
cembre 1916).
15. *Provvedimenti per l'agricoltura.* (C. P. 3 gennaio 1917).
16. *Provvedimenti per l'infanzia.* (C. P. 12 gennaio 1917).

**PARTE III.****Atti della Prefettura***Verbale della Giunta Prov. Amm. — Calendario delle adunanze pel 1917.***COPERTINA***Comunicazioni — pubblicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe &amp; C.°

Priore

Congreghe Riunite  
S. Antonio Abate

Salerno

# PREFETTURA DI SALERNO

## Calendario generale delle adunanze ordinarie delle diverse Commissioni per l'anno 1917

<b>Giunta Provinciale Amministrativa</b>				Commissione Provinciale di Beneficenza	Data	SEDUTE demaniali	Data	Osservazioni
TUTELA	Data	Contenzioso	Data					
Gennaio	11-18-25	Gennaio	13-27	Gennaio	9-23	Gennaio	15-29	
Febbraio	1-8-15-22	Febbraio	10-24	Febbraio	13	Febbraio	12-26	
Marzo	1-8-15-22-29	Marzo	10-24	Marzo	6-20	Marzo	12-26	
Aprile	5-12-19-26	Aprile	14-28	Aprile	3-17	Aprile	16-30	
Maggio	3-10-18-24-31	Maggio	12-26	Maggio	1-15	Maggio	14-28	
Giugno	7-14-21-28	Giugno	9-23	Giugno	5-19	Giugno	11-25	
Luglio	5-12-19-26	Luglio	14-28	Luglio	3-17	Luglio	16-30	
Agosto	2-9-16-23-30	Agosto	11-25	Agosto	7-21	Agosto	13-27	
Settembre	6-13-21-27	Settembre	8-22	Settembre	4-18	Settembre	10-24	
Ottobre	4-11-18-25	Ottobre	13-27	Ottobre	2-16	Ottobre	15-29	
Novembre	8-15-22-29	Novembre	10-24	Novembre	6-21	Novembre	12-26	
Dicembre	6-13-20-27	Dicembre	8-22	Dicembre	4-18	Dicembre	17	

*Salerno, 1.º Gennaio 1917.*

P. IL PREFETTO  
FALLETTI

Ai signori Presidenti del Consiglio e della Deputazione  
Provinciale,

Sindaci,

Capi delle Pubbliche Amministrazioni e per comuni-  
cazione alle Autorità della Provincia.

*Chiamato dalla fiducia del Governo a capo di questa  
importante e nobile Provincia, assumo oggi l'ufficio.*

*Nel rivolgere alle SS. LL. il mio deferente saluto,  
assicuro che informerò la mia azione alla tutela di ogni  
legittimo interesse e al rispetto della legge, confidando  
altresì nella Loro efficace cooperazione.*

*Con osservanza.*

IL PREFETTO

**BAJARDI**

---

Proveniente da Mantova, dove ha lasciato di sè il più grato ricordo, giunse il 3 corrente il nuovo Prefetto di Salerno Comm. Avv. Gerolamo Bajardi.

All'illustre Uomo, cui sono affidate le sorti della nostra Provincia, diamo rispettosamente il benvenuto.



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

8. **Sopraprezzo da fissarsi dai comuni per la vendita del coke da gas.** (D. L. 26 ottobre 1916 n. 1509 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1916, n. 267).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visti i decreti Luogotenenziali 9 luglio 1916, n. 848, (1) e 6 agosto 1916, n. 1021;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Il prezzo massimo di vendita del carbone coke da gas di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021 si intende fissato per la consegna della merce nella officina produttrice.

I Comuni stabiliranno un sopraprezzo di calmiera per la vendita del coke da gas, entro il loro territorio, che sarà determinato a norma dell'articolo seguente.

Art. 2. — Il sopraprezzo comunale dovrà comprendere ogni compenso spettante per trasporto, porto a domicilio del compratore, dazio comunale eventualmente dovuto e diritto di commissione.

---

(1) V. pag. 241 Bollettino Amministrativo 1916.

Nei comuni che siano sede di officine di produzione di coke da gas il sopraprezzo comunale dovrà comprendere soltanto il porto a domicilio del compratore e l'importo del dazio comunale eventualmente dovuto.

Art. 3. — La sanzione di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021 è applicabile a chiunque venda o rivenda coke a prezzi superiori a quelli di base fissati dalla Commissione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, aumentati del sopraprezzo comunale, qualunque sia la motivazione, il pretesto o la figura giuridica.

Ove senza giustificato motivo, un produttore o commerciante, o qualsiasi altro rivenditore, rifiuti di vendere carbone coke da gas ai prezzi massimi stabiliti, aumentati del sopraprezzo comunale, il Prefetto, o in caso d'urgenza il Sindaco, può sequestrare e far vendere la merce a conto ed a spese del possessore, al quale saranno riservate le quantità necessarie al proprio consumo

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI

9. **Confezione e vendita del pane.** (Decreto luogotenenz. n. 1708 in data 12 dicembre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduti i decreti luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926, (1) e 19 ottobre 1916, n. 1399;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, di concerto coi Ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) V. pag. 257 Bollettino Amministrativo 1916.

Art. 1.—Nessuno può produrre pane di frumento se non sia preparato a norma delle vigenti disposizioni ed in forme lisce (cioè senza tagli) e del peso non inferiore a 250 grammi ciascuna. Le forme di questo minimo peso, debbono avere: se rotonde, il maggior diametro non superiore a 15 centimetri e, se oblunghe, una lunghezza non superiore a 30 centimetri. Le forme di maggior peso debbono avere dimensioni corrispondenti.

Art. 2. — Il pane non può essere messo in vendita o somministrato, se non nel giorno successivo a quello della cottura e non può esser sottoposto a procedimenti speciali di conservazione tendenti a mantenerlo fresco.

Art 3. — La vendita e la somministrazione del pane, anche se la consegna venga fatta al domicilio del consumatore, cessa la domenica alle ore dodici e in tutti gli altri giorni alle ore tredici.

L'orario di lavorazione del pane, comincia non prima delle dodici e ha termine alle ore ventuna.

E' tuttavia consentito che un solo operaio per panificio lavori, per non più di due ore, tra le sei e le dodici, esclusivamente per la preparazione ed il rinfresco dei lieviti.

Art. 4. — I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli, concernenti la forma ed il peso del pane e l'obbligo di venderlo rafferma, sono puniti a norma del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399, e a quelli concernenti l'orario di vendita e di lavoro, sono puniti a norma dell'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1.º gennaio 1917. Le norme per l'applicazione di esso, saranno stabilite dai Ministri di agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO —  
SACCHI — DE NAVA

10. **Provvedimenti per l'intensificazione delle semine invernali e primaverili di frumento nell'anno 1917.** (Decreto luogotenenziale n. 1731, in data 14 dicembre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visti il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, num. 1363, concernente provvedimenti per l'incremento della coltura granaria nelle Province di Grosseto e Roma, degli Abruzzi e del Molise, delle Puglie, della Campania, della Basilicata, delle Calabrie, della Sicilia e della Sardegna, e le norme per la sua applicazione, approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura, in data 26 ottobre 1916;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministero di agricoltura, a mezzo delle cattedre ambulanti di agricoltura e di altre istituzioni agrarie locali, spiegherà speciale azione al fine di promuovere nel Regno la semina del grano primaverile.

Tale azione si svolgerà anche mediante concorsi a premi, da bandire dalle istituzioni predette, secondo le opportunità tecniche locali e le istruzioni del Ministero, per la estensione e la intensificazione della coltivazione di frumenti, marzuoli od altri, da seminarsi dal gennaio all'aprile del 1917.

Art. 2. — La concessione dei premi in denaro, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1363, è estesa a coloro che, nelle Province menzionate nel decreto medesimo, con le semine invernali-primaverile 1917, coltivino a grano terreni compresi nelle ordinarie rotazioni, e che, per qualunque causa, siano rimasti non seminati nell'autunno.

Le concessioni si faranno secondo le disposizioni Ministeriali



già emanate e da emanare per l'applicazione del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1363.

Le domande dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione della superficie già seminata nell'azienda; e l'accertamento della esattezza di tale dichiarazione e degli altri ragguagli prescritti dovrà essere fatto immediatamente dall'Autorità comunale, e dovrà risultare, con apposita annotazione, nell'albo del concorso.

Art. 3. — Per il pagamento dei premi e per ogni spesa concernente l'applicazione dei precedenti articoli verrà iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, con decreti reali, su proposta del Ministro del tesoro, la somma occorrente.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI—RAINERI—SACCHI—CARCANO

**11. Interessi da corrispondersi durante il 1917 sulle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti.** (D. M. T. 18 dicembre 1916 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 801 del 23 dicembre 1916).

#### IL MINISTERO DEL TESORO

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 23 novembre 1916;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 13 dicembre 1916;

#### **Determina:**

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1917 sulle somme depositate alla Cassa dei Depositi e Prestiti, e quello da ri-

scuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) nella misura del tre per cento netto in ragione d'anno per i residui deposito di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni ecc.;

c) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, affittuari appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, tanto per i nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quota proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

L'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà regala alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 dicembre 1916.

*Il ministro* — CARCANO

12. **Prezzi massimi delle uova.** (D. P. 28 dicembre 1916 n. 5764).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visti i propri decreti in data 4 e 23 ottobre u. s., n. 4652 e 5090, relativi ai prezzi di calmiera delle uova; (1)

Vista la circolare telegrafica 24 corrente, n. 11329, con la quale il Ministero per l'Agricoltura fissa in cent. 18 il prezzo base delle uova fresche nelle provincie produttrici e in centesimi 14 quello delle uova conservate;

Decreta

A decorrere dal 1.º gennaio 1917 il prezzo base delle uova fresche è di centesimi diciotto e di centesimi quattordici quelle delle uova conservate.

Le giunte comunali fisseranno subito sulla base di tale prezzo i prezzi limite per la vendita all'ingrosso e la vendita al minuto, in modo da non superare per quest'ultima il limite massimo di centesimi venti per le uova fresche e di centesimi sedici per quelle conservate.

Rimangono ferme le precedenti disposizioni non contrarie al presente decreto.

I Sindaci della provincia sono incaricati della immediata esecuzione del presente decreto.

Salerno, 28 dicembre 1916.

*Pcl Prefetto — FALLETTI*

13. **Estensione dell'obbligo di servizio militare e chiamata sotto le armi dei cittadini nati negli anni 1875 e 1874.** (D. L. 5 gennaio 1917 n. 7 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 6 del 9 gennaio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù, ecc.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. D. 24 dicembre 1911, n. 1447;

---

(1) V. pag. 309 Bollettino Amministrativo 1916.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la durata della guerra l'obbligo di servizio militare, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è esteso ai cittadini nati negli anni 1875 e 1874 già arruolati nel R. esercito e poi inviati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 2.

I cittadini sottoposti all'obbligo di servizio militare in base al precedente articolo saranno considerati ascritti alla milizia territoriale e saranno impiegati in servizi territoriali, nell'interno del paese.

Art. 3.

L'obbligo di servizio attribuiti ai militari in questione che provengano dalla 2. o dalla 3. categoria, non dovrà in nessun caso pregiudicare gli eventuali titoli di assegnazione alla 2. o alla 3. categoria di loro fratelli.

Sono esclusi dall'obbligo di cui all'art. 1 i cittadini che abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi e così pure quelli che abbiano quattro o più figli conviventi e a loro carico.

Art. 4.

Saranno iscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale col grado da essi ultimamente rivestito, tutti i cittadini di cui all'art. 1, che cessarono dal ruolo degli ufficiali di complemento per non aver chiesto, al momento del 40. anno di età, di essere iscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Nel computo dell'anzianità di grado dei detti ufficiali dovrà detrarsi il tempo trascorso dalla data del decreto di cessazione dai ruoli al primo giorno del mese nel quale saranno richiamati in servizio.

Art. 5.

I cittadini sottoposti all'obbligo del servizio militare in base al presente decreto saranno chiamati alle armi nel tempo e con le modalità che saranno stabilite dal manifesto della guerra.

Art. 6.

I militari nati posteriormente al 1881, siano o no idonei alle fatiche di guerra, dovranno tutti passare a prestar servizio nella zona di guerra. Essi saranno sostituiti con militari delle classi più anziane negli impieghi che ora occupano nell'interno del paese e la sostituzione avverrà gradatamente, avendo riguardo alle sole esigenze di servizio assoluto e indeclinabili che saranno da determinarsi dal ministro della Guerra.

Art. 7.

Il ministro della Guerra, di concerto col ministro di Agricoltura, emanerà speciali disposizioni intese a consentire congedi temporanei od altre provvidenze alla scopo di soddisfare le necessità della produzione agraria.

Art. 8.

Entro il mese di febbraio 1917 il ministro della guerra procederà ad una revisione generale delle dispense e delle esonerazioni temporanee già concessè, secondo le norme che egli stabilirà non più tardi del 25 gennaio, sentito il Consiglio dei ministri.

## Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MORRONE

**b) Circolari**

14. **Passaporti per l'interno. Tassa per legalizzazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 dicembre 1916 n. 2004 diretta ai sindaci).

A parziale modificazione mio espresso 7 novembre scorso pari numero, si comunica che, giusta la nuova tabella sulle tasse di concessioni governative, di cui al decreto Luogotenenziale 9 detto n. 1525, che andrà in vigore il 1° gennaio p. v., la tassa per la legalizzazione della firma del titolare ai passaporti per l'interno è stata cambiata in tassa autenticazione alla fotografia apposta ai passaporti stessi. Conseguentemente a datare da 1. gennaio uon sarà dovuta alcuna tassa per la legalizzazione della firma apposta al passaporto per l'interno, ma sarà soltanto e sempre dovuta la tassa di L. 1,35 per l'autenticazione alla fotografia sia o non firmato il passaporto dal titolare, oltre la tassa da bollo aumentata da cent. 70 a lira una dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale succitato.

Prego la S. V. di attenersi a tale disposizione.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

15. **Provvedimenti per l'agricoltura.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 gennaio 1917 n. 5839 diretta ai Sindaci della Provincia).

La Giunta Comunale di Genova con lodevolissimo spirito pratico ha ordinato che tutti i terreni di proprietà comunale, suscettibili di coltivazione, siano seminati a grano ed a patate, dedicando a questo lavoro anche giardinieri municipali.

L'iniziativa che ha pure lo scopo di incoraggiare tutti i cittadini per coltivare terreni anche di piccola dimensione ai fini della produzione è importante e degna di imitazione.

La raccomando, pertanto, alla sua particolare attenzione non soltanto per l'alto valore morale, ma anche per gli apprezzabili risultati economici che essa può dare se sarà generalizzata. Compiaciassi far comprendere la convenienza che l'iniziativa sia attuata anche per terreni di limitata estensione e sia popolarizzata fra i cittadini.

Il Governo considererà titolo di benemerenzza l'opera che le amministrazioni comunali svolgeranno in questo senso.

*Pel Prefetto* — FALLETTI

16. **Provvedimenti per l'infanzia.** (Circolare del Prefetto di Salerno del 12 gennaio 1917 n. 208 diretta ai sindaci della Provincia).

Prego la S. V. di notificare ai capi delle istituzioni di beneficenza di codesto comune che, anche per quest'anno, e sino a che avrà vigore il D. L. 13 giugno 1915 n. 873 (1) le somme previste nei bilanci 1917 per l'infanzia abbandonata e per dotaggi (ed eccezione per questi ultimi di quelli destinati a famiglie determinate) *non possono essere* erogate, ma dovranno man mano che ma-

(1) V. pag 197 Bollettino Amministrativo 1915.

turano i redditi spedirsi a questa Prefettura con vaglia di servizio perchè siano versate al Banco di Napoli, e ciò in conformità di quanto dispone il regolamento Amministrativo 17 gennaio 1916 pubblicato nel Bollettino Amministrativo n. 2 del 1916 (1).

La prego avvertire inoltre che saranno chiamati personalmente *responsabili* quegli Amministratori che ordineranno pagamenti su tali fondi. Gradirò di essere informato della eseguita comunicazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

---

---

**Nei prossimi numeri:**

**L'aggio all'esattore-tesoriere comunale sulle riscossioni del dazio consumo DEL D.r ROBERTO RUGGI D'ARAGONA.**

**Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza: IV  
Il conto del RAG. G. MARRA.**

---

(1) V. pag. 27 Boll. Amm. 1916.



### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 11 gennaio 1917

*Presidenza: Prefetto* COMM. BAJARDI

*Stella Cilento* — Transazione Mazzarella, approva.

*Padula* — Affranco canone, approva.

*Giffoni V. Piana* — Sussidio al Vice Segretario, approva.

*Scala* — Modifica Reg. org. Imp. e Sal. Comunali, approva.

*Laurito-Laviano* — Debito verso il Tesoro, ordinanza.

*Novi Velia* — Aumento salario ai becchini, approva.

*Stella Cilento* — Storno di fondi, approva.

*Laurino* — Mutuo di lire 3450, approva.

*Amministrazione Provinciale* — Strada Salerno-Vietri-Concessione Zottoli, ordinanza.

*Positano* — Dazio addizionale bevande vinose ed alcoliche, approva.

*Auletta* — Censuazione terreno, approva.

*S. Marina* — Eccedenza tassa focatico, approva.

*Cava Tirreni* — Transazione lite, approva.

*Roscigno* — Cessione esattoria. parere favorevole.

*Felitto* — Tassa cani, approva.

*Stella Cilento* — Storno di fondi, approva.

idem. — Migliore utilizzazione proprietà Comunali, approva.

*Vallo Lucano* — Cessione Esattoria, parere favorevole.

*Montecorvino Rovella* — Istituzione corpo guardia campestre, approva.

*Colliano* — Tariffa tassa bestiame 1917, approva.

*Casalbuono* — Riduzione canone De Filippis, approva.

*Centola* — Mutuo suppletivo lavori al cimitero, approva.

*Scafati* — Reg. distribuzione acqua potabile, approva.

*Campagna* — Giudizio Izzo per rilascio immobili, approva.

*Padula* — Aumento stipendio avv. Maina, approva.

*Roccadaspide* — Aliquota tassa focatico 1917, approva.

*Colliano* — Tassa vetture e domestici, approva.

*S. Mauro La Bruca* — Impianto telefonico, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Acquisto vani, approva.

*Olevano Tusciano* — Concessione stradale, approva.

*Positano* — Capitolato servizio medico-chirurgico-ostetrico, approva.

*Valva* — Addizionale bevande vinose ed alcoliche, approva.

*Sassano* — Riscossione dazio consumo, approva.

*idem* — Approvazione tariffa daziaria, approva.

*Sarno* — Tassa esercizi rivendite. Eccedenza, approva.

*Nocera Superiore* — Provvedimenti finanziari daziari, rinvia.

*Sassano* — Mutuo per dimissione debiti, approva.

*Piaggine Soprane* — Stipendio medico condotto ed ufficiale sanitario, approva.

*Montecorvino Rovella* — Reclamo Punzi ed altri avverso la tassa esercizio e rivendite; provvede.

*Roccapiemonte* — Reclamo Sellitti ed altri; id., id.

*Angri* — Reclamo Jovino ed altri; id., id.

# COMUNICAZIONI

---

## *Legalizzazione delle firme — Tassa di bollo.*

Si avvertono le Amministrazioni Comunali che, in conformità delle disposizioni contenute nell'alleg. D, tabella A. del D. L. 9 novembre 1916 n. 1525, per la legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali, apposte agli atti da prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato, richiesta nell'interesse dei privati ai ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo provinciale e comunale occorre la marca di L. 1,35 e non quella di L. 2.

## *Gl'interessi delle Casse Postali di risparmio.*

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1917 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio è fissato nei seguenti importi netti dell'imposta di R. M., la quale rimane a carico della gestione delle Casse stesse: L. 2,88 per cento per i depositi in libretti nominativi e L. 2,52 per cento per i depositi in libretti al portatore.

## *Sul consumo delle carni.*

Il Ministero informa che le salsiccie, lo zampone, i cote chini in qualsiasi modo preparati, di qualunque dimensione e denominazioni non devono essere comprese tra le carni suine salate, bensì tra le carni fresche delle quali è vietata la vendita al pubblico nei giorni di giovedì e venerdì a norma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1685, che disciplina il consumo delle carni.

# PUBBLICAZIONI

---

**Rassegna e. munale.** Bimensile di studi, legislazione, giurisprudenza, cronache amministrative con speciale riguardo ai poteri di polizia ed ai servizi pubblici. Direttore: On. avv. Ubaldo Comandini. Abbonamento annuo lire 12.

Questa splendida rivista, edita dalla casa editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como, pubblica in ogni fascicolo lavori originali, riassunto di studi importanti pubblicati da altre riviste, leggi ed atti del Governo, rassegna di giurisprudenza, questioni pratiche, cronache amministrative e bibliografia. La raccomandiamo vivamente ai nostri lettori, ricordando che la Casa editrice spedisce a richiesta gratis fascicoli di saggio.

Prof. G. BERTONI. **Italia dialettale**, un volume di pag. VIII-249. -- Ulrico Hoepli. Editore, Milano. Legato elegantemente L. **3,50.**

Allo studio dei caratteri regionali dei dialetti della nostra penisola è consacrato un nuovo « Manuale Hoepli » intitolato *Italia dialettale* e dovuto alle cure del Prof. Giulio Bertoni.

Il manuale consta di tre sezioni, nella prima delle quali l'autore indaga i tratti precipui caratteristici del vocabolario dialettale italiano ed esamina la partizione per aree di molte basi lessicali; nella seconda, la maggiore di tutte, studia le caratteristiche fonetiche e morfologiche delle nostre parlate, mettendo in particolare rilievo quelle che costituiscono la fisionomia essenziale dei vari dialetti; nella terza passa in rassegna i principali fenomeni sintattici.

L'autore si è proposto di raggiungere la maggiore chiarezza e di fare opera utile alle scuole ed alle persone colte. Il volume è corredato di note bibliografiche e di un diligente indice, che ne facilita grandemente l'uso.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➤ SOMMARIO ➤

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

17. *Competenza della Commissione d'appello per i sussidi alle famiglie dei richiamati* (D. L. 10 dicembre 1916).
18. *Norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e dei vitelli.* (D. L. 28 dicembre 1916).
19. *Norme per disciplinare la vendita e la somministrazione dei dolciumi nei pubblici esercizi.* (D. L. 7 gennaio 1917).
20. *Mutui ai Comuni per far fronte a deficienze d'entrate ecc.* (D. L. 21 dicembre 1916).

#### b) Circolari

21. *Concessione agl'impiegati d'indennità pel caro viveri.* (C. P. 20 gennaio 1917).
22. *Intensificazione della produzione agricola nei poderi degli enti locali.* (C. P. 18 gennaio 1917).
23. *Lotta antimalarica durante il periodo interepidemico.* (C. P. 22 gennaio 1917).
24. *Campagna antimalarica 1916.* (C. P. 22 gennaio 1917).
25. *Norme per disciplinare il consumo della carne.* (C. P. 30 gennaio 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Prov. Amm. e della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Comunicazioni — Concorso — pubblicazioni.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 23 gennaio 1917

(continuazione)

*Mercato S. Severino* — Conf. Ros. in S. Angelo. Restauri locali pio sodalizio, approva.

*Contursi* — Congrega Carità. Gratificazione al Segretario Pagnano, non approva.

*Sarno* — Congrega Carità. Aumento di salario all'organista, approva,

*Santa Marina* — Congrega Carità. Transazione debito verso il M. frumentario, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Indennità caro viveri al personale stipendiato, approva.

*Eboli* — Conf. Concezione. Storno fondi, approva in parte.

*Roccadaspide* — Congrega Carità. Prelevamento fondo riserva per imposta, approva.

*Angri* — Cong. S. Caterina. Aumento di articoli del bilancio, approva.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Prelevamento riserva approva.

*Sarno* — Cong. Carità. Assegno salario in più all'infermiere, ed altri salariati. Prelevamento riserva, prende atto.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Revisione Statuto, parere favorevole.

*Roccadaspide* — Cong. Carità. Storno di fondi, ordinanza.

*Ottati* — Cong. Carità. Pagamento di stampe, approva.

*Colliano* — Cong. Carità. Tramutamento cartelle Pres. Naz.le in certificati nominativi, prende atto.

*Pagano* — Ospedale Tortora. Vendita di piante di noci, approva.

*Bracigliano* — Cong. S. M. Grazie. Storno di fondi, approva.

*Montecorvino Rovella* — Cons. S. Sofia. Storno di fondi, approva.

*S. Cipriano* — Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

*Roccadaspide* — Cong. Carità. Compenso alle aiutanti Asilo infantile, approva.

*Angri* — Cong. S. Caterina. Gratificazione al segretario, approva.

*S. Gregorio Magno* — Cong. Carità. Affranco canone germani Tozzi, approva.

*Serre* — Cong. Carità. Liquidazione spese. Storno fondi, approva.

*S. Mauro la Bruca* — Cong. Carità. Prelevam. riserva per R. M., approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

**17. Competenza della Commissione d'appello per i sussidi alle famiglie dei richiamati.** (D. L. 10 dicembre 1916, n. 1746 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 30 dicembre 1916).

TOMASO DI SAVOLA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 26 ottobre 1916, n. 1419;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la guerra, la marina, il tesoro e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

I ricorsi in appello alla Commissione provinciale istituita col decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1419, (1) contro le deliberazioni prese dalle commissioni comunali sulle domande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari tratti o richiamati alle armi, nonchè degli iscritti alla terza categoria chiamati per la prima volta a prestare servizio militare e dei volontari per la durata della guerra, possono essere presentati dai congiunti, nel loro interesse, oppure dall'agente delle imposte, nell'interesse dello Stato.

Le Commissioni comunali, a mezzo del sindaco-presidente, notificano ogni cinque giorni, all'agente delle imposte, le deliberazioni prese sulle domande di soccorso giornaliero.

#### Art. 2.

I ricorsi debbono essere presentati alla Commissione d'appello:

a) dai congiunti entro un mese dalla consegna, loro fatta dal sindaco, della carta di riconoscimento prescritta dalle dispo-

---

(1) V. pag. 345 Boll. Am. 1916.

sizioni in vigore, ovvero dalla comunicazione loro data del negato soccorso, secondo stabiliscono le disposizioni medesime;

b) dall'agente delle imposte, entro il termine di un mese dalla notificazione di cui all'art. 1.

L'appello non sospende gli effetti delle deliberazioni delle Commissioni comunali.

#### Art. 3.

La Commissione d'appello esamina i ricorsi presentati e decide in via definitiva, sentite le parti, ove lo abbiano chiesto nel ricorso d'appello.

Qualora trattisi di ricorsi presentati dai congiunti, nel caso di accoglimento, ne informa gli interessati, le Commissioni comunali ed il distretto mititare, quest'ultimo per i provvedimenti di sua competenza; nel caso di rigetto, ne avverte gli interessati.

Quando trattisi, invece, di ricorsi presentati dall'agente delle imposte, ove la Commissione d'appello modifichi i deliberati della Commissione comunale, ne informa l'agente stesso, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione alle Commissioni comunali e al distretto per i conseguenti provvedimenti, nonchè agli interessati.

#### Art. 4.

Le decisioni della Commissioni d'appello sono valide quando trovansi presenti almeno tre dei suoi membri. Desse vengono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voto del presidente decide.

#### Art. 5.

I Comandi delle divisioni militari trasmetteranno alle Commissioni provinciali competenti i ricorsi pendenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MORRONE — CORSI —  
CARCANO — MEDA

18. **Norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e dei vitelli.** (D. L. 28 dicembre 1916 n. 1840 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 19 del 13 gennaio 1917),

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Udito il Consiglio dei ministri;



Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

I limiti minimi di peso inferiori a 200 chilogrammi, attualmente in vigore in alcune provincie, o zona di provincia, per l'ammissione dei vitelli alla macellazione, in virtù del R. decreto 2 maggio 1915, n. 566, convertito in legge, dovranno essere sottoposti, dai prefetti, all'esame del Ministero di agricoltura, per la conferma o la eventuale modificazione.

#### Art. 2.

In ogni provincia, o zona di provincia, è vietata la macellazione di vitelli, da qualunque provenienza, di peso inferiore a quello minimo che sia localmente in vigore.

I vitelli provenienti da altre provincie, o zone di provincia, dovranno in ogni caso, avere raggiunto il limite minimo di peso vigente nel luogo di origine.

E' abrogata la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 566, convertito in legge.

#### Art. 3.

E' vietata la macellazione di vacche e giovenche gestanti.

Agli effetti di tale divieto, lo stato di gestazione deve essere riconoscibile all'esame esterno, e con giudizio inappellabile, dal veterinario comunale, o, in mancanza di questo, da altro veterinario, oppure da persona esperta cui ne sia conferito l'incarico dal sindaco.

Fanno eccezione al divieto i casi di macellazione di necessità, contemplati nell'art. 110 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e nel regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e quelli derivanti da accertata impossibilità del parto.

#### Art. 4.

Chi acquista vacche o giovenche con espressa dichiarazione di destinarle alla macellazione o con l'assicurazione del venditore che non sono gestanti, e tali, invece, siano riconosciute in conformità dell'articolo precedente, ha diritto, entro gli otto giorni dall'acquisto, alla rescissione del contratto, esclusa qualsiasi altra azione per danni ed interessi.

A tale fine gli interessati devono produrre un certificato, in carta libera, esente da ogni tassa di bollo e di registro, rilasciato da chi, a mente dell'articolo precedente, ha accertato lo stato di gestazione per il quale risulti vietata la macellazione.

Il certificato deve essere vidimato dal sindaco.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto sono punite con pena pecuniaria da lire 200 a lire 1000 per ogni capo, solidalmente a carico del responsabile e del macellaio.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO —  
SACCHI — MEDA

19. **Norme per disciplinare la vendita e la somministrazione dei dolci nei pubblici esercizi.** (D. L. 7 gennaio 1917 n. 14 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietata, a far tempo dal 15 gennaio 1917, la vendita e la somministrazione anche a titolo gratuito, fatta in pubblici spacci ed esercizi, dei dolci di qualsiasi genere, nei giorni di sabato, domenica e lunedì di ogni settimana. (1)

(1) Con circolare telegrafica 21 gennaio il M. A. ha vietato nei giorni indicati anche la vendita delle paste, sfoglie, tortine senza zucchero e gelati di qualsiasi specie.

## Art. 2.

I contravventori alle disposizioni del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire a lire 1000 e con la confisca della merce.

Tali sanzioni saranno applicate dagli intendenti di finanza.

Il prefetto su proposta dell'intendente, può ordiuare il ritiro della patente di esercizio ai contravventori.

## Art. 3.

Contro i provvedimenti emanati dall'intendente di finanza e dal prefetto, a norma del precedente articolo, è ammesso soltanto il ricorso al Ministero di agricoltura, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decisione del Ministero non è soggetta a nessun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

## Art. 4.

La riscossione delle ammende sarà fatta dagli esattori dell' imposte dirette con le norme stabilite per l'esazione delle imposte medesime.

Dai proventi delle ammende divenute definitive sarà prelevato l'aggio dovuto agli esattori ed una quota del 20 o/o che sarà corrisposta agli agenti scopritori.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI —  
MEDA — CARCANO — DE NAVA

20. **Mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate, a maggiore spese od all'estinzione di debiti dipendenti dello stato di guerra e per provvedere all'organizzazione civile.** (D. L. 21 dicembre 1916 n. 1856 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto l'art. 67, quarto comma, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro libro II, parte I;

Visto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1187; (1)  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta dei ministri per gli affari interni, per il tesoro e per l'industria, il commercio e lavoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui speciali ai Comuni, per metterli in grado di far fronte a deficienze di entrate, a nuove o maggiori spese o alla estinzione di debiti dipendenti prevalentemente dallo stato di guerra.

I mutui saranno concessi ai Comuni più bisognosi che non abbiano potuto sistemare i loro bilanci, pur avendo provveduto alla diminuzione delle spese ordinarie e all'aumento delle entrate mediante l'imposizione di nuovi tributi o l'aggravamento di quelli esistenti.

Nei casi di eccezionale bisogno e compatibilmente con le esigenze dei Comuni di cui al comma precedente, i detti mutui potranno essere concessi anche ai Comuni che, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, confermato dal Ministero dell'interno, si trovino nella impossibilità assoluta di provvedere al miglioramento dei loro bilanci nel modo indicato nel 2.<sup>o</sup> comma del presente articolo.

Art. 2.

I prestiti concessi ai sensi dell'articolo precedente saranno ammortizzati nel periodo di 35 anni, mediante annualità costanti, comprensive di capitale e dell'interesse scalare nella misura del 3 0/10.

In via eccezionale potrà concedersi l'ammortamento anche in 50 anni.

Ai prestiti stessi sono applicabili le norme di cui agli articoli 75 e seguenti del citato testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I), in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto.

Art. 3.

Le domande di mutui dovranno essere trasmesse, per mezzo della prefettura, alla Cassa dei depositi e prestiti corredate dei seguenti documenti:

1.<sup>o</sup> Copia legale di deliberazione, in unica lettura, del Con-

---

(1) V. pag. 321 Boll. Amm. 1916.

siglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con la quale si indichi l'ammontare del prestito, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di accettazione del prestito, per la somma e la durata che saranno definitivamente stabilite dalla Cassa mutuante.

Per i Comuni nei quali non funzioni l'ordinaria Amministrazione, la deliberazione di contrattazione del mutuo sarà presa, in luogo e vece del Consiglio comunale, dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio e sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, e le delegazioni saranno rilasciate dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio;

2.° Copia legale della decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione di contrattazione del mutuo. Se per garantire il prestito occorra l'eccedenza della sovrinposta oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di cui sopra autorizzerà tale eccedenza.

Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, sarà pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni;

3.° l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrinposta comunale e degli altri cespiti offerti in garanzia;

4.° copia del bilancio comunale per l'anno in corso;

5.° una breve memoria del prefetto sulla necessità del prestito in relazione agli scopi e ai provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

#### Art. 4.

Sulle domande dei mutui delibererà il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, la quale promuoverà quindi la concessione dei mutui nel modo indicato nell'art. 74 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 452; poscia inviterà i Comuni mutuatari a rilasciare le prescritte delegazioni.

I mutui saranno somministrati a seconda del bisogno, col concorso e la vigilanza del prefetto o in base ad ordinativi prefettizi.

## Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a valersi del disposto dell'art. 67 (penultimo cadoverso) del testo unico 2 gennaio 1914, n. 453, per procurarsi i mezzi occorrenti per l'effettuazione dei mutui di favore considerati nei precedenti articoli.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà iscritta la somma occorrente per corrispondere alla Cassa depositi e prestiti un compenso in misura del mezzo per cento sull'importo dei mutui somministrati, al fine d'indennizzare la Cassa medesima delle spese di amministrazione e accessorie derivanti dal servizio dei predetti mutui.

## Art. 6.

Durante lo stato di guerra, la Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio dei Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate a fare mutui ai Comuni ed alle Provincie, anche allo scopo di provvedere al bisogno della organizzazione civile, osservando le norme rispettivamente stabilite nell'art. 72 (libro II, parte I) del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, nell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e nell'art. 15 del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1107.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi in mutui a corpi morali.

## Art. 7.

I ministri proponenti sono autorizzati a provvedere a tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo acc.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI--ORLANDO--CARCANO--DE NAVA

## b) Circolari

21. **Concessione agli impiegati d'indennità pel caro viveri.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 gennaio 1917 n. 717 diretta ai Sindaci).

In vista del sempre crescente rincaro del costo della vita, essendosi resa difficile la posizione di molti impiegati e salariati comunali, non possono non riconoscersi fondate le richieste di essi per ottenere una congrua indennità a sollievo dei disagi economici prodotti dall'eccezionale condizione del momento.

Credo quindi opportuno ricordare alla S. V. le disposizioni adottate dallo Stato per i proprii impiegati col Decreto Luogotenenziale del 29 ottobre 1916 n. 1429 (1), affinché esse siano tenute presenti come norma per le eventuali concessioni a codesti impiegati, specie per quanto riguarda la misura e la durata delle indennità.

*Pel Prefetto — FALLETTI*

22. **Intensificazione della produzione agricola nei poderi degli Enti locali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 gennaio 1916 n. 112 diretta ai Sindaci ed ai Capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza).

Date le difficoltà che in dipendenza dello stato di guerra derivano all'approvvigionamento dei generi alimentari, è da raccomandare la maggiore possibile intensificazione della produzione agricola paesana.

A tale opera di intensificazione potrebbero efficacemente contribuire, sia con la loro azione diretta sia con il loro esempio, il quale servirebbe da eccitamento ai privati proprietari e coltivatori, gli Enti locali (comuni, provincie, opere pie) che posseggono fondi rustici.

A raggiungere lo scopo sarebbe necessario che le Amministrazioni dei suddetti Enti invitassero i conduttori dei fondi stessi a porre ogni loro cura ed energia non solo nel mantenere integra

---

(1) Art. 1 D. L. 29 ottobre 1916 n. 1499.

Per la durata della guerra è assegnata al personale di ruolo dell'Amministrazione Civile dello Stato una indennità temporanea di lire quindici mensili se provvisto di stipendio non superiore alle lire 1500 e di lire dodici mensili se provvisto di stipendio non superiore alle lire 3000.

la produttività, ma nel promuovere altresì l'incremento mediante l'intensificazione delle culture.

Ad agevolare poi i suddetti conduttori e rendere efficace la più intensa ed alacre opera che da essi si richiede, occorrerebbe che gli enti stessi concedessero quelle razionale deroghe ai patti contrattuali che all'uopo si rendessero necessarie, come ad esempio: opportune notificazioni nelle rotazioni agrarie stabilite dai contratti, per rendere possibile un'estensione della coltivazione dei cereali; il dissodamento di prati stabili per adibirli a tale coltivazione; proroghe dei termini per l'esecuzione di opere di miglioria, allo scopo di realizzare un'utile economia della mano d'opera.

Quest'ultimo intento poi potrebbe essere meglio conseguito col provocare un più largo impiego dal lavoro delle donne, le quali, nell'industria agricola più ancora che negli altri campi di attività, possono rendere nell'attuale momento preziosi servizi al paese col sostituire l'opera degli uomini, che l'adempimento di altissimi doveri verso la Patria ha temporaneamente distratti dal lavoro dei campi.

Spesso però l'utile impiego delle donne è ostacolato o limitato dalla necessità che esse hanno di dedicare tutto o gran parte del loro tempo alla custodia dei loro bambini. Occorrerebbe quindi eliminare siffatti ostacoli col liberare le donne stesse dagli assorbenti compiti materni, dando loro, con la sicurezza di sapere i bambini ben custoditi e alimentati, non solo una maggiore disponibilità di tempo, ma anche la tranquillità necessaria perchè possa dedicarsi proficuamente ai lavori agricoli.

A tale fine sarebbe necessario che le Amministrazioni degli Enti proprietari di fondi provvedessero perchè, durante le ore di lavoro, i bambini fossero custoditi negli asili infantili o in apposite sale di custodia da istituirsi opportunamente in prossimità dei fondi stessi, e fosse loro somministrato un pasto giornaliero, assumendo, a proprio carico, in tutto o in parte, la spesa della custodia e della refezione.

Il lieve sacrificio finanziario degli Enti sarebbe appieno giustificato dal fine altamente patriottico e dal grande beneficio che la produzione agricola risentirebbe da un più largo impiego del lavoro delle donne.

Confido nel personale interessamento dei Signori Sindaci a Capi delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza della Provincia, perchè vogliano, attenendosi alle norme su esposte — la cui esperienza fatta in alcune provincie ne ha dimostrato la grande utilità — cooperare efficacemente all'intensificazione della produzione agricola così vivamente reclamata dalle eccezionali esigenze della Nazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI



23. **Lotta antimalarica durante il periodo interepidemico.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 gennaio 1917 n. 32690 diretta ai Sindaci dei Comuni malarici).

Perchè la lotta contro la malaria abbia la sua piena e completa attuazione occorre che durante il periodo interepidemico si provveda alla guarigione radicale delle infezioni economiche, giacchè gl'individui stati infetti e suscettibili di recidive conservano nel sangue le forme malariche sessuali, anche per lunghi periodi di apparente buona salute, e che costituiscono il punto di congiunzione fra l'epidemia di un anno e quella del successivo.

Prego per ciò V. S. disporre:

a) il censimento di tutti i malarici;

b) che venga aperto un ambulatorio ove i malarici possono con facilità recarvisi e sia aperto nelle ore in cui i contadini ritornano dal lavoro.

Le ore più opportune, per ora, sono dalle 16 1/2 alle 18 1/2.

c) che i malarici siano sottoposti alla seguente cura: In febbraio ed aprile si somministrano ogni otto giorni per due giorni di seguito un grammo o mezzo di chinino a secondo dell'età. Nel mese di marzo ed aprile cura d'iniezioni arsenico fessuginose. Nel mese di giugno per quindici giorni un grammo di chinino al giorno.

d) che con pubblici manifesti, con bandi, con conferenze dell'ufficiale sanitario e con tutti gli altri mezzi che la S. V. crederà più opportuni si faccia noto alla popolazione della necessità della cura radicale, che verrebbe eseguita gratuitamente per gl'iscritti nell'elenco dei poveri e per gli aventi dritto alla cura chimica.

Voglia la S. V. nel caso che codesto comune sia provvisto di una sufficiente scorta di chinino farne immediata richiesta al Deposito Centrale del chinino di Stato in Torino ed in caso di mancanza di fondi in cassa inviarmi la deliberazione di consenso della Giunta per la richiesta a credito.

Son sicuro che la S. V. si adopererà perchè tale cura intensiva abbia la sua piena e completa attuazione ed aggiungo che saranno tenuti presenti per un adeguato sussidio quei comuni che provvederanno in conformità di quanto è stato innanzi indicato.

Ho incaricato questo signor Medico Provinciale di eseguire delle ispezioni onde assicusarmi del modo come procede detto servizio. Resto in attesa di forma le assicurazioni dell'adempimento.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

24. **Campagna antimalarica 1916.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 gennaio 1917 n. 1534 diretta ai Sindaci dei Comuni malarici).

Per essere in grado di trasmettere al signor Ispettore medico compartimentale le proposte di sussidio per la campagna antimalarica 1916 prego V. S. indicarmi:

1.° le generalità dei medici, del personale di segreteria, delle guardie campestri ecc. adibiti alla distribuzione del chinino, indicando se questa sia stata fatta nell'ufficio comunale, in un ambulatorio o in campagna;

2.° l'ammontare della spesa straordinaria sostenuta dal Comune per la profilassi antimalarica (importerebbero per la distribuzione del chinino in campagna, stipendio o mercede a personale straordinario o avventizio ecc.);

3.° l'ammontare della spesa per l'acquisto del chinino nel 1916 sia a credito che a contanti e per la petrolizzazione;

4.° l'ammontare della spesa sostenuta da ciascun sanitario per la ispezione e la distribuzione del chinino nel territorio.

Occorre inoltre che in separato rapporto codesto ufficiale sanitario risponda dettagliatamente al seguente quistionario:

a) Diffusione, distribuzione o gravità della infezione malarica, fattori locali cui attribuire la persistenza della epidemia malarica. Causa di recrudescenza. Tipo epidemico;

b) Se ed in quale stagione, dove e per quali lavori si verifica uno speciale afflusso di lavoratori nelle zone malariche;

c) L'attuale delimitazione di zone malariche corrisponde alla effettiva distribuzione della malarica in codesto territorio? Si ritiene necessaria una rettifica?

d) Si è proceduto alla compilazione del ruolo di rimborso della spesa chinino?

e) Alla distribuzione del chinino oltre l'Amministrazione comunale provvedono direttamente altri Enti, Industriali, e privati? Quale vigilanza fu attuata per accertarsi che in tali casi la som-

ministrazione del chinino fosse fatta regolarmente e senza restrizione tanto per la cura quanto per la profilassi.

f) L'assistenza sanitaria durante la stagione malarica fu sufficiente? Venne integrata e come? Fu assunto speciale personale ausiliario in aiuto dei medici e con quale risultato?

g) Quali misure sono state adottate per facilitare il trattamento curativo e radicale dei malarici? E' stato attuato un servizio antimalarico invernale e come funziona?

h) Quale estensione si è data al trattamento chininico preventivo nelle zone di malaria grave? Quali ostacoli si sono incontrati ad una più larga adozione di esso? Come venne somministrato il chinino? Quali furono i risultati?

i) Le Amministrazioni pubbliche e gl'imprenditori di pubblici lavori ottemperarono agli obblighi di legge sulla malaria l'assistenza sanitaria, somministrazione di chinino od ebbero a verificarsi deficienze ed inosservanze?

j) Fu attuata nei casi prescritti l'applicazione delle reticelle alle abitazioni? Come funziona?

l) Sono in corso grande opere di bonifica idraulica e con quali risultati igienici? Sono state attuate da privati o dall'Amministrazione comunale opere di piccole bonifiche per l'eliminazione dei ristagni di acqua? Si è eseguita la petrolizzazione?

m) Quale fu nel 1916 l'andamento della epidemia malarica in confronto degli anni precedenti? Quali benefici si sono notati in conseguenza della maggiore azione spiegata nel rendere la lotta antimalarica più completa ed intensa?

n) Considerazioni riassuntive con indicazione degli inconvenienti e delle deficienze rilevati: proposte.

Si accluda al rapporto un prospetto statistico riassuntivo conforme al seguente modulo debitamente riempito.

*Campagna antimalarica 1916*

Colonna 1.<sup>a</sup> Numero abitanti in zone malariche.

» 2.<sup>a</sup> Stanziamento in bilancio per acquisto chinino.

Colonna 3.<sup>a</sup> Chinino distribuito nell'anno.

- » 4.<sup>a</sup> Numero individui a cui fu somministrato il chinino a scopo preventivo curativo.
- » 5.<sup>a</sup> Numero degli ambulatori.
- » 6.<sup>a</sup> Numero delle persone che frequentano l'ambulatorio.
- » 7.<sup>a</sup> Casi di malattia n.<sup>o</sup>
- » 8.<sup>a</sup> Morti per malaria n.<sup>o</sup>

*Il Prefetto — BAJARDI*

25. **Norme per disciplinare il consumo della carne.** (1) (Circolare del Prefetto di Salerno 30 gennaio 1917 n. 272 diretta ai Sindaci della Provincia).

Per la esatta interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1685, informo la S. V. che le carni suine delle quali è vietata la vendita nei giorni di giovedì e venerdì sono le seguenti:

a) Carne suine macellate fresche, refrigerate congelate, conservate in scatola, crude e cotte, compresi i visceri ed escluso il lardo e lo strutto.

b) Le salcicce crude e cotte;

c) I zamboni e i cotechini in qualsiasi modo preparati, di qualunque dimensione e comunque denominati.

Tutti gli altri prodotti commestibili ricavati dai suini, comunque trattati o preparati per la conservazione, sono considerati carni suine salate e possono essere venduti nei giorni anzidetti.

Prego a rendere edotti di quanto sopra i pizzicagnoli, i salumieri, i macellai, i pubblici esercenti in genere, il direttore del pubblico macello e il personale incaricato della vigilanza. Avverto che è in facoltà del Prefetto e della S. V. di compilare, ove si ritenga opportuno, l'elenco dei prodotti suini dei quali è consentita la vendita nei giorni di giovedì e venerdì.

*Il Prefetto — BAJARDI*

---

(1) V. p. 2.

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 18 gennaio 1917

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

- Padula* — Dazio consumo - Tariffa, approva.  
*Roccapiemonte* — Contributo straordinario, approva.  
*Castel S. Lorenzo* — Tassa famiglia 1917, approva.  
*Sapri* — Concessione suolo a privati cittadini, ordinanza.  
*Montano Antilia* — Affrancazione canone, approva.  
*Nocera Inferiore* — Mutuo lire 14000, ordinanza.  
*Vietri sul Mare* — Maggiore assegno al Segretario Vice-Segretario ed applicato comunale, approva.  
*Serre* — Tariffa tassa focatico 1917, approva.  
*Salento* — Riduzione a cultura agraria di terreni demaniali, approva.  
*Mercato S. Severino* — Indennità caro viveri impiegati e salariati comunali, ordinanza.  
*Sessa Cilento* — Istanza Mencarelli per rimborso indennità, ordinanza.  
*Serre* — Tariffa tassa bestiame 1917 — eccedenza, approva.  
*Felitto* — Acquisto di grano, approva.  
*Altavilla Silentina* — Tariffa tassa focatico 1917, approva.  
*id. id.* — Tariffa tassa bestiame 1917, approva.  
*Padula* — Modifiche al regolamento daziario, approva.  
*Castelruggero* — Bilancio 1916 — Sovrimposta, approva.  
*Castelnuovo di Conza* — Aliquota tassa focatico 1917, approva.  
*Salerno* — Prestito lire 350000 per opere stradali, approva.

##### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 23 gennaio 1917

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

*Deliberazioni che modificano i bilanci 1915 pel 1917 approvate:*  
*Sarno*, Congrega M. dei Morti, *Eboli*, Congrega di Carità ed O. P., *Olevano*, Congrega S. Regina, *Valle dell'Angelo*, *Palomonte*, *Atena*, *S. Gregorio Magno*, *Scala*, *Pertosa*, *Sanza*, *Buccino*, *Cetara*, *Controne*, *Caggiano*, Congrega di Carità; *Campagna*, Conf. SS. Rosario, *Campora*, Cassa Agraria, *Romagnano*, Luoghi Pii Riuniti, *Nocera Superiore*, Congr. Rosario di Materdomini, *Baronissi*, Asilo di mendicizia, *Salerno*, Conservatorio delle orfane, *S. Gregorio Magno*, *Cassa*

Agraria, *Sarno*, Congrega Concezione, *Nocera Superiore*, Congrega SS. Nome di Dio, *Acerno*, Congrega Addolorata, *Sarno*, Congrega Sacramento, *Tramonti*, Congrega SS. Nome di Dio, *Colliano*, Asilo infantile, *Olevano*, Congrega Sacramento; *Vibonati*, Arciconf. SS. Trinità.

*Rinviate: Colliano*, Congrega di Carità, *Scafati*, Arciconf. S. M. Vergini. *Eboli*, Ospedale Civile.

*Bilancio 1917 approvato: Salerno*, Ospedale S. Giovanni di Dio.

*Affari diversi:*

*Cava dei Tirreni*. O. P. Genovese. Mutuo lire 25000, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Ospedale Conforti. Revisione Statuto, parere favorevole.

*Fisciano* — Congrega Carità. Sussidio all'orfana Petrone Celestina, approva.

*Cava* — Congrega Carità. Transazione Scoppa assuntore rendite in Napoli, approva.

*Fisciano* — Congrega Carità. Asilo infantile di Penta Erezione Ente morale, parere favorevole.

*Casaletto* — Congrega Carità. Transazione con debitori morosi, approva con condizione.

*Giffoni S. C.* — Congrega Carità. Rimborso tassa alla moglie ex Segretario Mazza, approva.

*Cava* — Monte del Povero. Indennità caroviveri al Segretario, ordinanza.

*Tramonti* — Congrega Carità Restauri palazzo in Napoli. Prelevamento riserva, ordinanza.

*Nocera Superiore* — Congrega Carità. Vendita di piante nel fondo Sarnese, approva.

*Tramonti* — Cons. S. Gius. e Teresa. Spese acquisti indumenti sacri, approva.

*Salerno* — Congrega Carità. Sussidii al personale stipendiato. Ricorso, ordinanza.

*Sarno* — Congrega M. Morti. Giudizio contro Polichetti ex conduttore fondo Serrazzeta, approva.

*(continua in copertina)*

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Olevano* — Cong. Sacr. in S. Giacomo. Storno fondi per onoranze ai caduti in guerra, approva.

*Ottati* — Cong. Carità. Prelevamento riserva, prende atto.

*Castelcivita* — Cong. Carità. Storno di fondi, prende atto.

*Salerno* — Cons. orfane Gesù Sacramentato. Enfiteusi di case in via Duomo, approva.

*Acerno* — Cong. Carità. Accettazione legato Sansone, parere favorevole.

*S. Gregorio M.* — Cong. Carità. Vendita di grano, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità. Giudizio contro eredi Siniscalchi, app.

*Amalfi* — Cong. Carità. Legato Amendola. Giudizio contro avv. Parisi, approva.

*Postiglione* — Cong. Carità. Retrocessione quartino in via Santa Maria, app. con condizione.

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 25 gennaio 1917.

*Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI*

*Sicignano* — Aumento allo applicato di segreteria, approva.

*Scala* — Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Castel S. Lorenzo* — Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Baronissi* — Bilancio 1917. Sovrimposta, approva.

*Montano Antilia* — Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Centola* — Cessione esattoria, parere favorevole.

*Giungano* — Bilancio 1917. Sovrimposta, approva con modifiche.

*Pontecagnano* — Indennità caro viveri ai cantonieri stradali, approva.

*Olevano* — Indennità caro viveri Imp. e Sal., ordinanza.

*Vallo Lucano* — Contratto cessione esattoria Ferolla, parere favorevole.

*Pollica* — Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Romagnano* — Bilancio 1917. Sovrimposta, approva.

*Padula* — Prestito lire 50,000 per ampliamento Cimitero, app.

*Angri* — Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Ispani* — Eccedenza aliquota tassa famiglia 1917, approva.

*Stella Cilento* — Transazione con l'Impresa Gnassi, approva.

*Contursi* — Reg. organico Imp. e Salariati, approva.

*Sarno* — Transazione con la ditta de Rossi, approva.

# COMUNICAZIONI

---

## Abolizione del calmere sulle uova

Con recente disposizione Ministeriale è stato abolito dal 1.º febbraio il calmere sulle uova.

## I prezzi delle farine

Con provvedimento del 30 gennaio 1916 il Prefetto di Salerno ha stabilito i seguenti prezzi della farina: abburattata all'85 o/0 L. 46 il quintale; integrale L. 42 il quintale.

---

# CONCORSO

---

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti per prendere parte al concorso per sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo è prorogato dal 25 gennaio al 20 febbraio 1917.

---

# PUBBLICAZIONI

**Agenda Municipale 1917 e prontuario per gli uffici comunali** a cura dell'Avv. *Silvio Molinari* -- Firenze -- Libreria Editrice R. Bemporad e figlio -- 1917 -- L. 5.

Questa utilissima pubblicazione è giunta al suo terzo anno di vita. E' un bel volume di 650 pagine splendidamente legato in tela e contiene oltre l'agenda per gli uffici comunali le indicazioni dei lavori d'ufficio giorno per giorno, le tabelle relative a tutti i servizi, prontuari, calcoli e riassunto di tutte le disposizioni legislative -- è veramente una guida *completa, ordinata e praticissima* per tutti gli uffici comunali, amministrativi, contabili e tecnici,

**Almanacco Italiano** -- Piccola enciclopedia popolare della vita pratica ed annuario diplomatico amministrativo e statistico. Volume XXII per l'anno di guerra 1917--Firenze. R. Bemporad e figlio -- L. 2,80.

E' un bel volume che pubblica ogni anno la nota casa Editrice Bemporad: reca la cronaca illustrata dell'anno 1916, la cronistoria della grande guerra Italiana ed Europea, la grande guerra considerata in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue relazioni con la vita italiana con oltre 1000 figure, disegni, caricature ecc.

In fine del volume vi sono molti buoni a riduzione e il prezzo dell'almanacco viene quindi interamente rimborsato.

N. B. Si darà recensione delle pubblicazioni che saranno inviate alla Direzione.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## »»» SOMMARIO «««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

26. *Funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali.* (D. L. 4 gennaio 1917).
27. *Rinnovazione parziale delle commissioni per le imposte dirette.* (D. L. 4 gennaio 1917).
28. *Prezzo massimo di vendita della calciocianamide.* (D. M. A. 27 gennaio 1917).
29. *Norme per disciplinare la macellazione dei suini.* (D. L. 25 gennaio 1917).
30. *Prezzi massimi dei latticini e dei formaggi.* (D. P. 10 febb. 1917).

#### b) Circolari

31. *Corso medio dei titoli cauzionali del 2.° Semestre 1916.* (C. M. F. 27 gennaio 1917).
32. *Detenzione vinacce.* (C. P. 9 febbraio 1917).
33. *Rinnovazioni parziali delle commissioni per le imposte dirette.* (C. P. 15 febbraio 1917).
34. *Norme per la macellazione delle vacche e giovenche gestanti e dei vitelli.* (Istruzioni 9 febbraio 1917).
35. *Bollettino settimanale delle cause di morte.* (C. P. 20 febbraio 1917 n. 2328).
36. *Controversie in dipendenza dello stato di guerra fra le amministrazioni degli enti locali e gli appaltatori.* (C. P. 15 febb. 1917).
37. *Acconti pensioni privilegiate di guerra.* (C. P. 16 febbraio 1917).
38. *Tessere per l'assegnazione dei generi di prima necessità.* (C. P. 15 febbraio 1917).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Commissione Prov. di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amm.

COPERTINA

Onorificenze — pubblicazioni.

**Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 13 febbraio 1917

(continuazione)

*Conca Marini.* Congrega di Carità, assegno al segretario per caro viveri, approva.

*Tramonti.* Congrega di Carità. Concorso nella spesa di rifazione apparati sacri, approva.

*Salerno.* Conserv. Montevergine. Autorizzazione ricorso, autoriz.

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 1 febbraio 1917.

*Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI*

*Sarno.* Abbattimento e vendita n. 30 piante secche, approva.

*Roccapiemonte.* Indennità caro viveri ai becchini comunali. ordinanza.

*Camerota.* Istanza Cassa Risparmio Salernitana per emissione mand. uff., emette mandato d'ufficio.

*Sarno.* Vendita piante da abbattersi alla via Pedagnoli, appr.

*Acerno.* Storno fondi, id.

*Pisciotta.* Istanza Carnevale per emissione mandato ufficio, emette mandato di ufficio.

*Bracigliano.* Istanza De Stefano Carolina per conferma esattoria 1918-22, parere favorevole.

*Acerno.* Istanza tesoriere comunale per servizio sussidi alle famiglie dei richiamati, approva.

*Stella Cilento.* Storno fondi, approva.

*Licusati.* Istanza tesoriere per emissione mand. uff. emette mandato di ufficio.

*Buccino.* Sclassifica di suolo e concessione di esso, approva.

*Sarno.* Pensione alla vedova della g. municipale Pellegrino, approva.

*Amalfi.* Gratificazione alla vedova del becchino Ippolito, id.

*Eboli.* Aumento stipendio al segretario, idem

*Salerno.* Indennità a Maria Clarizia, ordinanza.

*Amalfi-Atrani-Conca.* Esattoria, parere favorevole.

*Ottati.* Tariffa fida pascolo 1917, approva.

## Parte I.

### (1) Leggi e decreti

26. **Funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali durante la guerra.** (D. L. 4 gennaio 1917 n. 89 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Ritenuto che le numerose chiamate alle armi di consiglieri comunali e provinciali hanno reso sempre più difficile il funzionamento delle Amministrazioni locali, nonostante le disposizioni emanate coi decreti Luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744, (1) e 30 aprile 1916, n. 558, (2) e che quindi è opportuno concedere in proposito maggiori facilitazioni, modificandosi parzialmente le disposizioni suddette;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 558, sono sostituite le seguenti:

Finchè dura lo stato di guerra, il numero dei consiglieri comunali e provinciali legalmente impediti per servizio militare non deve essere computato in quello prescritto per la validità delle

(1) V. pag. 163 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) V. pag. 155 Bollettino Amministrativo 1916.

adunanze dagli articoli 127 e 239 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico) e in tutti i casi nei quali dalla legge stessa o da altre leggi si richiada per la validità delle sedute lo intervento di un numero di consiglieri superiore a quello stabilito dai citati articoli.

Eguualmente, quando per la efficacia della deliberazione si richiada una maggioranza diversa da quella voluta dagli articoli 298 e 299 della legge citata, non si tien conto, nel calcolo di detta maggioranza, dei consiglieri legalmente impediti per servizio militari.

Per la validità delle sedute in prima convocazione è però richiesto l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune o alla Provincia.

Possono pure validamente deliberare in prima convocazione con l'intervento di un terzo i Consigli comunali e provinciali la cui composizione numerica, per effetto di legale impedimento dipendente da servizio militare e per altre cause, sia ridotta a meno della metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune o alla Provincia.

Le Giunte municipali e le deputazioni provinciali che, per le cause indicate nel precedente comma, non possono funzionare neanche con l'intervento dei membri supplenti, saranno completate con l'aggregazione dei più anziani dei consiglieri in carica, non impediti per servizio militare, fino a raggiungere il numero rispettivamente prescritto dagli articoli 138 e 252 dal testo unico sopra richiamato.

#### Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO

27. **Rinnovazione parziale delle Commissioni per le imposte dirette.**  
(D. L. 4 gennaio 1917 n. 66 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I membri delle Commissioni mandamentali e provinciali per le imposte dirette che scadrebbero nel 1917, rimarranno in carica rispettivamente fino al 31 luglio ed al 31 agosto dell'anno successivo a quello in cui verrà conclusa la pace; la loro conferma o sostituzione avrà luogo nell'anno stesso, nell'epoca che sarà fissata dal Ministero delle finanze.

In correlazione, gli altri membri delle Commissioni predette scadranno a loro volta due anni dopo le date stabilite al comma precedente,

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto i Comuni isolati o le rappresentanze consorziali dei Comuni costituenti il Mandamento, abbiano già provveduto alle conferme o alle nuove nomine di loro competenza ai sensi degli articoli 7 e seguenti del regolamento sull'imposta di ricchezza mobile 11 luglio 1907, n. 560, le conferme o le nuove nomine stesse rimarranno ferme. I membri così eletti o confermati scadranno però dalla carica nell'anno successivo a quello in cui verrà conclusa la pace, e quindi dovranno essere confermati o sostituiti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA.

28. **Prezzo massimo di vendita della calciocianamide.** (Decreto Ministero Agricoltura 27 gennaio 1917).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA ecc.

*Omissis*

Decreta

Art. 1.

Il prezzo massimo di vendita della calciocianamide è fissato in L. 52 (cinquantadue) per quintale, del titolo garantito 15-16 % di azoto, in sacchi da 100 chili, tela per merce, reso franco sul vagone alla stazione di destinazione.

Art. 2.

Entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto, le Giunte municipali dovranno determinare e pubblicare i prezzi massimi per la rivendita all'ingrosso e al minuto della calciocianamide, secondo le norme che seguono:

1.° per la vendita all'ingrosso, e cioè per quantità non inferiore ai cento quintali, si aggiungeranno al prezzo di cui all'articolo precedente:

a) le spese effettive di trasporto, carico e scarico, dalla stazione di arrivo fino al deposito per la rivendita;

b) un sopraprezzo nel limite massimo di lire una per quintale;

2.° per la rivendita al minuto, e cioè per quantità inferiore a cento quintali, si aggiungeranno al prezzo base di cui all'articolo precedente:

a) le spese effettive di trasporto, carico e scarico, dalla stazione di arrivo fino al deposito per la rivendita;

b) un sopraprezzo nel limite massimo di lire due.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà effetto fino a nuovo ordine.

Roma, 27 gennaio 1917.

*Il ministro per l'agricoltura*

**RAINERI**

29. **Norme per disciplinare la macellazione dei suini.** (D. L. 25 gennaio 1917 n. 110 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 26 del 1.º febbraio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro giorni cinque dalla pubblicazione del presente decreto, i prefetti, sul parere motivato del veterinario provinciale, fisseranno, per ciascuna Provincia o zona di Provincia, il limite minimo di peso vivo per l'ammissione alla macellazione dei suini.

Tale limite non dovrà in alcun caso essere inferiore ai 75 chilogrammi di peso vivo.

Se trattasi di scrofe gestanti, o giudicate ancora atte alla riproduzione, e di suini maschi interi, la macellazione è vietata pualunque sia la loro età e il loro peso.

Se trattasi di suini maschi castrati, la macellazione è vietata fino a quando non siano completamente guariti dalla castrazione subita, anche se abbiano raggiunto un peso superiore a quello minimo innanzi stabilito.

Fanno eccezione al divieto i casi di macellazione di necessità, contemplati nell'art. 110 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e nel regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e quelli derivanti da accertata impossibilità del parto.

Art. 2.

Agli effetti del divieto di cui all'articolo precedente, il giu-

dizio sullo stato di gestazione delle scrofe e sulla loro attitudine alla riproduzione è dato, inappellabilmente, dal veterinario comunale, o, in mancanza di questo, da altro veterinario, oppure da persona esperta cui ne sia conferito l'incarico dal sindaco.

#### Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per ogni suino indebitamente macellato.

Tale sanzione, nonché quella stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1840, saranno applicate dagli intendenti di finanza.

Il prefetto, su proposta dell'intendente, può ordinare il ritiro della patente di esercizio ai macellai contravventori alle disposizioni del presente decreto od a quelle del decreto innanzi indicato.

#### Art. 4.

Contro i provvedimenti emanati dall'intendente di finanza e dal prefetto, a norma del precedente articolo, è ammesso soltanto il ricorso al ministro di agricoltura, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decisione del Ministero non è soggetta a nessun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

#### Art. 5.

La riscossione delle ammende sarà fatta dagli esattori delle imposte dirette, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte medesime.

Dai proventi delle ammende divenute definitive, sarà prelevato l'aggio dovuto agli esattori ed una quota del 20 o/o che sarà corrisposta agli agenti scopritori.



## Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno. Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25, gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO —  
SACCHI — MEDA — DE NAVA.

30. **Prezzi massimi dei latticini e dei formaggi.** (D. P. 10 febbraio 1917 n. 236).

**Il Prefetto della Provincia di Salerno**

Visti i propri decreti in data 14 e 21 ottobre 1916, n. 4865, coi quali, in applicazione dei Decreti Ministeriali 15 settembre e 12 ottobre detto anno, si stabilirono i prezzi base a quelli limite per la minuta vendita dei latticini;

Visto il nuovo Decreto Ministeriale 19 gennaio 1917 e la Circolare N. 13 di pari data;

Sentita la Commissione consultiva dei consumi;

Decreta

1.° I prezzi limite per la minuta vendita dei formaggi e del burro di cui al Decreto Ministeriale 19 gennaio predetto, oltre al dazio di consumo, dove esiste, sono stabiliti come segue:

Grana regiano, parmigiano lodigiano, produz. 1914 per Kg.	4,60
Grana regiane, parmigiano, produzione 1915	» 4,30
Grana lodigiano	» 4,10
Grana uso regiano	» 4,10
Pecorino, produzione autunno 1915, primavera 1916	» 4,15
Uso pecorino	» (Cotrone
Moliterno, uso Romano)	» 3,80
Caciocavallo grasso, produzione 1915	» 4,35
Caciocavallo semigrasso,	» 4,00-

Grana reggiano, parmigiano, produzione 1916	Kg. 4,05
Grana lodigiano	» 3,55
Grana uso reggiano, produzione	» 3,65
Tipi svizzeri (Emmental, Grayère, Sbrinz, Friburgo,) produzione 1916	» 3,80
Gorgonzola Fresco	» 3,05
id. maturo	» 3,80
Pecorino, produzione autunno 1916 primavera 1917	» 3,65
Uso Pecorino id. id.	» 3,30
Caciocavallo grasso, produzione 1916	» 3,85
id. semigrasso	» 3,50
Burro dell'Alta Italia	» 5,20

2.º I prezzi massimi di base dei latticini *di produzione e consumo locale*, merce resa franco vagone stazione partenza del luogo di produzione sono i seguenti :

Provole e mozzarelle fresche di bufala per quintale	L. 280
» . . . . . di vacca o miste	» 230
Caciocavallo stagionato	» 320
» non stagionato	» 300
Provoloni stagionati	» 336
id. non stagionati	» 315

Le Giunte comunali fisseranno, *entro il 28 corrente*, i prezzi per la minuta vendita locale dei latticini di cui al n. 1, nei limiti dei prezzi sopra indicati, aggiungendovi il solo dazio consumo locale, dove esista. Fisseranno altresì, nel termine predetto, i prezzi per la vendita al minuto dei formaggi e del burro di produzione e consumo locale, dove esista, della spesa di trasporto, dell'utile del grossista e dell'utile del venditore al minuto, prezzi che, in ogni caso, non potranno superare i seguenti limiti :

Provole e mozzarelle fresche di bufala per Kg.	L. 3,40
» . . . . . di vacca o miste	» 3,00
Caciocavallo stagionato	» 3,80
» non stagionato	» 3,50
Provolone stagionato	» 4,00

» non stagionato	Kg.	L.	3,60
Burro	»	»	4,00

Copia del presente decreto dovrà con l'elenco dei prezzi fissarsi dalle Giunte comunali essere tenuto esposto in tutte le rivendite dei generi predetti.

Qualora le Giunte non avranno provveduto nel termine assegnato, i prezzi stessi saranno fissati d'ufficio con provvedimento inappellabile della Prefettura.

I Signori Sindaci della Provincia sono incaricati dell'esecuzione.

Salerno, 10 febbraio 1917.

*Il Prefetto* — BAJARDI

### b) Circolari

31. **Corso medio dei titoli cauzionali del 2° semestre 1916.** (Circolare del Ministero delle Finanze 27 gennaio 1917 n. 342 diretta ai Prefetti).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici, prestati o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel 1.° semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i corsi medi di borsa del secondo semestre del 1916, i quali sono al netto della detrazione del decimo.

#### *1.° Rendite consolidate*

3,50 o/o netto in ragione di L. 75,97 ogni 3,50 di rendita.

3,50 o/o netto (anno 1902) in ragione di L. 75,49 » »

3 o/o lordo in ragione di L. 50,09 ogni lire 3 di rendita.

#### *2.° Rendite redimibili*

3 o/o netto in ragione di L. 331,54 ogni lire 15 di rendita.

3,50 o/o netto in ragione di L. 371,08 ogni lire 17,50 di rendita.

#### *Prestito Nazionale 4,50 o/o*

Emissione gennaio 1915, in ragione di L. 80,15 ogni lire 4,50 di rendita.

Emissione luglio 1915, in ragione di L. 80,43 » »

*Prestito Nazionale 5 o/o*

Emissione gennaio 1916, in ragione di L. 85,21 ogni lire 5 di rendita.

Si omette il corso degli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o comunque ammessi in cauzione.

32. **Detenzione vinacce.** (Circolare del Prefetto di Salerno 9 febbraio 1917 n. 669 diretta ai Sindaci).

In attesa che siano pubblicate le norme regolamentari circa il trattamento delle vinacce detenute dai produttori e dai distillatori di vino, oltre il termine stabilito con decreto prefettizio del 21 novembre ultimo n. 28760, si crede opportuno dare qualche istruzione perché servano di norma agli agricoltori di cotesto Comune.

Trascorso il termine suddetto le vinacce possono essere conservate, senza preventiva denaturazione, nei casi seguenti:

- a) quando siano conservate nei locali delle distillerie, sotto la vigilanza degli agenti di Finanza;
- b) quando siano mescolate ad altre sostanze foraggere per conservare *Silos* o per trasformarle in panelli;
- c) quando siano fortemente inacetite od altrimenti alterate;
- d) quando siano essiccate;
- e) quando siano mescolate od altri residui vegetali ed animali per trasformarle in terricciati;
- f) quando siano sottoposte a qualsiasi trattamento che ne renda impossibile l'utilizzazione per farne vinelli.

In tutti gli altri casi le vinacce dovranno essere denunciate all'ufficio daziario e denaturate a spese del detentore con sale pastorizio in proporzione di almeno grammi 1000 per quintale.

*Il Prefetto* — BAJARDI

33. **Rinnovazioni parziali delle Commissioni per le imposte dirette.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 febbraio 1917 n. 3076 diretta ai Sindaci della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917 n. 66, (1) col quale si è prorogato al 31 luglio ed al 31 agosto dell'anno successivo a quello in cui verrà conclusa la pace, il termine di scadenza per compiuto quadriennio, dei membri delle Commissioni mandamentali e provinciali delle imposte dirette, che avrebbero dovuto scadere dalla carica rispettivamente alle suddette date dell'anno corrente.

In applicazione della disposizione dianzi cennata, si prega di provvedere a che siano abbandonate tutte le operazioni iniziate per le rinnovazioni in parola, ai sensi degli art.li 7 e seguenti del regolamento sull'imposta di ricchezza mobile 11 luglio 1907, n. 560.

Il secondo capoverso del D. L. suddetto dispone poi che, ove i Comuni isolati o le rappresentanze con sorziali dei comuni costituenti il mandamento, abbiano già provveduto alle conferme, ed alle nuove nomine di loro competenza, le conferme o le nuove nomine stesse rimarranno ferme.

Si riserva poi questa Prefettura di dare a suo tempo istruzioni circa l'epoca in cui si eseguiranno le operazioni delle rinnovazioni parziali, in modo che le rinnovazioni stesse possano aver effetto col 1.º agosto e col 1.º settembre dell'anno successivo a quello della conclusione della pace.

Occorre appena avvertire che il nuovo Decreto Luogotenenziale, non modifica le disposizioni contenute, dall'altro decreto 12 giugno 1916, n. 849 riguardante la sostituzione temporanea dei membri richiamati alle armi, basta soltanto tener presente, che essendo prorogati i normali termini di scadenza, i membri nominati in sostituzioni di quelli richiamati, dureranno in carica fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

---

(1) Ved. pag. 51.

Va però fatta eccezione pei casi in cui i membri attualmente sotto le armi cessino dalla carica per qualsiasi motivo; nei quali casi scadrebbero contemporaneamente anche i membri nominati in loro sostituzione, prima del termine sopra indicati.

Si prega accusare ricevuta della presente.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**34. Norme per la macellazione delle vacche e giovenche gestanti e dei vitelli.** (Istruzioni 9 febbraio 1917 dirette ai Sindaci della Provincia).

1. In questa Provincia è vietata la macellazione di vitelli, di qualunque provenienza, di peso inferiore a quello localmente in vigore; cioè Kg. 200 peso vivo.

2. E' parimenti vietato che i vitelli, i quali non hanno ancora raggiunto il detto peso siano trasportati per la macellazione in zone ove è in vigore un limite di peso più basso.

3. Occorre vigilare a che i vitelli *già macellati*, provenienti da zone ove vige un determinato limite di peso inferiore al locale di Kg. 200, siano trasportati e venduti in questa Provincia.

All'uopo dovrà essere richiesto che nel certificato di cui all'art. 112 del comma B) del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, sia dichiarato, per i vitelli che si trasportano già macellati, anche il peso vivo prima della macellazione.

4. I Sindaci, e per essi coloro che effettuano la visita degli animali destinati alla macellazione, debbono assicurarsi non soltanto che i vitelli abbiano raggiunto il peso di Kg. 200, ma se si tratta di vitelli che risultino provenienti da altre zone, che abbiano altresì raggiunto il limite di peso vigente nella zona di provenienza, qualora questo sia inferiore ai Kg. 200.

#### **Macellazione delle vacche e giovenche gestanti**

Senza pregiudizio della visita sanitaria prescritta dai vigenti regolamenti, ogni vacca e giovenca, prima della macellazione, deve essere accuratamente visitata per accertare se sia o pur no gestante.

Tale accertamento sarà effettuato dal veterinario del macello pubblico, dove questo esiste, e dal veterinario comunale in tutti gli altri casi, avvertendo che, laddove manchi il veterinario comunale, il Sindaco deve incaricare un altro veterinario esercente nel Comune.

In mancanza di veterinario il Sindaco commetterà l'incarico dell'accertamento a persona esperta.

La gestazione delle vacche e delle giovenche deve essere accertabile mediante l'esame esterno, in esso comprese le manualità ordinario e quelle espletive rettali e vaginali, le quali ultime, però, potranno essere effettuate soltanto dal veterinario.

Il giudizio della persona cui è commesso l'incarico dell'accertamento della gestazione, è inappellabile e, agli effetti del divieto di macellazione, deve considerarsi come affermativo anche nei casi dubbi,

In ogni comune dovrà essere presa nota, in apposito registro, delle vacche e giovenche non ammesse alla macellazione perchè riconosciute pregne, dei loro principali dati segnaletici e del nome, cognome e residenza del proprietario e di chi le ha presentato alla macellazione.

Il divieto ha vigore anche per le vacche e le giovenche macellate direttamente dalle Amministrazioni militari e da fornitori per conto di dette Amministrazioni, nei pubblici macelli.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**35. Bollettino settimanale delle cause di morte.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 febbraio 1917 n. 2328 diretta ai Sindaci della Provincia).

Ho da qualche tempo rilevato che il bollettino settimanale delle cause di morte non mi giunge regolarmente da tutti i Comuni di questa Provincia.

Richiamo perciò l'attenzione delle SS. LL. perchè dispongano che tale bollettino mi pervenga non oltre il martedì della settimana successiva a quella a cui si riferisce e son sicuro che non dovrò adottare alcun provvedimento verso gl'inadempimenti.

Gradirò di essere assicurato.

*Il Prefetto — BAJARDI*

36. **Controversie in dipendenza dello stato di guerra fra le amministrazioni degli enti locali e gli appaltatori per l'esecuzione di opere pubbliche.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 febbraio 1917 n. 2518 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con decreto 9 agosto 1916 del Ministero dei Lavori Pubblici è stata istituita presso il Ministero stesso una Commissione con l'incarico di esaminare le questioni sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche, tuttora in corso d'interesse dello Stato, e di proporre, caso per caso, i provvedimenti opportuni atti ad evitare o risolvere le controversie e ad assicurare la regolare prosecuzione dei lavori in parola in applicazione del D. L. 20 giugno 1915 n. 890.

Avverto ora le SS. LL. giusta comunicazione pervenutami dal Ministero dell'Interno che le controversie fra comuni, provincie o istituzioni pubbliche di beneficenza ed appaltatori, per l'esecuzione di opere pubbliche per le quali sia stato concesso un sussidio dallo Stato o un mutuo di favore dalla Cassa Depositi e Prestiti, possono essere sottoposti all'esame della predetta commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, qualora gli enti di cui sopra e gli appaltatori dei lavori, di accordo, lo chiedano.

In tal caso gli atti saranno trasmessi al Ministero dell'Interno.

Vogliano le SS. LL. render noto quanto sopra anche alle Amministrazioni delle locali opere pie e segnare intanto ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — BAJARDI

37. **Acconti pensioni privilegiate di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 febbraio 1917 n. 2911 diretta ai Sindaci).

S. E. il Presidente della Corte dei Conti ha comunicato al Ministero dell'Interno che pervengono al Segretariato Generale della Corte medesima dagli interessati e dai Sindaci, specialmente dei Comuni meno importanti, numerose lettere, con le quali si



sollecitano i provvedimenti relativi alla concessione di acconti per pensioni privilegiate di guerra ed al pagamento delle pensioni liquidate a favore dei militari o di loro famiglia.

Poichè tali provvedimenti, siccome è noto alle SS. LL. sono di esclusiva competenza del Ministero del Tesoro, ad evitare ritardi nell'interesse stesso degli aventi diritto al pagamento degli acconti e delle pensioni, ed a sollevare la Corte dei Conti da un inutile ed incombrante carteggio, si riorda alle SS. LL., che, per quanto riguarda gli oggetti sopraindicati, i Sindaci ed i loro amministrati debbono rivolgersi al predetto Ministero del Tesoro (Ufficio Pensioni).

Attendo ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — BAJARDI

38. **Tessere per l'assegnazione dei generi di prima necessità.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 febbraio 1917 n. 549 diretta ai Sindaci della Provincia).

S. E. il Commissario Generale pei Consumi ha diretto agli Ispettori Compartimentali il seguente telegramma:

« Rivolgo Loro preghiera di incoraggiare i Comuni ad adottare l'uso della tessere annonaria per la assegnazione dei generi di prima necessità e specialmente dello zucchero la cui distribuzione, non regolata, ha dato luogo in qualche città ad inconvenienti.

« I centri ove la vita si svolge più ordinata e progredita, ove l'ufficio di anagrafe è ben sistemato, possono e debbono dare il buon esempio a tutto il paese, assicurando l'equa distribuzione del necessario a tutti i cittadini premuniti contro l'ingordigia degli accaparratori, siano questi mossi da mire di speculazioni o da pavida brama di smodate provviste domestiche.

« Già qualche comune ha preso l'iniziativa e il risultato pratico è di soddisfazione del popolo. Giova che l'esperimento si estenda e si perfezioni ».

Prego la S. V. di volersi adoperare nei sensi suggeriti dal Commissariato Generale e di tenermi informato dell'eventuale attuazione e dello sviluppo del sistema delle tessere in cotesto Comune.

*Il Prefetto* — BAJARDI

## Parte III.

Atti della Prefettura  
Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 13 febbraio 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Deliberazioni che modificano i bilanci 1915 pel 1917 approvate: An-  
gri, Pellezzano, Cava dei Tirreni, Ortodonico, Ottati, Licusati, Sassano,  
Auletta, Sala Consilina, Ceraso, Santomenna, Castiglione, Contursi,  
Congregazioni di carità; Ortodonico, Cong. Rosario; Contursi, Conf.  
SS. Nome di Gesù, Acerno, Cong. Sacramento, Sicignano, Conf.  
SS. Corpo di Cristo, Auletta, Cassa agraria, Montecorvino Rovella,  
Conservatorio S. Sofia; Giffoni V. P., Cong. M. dei Morti, Laurino,  
Conf. S. Lucia, Nocera Inferiore, Monte dei pegni, S. Arsenio, Ospe-  
dale civile, S. Angelo Fasanella, Cons. S. Giuseppe, S. Mauro Ci-  
lento, Cong. S. M. delle Grazie, Salerno, Cons. A. G. P. Minori,  
Controne, Asilo infantile, Agropoli, Cassa agraria, Castel S. Giorgio,  
Cong. Concezione.*

*Rinviate: S. Valentino Torio, Cong. di carità.*

*Affari diversi:*

*Corleto Monforte, Salerno, Pagani, Cava dei Tirreni, Ottati, Rocca-  
daspide, Tramonti, S. Mauro la Bruca, Caggiano, S. Valentino Torio,  
Serre, Congregazioni di carità, Nocera, Conf. S. Monica, Salerno,  
Orfanotrofio Umberto I, Pagani, Ospedale Tortora, Salerno, Orf.  
Galdieri, Pagani, Conservatorio Carminello, S. Arsenio, Ospedale  
Civile, Cava, Monte del Povero, Salerno, Ospedale S. Giov. di  
Dio, storno di fondi, approva.*

*Amalfi. Congrega di Carità. Autorizzazione mutuo, ordinanza.*

*Felitto. id. Mutuo al Comune per acquisto di grano, approva.*

*Eboli. id. Indennità al personale stipendiato, id.*

*Sarno. id. Denuncia entrata straordinaria, prende atto.*

*Cava. Arciconf. Quatriviale, giudizio contro Liberti, approva.*

*Olevano. Congr. Sacramento. giudizio contro Pennese, approva.*

*Cava. Asilo di Mendicità, provvedimenti pel vettovagliamento  
ai ricoverati, approva.*

*Cava. M. del Povero. Pagamento al personale insegnante,  
ordinanza.*

*Petina. Cassa Agraria. Statuto, parere favorevole.*

*S. Arsenio Ospedale Civile, Sottoscrizione prestito nazionale,  
approva.*

*(continua in copertina)*

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

## **Giunta provinciale amministrativa**

Adunanza del 8 febbraio 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Eboli.* Contributo straordinario per l'assistenza civile, approva.  
*Nocera Inferiore.* Reclami D'Alessio ed altri per tassa esercizi e rivendite, approva.

*Agropoli.* Acquisto fondo Elcina dal Demanio dello Stato, provvede.

*Laviano.* Tariffa tassa bestiame 1917, approva.

*Praiano.* Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Stio.* Collocamento esattoria quinquennio 1918-22, parere favor.

*Orria.* idem idem idem idem

*Salerno.* Lite coi fratelli Caterina per risoluzione contratto, vendita suolo e risarcimento danni, approva la deliberazione del 17-10-1916.

*Amministrazione Provinciale.* Transazione lite col sig. De Luca approva.

*Agropoli.* Maggiore assegno al personale municip., ordinanza.

*Montecorvino Pugliano.* Conferimento esattoria quinquennio 1918-1922, parere favorevole.

*Siano.* Bilancio 1917. Sovrimposta, approva,

*Controne.* Collocamento Esatt. quinquennio 1918-22, parere favorevole.

*Vibonati.* id. id. id. id.

*Stella Cilento.* Sgravi e rimborsi tasse Comunali, approva.

*Mercato S. Severino.* Contributo Assistenza Civile, ordinanza.

*Vibonati.* Capitoli speciali esattoria quinquennio 1912-22 parere favorevole.

*Licusati.* Collocamento esattoria quinquennio 1912-22, id.

*Centola.* id. id. id. id.

*Monte S. Giacomo.* id. id. id. id.

Adunanza del 15 febbraio 1917

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

*Castel S. Giorgio.* Gratificazione imp. e salariati per caro viveri, approva.

*Lustra.* Bilancio 1917. Sovrimposta, ordinanza.

*Alfano.* Bilancio 1917. Sovrimposta, id.  
*Controne.* Esattoria quinquennio 1918-22, parere favorevole.  
*Salerno.* Rinumerazione straordinaria al Concerto Civico, appr.  
*Stella Cilento.* Storno di fondi, id.  
*Montecorvino Pugliano.* Giudizio contro gli usurpatori del Demanio S. Benedetto, id.  
*Giffoni Sei Casali.* Bilancio 1917. Sovimposta, id.  
*Trentinara.* Variazione bilancio normale 1917, ordinanza.  
*Positano.* Concessione caro viveri agli impiegati, approva.  
*Pontecagnano.* Prolungamento Via Picezia, id.  
*Sassano.* Mutuo di L. 53.000, id.

---

## ONORIFICENZE

---

Con recenti decreti sono stati nominati Cavalieri della Corona d'Italia il D.r Eugenio Rossi-Marcelli, Consigliere della nostra Prefettura, e il D.r Pompeo Caldarelli, veterinario provinciale.

Congratulazioni vivissime.

---

## PUBBLICAZIONI

---

**Caleadario-Atlante De Agostini per il 1917.**—Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1917.—Anche in quest'anno abbiamo il meraviglioso annuario statistico-geografico di tutti gli Stati della Terra. Moltissime sono le novità introdottevi; quasi tutte riguardano la guerra, i belligeranti, l'Italia. La stessa biografia, dedicata al naturalista genovese marchese Giacomo Doria, è di sprone agli italiani per non dimenticare gli esempi gloriosi che la fecero grande nei campi del sapere. Importanti sono i dati inediti sulla popolazione delle città d'Italia. Persino del caro viveri, dei bilanci e debiti comunali e provinciali, del risparmio, dei debiti ipotecari, delle entrate dello Stato, ecc. ecc. si occupa questo simpatico libriccino. Crediamo di poter dire che questo quattordicesimo volumetto della fortunatissima serie De Agostini supera tutti i precedenti. E li supera non solo per il contenuto, ma anche come miracolo di buon mercato, perchè ha in più due carte geografiche e parecchie pagine di testo, e costa ugualmente una lira.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

39. *Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate* (D. L. 4 Febb. 1917).
40. *Impiego di somme disponibili da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza* (D. L. 15 Febbraio 1917).
41. *Norme per la confezione e vendita del pane.* (D. L. 18 Febbraio 1917).
42. *Norme per l'abburrattamento delle farine* (D. M. 21 Febbraio 1917).
43. *Norme per l'orario di lavorazione dei panifici* (Ordinanza del C. G. dei Consumi 21 Febbraio 1917).
44. *Norme per la macellazione degli agnelli* (Ord. del C. G. dei Consumi 21 Febbraio 1917).
45. *Prezzo massimo da praticarsi nelle requisizioni delle patate* (Ord. del C. G. dei Consumi 23 Febbraie 1917).

#### b) Circolari

46. *Affrancazioni di canoni ed altre annualità* (C. M. T. 23 Febb 1917).
47. *Provvedimenti daziari a favore del personale addetto alle gestioni* (C. P. 1 marzo 1917).
48. *Prestito 5 %* (C. M. T. 18 Febbraio 1917).
49. *Approvvigionamento di carne e cacciagione* (C. P. 3 Marzo 1917).
50. *Tavola di ragguglio per la farina al 90 %* (C. P. 5 Marzo 1917).
51. *Provvedimenti per le farine confiscate* (C. Com. Gen. Consumi 8 Marzo 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Commissione Prov. di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amm.*

#### COPERTINA

*Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura — Comunicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite  
S. Antonio Abate

Salerno

## **Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 6 marzo 1917

(continuazione)

*Pagani*, Cong. di carità, storno di fondi, approva.

*Cava dei Tirreni* -- O. P. Genovese -- Vertenza Genovese, ordinanza.

*Mercato S. Severino* -- Cong. di carità, riconferma del segretario, prende atto.

*Campagna* -- id. Conferimento borse di studio, approva.

*Casalvelino* -- Cong. P. M. dei Morti -- affranco capitale, approva.

*Giffoni sei Casali* -- Ospedale Conforti, revisione statuto, approva.

*Salerno* -- Ospedale S. Giovanni di Dio -- Indennità caro viveri, ordinanza.

*Nocera Inferiore* -- Ospedale -- Indennità al Dott. Guerritore, approva.

## **Giunta provinciale amministrativa**

Adunanza del 22 febbraio 1917

Presidenza: *Prefetto Com.* BAJARDI

*Atena Lucana* -- Compilazione ruolo tassa cani, approva.

*Vibonati* -- Concessione al Curato Malfitano del Monastero delle signorine, ordinanza.

*Orria* -- Istituzione posto applicato segreteria comunale con l'annuo stipendio di L. 150, ordinanza.

*Cava dei Tirreni* -- Liquidazione pensione al segretario approva.

*Pollica* -- Concorso annuo di L. 60 pei mantenimento Cattedra ambulante Agricoltura Circondariale, approva.

*S. Cipriano* -- Contributo obbligatorio a favore Comitato assistenza civile, approva.

*Stio* -- Aumento stipendio al Segretario, ordinanza.

*Castel S. Giorgio* -- Liquidazione pensione al custode del Cimitero Barba Vincenzo, approva.

*Roccapiemonte ed uiti* -- Acquedotto consorziale. Mutuo, approva.

*Stella Cilento* -- Cessione esattoria, parere favorevole.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

39. **Provvedimenti per le gestioni daziarie oppaltate.** (D. L. 4 febbraio 1917, n. 186 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1917, n. 38).

TOMASO DI SAVOLA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Oltre al caso indicato nell'art. 4 del nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1599, (1) la riduzione dei canoni di appalto, ivi prevista, potrà essere ordinata dal ministro delle finanze, anche quando sia dimostrato che il prodotto complessivo della riscossione di tutti i dazi governativi, addizionali e comunali e degli eventuali diritti accessori compresi nei capitolati d'appalto, al netto delle spese, pel periodo di tempo dal 1.° gennaio 1916 al 31 dicembre stesso anno sia inferiore al canone d'appalto dovuto ai Comuni per il periodo stesso, nella misura del 15 0/0 per i canoni fino a L. 50,000; del 12 0/0 per i canoni annui da L. 50,001 a L. 200,000; del 10 0/0 per i canoni annui da lire 200.001 a L. 400,000; dell'8 0/0 per i canoni annui superiori a L. 400,000.

Quando la perdita non raggiunga i limiti sopra mentovati la riduzione del canone di appalto potrà essere consentita dai Consigli comunali e dovrà essere approvata nelle forme prescritte dall'art. 3 del succitato decreto 26 novembre 1916.

---

(1) V. pag. 369. Boll. Amm. 1916.

## Art. 2.

Le riduzioni di canone, concesse in base all'articolo precedente e agli articoli 3 e 4 del Nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1599, avranno effetto dal 1.º gennaio 1916 fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Per i contratti di appalto stipulati dopo il 1.º gennaio 1916; la dimostrazione delle perdite, nelle misure indicate nell'art. 1.º dovrà sempre essere fornita in base al periodo di un anno a partire dal giorno dell'inizio dell'appalto, e la decorrenza della eventuale riduzione di canone sarà fissata dal provvedimento che concede la riduzione stessa.

## Art. 3.

Ai provvedimenti adottati in esecuzione del presente decreto sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 del Nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1599.

## Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — ORLANDO — CARCANO

40. **Impiego di somme disponibili da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza in titoli dello Stato.** (D. L. 15 febbraio 1917, numero 206 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 41 del 19 febbraio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Ritenuto che nell'interesse dell'economia nazionale conviene facilitare alle istituzioni pubbliche di beneficenza l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;



Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti dell'art. 76 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, non è considerato come trasfomazione o diminuzione di patrimonio l'impiego di somme disponibili quando sia rivolto all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO

41. **Norme per la confezione e vendita del pane.** (D. L. 18 febbraio 1917 n. 246 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduti i decreti Luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926, (1) 19 ottobre 1916, n. 1399, e 12 dicembre 1916, n. 1708; (2)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, n. 1708, è modificato come agli articoli seguenti:

Art. 2.

Il pane deve essere preparato in forma di pagnotta, liscia (senza tagli), del peso non inferiore a 700 grammi.

(1) V. pag. 257. Boll. Am. 1916.

(2) V. pag. 20. B. A. 1917.

## Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo, e le altre vigenti in materia di panificazione e di abburattamento delle farine, si applicano anche ai privati che producono il pane nelle loro case.

## Art. 4.

Il pane non può essere messo in vendita o somministrato se non nel giorno successivo a quello della cottura e non può essere sottoposto a procedimenti speciali di conservazione tendenti a mantenerlo freseo.

## Art. 5.

La vendita e la somministrazione del pane, anche se la consegna venga fatta al domicilio del consumatore, cessa la domenica alle ore 12, e in tutti gli altri giorni alle ore 13.

I prefetti potranno, sentita la Commissione consultiva dei consumi, consentire, colle norme e condizioni del caso, che in alcuni esercizi la vendita del pane sia protratta nel pomeriggio dopo le ore fissate nel precedente capoverso, fermo sempre restando, anche per questi esercizi, l'obbligo di vendere pane raffermo.

## Art. 6.

L'orario di lavorazione del pane comincia non prima delle 10 e finisce non più tardi delle 21, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite nelle norme di cui al successivo art. 8.

E' tuttavia consentito che un solo operaio per ciascun panificio lavori, per non più di due ore, tra le 6 e le 10, esclusivamente per la preparazione ed il rinfresco dei lieviti.

## Art. 7.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli, concernenti la forma ed il peso del pane e l'obbligo di venderlo raffermo, sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; ed i contravventori alle disposizioni concernenti l'orario di vendita e di lavoro, sono puniti a norma dell'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 905.

## Art. 8.

il presente decreto entrerà in vigore il 1.º marzo 1917.

Le norme per l'applicazione di esso saranno stabilite dal commissario generale dei consumi, conforme le decisioni del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, numero 76.

Disposizioni transitorie.

## Art. 9.

Fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto avranno applicazione le disposizioni del precitato decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, numero 1708.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — RAINERI —  
ARLOTTA — COMANDINI

42. **Norme per l'abburrattamento delle farine.** (D. M. 21 febbraio 1917).

## I MINISTRI SEGRETARI DI STATO

## DEGLI INTERNI E DELL'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246; (1)

Veduto il decreto Ministeriale 11 marzo 1916;

Decretano:

## Art. 1.

Il decreto Ministeriale 11 marzo 1916 è modificato come agli articoli seguenti.

## Art. 2.

È vietato ai molini di produrre, dal frumento, farina che all'abburrattamento dia una resa minore del 90 o/o ottenibile da un

(1) V. pag. 67.

frumento normale, cioè del peso di kg. 77 per ettolitro e non contenente più del 2 o/o di impurità.

Oltre la crusca è vietato togliere dalla farina destinata alla panificazione altri elementi.

Le suddette disposizioni si applicano anche alla molitura per conto dei privati.

#### Art. 3.

È vietato produrre, vendere ritenere per vendere e somministrare per compenso ai propri dipendenti pane confezionato con la farina di frumento abburattata con resa minore di quella stabilita dall'articolo precedente.

La stessa disposizione si applica ai prodotti della pasticceria di qualsiasi genere.

#### Art. 4.

Alla farina del tipo prescritto dall'art. 2 potrà mescolarsi farina di riso o di granoturco, ovvero farina di quegli altri cereali la cui miscela sarà autorizzata dal commissario generale per i consumi alimentari.

#### Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto non si applicano alla lavorazione del grano duro, per quanto riguarda l'estrazione della semola per la preparazione delle paste alimentari.

#### Art. 6.

È vietato di tenere, vendere, consegnare farina e semole di qualsiasi genere se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni:

Ditta esercente il molino; quantità e destinazione del prodotto; limite di abburattamento.

Per tali indicazioni, gli esercenti i molini potranno servirsi di targhette od etichette piombate o comunque saldamente assicurate al sacco.

I gerenti dei molini e i commercianti in farine hanno l'ob-

bligio di tenere nota di tutte le spedizioni dei prodotti suddetti da essi effettuate, e i funzionari ed agenti, indicati nell'art. 8 del presente decreto, hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento delle annotazioni.

Art. 7.

I fornai non potranno preparare o cuocere per conti di privati pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa minore del 90 o/10.

Art. 8.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme è affidata ai medici provinciali, agli ispettori della industria e dei lavoro, agli ispettori compartimentali dei consumi, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della sorveglianza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. guardia di finanza, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti, adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita delle farine per pane, e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

A cura specialmente degli ufficiali sanitari, debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere le possibili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine, e provvederanno alle denuncia dei contravventori.

Le medesime facoltà sono ad essi concesse per quanto riguarda la confezione del pane dei privati in forni di pertinenza dei medesimi.

Art. 9.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione dell'analisi vigono le apposite norme emanate dalla Direzione generale di sanità del Regno.

## Art. 10.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno denunciati all'Intendenza di finanza per l'applicazione delle penalità comminate dal decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, (1) n. 1399, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale e dalle altre disposizioni vigenti.

I nomi dei contravventori saranno resi pubblici.

## Art. 11.

Un esemplare del presente decreto dovrà rimanere affisso in tutti i locali soggetti alla vigilanza.

## Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1.º marzo 1917.

## Art. 13.

Fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, avranno applicazione le disposizioni del precitato decreto Ministeriale 11 marzo 1916.

Roma, 21 febbraio 1917.

*Il ministro per l'interno*

ORLANDO

*Il ministro per l'agricoltura*

RAINERI

43. **Norme per l'orario di lavorazione dei panifici.** (Ordinanza del Commissario Generale dei Consumi del 21 febbraio 1917).

IL COMMISSARIO GENERALE PER I CONSUMI.

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246, recante norme per la confezione e la vendita del pane;

Sulla conforme deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 del precitato decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, numero 76;

Ordina

(1) V. copertina n. 22. Boll. Amm. 1916.

## Art. 1.

Il decreto Ministeriale 21 dicembre 1916 è modificato come agli articoli seguenti.

## Art. 2.

I panifici che al 15 dicembre 1916 lavoravano, durante il periodo dalle ore 4 alle 21, con una doppia squadra di operai, potranno, se sia ancora ritenuto necessario l'uso della doppia squadra, essere autorizzati a lavorare dalle 5 alle 21 e sempre che sia possibile la completa separazione dei locali di vendita da quelli di lavorazione, purchè ne facciano richiesta a norma dei successivi articoli.

## Art. 3.

Potrà essere pure concesso ai panifici di lavorare per la produzione del pane in ore diverse da quelle stabilite nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246, quando ciò sia ritenuto indispensabile per corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione militare o per altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

## Art. 4.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse dai prefetti, sentita la Commissione consultiva dei consumi, tranne però che sia richiesto di lavorare per la produzione del pane nelle ore tra le 21 e le 4; nel qual caso l'autorizzazione, anche per quanto riguarda l'anticipazione delle ore diurne, è concessa dalle autorità e con le procedure stabilite nell'art. 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e negli articoli 7 e 9 del regolamento 28 giugno 1908, numero 432.

Pei forni che provvedano in tutto o in maggior parte alla panificazione della popolazione rurale, il prefetto potrà stabilire un orario speciale.

## Art. 5.

Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza debbono indicare espressamente:

1.° il quantitativo del pane che l'azienda produce per la vendita e per speciali forniture, delle quali dovrà essere data separata notizia;

2.° le ragioni per cui si ritiene necessario l'uso della doppia squadra;

3.° il numero, per ogni squadra, degli operai che al 15 dicembre 1916 lavoravano nel panificio.

#### Art. 6.

Le domande di autorizzazione per corrispondere alle esigenze delle Amministrazioni militari, di cui all'art. 3 della presente ordinanza, debbono espressamente indicare il quantitativo del pane che l'azienda produce per il pubblico e rivenditori e debbono inoltre essere corredate da un certificato dell'autorità militare da cui risulti:

1.° la quantità del pane da fornire all'autorità stessa;

2.° le ragioni per cui non si è potuta ripartire fra altri panifici del luogo;

3.° le condizioni della consegna.

#### Art. 7.

La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246, che limita l'orario di lavorazione del pane, non si applica ai panifici che mancano del forno e nei quali si eseguono solo le operazioni di impasto e confezione dei pani.

Roma, 21 febbraio 1917.

*Il commissario generale per i consumi*

CANEPA

44. **Norme per la macellazione degli agnelli.** (Ordinanza del C. G. C. del 21 febbraio 1917).

#### IL COMMISSARIO GENERALE PER I CONSUMI.

Ritenuta l'urgenza e la necessità di emettere provvedimenti in ordine al consumo della carne, e proibire, per aumentare nel



momento attuale le riserve di essa, che si proceda alla macellazione degli agnelli immaturi;

Ricordato che è altresì proibita, per ragioni igieniche, la macellazione degli ovini che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni (art. 18 del regolamento speciale per la vigilanza igienica, approvato con R. decreto 3 agosto 1890, n. 7085);

Letto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, numero 76;

Udito il Comitato dei ministri di cui all'art. 1 del decreto stesso;

Ordina

Art. 1.

È proibita la macellazione degli agnelli che non abbiano raggiunto, all'atto della macellazione stessa, il peso vivo di kg. 10.

È vietato vendere al pubblico e consumare gli agnelli che abbiano un peso morto inferiore a kg. 7 1/2, esclusi i visceri e la pelle.

Gli agnelli macellati debbono essere tenuti interi fino al momento della vendita al minuto.

Art. 2.

I contravventori alle disposizioni del precedente articolo saranno puniti a mente del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1288.

I prefetti e tutte le autorità locali daranno esecuzione alla presente ordinanza.

**45. Prezzo massimo da praticarsi nelle requisizioni delle patate.**  
(Ordinanza del C. G. C. del 23 febbraio 1917, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1917 n. 45).

IL COMMISSARIO GENERALE PER I CONSUMI.

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Ordina

Art. 1.

Il prezzo massimo da praticarsi nelle requisizioni delle patate disposte per bisogni sia dell'esercito che della popolazione civile

è fissato in L. 22 il quintale per merce alla stazione partenza, in sacchi forniti dall'Amministrazione.

Art. 2.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

### b) Circolari

46. **Affrancazioni di canoni ed altre annualità.** (Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno 23 febbraio 1917, n. 5051 diretta ai Prefetti).

In risposta dubbi sollevati avvertesi di concerto ministero giustizia che titoli nuovo prestito 5 o/o essendo iscritti nuovo debito pubblico consolidato dovranno accettarsi per affrancazione canoni altre annualità a norma legge 24 gennaio 1864 n. 1623 senza che occorran speciali disposizioni legislative. Pregasi dare massima diffusione presente comunicato.

*Pel Ministro* — BONICELLI

47. **Provvedimenti daziari a favore del personale addetto alle gestioni.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1.° marzo 1917, n. 3843 diretta ai sindaci della Provincia).

Com'è ben noto alle SS. LL. in virtù del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1060, allegato C. (1), è stato istituito, per le esigenze straordinarie della guerra, un sopradazio straordinario sulle bevande vinose ed alcoliche, affidato obbligatoriamente in riscossione, con determinate modalità di versamento, ai Comuni ed agli appaltatori daziari, con la concessione di un aggio di esazione del 5 o/o.

Poichè l'obbligo della riscossione concerne i titolari delle gestioni daziarie, è evidente che lo Stato non poteva e non può legalmente assegnare i compensi di esazione se non agli enti o alle persone che della riscossione del tributo sono direttamente responsabili verso di esso, e non può inoltre intervenire per regolare i rapporti fra titolari delle gestioni ed il dipendente personale addetto e delegato alla riscossione.

(1) V. pag. 280. Boll. Am. 1916.

Ciò non esclude che i Comuni e gli appaltatori possano fare partecipare, come sembra conveniente, il proprio personale che più direttamente presta l'opera per l'esazione del tributo in parola, all'aggio di riscossione tenendo conto con largo criterio di equità, e del maggior lavoro richiesto al dipendente personale e delle gravi ed. eccezionali condizioni economiche del momento, che consiglierebbero provvedimenti equitativi.

Pertanto il Ministero delle Finanze raccomanda e si augura che tali concetti possano trovare benevole accoglimento da parte delle Amministrazioni Comunali nel caso di gestione diretta dei dazi, o da parte dell'appaltatore al quale, in tal caso, si compiacerà dare comunicazione integrale della presente.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

48. **Prestito 5 0/0.** (Circolare del Ministero del Tesoro 18 febbraio 1917, n. 16550 diretta ai Prefetti).

Per l'avvenuta emissione del nuovo prestito 5 0/0 *consolidato*, è necessario che gli Enti, nel chiedere operazioni di rendita indichino chiaramente se vogliano acquistare dei titoli del detto prestito, oppure di quello precedente emesso in obbligazioni prestito Nazionale 5 0/0 *redimibile*.

Perciò nelle schede, o nelle domande, dovrà essere indicato semplicemente 5 0/0 *consolidato* o 5 0/0 *redimibile*.

Si prega perciò codesto ufficio di portare a conoscenza degli Enti da esso dipendenti quanto sopra per il pronto disbrigo delle richieste ed anche per evitare, in mancanza di precisa indicazione, corrispondenza al riguardo.

*Il Direttore Generale*

BROFFERIO

49. **Approvvigionamento di carne e cacciagione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 marzo 1917, n. 725 diretta ai Sindaci della Provincia).

Nell'intento di favorire l'approvvigionamento di carne per il pubblico consumo, si ritiene utile il provvedimento di catturare,

nella quantità maggiore possibile, la selvaggina acquatica che abbondante ancora permane negli stagni e laghi di acqua dolce e salsa, specie, nelle bandite di proprietà privata ed in considerazione che nella primavera detta cacciagione emigra verso lontane e straniere regioni.

A questo proposito la S. V. è invitata ad interessare i proprietari delle riserve, di provvedere alla cattura di tale selvaggina (folaghe, anitre ed altre varietà) per essere inoltrata nei prossimi centri abitati o nei mercati e posta in vendita ad un prezzo conveniente che può essere anche stabilito per impedire gli abusi.

Intendesi che la caccia dovrà esercitarsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Attendo di ricevere sollecite notizie circa l'applicazione della proposta e suoi risultati.

*Il Prefetto* — BAJARDI

50. **Tavola di ragguaglio per la farina al 90 0/0** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 marzo 1917, n. 727, diretta ai Sindaci della Provincia).

A seguito del Decreto Ministeriale 21 febbraio 1917, (1) per l'abbruttamento al 90 per cento, decreto ispirato al concetto di una maggiore economia di frumento, confermo alla S. V. la necessità di una rigorosa osservanza da parte di tutti del Decreto succitato.

Per regolare stabilmente la resa del cereale in parola, il Commissariato Generale dei Consumi ha compilato il seguente prospetto o tavola di ragguaglio per la resa in farina al 90 per cento del frumento, su cui richiamo l'attenzione della S. V. perchè venga rispettata rigorosamente.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

---

(1) V. pag. 69.

**Tavola di Raggiuglio** per la resa in farina al 90 o/o di frumento pulito di determinato peso per ettolitro con macinazione a secco.

Peso per ettolitro del frumento 72, resa in farina massima 88,25, minima 86,60;

Idem 73 resa in farina massima 88,85, minima 87,60;

Idem 74 resa in farina massima 88,60, minima 88,70;

Idem 75 resa in farina massima 89,30, minima 89,70;

Idem 76 resa in farina massima 90, minima 90,80;

Idem 77 (normale) resa in farina (media) 91,85;

Idem 78 resa in farina massima 92,85, minima 92,60;

Idem 79 resa in farina massima 93,85, minima 93,40;

Idem 80 resa in farina massima 94,85, minima 94,20;

Idem 81 resa in farina massima 95,85, minima 94,95;

Idem 82 resa in farina massima 96,85, minima 95,25;

**51. Provvedimenti per le farine confiscate.** (Circolare telegrafica Commissariato Gen. Consumi 8 marzo 1917 n. 18810 diretta ai Prefetti).

Giusta accordi presi ministero guerra da ora in poi farine confiscate dovranno essere cedute a locali Direzione commissariato militare dietro consegna Intendenze finanza di eguale quantitativo farine militare e compenso prezzo base calmiera locale. Tale destinazione con identiche modalità avranno tutte le farine qualunque sia provenienza affinchè non possano alterarsi quando o debbonsi per qualsiasi ragione mantenere fermo o siano in quantità frazionare da non potersi alienare diversamente. Qualora non occorra farina per bisogno popolazione civile potrà omettersi da parte commissariato militare consegna farina militare ma dietro pagamento intero prezzo base calmiera locale. Prezzo ricavata vendita farina regolare consegnata da amministrazione militare in cambio farina irregolare sarà da Intendenti versato al conto corrente di questo commissariato presso Banca Italia.

*Per il commissariato generale consumo*

MORANDI

### Parte III.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 6 marzo 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Deliberazioni che modificano i bilanci 1915 pel 1917 approvate: Cava dei Tirreni, Confr. SS. Rosario, Asilo di MendicITÀ Sapri, Cong. di carità, S. Rufo, Cong. di carità, Cassa agraria, Pollica, Cong. di carità, Oliveto Citra, Cong. di carità, Maiori, Conf. del Carmine, Caggiano, Monte Pecunario, Amalfi, Cong. Addolorata.*

*Rinviate: S. Valentino, Cong. Monte dei Morti, Sicignano, Cong. di carità.*

*Affari diversi:*

*Roccasecca, — Cong. di carità, ammissione di orfane, approva.*

*Salerno — Cong. carità, affranco annualità, approva; prelevamento dal fondo di riserva, approva; sussidi al personale, approva.*

*Salerno — Orfan. Galdieri e Ricovero MendicITÀ, transazione lite per l'eredità Rocco, approva,*

*Novi Velia — Cong. carità, trasformazione di patrimonio, ordinanza.*

*Postiglione — id. acquisto farina, approva.*

*Pagani — Ospedale Tortora, in dennità ai sanitari, ordinanza,*

*Campora — Cong. di carità, prelevamento dal fondo di riserva, ordinanza.*

*Giffoni sei Casali — id. Riscossione d'interessi e reimpiego, prende atto.*

*Corleto Monforte — id. Trasformazione oneri di culto, parere favorevole.*

*Salerno — Orfanotrofio Umberto I; Oliveto Citra, Cong. di carità, Nocera Inferiore, Conf. S. Monica, Caggiano, Cong. di carità.*

*(continua in copertina)*

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Acerno* — Contributo L. 100 a favore del Patronato Provinciale orfani contadini sorti in guerra, approva.

*Mercato S. Severino* — Indennità caro vivere Impiegati, approva.

*Diversi Comuni* — Bilanci comunali 1917, ordinanza.

*Tramonti* — Indennità caro viveri al veterinario, approva.

*Maiori* — Conferma esattore, parere favorevole.

*Acerno* — Regolamento organico personale municipale, approva.

*Amministrazione Provinciale* — Dichiarazione di provincialità. Strada S. Cipriano-Giffoni sei Casali-Giffoni Valle Piana, approva.

*Fisciano* — Mutuo di L. 12000, approva.

*Amministrazione Provinciale* — Strada 226 - Tratto M. di Castellabate-torrente Mezzatorre, approva.

*Bellosguardo* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva con modifiche.

Adunanza del 1.º marzo 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Castellabate* — Riscossione dazio in economia, ordinanza.

*Acerno* — Bilancio 1917, approva.

*Castellabate* — Regolamento organ. Imp. e Sal., ordinanza.

*Conca Marini* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.

*Eboli* — Acquisto oliveto Caprarezza, approva.

*Angri* — Indennità caro viveri Imp. e Sal., approva.

*Casalvelino* — Contratto esattoriale De Bellis, parere favorevole.

*Castel S. Giorgio* — Abbonamento al telefono, approva.

*Caivano* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.

*Acerno* — Concessione caro viveri Impiegati, approva.

*Nocera Inferiore* — Mutuo L. 14000 per lavori al Cimitero, approva.

*Amalfi* — Transazione lite De Falco, approva.

*Mercato S. Severino* — Regolamento riscossione dazio consumo in economia, approva.

*Pagani* — Dazio consumo, approva.

*Acerno* — Svincolo cauzione appalto fida pascolo, approva.

*S. Mauro Cilento* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.

## Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura

### 1. Giunta Provinciale Amministrativa.

*Presidente*: Prefetto. *Componenti governativi*: Dr Cav. Rivelli Giovan Battista, Dr Cav. Rossi-Marcelli Eugenio, consiglieri di Prefettura.

*Componenti elettivi. Effettivi*: Avv. Cav. Adolfo Cilento, avv. cav. Francesco de Vito, avv. cav. Arturo De Felice, avv. cav. Pietro de Ciccio. *Supplenti*: Cav. Avv. Giovanni Nunziante, avv. Andrea Galdo. *Segretario*: Dr Fulchignoni Guido.

### 2. Commissione Provinciale di Beneficenza

*Presidente*: Prefetto. *Componenti governativi*; Dr Eugenio Rossi Marcelli, consigliere di Prefettura, Dr Cav. Gustavo Messi, medico provinciale. *Componenti nominati con D. R.*: Cav. avv. Federico Donnarumma, cav. avv. Francesco Ebner, cav. Gennaro d'Alessio. *Componenti di nomina provinciale*: Cav. avv. Vincenzo Cestari, avv. Giuseppe Passarelli, Dr Vincenzo Fuccia, avv. Raffaele Galdi, Francesco de Stefano, Antonio Siniscalchi, Angelo Forti. *Segretario*: Dr Gulotta Edgardo.

### 3. Comitato provinciale per la vigilanza e l'assistenza agli orfani di guerra.

(D. L. 6 agosto 1916 n. 968)

*Presidente*: Prefetto. *Membri*: Giudice delle tutele, medico provinciale, avv. Settimio Mobilio, cav. Gennaro d'Alessio, avv. Raffaele Galdi. *Segretario*: Dr Gulotta.

### 4. Commissione per gli approvvigionamenti.

(D. L. 2 Agosto 1916 n. 926)

*Presidente*: Prefetto. *Membri*: Cav. Dr Andrea Cravino, cav. avv. Francesco Santoro-Faiella, cav. Alberto Amendola, cav. Luigi Sorgenti degli Uberti. *Segretario*: Cav. Rag. De Dominicis Alberto.

(*Continua*)

---

## COMUNICAZIONI

### La vendita dei gelati, delle granite e del cioccolato.

Il Commissariato dei consumi sciogliendo il quesito sollevato da varie parti dichiarò che anche nei giorni di sabato, domenica e lunedì è consentita la vendita dei gelati e delle granite purchè però gli uni e le altre siano di sola frutta o di caffè, esclusa quindi ogni aggiunta di crema, latte o panna.

Può pure vendersi il cioccolato in tazza.

Lo stesso Commissariato vietò a far tempo dal 1.º aprile l'uso della stagnola per l'involucro di cioccolato ed altri dolciumi.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➔ SOMMARIO ➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

52. *Agevolezze per la esecuzione di opere igieniche.* (D. L. 20 gennaio 1917).
53. *Modificazioni agli art. 168 della legge Comunale e 103 del Regolamento.* (D. L. 15 febbraio 1917).
54. *Divieto di produzione, vendita e somministrazione di dolciumi.* (D. L. 8 marzo 1917).
55. *Prezzi massimi dell'olio e dei grassi di maiale.* (Ordinanza 9 marzo 1917 del Commissariato Generale dei Consumi).
56. *Preparazione delle paste alimentari.* (Ord. 14 marzo 1917 del Commissariato Generale dei Consumi).

#### b) Circolari

57. *Istruzioni per l'esperimento delle tessere annonarie.* (Circolare del Commissariato Gen. dei Consumi).
58. *Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.* (C. P. 16 marzo 1917).
59. *Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.* (C. P. marzo 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amm. e della Commissione Prov. di Beneficenza*

#### COPERTINA

*Aste, appalti ecc. Comunicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>

Priore

Congreghe Riunite  
S. Antonio Abate

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 2 marzo 1917.

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

*Roccapiemonte* — Indennità caro viveri impiegati e salariati, ordinanza.

*Acerno* — Reintegra terreni demaniali abbandonati, approva.

*Pollica* — Modifica pianta org. personale, ordinanza.

*Salerno* — Concessione gratuita teatro, approva.

*Olevano* — Indennità caro viveri impieg. a sal., non approva.

*Stella Cilento* — Adesione al Patronato Provin. per gli orfani dei contadini morti in guerra, approva.

*Trentinara* — Prelevamento fondi versati alla Cassa DD. PP., approva.

*Atrani* — Indennità caro viveri imp. e sal., ordinanza.

*Vietri sul mare* — Tassa esercizio—Reclamo, provvede.

*Stella Cilento* — Adesione all'associazione dei comuni italiani, approva.

*Montecorvino Rovella* — Concessione suolo per costruzione cimitero, approva.

*S. Mauro Bruca* — Indennità caro viveri al Segretario comunale, approva.

*Castel S. Giorgio* — Id. impiegati e salariati, ordinanza.

*Compagna* — Modificazioni al Reg. daziario, approva.

*Cava* — Calmiere sui grassi, approva.

*Salerno* — Imposizioni nuovi dazi, ordinanza.

Adunanza del 15 marzo 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Acerno* — Riappalto riscossione fida pascolo — Quadriennio 1917-20, approva.

*Centola* — Norme per l'apertura ed esercizio delle macellerie, ordinanza.

*Cava dei Tirreni* — Indennità caro viveri impiegati salariati, non approva.

*Buccino* — Lite col signor P. Iannone, approva.

*Sassano* — Regolamento daziario, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Contributo patronato orfani contadini morti in guerra, approva limitatamente all'anno 1917.

## Parte I.

### (1) Leggi e decreti

52. **Agevolezze per la esecuzione di opere igieniche.** (D. L. 28 gennaio 1917 n. 154 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 febbraio 1917 n. 42).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Le agevolzze contemplate negli articoli 2 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili alle spese necessarie per le opere, che debbono essere intraprese allo scopo di provvedere in modo definitivo e permanente di sufficiente acqua potabile la popolazione agglomerata tanto nei capoluoghi quanto nelle frazioni dei Comuni.

Per la rete di distribuzione della conduttura adduttrice i Comuni pagheranno l'annualità costante comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio di favore del due per cento, e lo Stato di differenza tra detto interesse e quello normale,

Agli effetti degli articoli anzidetti i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti saranno considerati di seconda categoria, quando quella agglomerata nel capoluogo non eccede i trentamila abitanti.

## Art. 2.

Fermi restando i limiti per interessi a carico dello Stato, stabiliti nell'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 589, sono revocati i limiti per capitale dei mutui per opere di provvista di acqua potabile che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, stabiliti nell'art. 1 della legge medesima.

## Art. 3.

Alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) i mutui di favore per opere di fognatura, per locali d'isolamento ed altri ospedali, per stazioni di disinfezione e per laboratori di igiene potranno essere concessi ai Comuni con popolazione non superiore a centomila lire;

b) Il concorso stesso per i locali d'isolamento e le stazioni di disinfezioni potrà essere elevato fino all'intero onere degli interessi, per una somma capitale non superiore a cinquantamila lire, per i Comuni che abbiano una popolazione non superiore a ventimila abitanti, che applichino la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati con eccedenza al limite legale e che per le loro condizioni finanziarie non possano sostenere un onere maggiore;

c) i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatorii, le sale di pronto soccorso e simili potranno concedersi anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali. In tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo e tale durata non potrà eccedere il trentennio;

d) le somme non impegnate in un esercizio entro i limiti indicati dall'art. 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, andranno in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi;

e) le disposizioni dell'art. 6 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili a tutte le opere igieniche, delle quali dal ministro dell'interno sia riconosciuta obbligatoria l'esecuzione, secondo le leggi vigenti.

## Art. 4.

I mutui di favore, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto siano stati autorizzati, con decreti del ministro dell'interno, potranno essere concessi alle condizioni stabilite negli stessi decreti e nella legge 25 giugno 1911, n. 586.

## Art. 5.

Gli acquedotti costruiti col concorso dello Stato, concesso anche in virtù di precedenti leggi, dovranno essere riservati a preferenza ad uso potabile e ad altri servizi igienici. Fino a quando non saranno estinti i mutui di favore all'uopo contratti, le modalità per la concessione di acqua ai privati od altri enti dovranno essere, sotto pena di nullità, approvate dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno potrà con suo decreto ordinare che il beneficio di un acquedotto pubblico, anche se già costruito o in corso di costruzione, sia esteso in via temporanea o permanente ad altri Comuni o ad altri enti pubblici. In mancanza di accordi fra gli enti interessati il ministro stesso determinerà le condizioni di tale estensione e il contributo nella spesa da assegnarsi a carico del Comune o ente, al quale sia esteso il beneficio dell'acquedotto, con le clausole occorrenti per evitare la duplicazione del concorso dello Stato.

## Art. 6.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO —

BONOMI — RAINERI.

53. **Modificazioni agli art. 168 della legge comunale e 103 del regolamento.** (D. L. 15 febbraio 1917 n. 293 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 marzo 1917 n. 54). (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Ritenuta la necessità di assicurare con efficaci disposizioni il regolare andamento dei servizi comunali attinenti alla guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prefetto può infliggere la sospensione dall'ufficio, prevista dall'art. 168 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, a tutti gli impiegati e salariati comunali, anche in difformità dal parere della Giunta provinciale amministrativa, quando si tratti di abusi e di gravi negligenze commesse nella distribuzione dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi e nel rendimento dei conti relativi, nella esecuzione delle norme in vigore per la protezione e l'assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra, nello adempimento delle pratiche spettanti agli uffici comunali per l'assegnazione delle pensioni a coloro che vi hanno diritto in dipendenza della guerra e in generale per ogni colpa in servizio che alla guerra sono attinenti.

In tali casi, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa può essere inflitto anche il licenziamento.

Il segretario, gli impiegati e salariati, che siano licenziati in forza della presente disposizione, non potranno essere riassunti in servizio da alcun ente pubblico, finchè duri l'efficacia del presente decreto.

Il termine stabilito dall'art. 103 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 è ridotto a giorni dieci.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblica-

(1) Per le altre modificazioni apportate alla Legge comunale v. pag. 163, Boll. Am. 1915; pag. 155, 228, 278, 321, B. A. 1916, pag. 37, 49, B. A 1917..

zione ed avrà applicazione per tutta la durata della presente guerra.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO

54. **Divieti di produzione, vendita e somministrazione di dolci.**  
(D. L. 8 marzo 1917 n. 371 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 marzo 1917 n. 58).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 14; (1)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla preposta del ministro per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietata la produzione, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, fatta in pubblici spacci od esercizi, dei dolci di qualsiasi genere.

E' eccettuata dal divieto la produzione, la vendita e la somministrazione del cioccolato, purchè in forme di peso non inferiore ai 50 grammi od in tazza, dei biscotti e delle conserve alimentari di frutta, sempre che i detti generi non siano insieme combinati, e dei gelati e granite di caffè o di frutta.

Sono pure eccettuati dal divieto i prodotti che non contengono nè zucchero, nè farina.

E' data facoltà al commissario generale per i consumi alimentari di imporre, con proprie ordinanze, limiti e norme, da osservarsi sotto le sanzioni dell'art. 3 del presente decreto, per la produzione, la vendita e la somministrazione dei prodotti di cui ai due commi precedenti.

---

(1) V. pag. 36.

## Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo si applica, a far tempo dal 15 marzo 1917, per quanto riguarda la produzione, la vendita e la somministrazione dei dolci freschi di pasticceria, e dal 1.º maggio 1917 per i dolci di confetteria, quali caramelle, confetti, frutta candite e simili.

## Art. 3.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 5000 e con la confisca della merce. Tali sanzioni saranno applicate dagli intendenti di finanza, con le norme e con la procedura di cui al decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399.

Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio caduto in contravvenzione.

## Art. 4.

Agli esercenti la produzione e la vendita dei generi ai quali si riferisce il divieto di cui al primo comma dell'art. 1, sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 888, recante provvedimenti a favore dell'industria degli alberghi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI—RAINERI—ORLANDO—SACCHI—  
MEDA — CARCANO — DE NAVA

55. **Prezzi massimi dell'olio e dei grassi di maiale.** (Ordinanza 9 marzo 1917 del Commissariato Gen. dei Consumi).

IL COMMISSARIO GENERALE

per i consumi

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 aprile 1916, n. 472 e 16 gennaio 1917, n. 79;

Sentito il Comitato amministrativo della Commissione centrale degli approvvigionamenti;



## D e c r e t a :

## Art. 1.

Il prezzo massimo per le vendite all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale) è fissato in L. 425 al quintale, per merce vagone stazione partenza.

Detto prezzo massimo varrà anche per le requisizioni da praticarsi sia per i bisogni dell'esercito che della popolazione civile.

## Art. 2.

I prefetti, udita la Commissione consultiva per i consumi, stabiliranno i criteri che dovrà seguire l'autorità comunale per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base del prezzo di cui sopra, tenendo conto delle spese di trasporto, qualora la Provincia sia importatrice del dazio consumo, ove esista, e dell'utile del venditore al minuto. In nessun caso il prezzo di vendita al minuto potrà essere superiore a L. 4,80 per kg., oltre il dazio comunale ove esista.

## Art. 3.

I prefetti fisseranno un breve termine entro il quale le Amministrazioni comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Qualora le autorità comunali non provvedano nel termine stabilito ovvero non si attengano nella determinazione dei prezzi, ai criteri dettati dal prefetto, questi si sostituirà alle autorità stesso con provvedimento d'ufficio.

## Art. 4.

I contratti di compravendita all'ingrosso, conclusi a prezzi superiori al calmiera, che alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano stati eseguiti, o per la parte non eseguita, avranno vigore soltanto se il prezzo sarà ridotto al limite del calmiera. Qualora una delle parti rifiuti l'esecuzione del contratto a tali condizioni, la merce potrà essere requisita dal Commissario generale per i consumi.

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 marzo 1917.

*Il commissario generale per i consumi*  
CANEPA

56. Preparazione delle paste alimentari. (Ordinanza 14 marzo 1917 del Commissariato Generale dei Consumi).

## IL COMMISSARIO GENERALE

per i consumi

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917 n. 76

Ordina:

Art. 1.

E' vietato ai molini di produrre nella lavorazione dei grani duri per la preparazione delle paste alimentari, semola che all'abburattamento dia una resa minore del 75 o/o ottenibile da un frumento normale, cioè del peso di kg. 78 per ettolitro e non contenente più del 2 o/o d'impurità.

Art. 2.

E' vietato produrre, vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai propri dipendenti pasta alimentare confezionata con semola abburatata con resa minore di quella stabilita dall'articolo precedente.

Art. 3.

I commercianti all'ingrosso di paste alimentari hanno l'obbligo di tener nota di tutte le spedizioni de essi effettuate ed i funzionari ed agenti indicati nell'art. 5 della presente ordinanza hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento delle annotazioni.

Art. 4.

E' vietato colorare le paste alimentari con qualsiasi sistema o prodotto.

Art. 5.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme è affidata ai medici provinciali, agli ispettori dell'industria e del lavoro, agli ispettori compartimentali dei consumi, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della sorveglianza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. guardia di finanza, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti, adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita delle semole e delle paste alimentari e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengono necessarie.

A cura specialmente degli ufficiali sanitari debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere le possibili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni e provvederanno alla denuncia dei contravventori.

Art. 6.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi, verranno emanate dalla Direzione generale della sanità pubblica apposite norme obbligatorie.

Art. 7.

Il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso delle paste alimentari è fissato in lire ottantadue al quintale, netto franco vagone stazione partenza.

Art. 8.

I prefetti, udita la Commissione consultiva per i consumi, stabiliranno i criteri che dovrà seguire l'autorità comunale per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base dei prezzi di cui sopra, tenendo conto delle spese di trasporto e dell'utile del venditore al minuto.

In nessun caso il prezzo di vendita al minuto delle paste alimentari potrà essere superiore a L. 0,95. per chilogramma.

Art. 9.

I prefetti firseranno un breve termine entro il quale le Amministrazioni comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Qualora le autorità comunali non provvedano nel termine stabilito, ovvero non si attengano rigorosamente nella determinazione dei prezzi ai criteri dettati dal prefetto, questi si sostituirà alle autorità stesse con provvedimento d'ufficio.

Art. 10.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno denunciati all'Intendenza di finanza per l'applicazione delle penalità comminate dal decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1339, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 11.

La presente ordinanza avrà effetto dal 1.º aprile 1917.

Roma, 14 marzo 1917.

*Il Commissario Generale per i Consumi*  
CANEPA

## b) Circolari

57. **Istruzioni per l'esperimento delle tessere annonarie.** (Circolare del Commissario generale dei Consumi, (ufficio razionamento).

Le presenti istruzioni hanno carattere provvisorio, in quanto sono intese ad indirizzare ed a stimolare in tutti i comuni del Regno l'esperimento della tessera annonaria, che, ponendo in luce i pregi ed i difetti dei vari sistemi nella loro applicazione pratica, è indispensabile alla preordinazione di un regolamento generale ed obbligatorio.

*Finalità della tessera* -- Nei riguardi dei generi di più largo consumo, per i quali l'eccezionalità del momento ha già fatto risentire o si prevede renderà inevitabile a breve scadenza una certa deficienza in rapporto alle ordinarie richieste, è suprema necessità economica e dovere patriottico disciplinare con razionale e rigorosa parsimonia il consumo giornaliero, in guisa da assicurare con equa e ben ordinata ripartizione generale, che impedisca ingiustificate incette ed abusi, il rendimento delle riserve su cui può ancora farsi assegnamento per tutto il tempo necessario. E' questa la finalità che giustifica ed impone l'istituzione della tessera annonaria.

*Costituzione della famiglia agli effetti della tessera* — Nella determinazione della famiglia si deve tener conto della presenza e della convivenza di tutte le persone che fanno vita comune nei riguardi dell'alimentazione.

La famiglia cui ha riferimento la tessera annonaria comprenderà pertanto:

- 1.° Il capo famiglia;
- 2.° I famigliari in senso vero e proprio (coniugi, ascendenti, discendenti, collaterali ed affini) col capo famiglia conviventi;
- 3.° Il personale di servizio e qualunque altra persona cui per qualsiasi titolo il capo famiglia provveda stabilmente alla alimentazione.

Ad evitare complicazioni e disparità, non sembra, per il mo-

mento, necessario di fare distinzioni di sesso e di età: tutti possono contare per uno nella costituzione della famiglia, trovando nella media approssimativa compensazione il diverso consumo di ognuno. Dal computo dovranno pertanto essere esclusi i soli lattanti fino a dieci mesi.

Alle famiglie sono equiparate le comunità, ossia le riunioni di persone che convivono stabilmente, come collegi, convitti, associazioni religiose, nonchè le aziende industriali e agricole, che corrispondono il vitto ai lavoratori.

Nel numero dei componenti le famiglie, comunità, ecc., si terrà conto delle persone effettivamente e ordinariamente presenti. La assenza prolungata per un determinato periodo di tempo, che potrebbe fissarsi in una settimana, importerà la cancellazione dal computo dei componenti stessi.

Per gli alberghi, i ristoranti, caffè, bar, ed altri pubblici esercizi con avventori fluttuanti, si terrà conto della media dei medesimi per un determinato periodo di tempo, debitamente accertata.

*Generi da sottoporsi a razionamento* — Una applicazione immediata delle tessere annonarie a numerosi generi, oltre che non giustificata sufficientemente da esigenze attuali, riuscirebbe eccessivamente gravosa alle popolazioni.

Sembra quindi opportuno limitare per ora l'esperimento a pochi generi, e così, ad esempio, alla carne, ai grassi, allo zucchero, alla farina per panificazione, ed al pane. Per questi tre ultimi specialmente si presenta l'assoluta necessità di impedire un imprudente e troppo rapido consumo.

Per il pane o la farina (l'uno in sostituzione dell'altra) potrà fissarsi rispettivamente per giorno e per persona una razione di grammi da 250 a 200 per le popolazioni urbane e di 500, o 400 per le rurali, come regola, salvo a fissare razioni minori nelle località ove è diffuso l'uso del granturco, e a consentire d'altra parte nei casi di vera e assoluta necessità debitamente comprovata, un supplemento di razioni, specialmente alle classi operaie ed agriole, che si nutrono prevalentemente di pane. E' superfluo

soggiungere che non debbano essere rilasciate le tessere per il pane o farina alle famiglie che per constatata notorietà risultino provviste di grano o di farina.

Per quanto riguarda lo zucchero sarà agevole ad ogni comune stabilire la razione per persona, tenendo conto dei due estremi della rispettiva popolazione di fatto e della quota complessiva che gli è stata nel riparto generale assegnata, dopo averne detratto la quantità strettamente necessaria ai rivenditori di bevande zuccherate, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 18 ottobre 1916, n. 1332, e di una parte da tenersi a disposizione degli ammalati, dei vecchi e dei bambini, e da rilasciarsi solo a coloro che non sono forniti di tessera su prescrizioni sanitarie vistate dalla Autorità comunale.

*Funzionamento della tessera* — La provvisorietà delle presenti istruzioni si riflette anche sul tipo della tessera che conviene adottare.

La formazione di una tessera statale, che riunisca i maggiori vantaggi ed elimini i possibili inconvenienti e difetti, è opportuno segua ad un breve periodo di esperimento di quanto le libere iniziative locali finora svoltesi in alcune provincie e l'attuazione nelle altre del provvedimento in corso possono offrire in tale materia; sicchè nelle ulteriori determinazioni del Governo centrale abbia a tenersi debito conto degli inconvenienti che l'applicazione pratica del sistema delle tessere presenta.

Fin d'ora però può stabilirsi che qualsiasi ordinamento del servizio, dovrebbe rispondere ai due seguenti requisiti:

1.° Semplicità, per cui sia facilmente inteso da ogni classe di cittadini, possa attuarsi nel più breve tempo, sia il meno vespatorio e non richieda da parte delle Amministrazioni comunali un lavoro troppo ingombrante, che mal si adatterebbe con le condizioni in cui attualmente versano tutti gli uffici in genere e quelli municipali in ispecie;

2.° possibilità di controllo quasi automatico, allo scopo di impedire frodi ed abusi sia da parte dei cittadini che da parte

degli esercenti incaricati della vendita dei generi soggetti a limitazione.

Per conseguire il primo, potrà molto giovare il decentramento del lavoro, nel senso cioè di distribuirlo per zone annuarie, che potrebbero opportunamente coincidere con preesistenti minori circoscrizioni, quali i quartieri, le delegazioni municipali, i rioni, i sestieri, le parrocchie, ecc.

Sarebbe inoltre da preferirsi il sistema delle denunce dirette dei capi di famiglia, opportunamente controllate con i registri di popolazione e con le informazioni che le Amministrazioni comunali ed i preposti ad ogni singola zona annuaria possono agevolmente procurarsi.

Gli inconvenienti di un tale sistema sono minimi in confronto di quelli che altri possono presentare, soprattutto qualora vengano comminate pene pecuniarie a carico di coloro che denunciassero un numero di persone di famiglia superiore a quello effettivo.

Accertata la regolarità delle denunce, deve subito seguire il rilascio delle tessere. Poichè trattasi di una tessera provvisoria, si potrà adottare quel tipo che si crederà più opportuno. Sarà però più conveniente, a risparmio di spesa, comprendere tutti i generi soggetti alla limitazione in unica tessera, intestata al capo famiglia, con l'indicazione di tutte le persone con lui conviventi e della quantità, che per ciascun genere potrà per un dato periodo di tempo (ad esempio una settimana) essere somministrata alla famiglia. E' consigliabile anche, agli effetti del controllo degli esercenti, che si adotti il sistema dei tagliandi, ognuno dei quali corrisponda ad una razione giornaliera se di pane, settimanale se di farina o di zucchero, con l'indicazione in grammi del quantitativo assegnato.

Ciascuna tessera porterà un numero progressivo corrispondente a quello di apposito registro dell'ufficio comunale, in cui sia indicato anche il quantitativo assegnato a ciascuna famiglia o comunità.

Per facilitare la vigilanza sugli esercenti sarebbe bene che i tagliandi avessero un colore diverso secondo i vari generi.

Dovrà stabilirsi che la tessera vale solo nel comune dove fu rilasciata, che essa non è cedibile e che (allo scopo di prevenire e impedire un illecito commercio dei tagliandi) nessuna somministrazione sarà fatta se non dietro esibizione della tessera.

Dovranno prescriversi le norme per le variazioni nella consistenza familiare e per le conseguenti variazioni nella primitiva assegnazione dei generi; come del pari dovrà essere opportunamente regolato il trasferimento dei titolari della tessera da uno ad altro comune e da una ad altra zona annonaria dello stesso comune.

I comuni che abbiano già adottato od anche soltanto preparato un modello di tessera diverso da quello suggerito con le presenti istruzioni, sono autorizzati a conservarlo.

*Controllo ed accertamenti* — Agli effetti del controllo, pel pane e per lo zucchero, basta limitarlo ai venditori; per la farina invece occorre risalire anche agli industriali della molitura.

E' lasciato alla libera determinazione dei comuni di stabilire spacci autorizzati ed obbligatori e quindi di ridurre eventualmente il numero degli spacci ora esistenti. Sarebbe però da evitarsi qualsiasi restrizione della libertà di commercio ove non sia indispensabile allo speciale scopo che si vuol conseguire. E' essenziale che sia assicurata la massima correttezza da parte degli esercenti e siano evitati gli accaparramenti tanto presso gli esercenti stessi quanto presso i singoli cittadini.

Un regolare sistema di controllo presuppone l'accertamento preventivo delle quantità dei generi esistenti presso ciascun esercente. Tale quantità dovrebbe essere possibilmente di volta in volta reintegrata nella misura delle vendite fatte e dimostrate mediante la esibizione dei tagliandi che i venditori all'atto della vendita ritirano ai portatori della tessera.

Per le farine, poi, dovrebbe stabilirsi che i produttori tengano un registro di carico e scarico in cui vengano indicate le quantità di grano introdotte nei mulini e nome, cognome e residenza dei venditori, la quantità di farina prodotta e quella ceduta ai compratori anch'essi indicati nominativamente.

Potrà prescriversi che i mugnai ogni domenica facciano pervenire al Municipio l'elenco numinativo degli esercenti e dei privati cui hanno fornito la farina.

Così pure tutti gli esercenti e rivenditori di farina e di pane faranno ogni domenica pervenire al Municipio la dimostrazione della farina ricevuta e quella del pane e della farina venduta. L'indicazione della quantità di farina ricevuta troverebbe la sua



giustificazione nella contropartita del mugnaio che l'ha ceduta e l'indicazione del pane e farina venduta sarebbe giustificata con la esibizione dei tagliaudi ritirati ai singoli compratori.

Il riassunto numerico degli elenchi inviati dai mugnai e dagli esercenti dovrà dai singoli Municipi essere comunicato alla Prefettura.

*Il Commissario Generale pei Consumi*—CANEPA

**58. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 marzo 1917 n. 3410 diretta ai sindaci della Provincia).

Allo scopo di disciplinare la riscossione dei proventi delle oblazioni derivanti dalla applicazione dell'art. 20 della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel R. Esercito, e di rendere agevole il controllo su detta riscossione, si rende noto, per norma opportuna, che ciascun Comune, per quanto riferiscesi alla mancata presentazione dei quadrupedi e veicoli a trazione animali, dovrà comunicare all'*Intendenza di Finanza* (scaduti i 30 giorni per l'oblazione) copia del verbale di contravvenzione e dell'elenco dei contavventori, con l'indicazione della somma pagata e della data e numero della bolletta emessa dall'Ufficio del Registro o degli estremi della cartolina vaglia.

In questo ultimo caso occorre specificare l'Ufficio del Registro, cui è diretto il vaglia postale.

In adempimento delle emanate istruzioni gli uffici comunali faranno al più presto, e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare, le indicate comunicazioni alla Intendenza di Finanza per quanto riguarda la requisizione generale del maggio 1915 e le altre successive eseguite nel caso di eventuali future requisizioni. le dette comunicazioni dovranno esser fatte entro tre mesi dalla data di ciascun verbale di contravvenzione.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**59. Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.** (Circolare del Prefetto di Salerno 17 marzo 1917 n. 4532 diretta ai Sindaci della Provincia).

Nello intento di agevolare e rendere possibile il funzionamento delle gestioni daziarie appaltate, sono stati emanati col Decreto Luogotenenziale del 4 febbraio 1917, n. 186 (1) (*Gazzetta Ufficiale* del 15) nuovi provvedimenti integrativi di quelli, adottati col precedente decreto luogotenenziale del 26 novembre 1916, n. 1599, i quali, lasciando integre le disposizioni degli art. 3 e 4 del suaccennato decreto, provvedono a retrotrarre la decorrenza delle riduzioni di canone, nei casi ammessi, dal

(1) V. pag. 65.

1.º gennaio 1916, anzichè dal 1.º luglio 1916, ed introducono, disciplinandolo, il nuovo sistema di valutare le perdite, agli effetti delle riduzioni stesse, mediante il confronto fra le riscossioni complessive e le spese di gestione, analogamente a quanto si è praticato per le concessioni delle moratorie.

Con l'adozione del nuovo sistema si è stabilita una speciale scala delle perdite, che conferisce nei vari casi titolo legittimo alla concessione delle riduzioni di canone.

Siffatte perdite sono state determinate nella misura del 15 o/o. del 12 o/o, del 10 o/o e dell'8 o/o, per i canoni di appalto rispettivamente fino a L. 50000; da L. 50001 a L. 200,000; da L. 200,000 a L. 400,000 e per quelli superiori a L. 400,000, lasciando però facoltà ai Comuni, con le garanzie stabilite dal citato decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, di consentire volontariamente riduzioni di canoni, ove le perdite non raggiungano i limiti sopraindicati.

Con queste provvidenze è legittimo sperare che gli appalti iniziati prima del 1916, potranno essere conservati anche dopo la guerra, nell'interesse reciproco dei Comuni e degli appaltatori.

Data poi la progressiva limitazione dei consumi, a seguito dei provvedimenti governativi che normalmente non potevano essere previsti per gli appalti stipulati dopo il 1.º gennaio 1916, sono stati contemplati, agli effetti delle eventuali riduzioni, anche gli appalti assunti dopo il 1.º gennaio 1916, con un doppio ordine di limitazioni: e cioè che la dimostrazione delle perdite debba sempre essere fornita in base al periodo di un anno dal giorno dell'inizio dell'appalto, e che la decorrenza dell'eventuale riduzione di canone debba essere fissata da provvedimento ministeriale che la concede, potendosi così far gravare una parte della perdita sullo appaltatore, e limitare la decorrenza della riduzione predetta dal giorno in cui potrà essere dimostrata l'influenza diretta nei consumi e nelle corrispondenti riscossioni daziarie delle provvidenze governative, regolatrici dei consumi stessi.

Ciò premesso si raccomanda alle SS. LL. di curare che siano sempre, e sollecitamente istruite le istanze degli appaltatori per ottenere un'equa riduzione dei rispettivi canoni di appalto, promovendo, senza indugio, la deliberazione, del Consiglio Comunale ed inviando quindi la domanda stessa, opportunamente istruita e documentata, per gli ulteriori adempimenti.

Si prega accusare ricevuta della presente.

*Per il Prefetto* — FAILETTI

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 20 marzo 1917

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Maiori*—Cong. Carità. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, appr.

*Pollica* — Cassa agraria id. id. approva.

*Giffoni Sei Casali* — Ospedale civile. Somministrazione medicinali poveri, approva

*Salerno* -- Congrega. Tramutamento titoli 3,50 o/o in Cons. 5 o/o, ordinanza.

*Pagani* — Cong. Carità. Sussidio scolastico a Baldanza, ordin.

*Salerno*—Ospedale S. Giov. di Dio. Affranco di canone, app.

*Ottati* — Cong. di Carità. Rimborso d'interessi a Francesco Aquaro e Teresa Piccoro, approva,

*Salerno* — Ospedale S. Giov. di Dio. Indennità caro viveri Segretario, approva.

*Nocera Superiore* — Cong. Carità. Vendita di piante fondo Sarnese, approva.

*Tramonti* — Cong. Carità. Prelevamento riserva, approva.

*Campora* —Cassa prest. agrarie. Prelevamento fondo riserva, approva.

*Eboli* — Cong. Carità. Storno e prelevamento fondo riserva, approva.

*Eboli* — Conf. S. Giuseppe. Vendita di fabbricati, ordinanza.

*Salerno* — Orfanotrofio vendita strumenti musicali.

*S. Rufo* -- Cong. Carità. Domanda d'affranco, approva.

*Fisciano* — Idem Vendita fondo Camposummo , approva.

*Serre*-- Idem Dilazione a pagamento e sussidio borsa studio, approva.

*Postiglione* — Cong. Carità. Pagamento di stipendio alla tesoriere. Prelevamento riserva, approva.

*Postiglione* —Cong. Carità. Rimborso al Presidente spese per tramutamento Obb. pres. naz., approva.

*Nocera Inferiore* — Conf. S. Monica. Storno di fondi e prelevamento riserva, prende atto.

*Tramonti* — Cong. Carità. Capitolato per affitto fondi rustici, approva.

*Cava* — Arciconf. S. Antonio. Storno di fondi, approva.

*Pellezzano* — Cong. S. Cosmo e Ros. Modificazioni bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Cong. Carità id. id. approva.

*Serre* — Ospedale S. Pietro. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Atena* — Cong. Carità acquisto prestito naz. Prelev. fondo riserva, approva.

*Pedina* — Idem storno di fondi, approva.

*Caggiano* — Idem id. approva.

*Eboli* — Ospedale civile. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Scafati* Arciconf. Vergini id. id. approva.

*Salerno* — Orf. Galdieri. Storno di fondi, approva.

*Scafati* — Arciconf. Corpo di Cristo. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

---

## COMUNICAZIONI

### Anticipo dell'ora normale

Con D. L. 4 marzo 1917 n. 420 è stato disposto che dal 1.º aprile fino a tutto il 30 settembre prossimo venturo l'ora normale sia anticipata a tutti gli effetti legali di sessanta minuti primi.

### Riduzione del peso minimo degli agnelli macellati

Il Commissariato Generale dei Consumi in vista delle difficili condizioni attuali di alimentazione delle pecore anche per l'eccezionale prolungamento della stagione invernale sono stati autorizzati i Prefetti a ridurre il peso minimo degli agnelli macellati a kg. 8 peso vivo e kg. 5 1/2 peso morto, ivi compreso i visceri coracici e il fegato.

---

### Aste, appalti, licitazioni, ecc.

*Giffoni Valle Piana* — 10 aprile 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita delle sezioni 8.<sup>a</sup>, 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup>, del bosco " Infrattata ,, del Comune di Giffoni Valle Piana.

Base d'asta L. 34000.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

60. *Disposizioni sugli affitti degli immobili urbani.* (D. L. 26 dicembre 1916).

#### b) Circolari

61. *Panificazione.* (Telegramma del Commissariato Gen. dei Consumi 24 marzo 1917).  
62. *Incapacità delle istituzioni pubbliche di beneficenza a far parte dei sindacati di assistenza mutua per infortuni degli operai sul lavoro.* (C. P. 29 marzo 1917).  
63. *Sussidi ai militari in licenza invernale.* (C. P. 30 marzo 1917).  
64. *Uso della saccarina nelle farmacie.* (C. P. 31 marzo 1917).  
65. *Dazio di consumo sullo zucchero di Stato.* (C. P. 31 marzo 1917).  
66. *Dolciumi.* (C. P. 1 aprile 1917).  
67. *Campagna antimalarica.* (C. P. 2 aprile 1917).  
68. *Tassa di famiglia e bestiame — Domande di eccedenza.* (C. P. 3 aprile 1917).  
69. *Cassa pensione impiegati — Contributi per l'anno 1917.* (C. P. 4 aprile 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amm. e della Commissione Prov. di Beneficenza*

#### COPERTINA

*Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura, Comunicazioni, Pubblicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

## Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura

(continuazione)

### 5. Commissione Provinciale di agricoltura.

(D. L. 30 maggio 1916 n. 645).

*Presidente:* Prefetto. *Membri:* Prof. dott. cav. Cravino Andrea, Tarallo cav. Ettore, Farina comm. Mattia, Siniscalco cav. Carmine, Rago Ciro, Campione Gaetano, Paraggio Giuseppe, Daniele Antonio.

### 5. bis Sottocommissione per licenze Agricole.

*Pnesidente:* Prefetto. *Membri:* Cav. Cravino, Cap. Meo-Colombo Carlo, G. Paraggio, G. Campione.

*Segretario:* Cav. De Dominicis.

### 6. Commissione d'appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi alle famiglie dei militari.

(D. L. 26 ottobre 1916 n. 1419)

*Presidente:* Prefetto. *Membri:* Cav. Venafrà Federico, cav. avv. Cacciatori Felice, cav. avv. Giovanni Nunziante, cav. avv. Vincenzo Cestari, *segretario:* Dr Gulotta.

### 7. Commissione Provinciale delle imposte dirette.

*Presidente:* Cav. Dr Eugenio Falletti. *Vice Presidente:* Cav. avv. De Ciccio Salvatore. *Membri:* Cav. avv. Granozio Carlo, cav. avv. Alessandro Carrella, Vetrano Giuseppe, cav. Viterbo Silvino, Ferraioli Francesco. *Supplenti:* Mazziotti Franc. Antonio, ing. Giuliano Gaetano, avv. cav. Bottiglieri Felice, ing. Aquara Giuseppe, ing. Bracale Matteo, cav. avv. Ernesto Farina. *Segretario:* Toscani Francesco.

### 8. Consiglio Provinciale di Sanità

*Presidente:* Prefetto. *Componenti:* Cav. Dr Gustavo Messi, Med. Prov.le, Dott. Cav. Pompeo Caldarelli, Veterinario Prov.le, Procuratore del Re, ufficiale Medico di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia, cav. dott. Achille Tallarico Pres. ordine Medici, Dott. Raffaele Galdi Pres. ordine Veterinari, Dott. Vincenzo Garzia, Pres. ordine Farmacisti, Rubino comm. dott. Armino, Potenza, dott. Raffaele (entrambi titolari in medicina). Re-

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

60. **Disposizioni sugli affitti degli immobili urbani.** (D. L. 26 dicembre 1916 n. 1769 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1916 n. 306).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Durante la guerra e fino tre mesi dopo la pubblicazione della pace, i conduttori di immobili urbani, che, per convenzione o per consuetudine, siano obbligati al pagamento anticipato di tre o più mesi di fitto, hanno facoltà di corrispondere a rate mensili il prezzo della locazione, sempre anticipatamente.

Il conduttore, che si avvalga di questa facoltà, deve tuttavia rilasciare al locatore un mese di fitto a titolo di garanzia.

Se l'obbligo dell'anticipazione si estende a periodi superiori a tre mesi, i conduttori hanno facoltà di corrispondere il fitto e trimestri anticipati.

#### Art. 2.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, se il termine stabilito dalla convenzione o dalla consuetudine per il pagamento anticipato delle pigioni non coincida con l'inizio della locazione,

ma sia anteriore, il pagamento del mensile o dei mensili anticipati avrà luogo all'inizio effettivo della locazione. Il proprietario però, in garanzia dell'esecuzione del contratto, può pattuire il deposito di una somma non superiore all'ammontare di un mese di fitto da imputarsi sul primo mensile della locazione.

Art. 3.

L'inquilino che per convenzione o per consuetudine abbia rilasciato a favore del proprietario della casa una quota anticipata di fitto come deposito di garanzia, ha facoltà di imputare su tale anticipazione la metà del fitto mensilmente dovuto, fino alla riduzione del deposito a cifra uguale ad un mese di fitto.

Art. 4.

Il capo di famiglia conduttore di un immobile, che si trovi sotto le armi, ha facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del contratto di affitto.

E' tenuto però a pagare il fitto del mese in corso, ed ha diritto ad ottenere la restituzione dell'eventuale deposito.

Se le date della disdetta e della cessazione dell'affitto, determinate dalla circostanza che il conduttore si trovi sotto le armi, non corrispondano alle consuetudini locali relative alle scadenze dei termini di disdetta ed ai periodi per la rinnovazione delle locazioni, lo stesso conduttore sarà tenuto al pagamento in favore del proprietario di un mese di pigione, oltre quello in corso quando lascerà libero l'immobile, a meno che il proprietario abbia, senza soluzione di continuità, dato ad altri in affitto l'immobile medesimo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fitti che superino lire 2600 annue nei Comuni che anno popolazione non inferiore a 200,000 abitanti, nè ai fitti superiori a lire 2000 annue negli altri Comuni.

Art. 5.

Quando il capo di famiglia, conduttore di un immobile, si trovi sotto le armi, è data facoltà di corrispondere soltanto una



metà dei fitti della casa abitata fino a due mesi dopo la cessazione del servizio militare.

Le quote non corrisposte dovranno essere soddisfatte in eguali rate mensili nel termine di un anno dalla cessazione del servizio militare, ed in ogni caso prima della cessazione dell'affitto, che a richiesta del proprietario deve essere prorogato pel tempo necessario al pagamento delle predette rate mensili.

Le disposizioni del presente articolo si riferiscono ai fitti che non superino:

L. 50 mensili nei Comuni che hanno più di 200,000 abitanti;

L. 30 mensili nei Comuni che hanno meno di 200,000 e più di 50,000 abitanti;

L. 20 mensili nei Comuni che hanno meno di 50,000 e più di 25,000 abitanti;

L. 15 mensili in tutti gli altri Comuni.

#### Art. 6.

L'inquilino capo di famiglia, che si trovi sotto le armi e abbia adempiuto agli obblighi del contratto di locazione, il cui prezzo non superi la misura indicata nell'articolo precedente, ha diritto, ancor quando si sia avvalso delle concessioni degli articoli 3 e 5, di ottenere dal proprietario la proroga del fitto, alle medesime condizioni per tutto il periodo della guerra e per due mesi successivi, salvo che il proprietario non chieda una proroga maggiore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

L'inquilino non ha diritto alla proroga se il proprietario dimostri con contratto di data certa, anteriore al presente decreto, che abbia stipulato altro contratto di affitto per lo stesso immobile.

#### Art. 7.

Le famiglie di coloro che si trovino sotto le armi possono godere dei benefici di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche quando abbiano sottoscritto il contratto di locazione la moglie o un ascendente del militare capo di famiglia.

## Art. 8.

In caso di morte in guerra di un inquilino capo di famiglia, si può esercitare da questa il diritto ad ottenere dal proprietario, giusta l'art. 6, la proroga del fitto; ma la durata di tale proroga è limitata ad un periodo di tre mesi dalla data della comunicazione della morte.

## Art. 9.

Ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto è nulla, pur restando valido il contratto d'affitto.

L'inquilino può chiedere la restituzione di ciò che abbia pagato per effetto della pattuizione contraria; e se questa abbia avuto luogo posteriormente alla pubblicazione del presente decreto, ha inoltre diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

## Art. 10.

In conseguenza delle disposizioni degli articoli precedenti, può essere concessa la proroga dei mutui ipotecari autorizzata dal decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 441, con le norme dal medesimo stabilite, per tutto il tempo della guerra e fino a tre mesi dopo la pubblicazione della pace.

## Art. 11.

I decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 788; 22 agosto 1915, 1254; 29 dicembre 1915, n. 1852; 10 agosto 1916, n. 1044, cessano di aver vigore.

## Art. 12.

Il presente decreto entrerà in esecuzione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 26 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — SACCHI

## b) Circolari

61. **Panificazione.** (Telegramma del Commissariato Generale dei Consumi 24 marzo 1917 n. 29135 diretta ai Prefetti).

Segnalasi inconvenienti mancata consegna pane giorno stesso cottura da parte forni rurali a contadini che hanno abitudine panificare anche per molti giorni. Tenuto conto deficienza locale ed inconvenienti verificatisi, autorizzo V. S. dare disposizioni perchè pane sia consegnato dopo cottura ai contadini che panificano per varii giorni, segnalando e reprimendo abusi qualora si verificassero.

*Pel Commissario Generale Consumi*

MORANDI

62. **Incapacità delle istituzioni pubbliche di Beneficenza a far parte dei Sindacati di assistenza mutua per infortuni degli operai sul lavoro.** (Circolare del Prefetto di Salerno 29 marzo 1917 n. 5285 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. comunicare alle Amministrazioni delle Opere Pie locali quanto segue:

« Il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Pubblica Assistenza — appositamente interpellati — hanno testè concordemente ritenuto che alle Istituzioni Pubbliche di beneficenza non è consentito far parte dei Sindacati di assistenza mutua per gli infortuni degli operai sul lavoro perchè le opere pie sono persone giuridiche di *diritto pubblico*, le quali, come tali, non possono qualificarsi per industriali, assumendo una solidale responsabilità ». Tanto si partecipa alle SS. LL. per opportuna norma, invitando quelle opere pie che facessero parte di sindacati di assicurazione mutua a provvedere al proprio recesso con la possibile sollecitudine.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

63. **Sussidio ai militari in licenza invernale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 marzo 1917 n. 5056 diretta ai Sindaci).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno che mentre i Comandi dei Corpi mobilitati, in adempimento delle disposizioni contenute nelle norme esecutive annesse al D. L. 2 gennaio 1916 n. 12, sul pagamento dei sussidi ai militari inviati in licenza invernale, rilasciano ai militari stessi la dichiarazione che dà diritto al pagamento dei sussidi da parte dei Comuni, molti Comuni, invece, anzichè pagare ai militari, moniti della stessa dichiarazione, i sussidi spettanti, li provvedono di una controdeklarazione di non riscosso sussidio, affinchè questo sia loro corrisposto al ritorno ai rispettivi Corpi.

Poichè in tal modo viene frustato lo scopo per il quale il sussidio fu concesso, quello cioè, di dare i mezzi di sostentamento ai militari poveri, durante la licenza, prego le SS. LL. di attenersi rigorosamente alle disposizioni del Decreto Luogotenenziale anzidetto, e corrispondere i sussidi dovuti ai militari muniti delle prescritte dichiarazioni dei Corpi.

Attento un cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

64. **Uso della saccarina nelle farmacie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 marzo 1917 n. 5807 diretta ai Sindaci della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, con circolare 7 corrente, n. 820, ha consentito che l'uso della saccarina, (1) possa nei termini e nelle condizioni stabilite dalla circolare suindicata, essere esteso alle farmacie, che, appartengono o non ad Ospedali, servono anche il pubblico, in quanto tale prodotto sia adoperato per preparare

---

(1) Con recente decreto il prezzo di vendita della saccarina è fissato in L. 400 al quintale netto. Il prezzo di vendita del saccarinato di sodio è fissato in L. 350 al quintale netto.

medicamenti o sciroppi medicamentosi da distribuirsi, oltre che ai nosocomi, anche alle istituzioni pubbliche di beneficenza e ad altri enti, che abbiano in genere fini di assistenza delle classi disagiate (come società operaie e simili).

Le farmacie, trovantisi in siffatte condizioni, dovranno però, per usare di tale facoltà, fare domanda alla Intendenza di Finanza, la quale provvederà d'accordo col Comando della Guardia di Finanza, affinchè l'impiego della saccarina resti rigorosamente limitato alla preparazione dei medicamenti e degli sciroppi medicamentosi anzidetti.

Si pregano le SS. LL. di portare tali disposizioni a conoscenza delle farmacie e degli enti suindicati, e di favorire in proposito un cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**65. Dazio di consumo sullo zucchero di Stato.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 marzo 1917 n. 7535 diretta ai Sindaci della Provincia). (1)

Con decreto luogotenenziale 11 marzo c. a., n. 374 sono state emanate norme per la fabbricazione e vendita dello zucchero saccarinato che verrà posto in consumo colla denominazione di « zucchero di Stato ».

Reputo ora opportuno, giusta istruzioni ricevute dal Ministero delle Finanze, far presente, per evitare ogni possibile incaglio, le disposizioni nei riguardi del dazio consumo, disposizioni che se tendono a facilitare il movimento dello zucchero stesso, non portano però alcun pregiudizio alle entrate comunali dipendenti dagl'introiti daziari.

L'articolo 7 del Decreto luogotenenziale 11 corrente mese,

---

(1) Ccn D. L. 4 febbraio 1917 n. 161 (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1917 n. 35) è stato autorizzato il Ministro delle Finanze a mettere in vendita saccarina in sostituzione dello zucchero. — Per il prezzo di vendita vedi copertina.

n. 374, prescrive al 1.° comma che lo zucchero di Stato, agli effetti del dazio di consumo, dovrà essere ammesso alla libera introduzione dei Comuni chiusi e negli esercizi di vendita dei Comuni aperti o delle frazioni aperte dei Comuni chiusi.

Tale prescrizione non significa però che lo zucchero di Stato sia da ammettersi in esenzione da dazio di consumo, poichè il 2.° comma dell'articolo stesso chiarisce che il dazio di consumo dovuto per tale zucchero sarà rimborsato dallo Stato alle Amministrazioni daziarie interessate in base alle quantità distribuite in ciascun Comune, applicando le rispettive tariffe daziarie vigenti alla data della pubblicazione del decreto suddetto, cioè al 12 corrente mese.

Il 3.° comma infine, dà le norme per la liquidazione dei dazi da rimborsare e cioè stabilisce che la liquidazione sarà fatta trimestralmente, a cura del Ministero delle Finanze in base alle quantità che risulteranno effettivamente vendute in ogni Provincia, le quali saranno ripartite per Comune in proporzione delle quantità assegnate a ciascun Comune dalla Commissione provinciale, di cui all'art. 5 del Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332.

Non venendo pertanto lesi in alcun modo gl'interessi delle Amministrazioni daziarie comunali, prego le SS. LL. di curare, e di raccomandare ai dipendenti appaltatori del dazio consumo, affinchè nessun ostacolo sia frapposto al libero movimento dello zucchero di Stato che comincerà ad essere spedito nel corrente mese di aprile nei depositi regionali, di cui all'art. 4 del citato Decreto luogotenenziale 11 marzo corrente n. 374, e dai depositi stessi ai distributori provinciali previsti nel successivo art. 6.

Attendo un cenno di ricevimento della presente, e di assicurazione dello adempimento.

*Per il Prefetto* - FALLETTI

66. **Dolciumi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1.º aprile 1917 n. 985 diretta ai Sindaci della Provincia).

Per opportuna conoscenza a norma comunico il seguente telegramma del Commissariato Generale pei Consumi:

« Decreto Luogotenenziale 8 marzo n. 371 (1) eccettua dal divieto produzione dolciumi non contenenti farina. E' arbitrario però ritenere trattarsi soltanto farina di frumento. Ad esaurire quistioni, dichiaro che deve ritenersi assolutamente vietata produzione dolciumi con farina frumento granturco e patate. Circa biscotti, pur consentendone varietà secondo abitudini locali, devono ritenersi vietati oltrechè biscotti combinati con cioccolato canditi e marmellate anche quelli granati e glassati di zucchero »

*Per il Prefetto — FALLETTI*

67. **Campagna antimalarica.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 aprile 1917 n. 7329 diretta ai Sindaci).

Allo scopo di ottenere una proficua e larga applicazione delle provvide disposizioni di legge dirette a diminuire la malaria, richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. e degli Ufficinli sanitari, perchè nella imminente « campagna antimalarica si dia il maggiore impulso alla detta lotta, la quale assurge a speciale importanza nelle eccezionionali condizioni dell'attuale momento, che impongono la più larga tutela delle popolazioni lavoratrici dalla malaria.

Occorre innanzi tutto che si acquisti subito a credito o a contanti tutto il quantitativo di chinino indicato da questo ufficio, perchè non abbiano a verificarsi, nel momento in cui la distribuzione del farmaco specifico debba essere più intensa, deficienze o mancanze.

Il Ministero delle Finanze concede l'agevolazione di poter pagare l'importo del chinino anche nell'anno successivo, delegando il ruolo chinino e la sovrimposta.

Nei Comuni ove vi sono l'ufficiale sanitario o uno o più

---

(1) V. pag. 85.

medici condotti deve essere assegnata a ciascun sanitario una determinata parte del territorio. Essi hanno l'obbligo d'invigilare affinché a tutti i coloni ed operai della propria zona sia assicurato il trattamento preventivo e curativo della infezione malarica e di fare opera di propaganda, persuadendo, ove occorra, i riotosi sulla efficacia del chinino a scopo preventivo.

La distribuzione del chinino potrà esser fatta oltre che in ambulatorio più specialmente in campagna a mezzo degli stessi sanitari o da guardie campestri, vigili municipali o altri delegati.

L'Ufficiale sanitario ha la diretta responsabilità di tutto il servizio.

La distribuzione del chinino a scopo profilattico dovrà iniziarsi il 15 aprile e terminare al 15 novembre.

Voglia la S. V. comunicare copia della presente a codesto Ufficiale sanitario.

Per opportuna norma avverto poi che ho incaricato questo sig. medico provinciale di eseguire delle ispezioni di sorpresa nel territorio di codesto Comune e ciò non solo per controllare il modo come procede il servizio di distribuzione del farmaco specifico, ma anche per proporre, se del caso, la rettifica della zona malarica.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**68. Tasse di famiglia e bestiame — Domande di eccedenza.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 aprile 1917 n. 7505 diretta ai Sindaci della Provincia).

In varie occasioni si è richiamata la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità della tempestiva spedizione ed istruttoria delle domande dai Comuni per essere autorizzati ad eccedere i limiti massimi consentiti dai regolamenti provinciali per l'applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame.



Raccomandazioni in tal senso furono anche rinnovate dal Ministero delle Finanze con la circolare in data 13 marzo 1915, n. 3149 Divisione III inserita a pag. 370 del Bollettino Amministrativo della Provincia, anno 1915.

Ciò non ostante da vari Comuni le domande in parola furono e continuano ad essere inviate con netevole ritardo, ad esercizio molto inoltrato o interamente trascorso, senza che del ritardo stesso sia data alcuna giustificazione.

Di sì grave inconveniente, che è stato più volte deplorato anche dal Consiglio di Stato, è assolutamente necessario impedire il ripetersi, sia per il buon andamento dei servizi, sia per evitare che rimangano frustate le guarentigie ordinate dalla legge nell'interesse dei contribuenti.

Pertanto i Comuni della Provincia che, per imprescindibili necessità di bilancio, siano costretti ad un inasprimento dei tributi locali, dovranno presentare la domanda di autorizzazione all'eccedenza dei limiti massimi nell'applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame, insieme ai rispettivi bilanci, all'inizio della sessione autunnale, affinchè prima che si inizi il nuovo esercizio possano essere sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e quindi subito inoltrate al Ministero delle Finanze, *con espressa diffida che quest'ultimo non darà corso alle domande che giungessero tardivamente.*

Per il corrente anno, non potendosi osservare i termini sopra indicati, i Comuni dovranno produrre le domande in parola possibilmente entro il 15 corrente mese di aprile.

Si confida che le SS. LL. vorranno porre ogni cura perchè le norme anzidette siano rigorosamente osservate, e si attende intanto un sollecito cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

69. **Cassa Pensione impiegati — Contributi per l'anno 1917.** (Circolare del Prefetto di Salerno 4 aprile 1917 n. 3301 diretta ai Sindaci della Provincia).

Prego V. S. di farmi tenere con ogni possibile sollecitudine il prospetto degl'impiegati di codesto Comune, compresa la levatrice condotta, dovendo compilarli il ruolo dei contributi alla Cassa di Previdenza per l'anno 1917.

Raccomando vivamente di tener presente le istruzioni date con la circolare 23 maggio 1916 n. 11798 per evitare contestazioni e reclami.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

---

**Parte III.****Atti della Prefettura****Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 22 marzo 1917.

*Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI**Padula* — Concessione gratuita suolo comunale, approva.*S. Mauro Bruca* — Bilancio 1917, ordinanza.*Ricigliano* — Bilancio 1917, approva.*Palomonte* — Cessione suolo a Vincenzo Parisi, approva.*Salento* — Bilancio 1917 · Sovrimposta, approva con modifiche*Campora* — Acquisto del Demanio del fondo Aquaro approva.*Casalvelino* — Bilancio 1917, approva.*Positano* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.*Oliveto* — Idem approva.*Nocera Superiore* — Mutuo L. 192000 per acquisto di acqua Ausino, approva.*Sassano* — Accettazione prestito L. 12400, approva.*Montecorvino Pugliano* — Tassa Es. e Riv. appr.

Id. Id. famiglia Id.

*Stio* — Bilancio 1917, approva con modifiche.*Nocera Superiore* — Istanza Barrella per riduzione di canone daziario, parere favorevole.*Siano* — Indennità caro viveri Imp. e Sal. ordinanza.*Amalfi-Conca* — Collocamento esattoria quinquennio 1918-922, parere favorevole.*S. Mango Piemonte* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.*S. Cipriano* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, approva.*Positano* — Contributo Patronato orfani contadini morti in guerra, approva.*S. Pietro al Tanagro* — Bilancio 1917, approva.*Mercato S. Severino* — Contributo assistenza civile, approva.*Rocagloriosa* — Bilancio 1917, approva.

- Vallo-Novi Velia* — Acquedotto consorziale - Mutuo approva.  
*Sassano* — Modif. Capit. Appalto daziario, approva.  
*Stella Cilento* — Capitolato condotta medica, approva.  
*Torreorsia* — Mutuo per acquisto di grano, approva.  
*Giffoni Sei Casali* — Aumento L. 25 fattorino tel. approva.  
*Castellabate* — Bilancio 1917 - Sovrimposta, ordinanza.  
*Pollica* — Bilancio 1917, approva.  
*Ceraso* — Bilancio 1917, approva.

### Giunta Proviale Amministrativa

Adunanza del 29 marzo 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

- Colliano* — Aumento stipendio personale municipale, ordin.  
*Rofrano* — Bilancio 1917, ordinanza.  
*Rutino* — id. id. id.  
*Tramonti* — id. id. id.  
*Stella Cilento* — Inclusione linea automobilistica Agropoli -  
 Pollica, approva.  
*Siano* — Sospensione tasse vetture ed esercizi 1915, ordin.  
*Torchiaro* — Bilancio 1917, approva con modifiche.  
*Cava Tirreni* — Sfollo piante nella villa comunale, ordinanza.  
*Capaccio* — Esattoria - Quinquennio 1918-22, parere favorev.  
*Laviano* — Transazione giudizio con Aulisi, approva.  
*Stella Cilento* — Regolamento polizia mortuaria, approva.  
*Valva* — Promozione a segretario - Regolamento, ordinanza.  
*Montano Antilia* — Bilancio 1917, approva.  
*Ceraso* — Indennità caro viveri Imp. e Sal. approva.  
*Scala* — id. id. id. id.  
*Licusati* — Bilancio 1917, approva con modifiche.  
*Angri* — id. id. id.  
*Sarno* — Indennità caro viveri impiegati, ordinanza.  
*Salvitelle* — Reg. org. Imp. e Sal. com. approva.  
*Scala* — Mutuo L. 15000 per danni alluvionali, approva.  
*S. Cipriano* — Regolamento e tariffa daziaria ordinanza.

*Torreorsaja* — Mutuo L. 3000 per acquisto grano approva con modifiche.

*Amalfi* — Indennità caro viveri Imp. e Sal. approva.

*Castelnuovo Cilento* — Bilancio 1917, approva.

### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 3 aprile 1917

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Salerno* — Orfanotrofo Umberto. Storno di fondi, approva.

*Salerno* — Ospedale Ruggi. Lavori di falegnameria. Nomina del collaudatore, approva.

*S. Gregorio Magno* — Congrega di Carità. Inversione R 3,50 nel P. N. 5°<sub>10</sub> ordinanza.

*Petina* — Cong. di Carità. Modifiche bilancie 1915 pel 1917, ordinanza.

*Sessa* — Cong. di Carità. Eredità Lebano. Autorizzazione intervenire giudizio, autorizza.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Prelevamento dalla riserva. prende atto.

*Salerno* — Cong. Carità. Indennità caroviveri imp. ordinanza.

*Salerno* — Orfan. Umberto. Compenso al calzolaio, approva.

*S. Valentino* — Cong. Rosario. Vendita della vecchia coltre, approva.

*Piaggine* — Cong. Carità. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Eboli* — Cong. Carità. M. Pegni Prelevamento riserva appr.  
id. id. Storno fondi e id. id.

*Cava* — Monte del Povero. Conversione titoli P. N. Prelevamento riserva approva.

*Cava* — Monte del Povero. Denunzia nuova entrata, approva.

*Sarno* — Congrega M.te Morti. Storno di fondi, prende atto.

*Roccadaspide* — C. Carità. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, app.

*Cava* — M. del Povero. Aumento di assegno al maestro di disegno, approva.

*Pagani* — Congrega Carità. Segato Elisabetta Cortova, accettazione, erezione in E. M. Statuto, approva.

*Castel S. Lorenzo* — M. frum.rio Garibaldi. Rinunzia a maggior prezzo di grano in dipendenza gestione 1911, approva.

*Maiori* — C. Carità. Storno di fondi, prende atto.

*Tramonti* — Cong. Carità. Enfiteusi fondo Tollito. approva.

*Tramonti* — Asilo mendicITÀ. Aumento assegno lavandaia pel 1917, approva.

*Laureana* — Conf. Purgatorio. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Cava* — Monte Povero. Assegno al personale insegnante app.

*Cava* — Arciconf. S. Antonio Abate. Affranco di canone, approva.

*Montecorvino Rovella* — C. Carità. Acquisto P. N. Prelevamento riserva, approva.

*Roccadaspide* — C. Carità. Istituzione posto aiutante cucina orfanotrofio S. Maria di Loreto, approva.

*Eboli* — C. Carità. Devoluzione fondo Ospedale civile appr.

*Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio. Lavori urgenti ad una casa pericolante, approva.

*Salerno* — Orfan. Umberto. Nomina del barbiere, approva.

*Roccadaspide* — Cassa agraria. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Posiglione* — C. Carità. Prelev.to fondo riserva, prende atto.

*Sarno* — Cong. M. Morti. Storno fondi, approva.

*Cava* — M. del Povero. Indennità caro-viveri al Segretario app.

*Cava* — C. Carità. Riduzione canone fitto beni in Napoli e Terra di Lavoro, ordinanza.

*Sarno* — C. Carità. Riduzione canone fitto ai sediarri, ordin.

*Montecorvino Pugliano* — C. Sacr. e Ros. in S. Bernardino. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Petina* — C. Carità. Giudizio contro i debitori verso la Cassa di Prest. Agraria, approva.

*Petina* — Cassa Agraria. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, app.

*Polla* — Congr. Carità. id. id. id. ord.

*Cava* — M. V. Della Monica. Bilancio 1917, approva.

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

scigno comm. Antonio, cultore di chimica, Perazzi avv. Vincenzo, giureconsulto, Zarra dott. Giuseppe, farmacista, Malagodi dott. Rainero veterinario, Giordano ing. Filippo, Cilento cav. avv. Adolfo esperto in materie amministrative, Cravino cav. prof. Andrea esperto nelle scienze agrarie.

*Segretario:* Dr Alberto Arcamone.

9. *Giunta del Consiglio Provinciale Sanitario.*

Medico Prov.le Messi Veterinario Prov.le, cav. Caldarelli Procuratore del Re, cav. Achille Tallarico, Pres. ordine Medici Chirurghi, Raffaele Galdi Pres. ordine Veterinari, dott. Vincenzo Garzia Pres. ordine farmacisti.

10. *Delegazione scolastica.*

*Presidente:* Prefetto. *Componenti:* Cav. avv. Franc. De Vito, cav. rag. La Porta, cav. Bellavigna, cav. avv. Mattina Giuseppe.

*Segretario:* Dr Gulotta.

11. *Comitato forestale.*

*Presidente:* Prefetto. *Componenti:* governativi: Ispettore forestale Ing. Filippo Giordano, Ing. Felice Ricci *supplente*. *Componenti elettivi:* Cav. Girolamo Mazzei, comm. Carlo Paladino, On. comm. Pietro Pellegrino, *Segretario:* Dr Alberto Arcamone.

12. *Commissione Provinciale Elettorale.*

*Presidente:* Cav. Alessandro Carrella. *Componenti effettivi:* Cav. dott. Giovanni Rivelli, cons. di Prefettura Amato avv. Vincenzo, Rossi cav. Matteo, Cav. Gaetano Giuliani. *Supplenti:* Principe avv. Angelo Maria, De Maio Ernesto. *Segretario:* D.r Fulchignoni.

13. *Commissione per gli scavi e monumenti.*

*Presidente:* Bilotti prof. cav. Paolo Emilio. *Componenti:* Mons. Gregorio Maria Grasso, Capone cav. Gaetano, Morrone comm. Emilio, Marano cav. uff. dott. Salvatore, Galdo cav. uff. avv. Francesco, Santoro ing. Giovanni.

14. *Tribunale per i demani comunali.*

*Presidente:* Prefetto. *Membri:* Cav. dott. G. B. Rivelli, sig. avv. Francesco Domenico Donadio.

15. *Commissione per l'assegnazione a domicilio coatto.*

*Presidente:* Prefetto. *Componenti:* Presidente Tribunale, Procuratore del Re, Comandante Carabinieri, Commissario P. S.

# COMUNICAZIONI

## Per disciplinare il consumo dell'energia elettrica

Con D. L. 7 febbraio 1917 n. 163 è stata data facoltà ai Prefetti di disciplinare il consumo dell'energia elettrica prodotta da aziende private o municipalizzate che per tale produzione utilizzino in tutto o in parte la forza derivante da motori termici. (*Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1917 n. 35).

## Esenzione dell'imposta militare

Con D. L. 15 febbraio 1917 n. 292 sono esentati dall'obbligo del pagamento dell'imposta sui militari non combattenti gli ascritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1917).

## Divieto di vendita delle fave fresche

Il Commissariato Generale dei Consumi ha vietata la esportazione da provincia a provincia, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, nei pubblici esercizi delle fave fresche. I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 1 del D. L. 22 agosto 1915 n. 1288 (pubblicato nel B. A. 1915 a pag. 265).

## Prezzo dello zucchero di Stato

Il prezzo di vendita dello zucchero di Stato è stato fissato per i titolari dei depositi a L. 5,28 al chilogramma e per il pubblico a L. 5,50 al chilogramma.

---

# PUBBLICAZIONI

*Enciclopedia tascabile legale* — R. Bemporad & C. Firenze L. 3,50.

E' un elegante volume di circa 500 pagine, in formato tascabile rilegato in piena tela. Contiene tutto ciò che è indispensabile conoscere nella pratica della vita intorno alle leggi, esposto in forma chiara, concisa, attraente. V'è inoltre un elenco di tutte le principali leggi, regolamenti e decreti in vigore.

*Enciclopedia tascabile Bemporad* — R. Bemporad & C. Firenze. lire 3,00.

E' un pregevole volume di oltre 600 pagine, rilegato splendidamente in tela; è un *repertorio* di cognizioni utili per tutti, accresciuto notevolmente e messo al corrente delle più recenti scoperte ed invenzioni.

Raccomandiamo ai nostri abbonati questi due utilissimi volumi.



**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisi  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppi  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

**R. PREFETTURA — SALERNO****SOMMARIO****PARTE I.***a) Leggi e decreti*

70. *Riscossione dei crediti per spese di spedalità poste a carico di Comuni.* (D. L. 8 marzo 1917).  
71. *Estensione delle pensioni privilegiate di guerra per gli alimenti.* (D. L. 15 marzo 1917).  
72. *Riduzione del limite di statura per l'idoneità al servizio militare e nuova visita dei riformati per deficienza di statura.* (D. L. 12 aprile 1917).

*b) Circolari*

73. *Domande di riconoscimento. Avvertenze agli utenti di acque pubbliche per possesso ultra-trentennale.* (C. M. L. P. 10 febb. 1917).  
74. *Taglio degli ulivi.* (C. P. 12 aprile 1917).  
75. *Obbligo degli esattori per i pagamenti di stipendi al personale dei Comuni.* (C. P. 14 aprile 1917).  
76. *Assistenza ai reduci delle battaglie patrie.* (C. P. 15 aprile 1917).  
77. *Imposta sulle esenzioni del servizio militare.* (C. P. 18 aprile 1917).  
78. *Vendite delle frattaglie nei giorni di giovedì e venerdì.* (C. P. 19 aprile 1917).  
79. *Ricorsi per gli approvvigionamenti.* (C. P. 20 aprile 1917).  
80. *Consolidato 5 0/0. Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi.* (C. P. 29 aprile 1917).  
81. *Tassa di bollo. Mandati e ruoli di pagamento.* (C. M. F. 20 febbraio 1917).

**PARTE III.****Atti della Prefettura**

*Verbali della Giunta Provinciale Amm. e della Commissione Prov. di Beneficenza*

**COPERTINA**

Aste, appalti, ecc.. Comunicazioni. Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite  
S. Antonio Abate

Salerno

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 17 aprile 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Sarno* — Congrega di Carità. Lavori Asilo, approva.

*Palomonte* — Id. Pagamento al signor Lasala, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Congrega SS. Sacramento e Rosario, Annualità da pagarsi, ordinanza.

*Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio. Affranco di censo, approva; affranco di canone, approva.

*Polla* — Congrega Concezione. Giudizio Pecchenede, approva.

*Salerno* — Congrega di Carità. Affranco canone, approva.

*Tramonti* — Id. Caroviveri al personale, ordinanza.

*Torchiaro* — Id. Ricupero capitale del Monte Frumentario, approva; bilancio 1917, approva.

*Salerno* — Orf. Galdieri. Compravendita terreno, approva.

*Galdo* — Cassa Agraria. Acquisto grano, approva.

*Sarno* — Congrega Monte dei Morti. Inchiesta, approva.

*Campagna* — Congrega di carità. Riduzione d'interessi al M. dei Pegni, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Impianto acqua potabile, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Monte Frumentario. Atti esecutivi contro i debitori, approva.

*Cava* — Congrega Buon Consiglio. Convenzione per restauro facciata, ordinanza.

*Maiori* — Congrega di Carità. *Piaggine Soprane*. Cassa Agraria. Deliberazione che modifica il bilancio 1915 pel 1917, approva.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

*Giffoni Valle Piana* — 2 maggio 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita delle sezioni 8, 9 e 10 del bosco Infrattata del Comune di Giffoni V. Piana — Base d'asta L. 34000.

*Felitto* — 9 maggio 1917 in Prefettura — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio a raso nella zona incendiata del bosco demaniale « Montagna » di Felitto — Base d'asta L. 11488,70.

*Castiglione del Genovesi* — 10 maggio 1917 ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del taglio della 6.<sup>a</sup> e 7.<sup>a</sup> Sezione bosco Monna Foreste del Comune di Castiglione del Genovesi.

Base d'asta L. 10900.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

70. **Riscossione dei crediti per spese di spedalità poste a carico dei Comuni.** (D. L. 8 marzo 1917 n. 504 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Ritenuta la necessità di facilitare agli ospedali, atteso il loro disagio economico, reso più acuto dallo stato di guerra, la riscossione dei crediti per spese di spedalità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Se i Comuni non provvedano, nel termine di due mesi dalla notificazione del relativo provvedimento, al pagamento delle spese di spedalità poste a loro carico dalle Giunte provinciale amministrative, dai Ministero dell'interno, o dalla V sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato col decreto Luogotenenziale 2 dicem. 1915, (1) n. 1847, potranno le amministrazioni creditrici richiedere al prefetto della della Provincia, cui appartiene il Comune debitore, che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

Il prefetto accerta la sussistenza delle circostanze sopra accennate, provvede, ove occorra, alle necessarie allocazioni di ufficio nel bilancio comunale ed emette l'ordine di pagamento.

---

(1) V. pag. 19 Bollettino Amm. 1916.

Tenuto conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie del Comune, può disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità, non però superiori a cinque, e limitare di conseguenza l'ordine all'annualità dell'esercizio in corso.

Art. 2.

Agli ordini di pagamento, emessi ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 174 e 175 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e del decreto-legge 4 gennaio 1917, n. 129.

Art. 3.

Qualora siasi provveduto al pagamento di spese di spedalità ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto, in seguito a decisione della Giunta provinciale amministrativa o del Ministero dell'interno, e, successivamente, con decisione della V sezione del Consiglio di Stato, sia riconosciuto non essere dovute le somme già soddisfatte, ovvero essere le medesime dovute da Comune diverso da quello che ha pagato, potrà quest'ultimo richiedere che sia coattivamente disposto il rimborso a suo favore delle somme stesse, a carico dell'ospedale nel primo dei casi suindicati, del Comune dichiarato debitore, nel secondo.

La richiesta dell'ordine di pagamento per il rimborso deve essere rivolta al prefetto della Provincia cui appartiene l'ente debitore.

Quando tale ente sia un Comune, si osserveranno le disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Quando l'ente debitore sia l'ospedale, che ha riscosso le spedalità, il rimborso potrà essere richiesto non appena sia trascorso un mese dalla notificazione della decisione della V sezione.

Il prefetto, accertata la sussistenza degli estremi indicati e provveduto, ove occorra, ai necessari stanziamenti d'ufficio nel bilancio dell'Opera pia, emette l'ordine di pagamento.

Il tesoriere dell'Opera pia ha l'obbligo di provvedere al pa-

gamento, così ordinato, con le prime somme riscosse nell'interesse dell'ente.

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali vigenti per la riscossione delle speditività romane. (1)

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto del giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — MEDA

71. **Estensione delle pensioni privilegiate di guerra per gli alimenti.**  
(D. L. 15 marzo 1917 n. 497 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 aprile 1917. n. 77).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e viste le modificazioni successive;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 24 settembre 1908, n. 574 per la esecuzione della legge suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) V. pag. 5 Boll. Amm. 1916 Circolare M. I. 6 dicembre 1915.

## Art. 1.

Ai genitori indigenti del militare morto a causa della guerra, o dichiarato irreperibile, o deceduto in istato di prigionia presso il nemico, spetta, a titolo di alimenti, una quota della pensione liquidata alla vedova, o dell'indennità, che le sia assegnata in caso di passaggio a nuove nozze, anche se manchino, o vengano a morire i figli nati dall'unione di essa col militare ed i loro discendenti.

Tale quota non può eccedere il limite stabilito dall'art. 2, n. 1, della legge 30 giugno 1908, 335, e fino alla concorrenza della quota stessa, sono ammessi il pignoramento ed il sequestro a favore degli aventi diritto.

## Art. 2.

Nei casi previsti dal precedente articolo, le azioni degli interessati sono di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa: e devono osservarsi, in quanto siano applicabili, le altre disposizioni della citata legge del 30 giugno 1908 e del regolamento approvato, per l'esecuzione della medesima, col R. decreto 24 settembre 1908, 574.

Nulla è innovato alle norme vigenti sulla liquidazione delle pensioni e indennità anzidette.

## Art. 3.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto è limitata fino al 180° giorno dopo la pubblicazione della pace, o fino a quanto sarà altrimenti disposto per legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI—CARCANO—SACCHI—MORRONE—  
CORSI — MEDA

72. **Riduzione del limite di statura per l'idoneità al servizio militare e nuova visita dei riformati per deficienza di statura.** (D. L. 12 aprile 1917 n. 596 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto l'art. 2 della 19 giugno 1913, n. 638;

Visto l'art. 62 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. D. 24 dicembre 1911, 1497;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. Esercito è di un metro e 50 centimetri. Gli inscritti di leva che abbiano o superino la statura di 1.48, ma non raggiungano quella di 1.50, sono mandati rivedibili. Trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunta tale statura sono riformati. Sono senz'altro riformati coloro che abbiano una statura inferiore a un metro e 48 centimetri.

Art. 2.

In relazione al disposto del precedente articolo sono chiamati per ora a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva tutti i cittadini nati negli anni dal 1889 al 1898 inclusivamente i quali furono mandati rivedibili e riformati per avere una statura inferiore ai metri 1.54, ma che raggiungeva i metri 1.47 anche nel caso che la decisione di rivedibilità e di riforma sia stata pronunziata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinata con i decreti 1.° agosto 1915, 16 febbraio 1916, 30 marzo 1919, 1.° ottobre 1916 e 3 dicembre 1916. Quelli dei cittadini anzidetti che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi saranno arruolati nella categoria loro spettante per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

**Art. 3.**

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato D. L. del 1.º agosto 1915 e quelle di cui all'art. 1, secondo comma dell'altro D. L. del 16 gennaio 1916 sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

**Art. 4.**

Il ministro della guerra determinerà le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 12 aprile 1917.

**TOMASO DI SAVOIA**

**BOSELLI — MORRONE**

**b) Circolari**

**73. Domande di riconoscimento—Avvertenze agli utenti di acque pubbliche per possesso ultra-trentennale.** (Circolare del Ministero dei Lavori pubblici 10 febbraio 1917 n. 2 diretta ai Prefetti).

L'art. 1.º del Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1916, n. 1664, dispone che possono derivare ed utilizzare acqua pubblica oltre coloro che posseggono un titolo legittimo e che ne ottengono regolare concessione, coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata ed utilizzata acqua pubblica limitatamente al quantitativo d'acqua o di forma motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio. Ma questi utenti, ove non abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'uso dell'acqua, dovranno chiederlo sotto pene di decadenza, entro un anno della entrata in vigore del detto decreto.

La procedura da seguirsi per le domande di riconoscimento è spiegata dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento 24 gennaio 1917, n. 85. La domanda deve essere diretta al Ministero dei La-



vori Pubblici e presentata in doppio originale al competente Ufficio del Genio Civile della Provincia in cui cadono le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

L'utente deve indicare la quantità di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata, e in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigata; deve produrre i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, con i tipi, eventualmente necessari, delle opere e della superficie irrigata; deve fare dichiarazione di domicilio, e deve effettuare il deposito della somma occorrente per le spese d'istruttoria, determinata dal Genio Civile.

Gli utenti che abbiano richiesto anteriormente il riconoscimento e non l'abbiano ottenuto, dovranno rinnovare la domanda secondo le disposizioni attualmente vigenti.

Per l'istruttoria di tali domande si seguono le norme dell'articolo 5 del Regolamento.

Dovendosi pertanto portare a conoscenza degli interessati queste norme, vorrà la S. V. provvedere nel miglior modo possibile perchè in tutti i Comuni della Provincia siano affissi alcuni esemplari del manifesto accluso, all'albo comunale, alle porte delle chiese principali ed in tutti gli altri luoghi pubblici di maggior frequenza.

All'uopo la S. V. potrà rivolgersi ai Sindaci, ai Capi dei pubblici uffici che si trovino nel Comune, ai parroci ed alle altre notabilità locali che possano coadiuvare e diffondere e chiarire eventualmente le norme suddette. Quando poi la S. V. lo riconosca necessario, potrà inviare sul posto un suo dipendente con incarico di vigilare che sia data pubblicità alle disposizioni di legge, anche per mezzo di pubblici banditori, secondo il costume locale.

Le spese che si dovessero incontrare per queste pubblicazioni, nei limiti più ristretti possibili, saranno rimborsate da questo Ministero.

*Il Ministro* — BONOMI

74. **Taglio degli ulivi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 aprile 1917 n. 8403 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con decreto 4 corrente è stato applicato a questa Provincia il D. L. 6 agosto 1916, (1) che disciplina il taglio degli ulivi.

Dalla data stessa il taglio di che trattasi è subordinato a norma dell'art. 2 del citato decreto, od autorizzazione da chiedere al Prefetto della Provincia.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni Comunali per norma dei proprietari e possessori di ulivi sull'art. 4; a termini del quale i contravventori sono puniti con pena pecuniarie del doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione da parte dei signori Sindaci.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

75. **Obbligo degli esattori per i pagamenti di stipendi al personale dei Comuni.** (Circolare del Prefetto di Salerno 14 aprile 1917 n. 9035 diretta ai Sindaci della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel Decreto Logotenziale 4 gennaio pp. n. 129—di cui trascrivo integralmente l'articolo unico:

« L'obbligo imposto agli Esattori delle Imposte Dirette dalle Leggi 26 marzo 1893— n. 159—14 luglio 1898—n. 317— 7 maggio 1902— n. 144, e 4 febbraio 1913— n. 148 — di anticipare gli stipendi ai maestri elementari ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, ancorchè non esistono fondi in cassa di spettanza del Comune, deve ritenersi subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte a quelle che si chiedono non superano complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all' esattore.

---

(1) Vedi pag. 289 Bollettino Amministrativo 1916.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo delle anticipazioni degli stipendii deve ritenersi subordinato, inoltre, alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal Sindaco e dal tesoriere comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo, e contenente l'invito all'esattore ad eseguire l'anticipazione ».

Avvertasi, che detto decreto dovrà essere applicato anche alle controversie precedenti.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**76. Assistenza ai reduci delle battaglie patrie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 aprile 1917 n. 1114 diretta ai Sindaci della Provincia).

La Società di Solferino e S. Martino, con sede in Padova e ufficio di propaganda in Brescia, riconosciuta quale Ente Morale fin dal 1871, ha il nobile patriottico compito di mantenere l'Osario di Solferino e S. Martino, e di distribuire premi in danaro ai veterani del 1859.

Nel 1913 la Società estese l'opera propria di assistenza morale e materiale a tutti i reduci delle battaglie patrie e delle campagne di Libia.

Ora essa intende, con nobile spirito di patriottismo, allargare l'opera propria anche ai combattenti dell'attuale guerra nazionale, soccorrendo con la erogazione di premi quelli tra i superstiti che si trovino in bisogno, e provvedendo di accordo con l'Autorità Militare al pietoso ufficio di identificare e registrare le salme e le tombe dei caduti. Ed a tale scopo l'Associazione rivolgerà ai Sindaci del Regno richiesta della loro collaborazione.

Ritengo opportuno segnalare quanto sopra raccomandando tale opera all'interessamento delle amministrazioni comunali, di altri Enti, e di privati, perchè vogliano concorrere all'opera della Società iscrivendosi tra i suoi soci e facilitandone il compito di identificazione e registrazione delle salme dei militari morti.

La nobiltà del fine, nel quale si unisce un tributo di grati-

tudine ai combattenti dell'esercito nazionale, al culto onorevole delle memorie patrie, mi affidano che l'interessamento delle SS. LL. e il nobile sentimento delle amministrazioni locali e dei privati procureranno alla società S. Martino e Solferino quella larghezza di contributi e di collaborazione alla quale essa ambisce commisurare l'opera propria.

*Il Prefetto — BAJARDI*

**77. Imposta sulle esenzioni del servizio militare. R. D. 12 ottobre 1915, n. 1510.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 aprile 1917 n. 9139 diretta ai Sindaci).

Consta, come vada diffondendosi l'erroneo convincimento che il pagamento dell'imposta militare (cui sono tenuti gli iscritti di leva non chiamati alle armi ed i militari in congedo) se continuato anche dopo la chiamata alla visita dei Consigli di leva ed alle armi, dia senz'altro, agli iscritti stessi, ed ai militari, la facoltà di non rispondervi, esimendoli, così, pure da qualsiasi sanzione penale.

E' del massimo interesse di porre argine, per quanto è possibile, alla divulgazione di tale falsa idea, la quale potrebbe indurre taluni, specie se residenti all'estero, a mancare, in buona fede, ai propri doveri militari. Devesi, pertanto, porre bene in chiaro che il pagamento della imposta sulle esenzioni dal servizio militare, non sostituisce la prestazione del servizio stesso, per modo che, chi chiamato alla visita dei Consigli di leva od alle armi, non risponde, senza che ne sia stato specificatamente dispensato dalle Autorità Militari, incorre sempre nel reato di renitenza o di diserzione, pur rimanendo alla famiglia l'obbligo del pagamento della imposta come conseguenza dell'inadempimento.

Prego curare la maggiore diffusione della presente circolare e favorirmi intanta un cenno di ricevuta.

*pel Prefetto — FALLETTI*

78. **Vendita delle frattaglie dei giorni di giovedì e venerdì.** (Circolare del Prefetto di Salerno 19 aprile 1917 n. 1143 diretta ai Sindaci).

Il Commissario Generale per i consumi ha disposto quanto apresso:

1.° A decorrere dal 19 corrente e fino a nuova disposizione è consentita la vendita al pubblico, anche nei giorni di giovedì e venerdì, delle « frattaglie » di bovini, ovini, caprini e suini, tanto se provenienti da macellazioni effettuate in stabilimenti militari o in servizio di Amministrazioni militari; quanto se provenienti da macellazioni effettuate per la popolazione civile. Tale vendita, nei giorni predetti, potrà essere fatta dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti autonomi dei consumi o dai privati esercenti esclusivamente in spacci speciali o su banchi all'aperto, rimanendo severamente proibita qualsiasi vendita od esposizione contemporanea di altra carne fresca, nonchè l'apertura degli ordinari spacci di carne. Per « frattaglie, » agli effetti delle presenti disposizioni, devonsi intendere i visceri delle cavità addominali e toracica, e, inoltre, il sangue, il cervello, il midollo spinale, la lingua e le zampe (queste soltanto dei bovini) tagliate al disotto del ginocchio e del garretto. E' consentita anche la vendita delle teste e dei diaframmi dei bovini, quando provengono da stabilimenti militari o in servizio di Amministrazioni militari e perchè la vendita stessa sia fatta a cura dei comuni.

2.° Dal giorno innanzi indicato e fino a nuova disposizione è permesso l'uso delle trippe, degli intestini e del sangue, nei pubblici esercizi, il giovedì e il venerdì, fermo restando il divieto assoluto dell'uso delle altre frattaglie o di qualsiasi altre qualità di carne fresca. E' bene avvertire che, agli effetti dell'articolo 3 del D. L. 12 dicembre 1916, n. 1709, le trippe, gli intestini ed il sangue usate nei pubblici esercizi vanno considerati come vivande di carne. E, se sono preparati in modi diversi, sostituiscono altrettante vivande quanti sono i modi di preparazione.

3.° Con la decorrenza predetta e fino a nuovo ordine è so-

spesa l'applicazione della disposizione portata dal penultimo comma dell'art. 7 del D. L. 3 dicembre 1916, n. 1685, fermo restando l'obbligo agli esercenti macellai di presentare, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza, tutta la quantità di carne di cui dispongono nei rispettivi spacci. Prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati disponendo che venga intensificata la sorveglianza sulla vendita delle carni macellate fresche in guisa che non sia tratto profitto dalle agevolazioni concesse per consumare frodi ed abusi.

Gradirò un cortese sollecito cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

79. **Ricorsi per gli approvvigionamenti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 aprile 1917 n. 1146 diretta ai sindaci).

Il Commissariato Generale pei Consumi avverte che molti ricorsi vengono ancora inoltrati al Commissariato stesso, mentre dovrebbero essere indizzati direttamente al Comitato pei ricorsi presso l'ufficio approvvigionamenti del Ministero di Agricoltura, e ancora contravvenzioni vengono comunicate senza specificazione dell'industria esercitata, se cioè trattisi di molino, pastificio, panificio, rivendite ecc.

Prego pertanto la S. V. voler disporre affinchè le prescrizioni su ricordate siano rigorosamente eseguite ad evitare intralci procedura.

*Il Prefetto* — BAJARDI

80. **Consolidato 5 %.** Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 aprile 1917 n. 2964 diretta ai Sindaci della Provincia).

Prego la S. V. di comunicare ai capi di codeste istituzioni pubbliche di beneficenza che i titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, testè acquistati, dovranno subito essere tramutati dal portatore in nominativi, nei modi indicati dalla legge 12 luglio 1910, n. 536 sul Debito Pubblico, cioè facendo analoga

istanza all'Intendenza, al quale ufficio si potranno chiedere tutti i chiarimenti necessari.

Attendo conoscere a suo tempo il numero e l'importo dei nuovi titoli nominativi, avvertendo sin d'oggi che saranno chiamati *personalmente* responsabili gli amministratori che *entro dieci giorni* non avranno presentata domanda all'Intendenza pel tramutamento dei titoli. Se anche codesto Comune acquistò titoli occorre provvedere in conformità di quanto sopra.

La S. V. farà rilasciare dai capi delle istituzioni di beneficenza una dichiarazione conforme al modulo seguente, che firmata verrà trasmessa con sollecitudine a questo ufficio:

« Il sottoscritto Presidente delle Congrega..... o Priore della Congrega..... attesta che nell'interesse dell'Ente furono acquistate numero..... titoli di consolidato 5<sup>o</sup>/<sub>10</sub> pel valore nominale di lire..... e che in data del ..... è stata avanzata domanda all'Intendenza di Finanza pel tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi, e che nessun titolo al portatore trovasi nelle mani del tesoriere. Il sottoscritto si riserva di comunicare alla Prefettura il numero dei nuovi titoli nominativi appena perverranno ».

Favorisca intanto segnarmi ricevuta dalla presente.

*Il Prefetto* — FALLETTI

**81. Tassa di bollo — Mandati e ruoli di pagamento dei Comuni e delle Opere Pie.** (Circolare del Ministero delle Finanze 20 febbraio 1917 n. 88263 diretta ai Prefetti).

E' occorso a questo Ministero di rilevare che dai Comuni e dagli altri Enti morali non viene eseguito un criterio uniforme nell'applicazione della tassa di bollo dovuta pei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 20, n. 20, della legge 4 luglio 1897, n. 414, sia nel caso di mandati collettivi, costituiti di più fogli, sia nel caso di ruoli o prospetti nominativi pel pagamento di spese fisse, emessi a norma dell'art. 208 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

In proposito, quanto alla natura degli anzidetti documenti contabili, si osserva che, qualora sia necessario aggiungere al mandato di pagamento altri fogli contenenti l'indicazione dei vari creditori, questi fogli vengono indubbiamente a formare parte integrante e sostanziale del mandato stesso.

Nel caso poi di ruoli o prospetti uniti ai mandati, non v'ha dubbio che tali ruoli o prospetti siano veri e propri ordini di pagamento e quindi, sebbene materialmente separati dal mandato formale a cui si riferiscono, ne vengano a costituire il necessario complemento.

Nel caso, infine, di ruoli nominativi pel pagamento delle spese fisse, emessi in sostituzione dei mandati, è evidente che questi ultimi - quando contengono nel frontespizio l'ordine di pagamento - costituiscono per la sostanza, per lo scopo e per gli effetti veri e propri mandati.

Coerentemente a queste considerazioni e tenuto anche conto che la tassa di bollo stabilita dall'art. 20, n. 20, della legge 4 luglio 1897, n. 414, in relazione al disposto dall'art. 17 della legge medesima, è dovuta su ciascun foglio, si dichiara, per opportuna norma degli Enti interessati, degli uffici del Registro e degli Ispettori delle tasse sugli affari che tanto per i mandati costituiti da più fogli, quanto per i ruoli o prospetti uniti ai mandati e per i ruoli nominativi pel pagamento delle spese fisse, muniti nel frontespizio dell'ordine di pagamento, la tassa di bollo di una lira stabilita dal citato art. 20, n. 20, della citata legge 4 luglio 1897 e dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. C, deve essere applicata mediante visto per bollo o bollo a punzone su ciascun foglio indipendentemente da quella dovuta sulle singole quietanze, ogni qual volta il mandato od il ruolo o prospetto si riferiscano al pagamento di somme d'importo superiore a lire trenta, e se per importo inferiore quanto siano parte o residuo di somma superiore a lire trenta.



### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 12 aprile 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Sassano* — Esattoria, parere favorevole.

*Siano* — Giudizio contro i coniugi Albano per reintegra usurpazioni demaniali, approva.

*Salerno* -- Concessione Teatro Verdi al Comitato pro soldati feriti, approva.

*Eboli* — Vendita alberi fuori uso, approva.

*Nocera inferiore* — Proroga mutuo contratto coi signor Scarano, approva.

*Seafati* — Debito cessato tesoriere Sicignano, approva.

*Celle Bulgheria* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Laurino* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Furore* — Collocamento esattoria 1912-22, parere favorevole.

*Tegiano* — Idem id. id. parere favorevole

*Campagna* — Accettazione prestito lire 35000, approva

*Positano* — Collocamento esattoria, parere favorevole.

*Palomonte* — Concessione appezzamento suolo, ordinanza.

*Laurito* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Gioi* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Gioi* — Collocamento esattoria 1917-22, parere favorevole.

*Caselle* -- Idem id. id. parere favorevole

*Casaletto* — Idem id. id. parere favorevole

*Santomenna* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Corbara* — Indennità caro viveri Imp. Salariati, ordinanza.

*Laviano* — Regol. organico personale municipale, ordinanza.

*Aquara* — Modifica al Reg. e tariffa daziaria, approva.

*Amalfi* -- Contributo straordinario assistenza civile, approva.

*Amalfi* — Contrattazione mutuo per provvisoria deficienza di Cassa, approva.

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 19 aprile 1917

Presidenza: *Prefetto Com.* BAJARDI*Toiraca* — Vendita alberi d'alto fusto, approva.*S. Giovanni a Piro* — Collocamento esattoria, parere favorevole.*Palomonte* — Idem id. parere favorevole.*Contursi* — Tassa esercizi, provvede*Stella Cilento* — Reg. vendita nicchie, ordinanza.*Eboli* — Anmento salario G.G. Municipali, approva.*Sala* — Bilancio 1917, approva.*Perdifumo* — Idem id. approva.*Ispani* — Bilancio 1917, approva.*Sala* — Costruzione edificio scolastico, approva.*Saeco* — Bilancio 1917, ordinanza.*Giffoni Valle Piana* — Conferma esattoria, parere favorevole.*Morigerati* — Bilancio 1917, ordinanza.*Baronissi* — Contributo assistenza civile, approva.*Sala* — Prestito 21500 per dimissione passività, approva.*Stella Cilento* — Nomina rappresentante del Comune, approva.*Castelnuovo di Conza* — Bilancio 1917, approva.*Alfano* — Regol. organico personale municipale, ordinanza.*Castelnuovo* — Accettazione prestito L. 7900 per l'acquedotto, approva.*Nocera Inferiore* — Collocamento esattoria, parere favorevole.*Ogliastro Cilento* — Idem id. parere contrario.*Acerno* — Nomina operaio per impianti elettrici, approva.*S. Marina* — Reg. tassa esercizio e rivendite, ordinanza.*S. Angelo Fasanella* — Bilancio 1917, approva.

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

# ONORIFICENZE

---

Con D. L. del 8 marzo 1917 è stato concesso al Cav. Rag. Pasquale Cosomati la medaglia di bronzo per benemerenza in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915 — Congratulazioni.

---

## COMUNICAZIONI

### **Emissione di buoni di cassa**

Con D. L. 1.º aprile 1917 n. 495 è stata autorizzata l'emissione di buoni di cassa da una e due lire ed è stata data facoltà al Ministro del Tesoro di fare cessare il corso legale delle monete divisionarie.

Con altro decreto di pari data è stato stabilito che chiunque faccia incetta, a danno della circolazione di monete, aventi corso legali nel Regno in misure eccedente i propri bisogni, o a scopo di lucro, incorre nelle pene comminate dall'art. 293 del Codice Penale.

### **Nuove norme per la confezione del pane**

Il Commissario generale dei consumi con ordinanza 6 aprile 1917 ha disposto che, fermo l'obbligo dello abburattamento delle farine al 90 per cento e del pane rafferma, il peso minimo di ogni forma di pane che sin' ora fu di 700 grammi è ribassato a 600 grammi — Oltre la forma della pagnotta semplice sono ammesse altre due forme: quella della pagnotta con due tagli in croce e quella del filone o bastone di lunghezza non superiore a 40 centimetri — Non deve essere tollerato un grado di umidità superiore al 35 per cento misurato dodici ore dopo lo sfarinamento.

### **Il pagamento ai creditori dello Stato**

Con decreto luogotenenziale 1.º aprile 1917 n. 563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 successivo, è stato disposto che, per la durata della guerra e fino a tre mesi dopo la pubblicazione della pace, il pagamento dei mandati e degli altri titoli di spesa, emessi a favore di creditori dello Stato, possa avvenire mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.

### Aumento dei sussidi alle famiglie dei militari

Con recente decreto è stato disposto, a decorrere dal 1.<sup>o</sup> maggio 1917 l'aumento dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati sotto le armi, nelle seguenti misure:

*Nei Comuni capoluoghi di provincia, di circondario e distretto amministrativo:* Sussidi settimanali: per la moglie da lire 4,90 a lire 5,60; per ogni figlio, da 2,45 a 2,80; per un solo genitore da 4,90 a 5,60; per ambedue i genitori da 7,70 a 9,10; per un fratello od una sorella da 4,90 a 5,60; per ogni altro fratello o per ogni altra sorella da 2,45 a 2,80.

*Negli altri Comuni:* Sussidi settimanali: per la moglie da lire 4,20 a lire 4,90; per ogni figlio da 2,10 a 2,45; per un solo genitore da 4,20 a 4,90; per ambedue i genitori da 7,00 a 8,40; per un fratello od una sorella da 4,20 a 4,90; per ogni altro fratello o per ogni altra sorella, da lire 2,10 a 2,45.

---

## PUBBLICAZIONI

*P. Villari -- L' Italia e la Civiltà* — pagine scelte e ordinate da Giovanni Bonacci, Ulrico Hoepli Editore Milano — L. 7,50.

Le pagine migliori delle opere più importanti dell' illustre storico e letterato Pasquale Villari sono state raccolte in un bel volume del Prof. Giovanni Bonacci, ordinate in modo da offrire un quadro colorito della Storia della civiltà dei Romani ad oggi: una storia che per larghezza di vedute, sicurezza d'intuito e forma eloquente e suggestiva solo il Villari poteva darci — Il volume si inizia con uno studio di grande attualità latina e si chiude con una commovente esposizione dei dritti della italianità del Trentino e della Venezia Giulia, e con un lucido e smagliante studio su la crisi mondiale e su la missione che rispetto ad essa ha l' Italia.

Il libro, che può ben dirsi un'enciclopedia di cultura storica letteraria e politica, ha avuto un'accoglienza, quale era da attendersi ad un opera di tanto maestro. Tutte le biblioteche delle scuole dovrebbero essere fornite di questo volume che vien presentato dal notissimo editore Hoepli in una veste tipografica elegantissima.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanz

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divis  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppi  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ← SOMMARIO →

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

82. *Revisione dei canoni daziari governativi.* (D. L. 6 maggio 1917).  
83. *Chiusura serale dei negozi.* (D. P. 26 aprile 1917).  
84. *Denuncia dei casi di varicella.* (D. P. 12 maggio 1917).  
85. *Provvedimenti finanziari.* (D. L. 13 maggio 1917).

#### b) Circolari

86. *Incapacità degli enti locali di far parte di sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni.* (C. M. I. 10 marzo 1917).  
87. *Dichiarazione di pubblica utilità per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali.* (C. M. L. P. 30 marzo 1917).  
88. *Opere igieniche. Approvazione dei progetti.* (C.M. I. 4 aprile 1917).  
89. *Invalidi di guerra.* (C. M. I. 12 aprile 1917).  
90. *Servizio automobilistici provvisori.* (C. P. 9 aprile 1917).  
91. *Passaporti per l'Inghilterra.* (C. P. 2 maggio 1917).  
92. *Incompatibilità tra l'ufficio di notariato e qualunque impiego stipendiato nelle Provincie e nei Comuni.* (C. P. 5 maggio 1917).  
93. *Prezzo massimo del burro.* (C. P. 7 maggio 1917).  
94. *Raccolta delle pelli provenienti dalla macellazione civile.* (C. P. 12 maggio 1917).  
95. *Concorso governativo a pareggio del bilancio 1916.* (C. P. 20 maggio 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amm. e della Commissione Prov. di Beneficenza*

#### COPERTINA

Aste, appalti, ecc., Concorsi, Comunicazioni, Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Sig. Priore  
Congrega del Purgatorio  
Salerno

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 1 maggio 1917

(continuazione)

*Fisciano* -- Idem id. Spese pel lascito Papa. Storno fondi, approva.

*Montecorvino Rovella* Idem id. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Salerno* — Orfan. Galdieri. Bilancio 1917, approva.

*Salerno* — Congrega di Carità ed Opere Pie amministrare. Bilancio 1917, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — 'Cong. Carità. Modifiche bilancio. 1915 pel 1917, approva.

Adunanza del 15 maggio 1917

*Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio. Collaudo opere murarie nuovo ospedale, approva.

*Magliano Vetere* — Conf. Rosario. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Lustra* — Cong. Carità. Bilancio 1917, approva.

*Atrani* — Idem id. Storno fondi, approva.

*Tramonti* — Asilo mendicizia. Prelevamento riserva, approva.

*Giffoni V. P.* — Cong. Carità. Prelevamento riserva, approva.

*Salerno* — Cons. Montevergine. Storno fondi, approva.

*Salerno* — O. P. S. Antonio Nobili. Bilancio 1917, approva.

*Olevano* — Cong. Sac. in S. Giacomo. Storno fondi, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità. Storno fondi, approva.

*Cava dei Tirreni* — O. P. Genovese. Vendita trattativa privata fondo Barricelle, approva.

*Pagani* — Cong. Carità. Regolamento pianta organica impiegati, approva.

*Capaccio* — Idem id. Provvedimenti fondo Casotto, rinvia.

*Mercato S. Severino* — Idem id. Cassa pensione impiegati approva.

*Fisciano* — Idem id. Autorizzazione iscrizione ufficio ipoteche fondo Camposummo, approva.

*Cava* — Comitato cittadino. Legato prof. Pisapia, rinvia.

*Salerno* -- Monte Aversa. Bilancio 1917, approva.

*Palomonte* — Cassa agraria. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Celle Bulgheria* — Idem id. approva.

*Tramonti* — Asilo mendicizia. Gestione in economia generi alimentari, rinvia.

*Torre Orsaia* — Cong. Carità. Bilancio 1917, approva.

*Pisciotta* — Idem id. Modifiche Bilancio 1915 pel 1917, rinvia.

*Colliano* — Idem id. Provvedimenti soccorso poveri, approva.

*Magliano* — Idem id. Bilancio 1917, approva.

*Stio* — Cassa agraria Idem id., approva.

*Salerno* — Monte Pegni Idem id., approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

82. **Revisione dei canoni daziari governativi.** (D. L. 6 Maggio 1917 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 Maggio 1917 n. 108).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1916, (1) n. 1685;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

#### Art. 1.

I canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi saranno ridotti in corrispondenza alla diminuzione del provento del dazio governativo sulle carni bovine ed ovine, dipendente dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1685.

La riduzione di cui nel comma precedente non è applicabile al comune di Venezia, e per il comune di Palermo sarà applicata limitatamente a tutto il 30 aprile 1917.

L'abbuono spettante a ciascun Comune sarà determinato in modo definitivo sulla quota parte del canone daziario in corso riferibile al provento delle dette carni riscosso nell'anno 1915, in proporzione della prima limitazione al consumo delle carni stesse ordinata dalle Commissioni consultive provinciali pei consumi, ai termini dell'art. 5 del citato decreto 3 dicembre 1916.

---

(1) V. pag. 2 Bollettino Amministrativo 1917.

L'abbuono di canone, così determinato, sarà aumentato della quota di spesa di esazione corrispondente al dazio governativo sulle carni riscosso in meno per la summentovata limitazione.

Art. 2.

L'abbuono di canone, di cui al precedente articolo, avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1917 e fino a due mesi dopo la conclusione della pace, e sarà liquidato dalla Commissione centrale istituita ai termini dell'art. 101 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861.

Le decisioni della Commissioni saranno rese esecutorie con decreto Luogotenenziale, e contro le medesime non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Nei Comuni che abbiano ceduto in appalto la riscossione dei dazi di consumo, l'abbuono sui canoni governativi, concesso ai Comuni stessi a' termini dei precedenti articoli, sarà devoluto per un'eguale somma a vantaggio dell'appaltatore mediante correlativa riduzione dei canoni di appalto con effetto dal 1° gennaio 1917.

Oltre siffatta riduzione di canone non compete agli appaltatori alcun altro abbuono od indennizzo, nonostante qualunque clausola contraria esistente nelle convenzioni di appalto. Restano però fermi ed inalterati i provvedimenti adottati o che saranno adottati in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, (1) e 4 febbraio 1917, n. 186. (2)

Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA -- ORLANDO — CARCANO

---

(1) V. pag. 369 Bollettino Amministrativo 1916.

(2) V. pag. 65 Bollettino Amministrativo 1917.



83. **Chiusura serale dei negozi.** (Decreto Prefettizio 30 Aprile 1917)

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 640, che disciplina l'orario di chiusura serale dei negozi;

Visto l'art. 3 del Decreto stesso ed in esecuzione di questo

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio fino al 15 agosto, tutti i negozi debbono chiudersi al pubblico esercizio non più tardi delle ore 20,30 ad eccezione di quelli di generi alimentari e dei laboratori di parrucchiere, pei quali l'orario di chiusura può protarsi sino alle ore 21,30. Ai negozi di generi alimentari che vendono anche altri generi, come pure ai laboratori di parrucchiere è vietato di esercitare, dopo le ore 20,30, ogni ramo di commercio per il quale, a norma del comma precedente, è prescritta la chiusura a quell'ora.

Dal 15 agosto sino a nuova disposizione le suddette ore estreme di chiusura sono rispettivamente ridotte alle ore 20 ed alle ore 21.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili alle farmacie, alle rivendite di generi di privative, alle agenzie ed ai chioschi di vendita di giornali. Per detti esercizi l'orario massimo di chiusura resta fissato alle ore 22. Resta esclusa da tale limitazione la farmacia incaricata dal Municipio del servizio somministrazione di medicinali durante la notte. Qualora, però agli esercizi anzidetti sia annesso il commercio di altri generi non potrà protrarsi la vendita di questi oltre l'ora di chiusura fissata per quei negozi che ne fanno esclusivo e principale commercio.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di indole generale comprese nel succitato Decreto Luogotenenziale 26 aprile corr.

n. 640 e nulla è innovato per quanto concerne l'orario di chiusura dei negozi di vendita di pane stabilito dal Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917 n. 246. (1)

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica e le autorità competenti sono incaricati della esatta esecuzione del presente Decreto.

Salerno 30 aprile 1917.

*Il Prefetto* — BAJARDI

84. **Denuncia dei casi di variceila.** (D. P. 12 maggio 1917].

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Riconosciuto che il vaiuolo spesso si presenta in forma atipica;

Visto l'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 1 del Testo Unico della legge Sanitaria 1 agosto 1907 e 3 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148:

Ordina:

E' fatto obbligo a tutti i medici esercenti la denuncia dei casi di varicella e di tutte le forme non bene individuabili di malattie esantomatiche.

I sindaci e gli ufficiali sanitari restano incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Salerno, 12 maggio 1917-

*Per Il Prefetto* — FALLETTI

85. **Provvedimenti finanziari** — (D. L. 13 maggio 1917 n. 736 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 14 maggio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'interno, per l'agricol-

(1) V. pag. 67. Bollettino Amministrativo 1917.

tura, per l'industria, commercio e lavoro ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario 1917-918 alle disposizioni contenute negli allegati seguenti, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e riguardanti:

a) istituzione della tassa di consumo sul caffè, aumento della tassa interna sulla fabbricazione della cicoria, e modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (n. 26, 27, 28, 29 30);

b) aumento della sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri, e del prezzo massimo di vendita per consumo nel regno; e aumento della tassa interna sulla fabbricazione del glucosio;

c) istituzioni di una tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi;

d) estensione della tassa di bollo sui cinematografi ed altri spettacoli o trattenimenti.

#### Art. 2.

Le disposizioni contemplate uel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti nei singoli allegati.

#### Art. 3.

Per provvedere alle maggiori esigenze di servizio dipendenti dall'applicazione della legislazione fiscale sui consumi introdotta durante il periodo della guerra sono istituite due divisioni presso i competenti uffici del Ministero delle finanze; ed il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni per modificare temporaneamente i ruoli organici dell'Amministrazione centrale e le norme per l'assunzione del personale occorrente.

#### Art. 4.

Negli stati di previsione del Ministero delle finanze saranno iscritti con decreto del ministro del tesoro gli stanziamenti ne-

cessari per la esecuzione dei provvedimenti di cui al presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917,

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI -- MEDA -- CARCANO -- DE NAVA -- RAINERI

Allegato **A.**

Istituzione della tassa di consumo sul caffè. — Aumento della tassa di fabbricazione interna sulla cicoria. — Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 1.

E' imposta a favore dello Stato una tassa di consumo sul caffè, nella misura di L. 50 il quintale per quello naturale, e di L. 70 per quello tostato.

La tassa sarà riscossa all'atto dello sdoganamento del caffè per immissione in consumo, e senza pregiudizio dei dazi imposti per l'introduzione dello stesso prodotto nei Comuni.

Art. 2.

Chiunque, all'atto della pubblicazione del presente allegato, detenga caffè naturale o tostato in magazzini o depositi liberi da vincolo doganale dovrà farne denuncia all'autorità finanziaria locale, entro cinque giorni dalla data della pubblicazione stessa, per il pagamento della tassa di consumo di cui al precedente

Potrà essere omessa la denuncia per i magazzini o depositi nei quali si trovi non più di un quintale di caffè.

Art. 3.

Alla riscossione della tassa di consumo sul caffè di cui allo art. 2 provvederanno le Intendenze di finanza mediante atto di ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento dell'e quantità di caffè esistenti nei depositi e magazzini all'atto dell'applicazione del presente allegato.

Per eseguire il pagamento sarà concesso il termine di un mese ai detentori di quantità superiori ai 10 quintali, e di due mesi ai detentori di quantità superiori ai 50 quintali.

Art. 4.

La mancata o inesatta denuncia dei caffè esistenti nei depositi di cui all'art. 2, è punita con pena pecuniaria nella misura

del triplo della tassa di consumo, dovuta sulle quantità di caffè non denunciate.

Art. 5.

La tassa interna sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è portata a L. 80 il quintale.

Art. 6.

Nella tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577) sono introdotte le modificazioni risultanti dalla seguente tabella:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata (lire in oro)
26	Cannella . . . . .	Q.le	250
27	Chiodi di garofani . . . . .	»	250
28	Pepe e pimento . . . . .	»	220
29	Tè. . . . .	»	400
30	Vainiglia . . . . .	»	450

Art. 7.

Il presente allegato avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato **B.**

Aumento della sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri e de prezzo massimo di vendita. — Aumento della tassa interna di fabbricazione sul glucosio.

Art. 1.

La sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri, stabilita nella misura di L. 62 per quintale dal decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, è portata a L. 140 tanto per il prodotto di prima quanto per quello di seconda classe. La sopratassa nella nuova misura è dovuta altresì sugli zuccheri di introduzione nazionale esistenti in magazzini vincolati alla finanza, anche quando sia stata per essi già versata, insieme con la tassa, la sopratassa nella misura fissata dal detto decreto, e non abbia avuto luogo per qualsiasi causa l'estrazione dai magazzini anzidetti.

## Art. 2.

Il prezzo massimo al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionale devono vendere lo zucchero per consumo nel Regno è fissato in L. 300 per quintale, base cristallino bianco, caricato sul vagono stazione partenza. La presente disposizione è applicabile alle consegne da farsi a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente allegato.

## Art. 3.

Sugli zuccheri di ogni qualità che al momento dell'applicazione del presente allegato si trovino nei magazzini soggetti a denuncia, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1916, n. 121, è dovuta dall'esercente il deposito, a titolo di supplemento di sopratassa, la somma di lire 78 per ogni quintale.

Nella stessa misura è dovuto il supplemento di sopratassa sulle quantità di zucchero che, all'alto dell'applicazione del presente allegato si trovino, in quantità eccedenti un quintale, in magazzini o depositi fino ad ora esenti da denuncia. I proprietari di tali depositi dovranno farne denuncia all'autorità finanziaria locale entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente allegato.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili allo zucchero di Stato nè a quello tenuto a disposizione della Amministrazione delle gabelle per la preparazione di zucchero di Stato.

## Art. 4.

Alla riscossione del supplemento di tassa sugli zuccheri di cui al precedente articolo provvederanno le Intendenze di finanze mediante atto d'ingiunzione nelle forme stabilite dell'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di zucchero esistenti nei depositi o magazzini all'atto dell'applicazione del presente allegato.

Per il pagamento di somma superiore alle lire 1000 sarà concesso ai detentori il termine di un mese.

## Art. 5.

La mancata o inesatta denuncia degli zuccheri esistenti nei depositi di cui all'art. 3, è punita con una pena pecuniaria nella misura del triplo della sopratassa di fabbricazione dovuta sulle quantità di zucchero non denunciate.

La stessa pena è applicabile per gli zuccheri esistenti nei depositi di cui al primo comma del citato art. 3 che vengano comunque sottratti al pagamento del nuovo supplemento di sopratassa.

Art. 6.

Entro dieci giorni da quello della pubblicazione del presente allegato tutti i Comuni del Regno dovranno modificare, in relazione con le disposizioni del precedente art. 2, i prezzi massimi stabiliti per la vendita degli zuccheri nel rispettivo Comune in applicazione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, num. 1332.

Art. 7.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . .	L. 80
glucosio liquido . . . . .	» 40

Art. 8.

Il presente allegato avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato C.

Tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi.

Art. 1.

E' imposta a favore dello Stato una tassa sulla fabbricazione dei saponi di ogni specie, tanto allo stato solido quanto in pasta o liquidi.

La tassa è stabilita nella misura di L. 40 il quintale per i saponi da toletta e per quelli medicinali, e di L. 20 il quintale per quelli di ogni altra specie.

Nelle stesse misure sarà riscossa la sopratassa di confine alla importazione dei saponi dall'estero.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di fabbricazione e della sopratassa di confine si considerano come saponi da toletta quelli profumati e quelli anche non profumati, in tavolette, in palle, in forma di frutta, in polvere o messi in commercio in scatole o in vasi non aventi il carattere di semplici mezzi di trasporto e in generale quelli di forma o con imballaggi simili a quelli usati abitualmente per il sapone odoroso.

Non è tuttavia considerato come sapone da toletta il sapone ordinario in pezzi di forma parallelepipedica di qualunque dimensione a spigoli vivi, a faccie piane e senza impressione all'infuori della marca o del nome del fabbricante impressi a stampo sopra una sola faccia.

Come saponi medicinali si considerano tutti quelli considerati come tali dalla tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 3.

Chiunque fabbrichi sapone deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di lire 30 per la produzione di solo sapone da toletta o medicinale, di lire 20 per la produzione di solo sapone d'altra specie, e di lire 40 per la produzione tanto di sapone da toletta o medicinale, quanto di sapone d'altra specie.

Art. 4.

Il sapone duro fabbricato nel Regno non può essere messo in commercio se non in pezzi contrassegnati col nome del fabbricante o con la marca di fabbrica o con altro distintivo che valga a indicare la fabbrica dalla quale il prodotto proviene.

Il contrassegno della fabbrica potrà essere apposto tanto direttamente sui pezzi di sapone mediante impressione, quanto sugli involucri coi quali il sapone debba essere smerciato nella minuta vendita.

Ciascuna fabbrica che abbia ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 dovrà depositare presso l'ufficio tecnico di finanza un fac-simile del contrassegno col quale intende di contrassegnare i propri saponi.

Il sapone duro importato dall'estero, quando non porti nelle forme sopra indicate, il contrassegno della fabbrica estera dalla quale proviene, dovrà essere, a cura e spese dell'importatore, contrassegnato nei modi che saranno stabiliti dal ministro delle finanze.

Lo stesso ministro delle finanze stabilirà il giorno nel quale dovranno avere applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

L'accertamento della tassa di fabbricazione è fatto col metodo della vigilanza permanente degli agenti di finanza. E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione delle finanze di provvedere all'accertamento in base alla qualità e quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro, nelle fabbriche nelle quali questo metodo possa, a giudizio della stessa Amministrazione, essere utilmente sostituito alla vigilanza permanente.

Art. 6.

Le fabbriche che vengono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza, pagano la tassa mediante versamento alla



sezione di tesoreria provinciale, all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica per immissione in consumo. Questi prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati, a cura degli agenti, in apposito registro di carico e scarico. Le altre fabbriche devono effettuare il pagamento presso la sezione di tesoreria provinciale, anticipatamente per la quantità e la qualità dichiarata.

Il versamento alla tesoreria può essere fatto anche mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

#### Art. 7.

Entro cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato, chiunque fabbrichi o voglia fabbricare sapone o possieda apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone, deve farne denuncia scritta, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza indicando:

- a) il cognome e nome ;
- b) il Comune, la via ed il numero dove si trova la fabbrica o dove si trovano gli apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone ;
- c) la qualità del sapone da fabbricare, e se si tratta di fabbrica in esercizio o da attivare ;
- d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione ;
- e) la qualità e quantità delle materie prime e dei prodotti in corso di lavorazione ed ultimati, esistenti, all'atto della denuncia, nei locali di fabbrica e magazzini annessi.

Nella stessa denuncia dovrà essere dichiarato se la fabbrica sia in lavorazione o inattiva, ed in questo secondo caso si dovrà indicare se ed in quale epoca si intenda iniziare la lavorazione.

Per le fabbriche in lavorazione, in attesa che l'Ufficio tecnico stabilisca il metodo di accertamento, nella denuncia dovrà inoltre essere indicata la quantità e qualità di sapone che si intende di produrre nel periodo massimo di quindici giorni, e dovrà essere unita la quietanza di tesoreria per l'ammontare della tassa corrispondente o la prova di aver versato tale ammontare mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

#### Art. 8.

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, gli uffici tecnici provvederanno alla immediata suggellazione degli apparecchi denunciati come inattivi, in modo da impedirne l'uso.

Per le fabbriche denunciate in lavorazione gli uffici tecnici

provvederanno per accertare che la produzione non ecceda la quantità per la quale sia stato effettuato il pagamento della tassa ai sensi di quanto è disposto nel precedente articolo.

A questo fine potranno gli uffici tecnici, d'accordo col Comando locale della guardia di finanza, sottoporre a vigilanza permanente le fabbriche le quali abbiano versata la tassa per una quantità di prodotto ritenuta da essi inferiore a quella che potrebbe essere prodotta nel periodo di quindici giorni.

#### Art. 9.

Anche prima che sia presentata la denuncia di cui al precedente art. 7, potranno gli uffici tecnici di finanza, dal giorno della applicazione del presente allegato, sottoporre a vigilanza le fabbriche di sapone ad essi note e procedere alla loro tassazione con uno dei metodi previsti dal precedente art. 5 o col metodo provvisorio di cui al successivo art. 7 comma terzo.

#### Art. 10.

Le fabbriche presso le quali sia istituita la vigilanza permanente e che paghino la tassa all'atto della estrazione dei prodotti per immissione in consumo, devono prestare una cauzione limitata al decimo della tassa corrispondente alla qualità e quantità massima di sapone che intendono tenere in magazzino.

Per le fabbriche che pagano la tassa anticipata in base alle quantità denunciate nella dichiarazione di lavoro, la produzione non deve eccedere quella per la quale fu pagata la tassa. Raggiunto questo limite, i fabbricanti che volessero continuare la lavorazione per tutto il periodo compreso nella dichiarazione di lavoro, devono subito darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza, unendovi la quietanza di tesoreria o il vaglia postale in favore del tesoriere provinciale in pagamento della tassa per la maggiore produzione.

#### Art. 11.

Sul sapone prodotto nel Regno ed esportato all'estero direttamente dalle fabbriche non è dovuta la tassa di fabbricazione.

#### Art. 12.

Chiunque, dopo cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato, venga trovato in possesso di apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone senza averne fatta denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, è punito con una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

La pena sarà infitta nella misura di L. 500 quando i detti

apparecchi siano trovati montati in modo da costituire un vero e proprio impianto per la fabbricazione dei saponi.

Art. 13.

La fabbricazione clandestina del sapone è punita con una pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa ragguagliata alla quantità del prodotto fabbricato clandestinamente ed in corso di fabbricazione, non che alla resa in sapone delle materie prime rinvenute nella fabbrica e nei locali annessi.

Sono soggetti a confisca gli apparecchi, nonchè i prodotti ultimati e non ultimati e le materie prime trovate in fabbriche clandestine.

Art. 14.

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è dovuta una pena pecuniaria proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata e, in ogni caso, non inferiore a Lire 100.

La stessa pena è dovuta sulla quantità di sapone prodotto in eccedenza a quella indicata nelle dichiarazioni di lavoro delle fabbriche tassate in base alla qualità di sapone da produrre.

Art. 15.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le altre norme che occorressero per quanto abbia attinenza con l'applicazione della tassa di cui all'art. 1.

Finchè le dette norme non siano state emanate avranno effetto, per le fabbriche di sapone, le disposizioni del regolamento per l'applicazione della tassa sul glucosio.

Art. 16.

La tassa di fabbricazione istituita col presente allegato è dovuta sul sapone di ogni specie che al momento dell'andata in vigore si trovi in qualsiasi luogo depositato in quantità eccedenti i 200 chilogrammi.

Entro il terzo giorno da quello dell'applicazione del presente allegato, chiunque tenga in deposito sapone in quantità superiore a chilogrammi 200, dovrà farne denuncia in doppio originale allo Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio tecnico liquida la tassa corrispondente alla qualità a quantità del sapone denunciato e la notifica immediatamente alla Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione territoriale si

trova il deposito, perchè provveda alla dovuta riscossione a mezzo degli uffici finanziari dipendenti.

La mancata denuncia di deposito o la inesatta dichiarazione della qualità e quantità di sapone in deposito, è punita con pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa dovuta sulle quantità di prodotti non denunciati o denunciati in meno.

Art. 17.

Il sapone duro che, dopo il giorno fissato dal ministro delle finanze per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, sia trovato in deposito o in circolazione sprovvisto dei contrassegni di fabbrica sarà considerato come fabbricato clandestinamente agli effetti dell'art. 13.

Art. 18.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre il sapone al pagamento della tassa di fabbricazione, è punibile con una pena pecuniaria variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Art. 19.

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni del presente allegato o delle norme per la sua esecuzione, è punita con una pena pecuniaria variabile da 10 a 100 lire.

Art. 20.

Il presente allegato entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allegato **D.**

Estensione della tassa sui cinematografi ad altri spettacoli o trattenimenti.

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5 relative alla tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sono applicate ai biglietti d'ingresso in luoghi, di qualunque specie, nei quali si tengono concerti di musica vocale o strumentale, spettacoli di varietà, esposizioni artistiche, scientifiche o industriali, giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura; nei caffè, concerti, nei ridotti e nei casini delle stazioni balneari ed idroterapiche, e in genere, in tutti i luoghi nei quali si diano pubblici spettacoli, e si acceda mediante biglietto d'ingresso.

La tassa è dovuta per ogni ingresso e per ogni persona.

La tassa non si applica:

a) ai biglietti d'ingresso nei teatri classificati quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o vi si eseguono opere in musica;

b) ai biglietti d'ingresso in costruzioni, baracche o tende trasportabili, di ragione di esercenti girovaghi.

Art. 2.

Sono esenti da tassa le tessere d'ingresso nominative gratuite permanenti.

L'elenco dei titolari delle tessere sarà comunicato all'ufficio del registro prima dell'inizio delle rappresentazioni o dei trattenimenti.

Quando gli spettacoli o i trattenimenti formino corso o serie e sieno dati in locali di determinata capacità di posti, il numero di tali tessere non deve eccedere il cinque per cento del numero dei posti, di cui il locale complessivamente dispone.

Art. 3.

Dei quattro scompartimenti nei quali, a tenore dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1907, n. 5, è suddiviso il biglietto d'ingresso, il superiore è destinato a ricevere l'indicazione del locale, a cui il biglietto dà accesso; quello laterale destro l'indicazione del posto che il biglietto dà diritto di occupare.

Sui biglietti verrà apposta la indicazione della persona, istituto, società, o ditta che li vende, del teatro o luogo in cui lo spettacolo viene eseguito e della data in cui ogni biglietto viene posto in vendita.

Art. 4.

A favore dei Comuni, nei quali i biglietti vengono venduti, è devoluta metà del prodotto della tassa, dedotto, su tale metà, il cinque per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato a cura dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Nessuna compartecipazione spetta ai Comuni nei quali la tassa sul prodotto lordo sui pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, è devoluta allo Stato.

Art. 5.

Per quanto non è particolarmente previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5.

## b) Circolari

86. **Incapacità degli enti locali di far parte di sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni.** (Circolare del Ministro dell'Interno 10 marzo 1917 n. 15100-25738320 diretta ai Prefetti).

Con circolari 26 gennaio e 27 febbraio 1915 n. 15100, 23 e 5 marzo n. 15100, 23[44138 questo Ministero pregava le SS. LL. d'invitare i comuni le provincie e le aziende municipalizzate, che facessero parte di sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni a provvedere, entro un breve termine, al proprio recesso non potendosi—giusta i pareri di massima emessi dal Consiglio di Stato nelle adunanze del 21 ottobre e del 30 novembre 1914—riconoscere agli enti ed aziende anzidetti la facoltà di provvedere all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai da essi dipendenti, con l'associarsi ad un sindacato di assicurazione mutua ai sensi degli articoli 18 e 19 n. 3 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904 n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Si ritiene opportuno ora far noto alle SS. LL. che con sentenza 9 dicembre 1916 - 4 gennaio 1917, la Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione dello Stato avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, nel giudizio promosso dal Sindacato Veronese di Assicurazione contro gli infortuni, in seguito al rifiuto della Prefettura di Verona di rendere esecutorio il ruolo dei premi a carico dei comuni di quella provincia che avevano notificato il proprio recesso dall'associazione a detto sindacato —ha cassato senza rinvio la cennata sentenza di appello (che dava ragione al sindacato) dichiarando insindacabili dall'autorità giudiziaria i provvedimenti prefettizi in siffatta materia, non potendosi dai Sindacati accampare un diritto, ma soltanto un interesse.

Dopo tale pronunziato della Corte Suprema che costituisce un'autorevole direttiva, alla quale non potranno non uniformarsi per l'avvenire i Tribunali, ogni ulteriore esitanza da parte dei Comuni, delle Provincie, o delle Aziende Municipalizzate a di-

chiarare il proprio recesso da soci di simili sindacati, per timore di esporsi a eventuali liti di esito incerto, non sarebbe più ormai giustificata.

Le SS. LL. sono pertanto pregate di portare quanto sopra a conoscenza di quelli, fra tali Enti o Aziende, che non avessero ancora provveduto, malgrado l'invito loro rivolto, allo scioglimento dei propri contratti di assicurazione con Istituti del genere, invitandoli di nuovo ad ottemperare nel più breve termine ed a provvedere all'assicurazione dei dipendenti operai presso la Cassa Nazionale di Assicurazione contrò gli infortuni.

Si attende un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Pel Ministro — BONICELLI*

**87. Dichiarazione di pubblica utilità per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali.** (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 Marzo 1917, n. 1238 diretta ai Prefetti).

La circostanza che la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità sia quasi sempre invocata per opere aventi carattere pubblico, come gli acquedotti, le strade, le sedi degli edifici pubblici, ecc. ha dato origine al dubbio se in base alla legge stessa possa essere dichiarato di pubblica utilità l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali per parte di privati cittadini o di società commerciali.

Per quanto il dubbio sia ingiustificato, è opportuno eliminarlo, massime nell'attuale momento in cui è più necessario che le private iniziative intese all'incremento della produzione industriale siano assecondate, nell'interesse dell'economia nazionale.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere l'applicabilità della legge del 1865 alle dette opere e, se finora rare volte se ne chiese la pubblica utilità, il Ministero non mancò di esaminare le singole istanze e soltanto volta per volta si preoccupò di accertare se l'opera, pur essendo intrapresa nell'interesse privato, avesse carattere d'interesse pubblico, come non di rado avviene nelle costruzioni intese a sopperire ai bisogni di vaste imprese industriali.

Ciò premesso, occorre rilevare come il pubblico interesse derivabile dall'impianto o dall'ampliamento di uno stabilimento industriale debba essere valutato con un criterio speciale che miri ad accertare se i lavori rispondano veramente al fabbisogno economico nazionale o locale.

Interessa evitare che col privilegio dell'espropriazione sorgano nuovi opifici di industrie già esistenti e fiorenti, determinati da rivalità o da gelosie e capaci di generare crisi di sovrapp-

produzione, come pure indirizzare i nuovi impianti verso i fini della emancipazione economica pel paese.

I dati dai quali si possono desumere i criteri per siffatta valutazione sono raccolti ed elaborati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e Lavoro, e pertanto si è convenuto con esso che le domande dirette ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per i lavori in parola saranno d'ora innanzi esaminate anche da quella Amministrazione.

All'uopo, ed a guadagno di tempo, si è anzi stabilito che le domande stesse saranno dalle Prefetture direttamente trasmesse al detto Ministero (Ispettorato Generale dell'Industria), il quale le rimetterà poi col proprio parere a questo dei Lavori pubblici.

Le SS. LL. provvederanno tuttavia, come per l'addietro, alla preliminare istruttoria delle domande, giusta le istruzioni impartite con la circolare 31 gennaio 1913, n. 170 (*Boll. Uff.* 1913, n. 5, pag. 193), e in specie dei Capi I e II.

S'intende che poichè quella circolare considera precipuamente le domande dei Comuni dovrà essere applicata alle istanze di particolari individui o di Società commerciali con le differenze che sono del caso, del resto facilmente rilevabili.

Le SS. LL. verranno inoltre curare che la presente circolare sia epportunamente diffusa, massime nel ceto industriale, e ciò nel modo che riterranno più idoneo.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta.

*Pel Ministro* -- R. DE VITO

**88. Opere igieniche. — Approvazione dei progetti.** (Circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 1917 n. 203 diretta ai Prefetti).

L'art. 2, lett. c), del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, per la esecuzione della legge 13 luglio 1905, n. 399, sui mutui di favore per opere d'igiene, dispone esplicitamente che a corredo delle domande dei Comuni per concessione di tali prestiti debbono prodursi i progetti tecnici delle opere da eseguire, in originale e copia (relazione, disegni, perizia e capitolato).

Tuttavia, si è avuto più volte a rilevare che molti comuni trasmettono soltanto il progetto in originale, ciò che talvolta, per mancanza della copia, ha dato luogo ad inconvenienti, che è bene eliminare.

Si pregano pertanto le SS. LL. di raccomandare ai Comuni di trasmettere sempre, a corredo delle istanze di mutuo, il progetto in *originale e copia conforme* (la quale deve rimanere negli atti del Ministero), avvertendo che il progetto originale non sarà restituito al Comune col decreto di approvazione, se non verrà inviata anche la copia di esso; in mancanza tale copia sarà ese-



guita a cura di questo ufficio ed a spese del Comune inadempiente.

*Pcl Ministro* — LUTRARIO

89. **Invalidi di guerra.** (Circolare del Ministero dell'Interno 12 aprile 1917 n. 2660 diretta ai Prefetti).

Da qualche giornale si è affermato che ai mutilati di guerra i quali fossero assunti, come impiegati presso uffici governativi e privati, verrebbe tolta e ridotta la pensione loro spettante.

Tale affermazione è completamente errata, e, diffondendosi tra i mutilati, potrebbe dissuaderli dall'accettare impieghi pei quali risultassero idonei e dal frequentare le scuole di rieducazione professionale che sono sorte numerose in ogni parte d'Italia al solo scopo di giovare, sia dal punto di vista materiale che da quello morale a quanti, in conseguenza della guerra, rimasero menomati nella loro capacità lavorativa.

Ciò stante, si ritiene opportuno che, a mezzo della stampa locale e dei signori sindaci, sia fatto conoscere che la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, mentre consente agli invalidi medesimi di essere ehiamati a coprire impieghi pubblici e dà loro, in alcuni casi, diritto ad essere riassunti presso aziende private, stabilisce esplicitamente che nessuna mutazione è ammessa per quanto riguarda il trattamento di pensione loro dovuto, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi siano per occupare.

All'uopo converrà che copia della circolare che sarà inviata dalle SS. LL. ai dipendenti sindaci sia affissa, per un conveniente periodo di tempo, all'albo pretorio di ciascun ufficio comunale, per opportuna notizia degli interessati.

*Il Ministro* — ORLANDO

90. **Servizi automobilistici provvisori.** (Circolare del Prefetto di Salerno 9 aprile 1917 n. 9400 diretta ai sindaci).

Nelle attuali condizioni del rifornimento della benzina per i servizi pubblici automobilistici si impone la massima economia.

Per opportuna norma di codesto ufficio, si ritiene perciò opportuno avvertire, che non verranno accolte domande per la autorizzazione di esercizi provvisori di nuove linee automobilistiche e che per gli esercizi provvisori già autorizzati, verranno accordate proroghe, soltanto per quelli i quali riguardino servizi automobilistici di cui è già in corso di esame la regolare domanda di concessione definitiva.

Tenuto conto altresì dei nuovi rigorosi criteri adottati dal

Ministero della Guerra, in materia di esonerazioni dal servizio militare, si avverte che la S. V. deve astenersi dal far pratiche sia presso le commissioni locali, sia presso la commissione centrale, sia presso il Ministero, allo scopo di ottenere lo esonero del personale addetto ai servizi automobilistici provvisori che non rientrano nei corsi sopra accennati, ovvero quando trattisi di personale appartenente a classi giovani di leva.

*P. Il Prefetto — FALLETTI*

**91. Passaporti per l'Inghilterra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 maggio 1917 n. 503 diretta ai sindaci).

Per opportuna norma informo le SS. LL. che gli Uffici consolari britannici autorizzati a vidimare i passaporti rilasciati nel Regno a connazionali che si recano in Inghilterra sono quelli di Torino, Genova, Livorno, Milano, Roma, Napoli, Palermo.

I detti Uffici consolari non hanno competenza speciale per territorio, ma possono vidimare qualsiasi passaporto rilasciato per il Regno Unito.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**92. Incompatibilità fra l'ufficio di notariato e qualunque impiego stipendiato nelle Provincie e dei Comuni.** (C. P. 5 maggio 1917 n. 7366 diretta ai sindaci).

Con D. L. del 18 febbraio u. s. n. 365, pubblicato nel n. 60 della Gazzetta Ufficiale, è stato sospesa durante l'attuale stato di guerra, l'applicazione dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 8 in quanto concerne la incompatibilità fra l'ufficio di notaio e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, consentendosi l'assunzione dei notai agli impieghi suddetti, condizionatamente al riconoscimento dell'assoluta necessità del provvedimento da parte dei Prefetti per la Provincia e della Giunta Provinciale Amministrativa dei Comuni.

Si richiama l'attenzione della S. V. sulla disposizione pel caso in cui si presenti l'occasione di applicarla.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**93. Prezzo massimo del burro.** (Circolare del Prefetto di Salerno 7 maggio 1917 n. 1253 diretta ai sindaci).

Con decreto 2 corrente Commissario Generale consumi ha fissato in lire 140 quintale prezzo massimo burro merce resa vagono stazione partenza. Prego invitare Giunta Comunale stabilire

prezzo vendita minuto, tenuto conto che per spesa trasporto imballaggio e utile al rivenditore non potrà superarsi limite 80 centesimi, chilogramma oltre dazio ove esista.

Attendo deliberazione.

*Il Prefetto* — BAIARDI

94. **Raccolta delle pelli provenienti dalla macellazione civile.** [Circolare del Prefetto di Salerno 12 maggio 1917 n. 1324 diretta ai Sindaci].

Il Ministero della guerra con decreto del 23 aprile u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 detto mese, ha determinato:

1) Che tutte le pelli crude, bovine ed equine, provenienti dalla macellazione civile, esistenti alla data della pubblicazione del decreto e che giornalmente si produrranno a partire da tale data restano a disposizione dell'Amministrazione militare:

2) A partire dal 1 maggio è fatto obbligo ai produttori di pelli di consegnare la loro produzione giornaliera ai centri di salazione, seguendo le modalità indicate dal personale preposto alla raccolta delle pelli.

L'agente di raccolta pelli in questa provincia è il signor Carbone Antonio di Napoli, il quale ha organizzato il servizio di raccolta dal 1. del corrente mese.

Prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati e dei veterinari addetti ai macelli per la stretta osservanza delle disposizioni ministeriali.

I contravventori saranno senz'altro denunciati.

Gradirò in cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — BAIARDI

95. **Concorso governativo a pareggio del Bilancio 1916.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 maggio 1917 n. 11103 diretta ai sindaci).

Prego le SS. LL. di farmi subito tenere la istanza documentata per conseguire il concorso governativo a pareggio del bilancio 1916.

Trattasi di far realizzare al Comune un'entrata già iscritta nel preventivo e quindi ogni ritardo è nocivo ai regolare andamento finanziario dell'Amministrazione.

Aspetto un cenno di assicurazione.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 26 aprile 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

- Positano* — Alienazione di un casotto daziario, approva.  
*Montecorvino Rovella* — Indennità caro viveri, ordinanza.  
*Stella Cilento* — Mutuo lire 34800 per strada Stella, approva.  
*Castel S. Giorgio* — Bilancio 1917, ordinanza.  
*Minori* — Bilancio 1917, approva.  
*Buonabitacolo* — R. Albergo Poveri — Emissione mandato ufficio ordinanza.  
*Caggiano* — Vertenza col parroco Romagnano e con la Direzione del fondo Culto, approva.  
*Furore* — Bilancio 1917, approva.  
*Sassano* — Bilancio 1917 approva.  
*Sarno* — Tassa esercizio, provvede.  
*Roccadaspide* — Acquisto chinino, approva.  
*Castel S. Lorenzo* — Idem id., approva.  
*Stella Cilento* — Rinnovazione ordinari a membri della Congrega di Carità, approva.  
*Oliveto Citra* — Esattoria. Conferma, parere favorevole.  
*Sarno* — Eccedenza tassa esercizio riv., approva.  
*Giungano* — Tassa bestiame, ordinanza.

Adunanza del 1 maggio 1917

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

- Acerno* — Transazione debito ex appaltatore dazio, approva.  
*Giffoni Sei Casali* — Servizio pubblico spazzamento, approva.  
*Baronissi* — Acquisto acqua dell'Ausino, approva.  
*Calvanico* — Aumento stipendio V. Segretario, approva  
*Pontecagnano* — Indennità caro viveri impiegati, approva.

- Controne* — Bilancio 1917, approva.  
*Castelruggiero* — Autorizzazione eccedenza aliquota tassa famiglia, ordinanza.  
*Sala* — Rinunzia rendite ex Ricettizia S. Leone, approva.  
*Positano* — Bilancio 1917, approva.  
*Padula* — Aumento assegno commesso daziario, approva.  
*S. Marina* — Bilancio 1917, approva.  
*Salerno* — Concessione Teatro Verdi Pro Infanzia, approva.  
*Acerno* — Contributi L. 50 a favore erigendo istituto ciechi, approva.  
*Giffoni Sei Casali* — Indennità caro viveri imp., approva.  
*Ottati* — Bilancio 1917, approva.  
*Stio* — Aumento stipendio Segr. Comunale, approva.

## Adunanza del 10 maggio 1917

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAIARDI

- Sicignano* — Autorizzazione a resistere in giudizio per canone enfiteutico, approva.  
*Sassano* — Sclassifica di suolo, approva.  
*Colliano* — Bilancio 1917, ordinanza.  
*Fisciano* — Svincolo cauzione Carpentieri, approva.  
*Alfano* — Cauzione esattoriale, parere favorevole.  
*Cuccaro Vetere* — Bilancio 1917, ordinanza.  
*Cava Tirreni* — Regolamento tassa sui cani, approva.  
*Vietri sul Mare* — Indennità caro viveri impiegati, approva.  
*Agropoli* — Indennità caro viveri, non approva.  
*Positano* — Modifica aliquota tassa focatico, approva.  
*Rofrano* — Nomina avvocato per istituire giudizio contro il Comune di Caselle, approva.  
*Salerno* — Indennità caroviveri impiegati e salariati municipali, approva.  
*Capaccio* — Modifica art. 27,30 Reg.usi civici, approva.  
*Montecorvino Pugliano* — Bilancio 1917, approva.  
*Eboli* — Acquisto chinino a credito, approva.  
*Roccapiemonte* — Cassa pensione imp. Contributo arretrato, ordinanza.

*Castel S. Lorenzo* — Mutuo L. 14000, approva.  
*Salerno* — Concessione gratuita Teatro Verdi, approva.  
*Rutino* — Bilancio 1917, approva.

### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 1 maggio 1917

*Presidenza: Prefetto COMM. BAIARDI*

*Serre* — Cong. Carità. Fitto dell'ex magazzino, ordinanza.  
*S. Valentino* — Cong. M. Morti. Storno fondi, approva.  
*Galdo* — Cassa agraria Castelluccio. Modifiche bilancio 1915  
 pel 17, approva.

*Oliveto* — Cong. Carità. Approvazione atto pubblico, approva.  
*Campagna* — Idem id. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Nocera Superiore* — Idem id. Assegno alle ricoverate del conservatorio, approva.

*Bracigliano* — Cong. Rosario. Giudizio contro l'ex tesoriere Calabrese, approva.

*Magliano Vetere* — Conf. Rosario. Conversione rendita pubblica, ordinanza.

*Cava* — Comitato Cittadino. Donazione Sorrentino, approva.

*S. Valentino* — Cong. Ros. di Casatori. Rimborso di spese funebri, ordinanza.

*Salerno* — Casa Annunziata. Lavori al casamento vico 3. Masaniello, approva.

*Oliveto* — Cong. Carità. Affranco censo, approva.

*Fisciano* — Idem id. Cancellazione iscrizione ipotecaria sul fondo Cengoli, approva.

*S. Mauro Cilento* — Cong. S. M. Grazie. Riduzione tassa associazione a favore morti in guerra, approva.

*Oliveto* — Cong. Carità. Indennità caroviveri, approva.

*Montecorvino Rovella* — Idem id. Vendita fondo Chiuse o Zerico, ordinanza.

*Atrani* — Idem id. Storno fondi, ordinanza.

*Piaggine* — Cassa agraria. Prelevamento fondo riserva, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Conf. Sac. in S. Bernardino. Riduzione pagamento pigione del vecchio oratorio, approva.

*Positano* — Cong. Carità. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*(continua in copertina)*

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

*Acerno* — 23 maggio 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita di 2282 piante di alto fusto da utilizzarsi nella 2.<sup>a</sup> Sezione del 3.<sup>o</sup> lotto del bosco Polveracchio di Acerno.

Base d'asta L. 45856.

*Laurino* — 30 maggio 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita di n. 1281 piante di alto fusto nella contrada Valle del Lago del demanio vincolato Montecavalli del Comune di Laurino. Base d'asta L. 13622,36.

*Pubblico incanto al conferimento dell'appalto dello spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Nocera Inferiore* — 19 giugno 1917 ore 10 presso Intendenza di finanza — Per informazioni rivolgersi all'Intendenza.

*Olevano sul Tusciano* — Prefettura — 8 giugno 1917 ore 12. Asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della 7.<sup>a</sup>, 8.<sup>a</sup>, 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup> sezione bosco *Foglieta* del Comune di Olevano. Base d'Asta lire 40100.

---

## CONCORSI

E' aperto un concorso mediante esame per arruolamento volontario di n. 150 allievi radiotelegrafisti nella R. Marina.

Domande e documenti non oltre il 31 maggio 1917. Per le altre notizie dirigersi alla Prefettura.

E' aperto un concorso per arruolamento per 250 allievi meccanici nel Corpo Reale Equipaggi. Le prove avranno luogo il 1.<sup>o</sup> agosto 1917. Le domande si presentano entro il 20 luglio 1917. Per altre notizie rivolgersi alla Prefettura.

---

## COMUNICAZIONI

### **Iscrizione dei salariati degli enti locali alla Cassa di Previdenza per gl'impiegati.**

E' stato proposto il quesito se, in seguito alla legge 11 giugno 1916, N. 720, per le pensioni ai salariati agli Enti locali, gli Enti siano obbligati ad iscrivere alla Cassa di previdenza per gli impiegati anche quei salariati che, anteriormente alla legge suddetta, erano stati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per

la invalidità e la vecchiaia degli operai e, nell'affermativa, se gli Enti stessi possano ottenere che cessi per essi l'obbligo di corrispondere i contributi a quest'ultima cassa e che siano loro restituiti tutti i contributi versati insieme a quelli pagati dai salariati.

La Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, al riguardo interpellata, ha dichiarato che le iscrizioni alla Cassa Nazionale, avvenute prima della entrata in vigore della legge su citata, sono da considerarsi come convenzioni equipollenti ai regolamenti speciali di pensione di cui all'art. 4 del Testo Unico 17 giugno 1915 um. 968 (art. 15 del Regolamento 20 ottobre 1904 N. 730 e articolo 1 num. 2 del Regio Decreto 27 febbraio 1908 n. 208).

Le Amministrazioni degli Enti potranno, qualora ne riconoscano la convenienza, inscrivere alla Cassa degli impiegati i salariati precedentemente iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza, in tal caso nè esse nè i salariati potranno ottenere la restituzione dei contributi già versati a detta Cassa, ed il relativo periodo di servizio non potrà essere riscattato, ma sarà invece a suo tempo valutato, agli effetti dell'assegno di riposo, in base all'art. 30 del Testo Unico sopra citato. In virtù di tale disposizione, una quota dello assegno stesso (proporzionale alla retribuzione complessivamente percepita per tal periodo di servizio) verrà posta a carico degli Enti, salvo ad essi di rivalersi sull'assegno eventualmente dovuto ai salariati in conseguenza della precedente loro iscrizione alla Cassa Nazionale.

#### Vendita di dolciumi

La vendita dei dolciumi che doveva cessare col 1.º maggio è stata prorogata fino al giorno 15 maggio per i grossisti ed al 31 per la vendita al minuto.

---

## PUBBLICAZIONI

*Il rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia* — Rag. G. MARRA. Salerno 1917. Tipografia Volpe. Centesimi quaranta.

E' utilissimo per tutte le Congregazioni di Carità che devono dar conto al Prefetto delle somme erogate per l'infanzia: comprende il modello del rendiconto, lo schema di deliberazione e note illustrative per facilitarne la compilazione.

---

## Agli Abbonati

In omaggio al Decreto Luogotenenziale del 18 Aprile che limita il consumo della carta il *Bollettino Amministrativo* riduce il numero delle sue pagine. In questo mese pubblichiamo un numero doppio di 24 pagine oltre la copertina, nel prossimo mese di giugno pubblicheremo un numero di otto pagine e un altro di sedici pagine.



**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietan

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divi  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in dopp  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

**R. PREFETTURA — SALERNO****— SOMMARIO —****PARTE I.***a) Leggi e decreti*

96. *Trattamento economico agl'impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi.* (D. L. 15 aprile 1917).  
97. *Contributo straordinario per l'Assistenza Civile.* (D. L. 26 aprile 1917).  
98. *Chiusura serale dei negozi.* (D. P. 15 maggio 1917).  
99. *Limitazione sul consumo della carta.* (D. P. 25 maggio 1917).

*b) Circolari*

100. *Corrispondenza coi prigionieri in Austria.* (C. P. 21 maggio 1917).  
101. *Allevamento del coniglio.* (C. P. 22 maggio 1917).  
102. *Riduzione dei canoni daziari governativi per il diminuito consumo delle carni.* (C. P. 29 maggio 1917).  
103. *Vendita dolciumi.* (T. P. 1.º giugno 1917).  
104. *Comitati di assistenza civile.* (C. P. 3 giugno 1917).  
105. *Esenzione dell'imposta di R. M. e del contributo di guerra.* (C. P. 3 giugno 1917).  
106. *Dazio. Art. 3 D. L. 31 agosto 1916 n. 1090. Rettifica pubblicazione Gazzetta Ufficiale.* (C. P. 4 giugno 1917).

**PARTE III.****Atti della Prefettura***Verbali della Giunta Prov. Amministrativa.***COPERTINA**

Comunicazioni diverse, aste, appalti, ecc.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe &amp; C.°

Priore  
 Congreghe Riunite  
 S. Antonio Abate  
 Salerno

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 18 maggio 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

Bilanci 1917 approvati: *Corbara, Praiano, Orria, Laureana. Rinviato con ordinanza: Perito.*

Affari diversi:

*Salerno* — Sussidio alla Chiesa S. Domenico, approva.

*Sala Consilina, Roccapiemonte* — Indennità caro-viveri impiegati, ordinanza.

*Sassano* — Statuto paironato scolastico, approva.

*Cava dei Tirreni* — Indennità caro-viveri impiegati, approva.

*Vibonati-Sapri* — Consorzio esattoriale, parere favorevole.

*Calvanico* — Collocamento esattoria 1918-22, parere favorevole.

*Sicignano* — Aumento salario spazzino, approva.

*Vietri sul Mare* — Svincolo cauzione tesoriere comunale, approva.

*Padula* — Concessione suolo società servizi elettrici, approva.

Adunanza del 24 maggio 1917

Bilanci 1917 approvati: *Magliano, Vetere, Morigerati, Celle Bulgheria. Salvitelle.*

Rinviato con ordinanza: Centola.

Affari diversi: *Salerno* — Concessione Teatro Verdi, approva.

*Corbara* — Mutuo per acquisto acqua Ausino, approva.

*Stella Cilento* — Storno di fondi, approva.

*Palomonte* — Concessione in enfiteusi, approva.

*Giffoni N. P.* — Regolamento tassa sui cani, approva.

*Sicignano* — Mutuo per acquisto grano, approva.

*Sassano* — Servizio approvvigionamento cereali, approva.

Adunanza del 31 maggio 1917

Bilanci 1917 approvati: *Ravello, Laurino, Castelnuovo di Conza. Amalfi, Alfano.*

Affari diversi:

*Roccadaspide* — Aumento stipendio ufficiale sanitario, approva.

## Parte I.

### a) Legge e decreti

96. **Trattamento economico agl'impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi.** (D. L. 15 aprile 1917 n. 727 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 maggio 1917 n. 120).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù, ecc.

Visto il Nostro Decreto 11 luglio 1915, n. 1064, (1) riguardante il trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e degli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

All'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 è sostituito il seguente:

« I funzionari od impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, richiamati alle armi del R. esercito o nella marina, che non abbiano il grado di ufficiali o sottufficiali, continueranno a percepire integralmente il loro stipendio di impiegati civili con gli assegni e le indennità militari loro spettanti ».

#### Art. 2.

All'art. 2 del detto decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è sostituito il seguente:

---

(1) V. pag. 296 Bollettino Amministrativo 1915.

« I funzionari od impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, richiamati alle armi, che siano provvisti del grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare, secondo che l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

« Se lo stipendio od assegno militare è inferiore allo stipendio civile l'Amministrazione civile alla quale l'impiegato appartiene, continuerà a corrispondergli a proprio carico lo stipendio civile.

« Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile l'Amministrazione civile continuerà a corrispondere a proprio carico lo stipendio civile e l'Amministrazione militare pagherà a proprio carico la differenza esistente tra lo stipendio civile e il militare ».

#### Art. 3.

All'art. 4 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 è sostituito il seguente:

« Trattamento analogo a quello previsto negli articoli precedenti sarà fatto agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione è affidata al consiglio scolastico provinciale, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, e ai capi cantonieri addetti alla manutenzione delle strade nazionali.

« Però, nel caso del trattamento di cui all'art. 2, se lo stipendio od assegno militare è inferiore a quello civile, a carico dell'Amministrazione civile alla quale l'impiegato appartiene, rimarrà soltanto la differenza esistente tra lo stipendio civile o il militare, mentre, se lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, l'Amministrazione civile non dovrà sostenere alcuna spesa a proprio carico ».

#### Art. 4.

Agli impiegati e salariati degli enti locali considerati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, (1) spetta il

---

(1) V. pag. 293 Bollettino Amministrativo 1915.

trattamento economico di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 3, riguardante l'onere a carico delle Amministrazioni civile e militare delle competenze dovute ai personali suddetti.

Per i personali suddetti resta ferma l'estensione degli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, contenuta nel decreto 31 agosto 1915, n. 1420, come pure sta ferma per tutte le disposizioni riguardanti i personali stessi la decorrenza stabilita nel suddetto decreto 31 agosto 1915, n. 1420.

Norme analoghe a quelle contenute nel primo comma devono applicarsi ai personali dipendenti dalle Amministrazioni che, pur avendo carattere statale non sono Amministrazioni governative vere e proprie ed hanno gestione autonoma e bilancio proprio, qualora ai personali stessi sia stato esteso il trattamento economico degli impiegati dello Stato.

#### Art. 5.

Il primo comma dell'art. 7 del medesimo Nostro decreto 11 luglio 1915, n. 1064, è modificato nei seguenti termini:

« I pensionati militari richiamati in servizio e che non rivestano il grado di ufficiali o di sottufficiali continueranno a percepire l'assegno di pensione di cui sono provvisti insieme all'assegno giornaliero loro spettante quali militari in servizio attivo. I pensionati militari richiamati in servizio che abbiano il grado di ufficiale o di sottufficiale, compresi gli ufficiali in posizione ausiliaria, percepiranno lo stipendio od assegno e le indennità spettanti agli ufficiali e sottufficiali dello stesso grado e della stessa anzianità e della medesima arma o del medesimo corpo in servizio attivo permanente, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, per le indennità per servizi speciali e di carica, restando sospeso il pagamento degli assegni di pensione o dell'indennità annua di servizio ausiliario ».

L'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è abrogato.

Le disposizioni suddette saranno applicate con decorrenza dal 1 luglio 1917 salvo per gli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio che non abbiano ancora liquidata la pensione pei quali le dette disposizioni avranno effetto dalla data del richiamo.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto rispettivamente con i ministri della guerra e della marina, sarà provveduto al trasporto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per l'anno finanziario 1917-18 dei fondi necessari per far fronte al pagamento di quella parte di stipendi od assegni di attività spettanti ai militari richiamati di cui al terzo comma del presente articolo, corrispondenti ai rispettivi assegni di pensione e di posizione di servizio ausiliario.

Art. 6.

Al secondo e all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, sono sostituiti i seguenti:

« I pensionati civili dello Stato richiamati alle armi col grado di ufficiali o sott'ufficiali saranno considerati come aventi uno stipendio pari a quello di cui erano provvisti alla data del loro collocamento a riposo e percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare, secondo che l'uno o l'altro sia d'importo maggiore ».

In ogni caso al pensionato continuerà ad essere corrisposta la pensione a carico dell'Amministrazione civile competente e l'Amministrazione militare corrisponderà a proprio carico la differenza in confronto dello stipendio a lui spettante ai termini del precedente comma.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente art. 6. valgono per gli ufficiali invalidi di guerra adibiti ad un servizio sedentario, di cui al decreto Luogotenenziale n. 251 dell'11 febbraio 1917, salvo che la pensione spettante ai detti ufficiali sia superiore allo stipendio dovuto agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità nel qual caso sarà corrisposta la pensione invece dello stipendio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI -- ORLANDO -- SONNINO -- COLOSIMO --  
SACCHI -- MEDA -- CARCANO -- MORRONE --  
CORSI -- RUFFINI -- BONOMI -- RAINERI --  
DE NAVA -- FERA -- ARLOTTA -- BIANCHI --  
BISSOLATI -- SCIALOJA -- COMANDINI.

97. **Contributo straordinario per l'assistenza civile.** (D. L. 26 aprile n. 789 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1917 n. 120).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù, ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, (1) allegato A, con cui fu istituito un contributo straordinario per l'assistenza civile;

Visto il decreto 14 dicembre 1916, n. 1809, col quale fu prorogato fino al 31 marzo 1917 il termine entro il quale i Comuni potevano avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 dell'allegato stesso e furono inoltre apportate a questo alcune modifiche;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 giugno 1917 il termine entro il quale i Comuni potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. A.

Il decreto stesso e l'altro decreto 14 dicembre 1916, n. 1809 sono modificati in conformità degli articoli seguenti.

---

(1) V. pag. 275 Bollettino Amministrativo 1916.

**Art. 2.**

Nel tributo complessivo sul quale, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, va commisurato il contributo straordinario, deve comprendersi, per ciascun contribuente iscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel comune, la somma che sarebbe da lui dovuta se si applicasse alla detta imposta la stessa aliquota di sovrimposta vigente nel Comune per i tributi fondiari.

Nei Comuni che avessero già formato il ruolo del contributo in conformità del citato articolo 2 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del comma precedente.

**Art. 3.**

E' data facoltà al prefetto, quando concorrano gravi motivi, di dichiarare sciolta la Commissione di vigilanza, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A e di provvedere direttamente alla ricostituzione integrale di essa, sostituendo anche, ove occorra, altra persona al sindaco nella presidenza.

Se al momento dell'applicazione del contributo esistano nel Comune più Comitati legalmente riconosciuti aventi per fine l'assistenza civile in genere, la erogazione del contributo sarà eseguita dal comitato designato dal prefetto. Questi potrà anche ripartire la erogazione fra più comitati, determinando, in tal caso, il compito di ciascuno di essi per ragione di materia o di luogo.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del presente articolo non è ammesso alcun gravame.

**Art. 4.**

La tabella di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A, è modificata nel modo seguente:



Da L. 15 a L. 25,99 non oltre il 5 0/0; da L. 26 a L. 50,99 non oltre il 7 0/0; da L. 51 a L. 200,99 non oltre il 10 0/0; da L. 201 a L. 500,99 non oltre il 15 0/0; da L. 501 a L. 1000,99 non oltre il 20 0/0; da L. 1001 a L. 2000,99 non oltre il 25 0/0; da L. 2001 in più non oltre il 30 0/0.

Art. 5.

Ai privilegi consentiti dall'ultimo comma dell'art. 4 del suddetto decreto 31 agosto 1916, e dall'articolo 8 del decreto 14 dicembre 1916 sono aggiunti quelli previsti negli articoli 62 e 63 della legge (testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile.

Art. 6.

La esenzione dal contributo straordinario, disposta con l'art. 5 del decreto 14 dicembre 1916, n. 1809, in favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, s'intende estesa agli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani di guerra.

Art. 7.

Rimangono ferme le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, all. A, e 14 dicembre 1916, n. 1809, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, che andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — MEDA

98. **Chiusura serale dei negozi.** (D. P. 15 maggio 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

In considerazioni delle speciali consuetudini locali ed esigenze di pubblico interesse;

Vista la propria ordinanza del 30 aprile u. s., (1) con la quale

---

(1) V. pag. 131 Bollettino Amministrativo 1917.

si determinava l'orario di chiusura serale di alcuni rami di commercio;

Visto il capoverso lettera C dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917 n. 640 ed in virtù della facoltà delegatagli in detto articolo;

Ordina:

Art. 1.

Tutti i negozi per i quali è fissato alle ore 20,30 l'orario di chiusura al pubblico esercizio, possono, per il solo sabato, protrarre di un'ora tale limite massimo e cioè possono restare aperti fino alle ore 21,30;

Art. 2.

I laboratori di parrucchiere, nel solo giorno di sabato, potranno rimanere aperti al pubblico fino alle ore 22, fermo il divieto di esercitare dopo le 20,30 ogni ramo di commercio per il quale è prescritta la cessazione per l'ora predetta.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal prossimo sabato 19 corrente.

Gli ufficiali ed agenti di forza pubblica e le autorità competenti sono incaricati della esatta esecuzione della presente ordinanza.

*Il Prefetto* -- BAJARDI

99. **Limitazione sul consumo della carta.** (D. P. 25 maggio 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1917 numero 597. Visto i poteri conferitogli coll'art. 3 del succitato decreto relativo alla limitazione sul consumo della carta;

Viste le speciali esigenze e consuetudini locali;

Decreta:

1. Tutte le merci nell'atto di vendita debbono essere involte in carta di paglia o in quella detta bigia o grigia, il cui consumo è consentito senza alcuna restrizione.

2. Per i soli medicinali ed i generi alimentari grassi (burro, salami, latticini, peschi, conserva) come per i prodotti dolci, pei quali ne è consentita la vendita è permesso l'uso di altra qualità di carta.

3. Si fa inoltre divieto assoluto di usare carta di qualsiasi tipo per le merci che sono già contenute in involucri.

4. I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli precedenti incorreranno sulle penalità stabilite nell'art. 9 e seguenti del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917 n. 597.

5. Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica e le Autorità competenti sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente ha efficacia obbligatoria a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

### **b) Circolari**

100. **Corrispondenza coi prigionieri in Austria.** (C. P. 21 maggio 1917 n. 1376 diretta ai sindaci).

Allo scopo di agevolare l'esercizio della censura sulla corrispondenza diretta ai nostri soldati prigionieri in Austria e di rendere quindi più sollecito il recapito, in una riunione di rappresentanti del Ministero delle Poste, della Commissione per i prigionieri di guerra, della Croce Rossa e della censura Militare si è deciso, fra l'altro, di far pubblicare negli albi pretori dei comuni il seguente avviso:

Per facilitare l'esercizio della censura delle corrispondenze dirette ai prigionieri di guerra italiani in Austria, e quindi per favorire il sollecito inoltro delle corrispondenze stesse, si prega vivamente il pubblico, nel suo stesso interesse, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Scrivere non più di una volta per settimana.
2. Usare di preferenza cartoline di 15 righe o lettere di 60 righe al massimo.
3. Usare buste non foderate e impostare le lettere aperte.

4. Scrivere con caratteri chiari e facilmente intelligibili, specialmente negli indirizzi.

5. Trattare solo di argomenti od interessi privati o famigliari.

Prego V. S. di curare l'affissione per più giorni nell'albo pretorio del Comune l'avviso soprascritto, assicurandomene.

*Il Prefetto — BAJARDI*

**101. Allevamento del coniglio.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 maggio 1917, n. 1378 diretta ai sindaci).

Allo scopo di stipulare e facilitare l'allevamento del coniglio ed il consumo delle carni di coniglio, il Commissariato Generale per i consumi, a parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. L. 3 dicembre 1916 n. 1685, determina che nei giorni di giovedì e venerdì sia permessa al pubblico la vendita di conigli vivi o morti e sia, per conseguenza consentito, che gli spacci ove si vendono tali carni restino aperti nei giorni anzidetti. Resta, però, vietato il giovedì e il venerdì l'uso della carne di coniglio nei pubblici esercizi.

Gradirò un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — BAJARDI*

**102. Riduzione dei canoni daziari governativi per il diminuito consumo delle carni.** (Circolare del Prefetto di Salerno 29 maggio 1917 n. 13256 diretta ai sindaci).

Con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 701, (1) è stata disposta una riduzione di canoni daziari governativi in corrispondenza alla diminuzione del provento del dazio governativo sulle carni bovine ed ovine, dipendente dall'applicazione del Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1685. (2)

Tale riduzione deve determinarsi in modo definitivo dalla Commissione Centrale del dazio consumo, istituita a termini dell'articolo 101 del testo unico della legge 7 maggio 1908, n. 248, sulla quota parte del canone dazionario in corso riferibile al provento delle dette carni riscosso nell'anno 1915 in proporzione della prima limitazione al consumo delle carni ordinato dalle commissioni consultive provinciali, ed avrà effetto dal 1 gennaio 1917 fino a due mesi dopo la conclusione della pace.

Nell'intendimento di provvedere nel più breve termine alle riduzioni in parola, la Commissione Centrale procederà con ogni sollecitudine ad una liquidazione preliminare delle quote di ca-

(1) V. pag. 129.

(2) V. pag. 2.

noni da abbonarsi e la parteciperà poi direttamente ai singoli comuni per la loro conoscenza e per le eventuali loro osservazioni da tenersi presenti in sede di liquidazione definitiva. Non occorre quindi che le Amministrazioni comunali, per conseguire la riduzione di canone di cui trattasi, presentino alcuna domanda nè direttamente al Ministero nè per via gerarchica, salvo a fornire in seguito alla comunicazione della liquidazione preliminare di cui sopra le loro eventuali eccezioni, chiarimenti e proposte.

Nel dare partecipazione di quanto precede alle SS. LL., avverto inoltre che sino a che non sia stato provveduto alla riduzione di canoni governativi, questi dovranno essere regolarmente soddisfatte alle prescritte scadenze mensili e che delle somme sgravate sui canoni stessi sarà, a suo tempo, eseguito il debito conguaglio sulle rate di canone che verranno a scadenza successivamente alla emanazione del decreto luogotenenziale che dovrà rendere esecutorie le decisioni della Commissione Centrale, giusta il capoverso dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 corrente numero, 701.

Eguale norma dovrà applicarsi per le riduzioni dei canoni di appalto previste nell'art. 3 del decreto medesimo.

Attendo un cenno di ricevimento della presente.

*Il Prefetto* — BAJARDI

103. **Vendita dolciumi.** (Telegramma del prefetto di Salerno 1. giugno 1917 n. 1459 diretta ai sindaci).

Col giorno 1 giugno deve cessare assolutamente vendita dolciumi vietata D. L. 8 marzo n. 371. E' consentita soltanto produzione e vendita boli gomma, liquirizia, pastigli aggi medicinali. Raccomando massimo rigore applicazione divieto. Assicuri.

*Pel Prefetto* — FALLETTI

104. **Comitati di assistenza civile.** (C. P. 3 giugno 1917 n. 12770 diretta ai sindaci).

Acciò l'opera dei comitati di assistenza civile sorti in questa provincia in seguito allo stato di guerra, sia compiuta con la maggiore regolarità ed organicità possibile ed anche allo scopo di intensificare la vigilanza stabilita dall'art. 2 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, prego le SS. LL. di richiamare sotto comminatoria di contravvenzione a termini dell'articolo 434 del codice penale, i predetti comitati esistenti nel Comune, non eretti in ente morale, all'osservanza, nel perentorio termine di giorni 15, dell'obbligo (imposto dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99) di comunicare alla prefettura

l'atto di loro costituzione, il programma delle operazioni che si propongono di compiere ed il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

Attendo un sollecito cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**105. Esenzione dell'imposta di R. M. e del contributo di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 giugno 1917 n. 11586 diretta ai sindaci).

Per norma comunico alle SS. LL. che il Ministero delle Finanze ha dichiarato esenti tanto per la ritenuta per imposta di ricchezza mobile quanto del contributo dei centesimi di guerra i sussidi concessi agli orfani di guerra, ai termini dello art. 11 del D. L. 6 agosto 1916, n. 968. (1)

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**106. Dazio — Art. 3 D. L. 31 agosto 1916 n. 1090. Alleg. B. (2) Rettifica pubblicazione Gazzetta Ufficiale.** (C. P. 4 giugno 1917 n. 14039 diretta ai sindaci).

La Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1916 n. 208 riporta l'articolo 3 dell'allegato B al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090 come segue:

« E' considerata vendita al minuto, agli effetti degli articoli 10 e 11 del Testo Unico 7 maggio 1908 n. 248, quella in quantità minore di litri cinquanta per il vino e per l'aceto, e di litri venticinque per l'acquavite e pei liquori ».

La Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti dello Stato riporta tale articolo come segue:

« E' considerata vendita al minuto ecc. ecc; e di litri venti-  
« cinque per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori ».

Essendo quest'ultima la dizione esatta della disposizione, e rispondente al testo del decreto originale suindicato, è stato provveduto, a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, alla correzione dell'errore occorso nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, nel senso che nell'articolo 3 del decreto stesso, dove è riportato « litri venticinque per l'acquavite e pei liquori », si legga invece « per l'alcool, per l'acquavite e pei liquori », come precisamente sta scritto nel testo originario (Errata — Corrige inserita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1917).

*Per il Prefetto* — FALLETTI

(1) V. pag. 262 Bollettino Amministrativo 1916.

(2) V. pag. 278 Bollettino Amministrativo 1916.

*Campagna* — Istituzione secondo posto levatrice, ordinanza.  
*Vibonati* — Concessione gratuita locali Monastero Liguorino,  
non approva.

*Olevano* — Regol. guardie comunali, approva.

*Pellezzano* — Caro viveri impiegati e salariati, ordinanza.

*Siano-Bracigliano* — Consorzio condotta medico-chirurgica, approva.

*S. Angelo Fasanello* — Tardio Michele Affrancazione canone, ordinanza.

*Prignano Cilento* — Aumento stipendio ufficiale sanitario. approva.

*Centola* — Indennità caroviveri imp. com., ordinanza.

*S. Valentino* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Amalfi* — Sussidio L. 300 Comitato Assistenza civile, approva.

*Sarno* — Pavimentazione in marmo nella Chiesa S. Teodoro, approva.

*Sassano* — Concessione suolo fratelli Cantisani, approva.

*Nocera Superiore* — Aumento stipendio al veterinario, approva.

*Rocccadaspide* — Idem id. levatrice, approva.

*Casalvelino* — Indennità caro viveri imp. com. ordinanza.

*Albanella* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Nocera Inferiore* — Estensione calmiere ai fagioli, ceci e fave, approva.

*Diversi* — Bilanci comunali Comuni inadempienti, dispone la compilazione di ufficio.

*Sarno* — Contributo pro assistenza orfani morti in guerra, approva.

*Cava Tirreni* — Aumento salario al custode, approva.

*Corbara* — Conferma esattoria 1918-22, parere favorevole.

*Alfano* — Contratto esattoriale, parere favorevole.

*Montecorvino Pugliano* — Quinquennio 1918-22 per servizio, Cassa comunale ad un tesoriere speciale, approva.

*Giffoni V. Piana* — Indennità caroviveri levatrice, approva.

*Montano Antilio* — Caroviveri agli impiegati, approva.

*Sarno* — Istituzione ufficio tecnico comunale, approva.

# COMUNICAZIONI

---

## Nuove marche da bollo a tassa fissa

Con D. L. 29 aprile 1917 n. 771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 20 maggio 1917 si è determinato che alle marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 1,25, 2,50, 3,75 stabilite col D. L. 10 giugno 1915 ne sono sostituite altre del prezzo di L. 1,35, 3 e 4 aventi il formato, i disegni ed i colori identici a quelle delle marche ora esistenti, salvo l'indicazione del nuovo valore. Sono inoltre istituite nuove marche a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 2 e da L. 5,40 della forma di un rettangolo alto millimetri 28 e largo mm, 22 e stampate su carta bianca portante nella filigrana la corona reale. La vendita e l'uso delle nuove marche avrà principio a misura che gli uffici del Registro ne saranno provvisti.

## Per l'arruolamento volontario u'un anno nel corpo R. Equipaggi

Con D. L. 6 maggio 1917 n. 774 è stato determinato in Lire 2000 la somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario d'un anno nel corpo R. Equipaggi, durante l'esercizio finanziario 1917-18.

## Per la preparazione, vendita e commercio dei vini

Con decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917 n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1917 sono state stabilite le norme per la preparazione, vendita e commercio dei vini, cessando di aver vigore la legge 11 luglio 1904 n. 338 e il D. L. 1 ottobre 1916, n. 1254.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

*Castiglione del Genovesi* — 18 giugno 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per l'appalto della 6.<sup>a</sup> e 7.<sup>a</sup> sezione bosco Monna Foresta del Comune di Castiglione del Genovesi. Base d'asta L. 11455.

*Monteforte Cilento* — 19 giugno 1917 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo vincolato Sorvati-Terenzio e di quello ricavabile dal bosco ceduo vincolato « Lagheroni » del Comune di Monteforte Cilento.

Base d'asta L. 18184,83 pel bosco Servati-Terenzio e di lire 15979,08 pel bosco Lagheroni.



**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

**SOMMARIO****PARTE I.***a) Leggi e decreti*

107. *Provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la prece-  
tazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo.*  
(D. L. 6 maggio 1917).  
108. *Divieto di esportazione dalla Provincia del grano, semola, ecc.*  
(D. P. 13 giugno 1917).

*b) Circolari*

109. *Certificato di esistenza in vita per i pensionati. Esenzione della  
tassa di bollo.* (C. P. 25 giugno 1917).  
110. *Produzione e vendita di caramelle e cioccolatta.* (C. P. 16 giu-  
gno 1917).  
111. *Deliberazioni di liquidazione di spese.* (C. P. 20 giugno 1917).  
112. *Scarto di atti di Archivio a beneficio della Croce Rossa.* (C. P.  
20 giugno 1917).  
113. *Tasse di bollo. Mandati e quietanze per sussidio alle famiglie  
dei militari.* (C. P. 22 giugno 1917).  
114. *Approvvigionamento del combustibile. Tagli di boschi.* (C. P. 22  
giugno 1917).

**PARTE III.**

## Atti della Prefettura

*Verbali della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta  
Prov. Amministrativa.*

**COPERTINA**

Aste, appalti, ecc. Sunto di atti ufficiali.

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 5 giugno 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Pagani* — Congrega di Carità Sussidio al Comitato Ass. civ. ordinanza.

*Rocccaspide* — Idem id. Sussidio patronato scolastico per orfani di guerra, approva.

*Salerno* — Orfan. Galdieri Modifiche al Bilancio 1917, appr.

*Mercato* — Cong. Carità Idem id. al bilancio 1915 approva.

*Polla* — Congrega Carità Idem id. approva.

*S. Egidio Mont.* — Conf. Corpo Cristo Idem id. approva.

*Castelnuovo Cilento* — Cassa agraria Idem id. approva.

*Camerota* — O. P. riunite Idem id. approva.

*Controne* — Cong. Carità Transazione lite Fragitte, ordinanza.

*Atrani* — Idem id. Vertenza Colavolpe, ordinanza.

*Bracigliano* — Congr. Rosario. Restauri alla cappella e mutuo col sig. Grimaldi, ordinanza.

*Pagani* — Idem id. Aumento indennità caro-viveri segretario ordinanza.

*Cava dei Tirreni* — Idem id. Riduzione fitto beni in Napoli e Terra di Lavoro, ordinanza.

*Controne* — Cong. Carità Indennità caro-viveri segretario ord.

*Montecorvino Rovella* — Cons. S. Sofia Aumento salario inser-  
viente pel caro-viveri, approva.

*Pagani* — Cong. Carità Accettazione legato Tortora, approva.

*Salerno* — Cong. Carità Sussidio per l'erigendo istituto dei ciechi, approva.

*Controne* — Cong. Carità Idem idem ordinanza.

*Atrani* — Idem id. Indennità caro-viveri segretario e messo, ordinanza.

*Salerno* — Cong. Carmine Legato Lebato. Autorizzazione in giudizio, ordinanza.

*Rocccaspide* — Cong. Carità Storno di fondi, approva.

*Mont. Rovella* — Cons. S. Sofia Sussidio ricoverata Cerrosiano pel caro-viveri, approva.

*Idem* — Idem id. Aumento rette alunne caro viveri, approva per l'anno in corso.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

107. **Provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo.** (D. L. 6 maggio 1917 n. 740 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1917 n. 114).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Titolo I.

*Dei reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo.*

#### Capo I.

*Omissione di denuncia o denuncia inesatte.*

#### Art. 1.

Chiunque non denuncia, nei modi e nei termini stabiliti, il possesso, l'acquisto, o la vendita di cose per le quali la denuncia sia resa obbligatoria dalle competenti autorità, o fa denuncia inesatta, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa fino a lire duemila.

#### Art. 2.

Chiunque, agli effetti della denuncia, simula contratti di acquisto e di vendita, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire cinquemila.

#### Art. 3.

Chiunque, detenendo a qualsiasi titolo, cose soggette all'obbligo della denuncia rifiuta di dare o dà inesatte le notizie ri-

chieste dalla competente autorità per accertare la quantità o la qualità delle cose stesse, è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire duemila.

Se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa fino a lire mille.

## Capo II.

### *Dalla precettazione e della requisizione.*

#### Art. 4.

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula cose, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione e della requisizione, o impedisce o in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila.

#### Art. 5.

Chiunque sottrae, distrugge o deteriora cose precettate, di cui sia proprietario o detentore a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da due a diciotto mesi e con la multa da lire duecento a lire cinquemila.

#### Art. 6.

Chiunque sottrae, distrugge o deteriora cose requisite, delle quali sia detentore a qualsiasi titolo, o rifiuta di consegnarle a chi di ragione nel luogo e nel tempo stabiliti dalla competente autorità, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato più grave previsto da altre leggi penali.

#### Art. 7.

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli 4, 5 e 6 sia commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole restituisce la cosa prima dell'invio al giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

#### Art. 8.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuta di fornire notizie, o, senza giustificato motivo, rifiuta di

fornire personale a coloro che sono incaricati della precettazione o della requisizione, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cento a lire duemila.

Se fornisce notizie false la pena è aumentata di un terzo.

Se le notizie sono fornite non corrispondenti al vero per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

#### Art. 9.

Chiunque rifiuta di fornire o fornisce inesatte, al commissario generale per i consumi o alle persone da esso legittimamente incaricate, notizie concernenti le attribuzioni del Commissariato o rifiuta la visione di documenti, libri, merci, richiesta in relazione alle attribuzioni stesse, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire duemila.

Se fornisce documenti o libri dolosamente alterati, la pena è aumentata di un terzo.

Se le notizie siano fornite non corrispondenti al vero per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la multa sino a lire mille o con la detenzione sino a tre mesi.

### Titolo II.

#### *Dei reati concernenti la produzione ed il commercio di cose di comune o largo consumo.*

#### Capo I.

##### *Disposizioni particolari per i calmieri e le tessere di razionamento.*

#### Art. 10.

Chiunque vende, pone in vendita o somministra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese a prezzi superiori a quelli fissati dalle autorità competenti, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila e con il triplo della differenza tra il prezzo fissato e quello di vendita.

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

E' ordinata in ogni caso la confisca della merce.

#### Art. 11.

Chiunque offra un prezzo superiore a quello fissato dalle autorità competenti è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cinquecento.

**Art. 12.**

Chiunque accaparra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, sottraendole al consumo, in modo da poter cagionare aumento di prezzi, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Ciò che siasi accaparrato è confiscato.

**Art. 13.**

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente generi alimentari, o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto e a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia.

Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari il sequestro e la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

**Art. 14.**

Chiunque, per ottenere razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelli che gli spettano, non denuncia o dissimula le condizioni vere o simula condizioni diverse dal vero, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa sino a lire due-mila.

Se le notizie siano fornite inesatte per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione fino a due mesi o con la multa sino a lire mille.

**Art. 15.**

Il pubblico ufficiale, l'incaricato del servizio di razionamento, il medico, che in qualsiasi modo attribuisce o fa attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano, o maggiori di quelli che gli spettano, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cento a lire mille.

Se il fatto avvenga per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento.

## Art. 16.

Chiunque somministra o vende cose, per le quali sia prescritto l'uso di una tessera, senza la presentazione di questa, o le somministra o vende violando le norme che disciplinano l'uso della tessera, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire duemila.

Alle stesse pene soggiace colui che, anche a mezzo di persona dipendente, ha acquistato o ricevuto la cosa.

Se il fatto avvenga per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

## Art. 17.

Chiunque vende, cede o acquista o indebitamente riceve anche a titolo gratuito, una o più tessere o gli scontrini relativi, o in qualsiasi modo ne fa uso illegittimo, è punito con le pene stabilite nella prima parte dell'articolo precedente, le quali possono essere aumentate sino ad un terzo.

## Capo II.

*Disposizioni particolari per la molitura del frumento, la panificazione, la produzione e la vendita della pasta alimentare.*

## Art. 18.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, non ottempera alle norme stabilite per la molitura del frumento, il commercio delle farine, l'abburrattamento della semola, la produzione e il commercio della pasta alimentare e per la produzione e la vendita del pane è punito con la multa di lire cento per ogni quintale o frazione di quintale della cosa indebitamente prodotta o venduta.

E' ordinata in ogni caso la confisca della merce.

## Art. 19.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, produce, vende, o in qualsiasi modo pone in commercio pane mal lavorato o a non giusta cottura, è punito con la multa di lire cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale del pane indebitamente prodotto o posto in vendita.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

## Art. 20.

Chiunque fa subire alla farina, abburrattata in misura legale

ulteriore abburattamento, è punito con la multa di lire cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale della farina illecitamente abburattata.

La cosa è confiscata.

Art. 21.

Chiunque non esercitando l'industria della molitura, detiene senza necessità, per uso di abburattamento, utensili o apparecchi atti ad abburattare le farine, è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquecento o con l'arresto fino ad un mese.

Capo III.

*Disposizioni particolari per il commercio delle carni.*

Art. 22.

Chiunque sottopone a macellazione animali di peso inferiore a quello stabilito o animali gestanti, è punito con la multa di lire cento a lire duemila per ogni capo macellato.

Chiunque, senza giustificato motivo, fa consumo di carne nei giorni in cui ne è proibita la vendita, è punito con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a giorni quindici.

Chiunque non ottempera a qualsiasi altra disposizione concernente la macellazione, la vendita o il consumo delle carni, è punito con la multa da lire cento a lire duemila.

Capo IV.

*Disposizioni particolari per il consumo dello zucchero, la produzione ed il commercio dei dolci.*

Art. 23.

Chiunque, non ottempera alle norme che disciplinano il consumo dello zucchero in ordine alla somministrazione, alla vendita, alla detenzione e in qualsiasi modo alla utilizzazione anche per usi enologici, è punito con la multa da lire cento a lire cinquecento per ogni quintale o frazione di quintale di zucchero indebitamente somministrato, venduto, detenuto o impiegato.

E' ordinata la confisca della merce.

In ogni altro caso è punito con la multa non inferiore a lire cinquanta.

Art. 24.

Chiunque non ottempera alle norme stabilite per la produzione la vendita o la somministrazione dei dolci di qualsiasi genere, è punito con la multa da lire cento a lire mille.



Si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente.

### Titolo III.

#### *Dei reati concernenti gli esercizi pubblici.*

#### Art. 25.

Chiunque non ottempera alle norme fissate per la chiusura dei pubblici esercizi e' punito con l'ammenda non minore di lire venti.

#### Art. 26.

L'esercente che non ottempera alle norme che vietano o limitano, o disciplinano la vendita o la somministrazione di generi alimentari negli alberghi, pensioni, trattorie, vetture-ristoranti dei treni, caffè, latterie e in genere in ogni pubblico esercizio, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a lire mille.

L'avventore che non ottempera alle disposizioni riguardanti la limitazione dei pasti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento o con l'arresto sino ad un mese.

### Titolo IV.

#### *Dei reati concernenti l'obbligo di prestazioni personali.*

#### Art. 27.

Chiunque, senza giusto motivo, rifiuta di prestare la propria opera inerente alla sua professione o al suo mestiere, richiesta dall'autorità competente, per operazioni concernenti il carico, lo scarico, il trasporto, la precettazione o la requisizione dei generi alimentari o di merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese o per operazioni o servizi concernenti, in qualsiasi modo, i pubblici approvvigionamenti e consumi alimentari è punito con la detenzione sino a due mesi e con la multa da lire cinquanta a lire mille.

### Titolo V.

#### *Disposizione comune ai titoli precedenti.*

#### Art. 28.

Le violazioni dei decreti, dei regolamenti, delle ordinanze in materia di produzione, commercio e consumo di generi alimentari, non espressamente previste nel presente decreto, sono punite con l'ammenda sino a lire mille o con l'arresto sino a tre mesi.

## Art. 29.

Per i reati previsti nel presente decreto, il tribunale o il pretore può aggiungere alle altre pene la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

## Art. 30.

Quando si tratti di reato commesso da esercenti soggetti a licenza, il prefetto anche prima che sia pronunziata la condanna, può revocare la licenza stessa.

Il prefetto può altresì ordinare la chiusura di qualsiasi esercizio, stabilimento o fabbrica, per un termine variabile da tre giorni ad un anno non appena pronunziata la condanna dalla competente autorità in primo grado.

## Art. 31.

In caso di recidiva, tutte le pene sono aumentate di un terzo e in caso di seconda recidiva della metà.

In quest'ultima ipotesi, l'autorità giudiziaria ed il prefetto dovranno emettere i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 del presente decreto.

## Art. 32.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si ha recidiva tutte le volte che taluno commetta, nel termine di un anno, altro reato con violazione della stessa disposizione o di una disposizione compresa sotto lo stesso titolo del presente decreto.

## Art. 33.

Per i reati previsti nel presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Non è applicabile altresì la disposizione dell'art. 423 del comune di procedura penale.

La sospensione della esecuzione della condanna può essere ordinata soltanto nei casi previsti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, e nel decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1782.

## Art. 34.

In caso di mancato pagamento, nel termine stabilito nell'art. 46 del presente decreto la multa si converte in detenzione e l'amenda in arresto, a norma dell'art. 19 e dell'art. 24 del Codice penale.

## Art. 35.

Per le trasgressioni punite con la sola pena pecuniaria appartiene all'intendente di finanza di accertarne la sussistenza e di applicare la pena, la quale non è convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

(continua)

108. **Divieto di esportazione dalla Provincia del grano, semola ecc.**  
(D. P. 13 giugno 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il telegramma 10 corrente, n. 59504, del Commissariato Generale pei Comuni;

Visto il decreto 11 marzo 1916, n. 247;

*Decreta:*

E' vietato fino a nuov'ordine la esportazione dalla provincia del grano, farina di grano, semola, paste alimentari, avena, orzo segale.

Potranno soltanto effettuarsi spedizioni fuori provincia per ordine del Commissariato Generale pei Consumi a mezzo delle Commissioni per la requisizione dei cereali.

I Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica e i capi delle stazioni ferroviarie sono incaricati della rigorosa ed esatta esecuzione del presente decreto, che ha effetto immediato.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a lire mille e con l'arresto fino a tre mesi, ai termini dell' art. 28 del Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740. (1)

*Il Prefetto — BAIARDI*

## b) Circolari

109. **Certificati di esistenza in vita per i pensionati. Esenzione dalla tassa di bollo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 giugno 1917 n. 14602 diretta ai sindaci).

E' stato fatto presente al Ministero dell'Interno che in molti comuni, contrariamente al disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 n. 1451 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre successivo, (1) che esenta dalla tassa di bollo i certificati di esistenza in vita, che si debbono produrre pel pagamento delle pensioni di qualunque somma a carico dello Stato come delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, si continua ad esihere la tassa predetta, dando luogo a giusti reclami da parte degli interessati.

Ora è necessario che il grave abuso abbia subito a cessare, e pertanto, prego la S. V. di richiamare il segretario di codesto Comune alla rigorosa osservanza delle precitate disposizioni, reprimendo severamente qualsiasi infrazione.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

110. **Produzione e vendita di caramelle e cioccolatta.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 giugno 1917 n. 1568 diretta ai sindaci).

Commissariato Generale Consumi consente produzione e vendita caramelle glucosio e miele. V. S. dovrà invigilare che detti prodotti contengano la minima quantità di zucchero diffidando all'uopo produttori e venditori. Esistendo rimanenze cioccolato avvolto in stagnole se del peso di almeno 50 grammi può consentirsene vendita. Assicuri.

*Il Prefetto* — BAIARDI

111. **Deliberazioni di liquidazione di spese.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 giugno 1917 n. 13927 diretta ai capi delle Istituzioni di beneficenza).

Pervengono di frequente, a questa Prefettura deliberazioni di Opere pie, relative a liquidazioni di spese redatte in modo incompleto, perchè il più delle volte si trascura l'indicazione del titolo, capitolo, articolo e sua denominazione del bilancio, dal

---

(2) V. Bollettino Amministrativo 1916 pag. 355.

quale devono effettuarsi i relativi prelevamenti, ciò che ritarda l'esame degli atti, che devono essere restituiti per i necessari chiarimenti e per il loro completamento.

A riguardo devo ricordare che in base a quanto si desume dall'art. 34 della legge 7 luglio 1890 n. 6972, allorchè trattasi di prelevamenti effettuati da fondi proprii, non è prescritta la comunicazione a quest'ufficio delle relative deliberazioni, dovendosi semplicemente trasmettere per i provvedimenti di competenza della Commissione Provinciale di Beneficenza, quelli che importano spese non previste in bilancio, o storni di fondi da capitolo a capitolo, o in fine di prelevamenti dal fondo di riserva, disposti per far fronte alle eventuali deficienze dei singoli stanziamenti.

Prego pertanto le SS. LL. di restare intese delle sopraricordate disposizioni, e di richiamare nelle stesse l'attenzione dei rispettivi segretari.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

112. **Scarto di atti di archivio a beneficio della Croce Rossa.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 giugno 1917 n. 13797 diretta ai sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. sulla mia circolare inserita nel Bollettino di questa prefettura a pag. 222 (16-31 luglio 1916) circa l'oggetto contrascritto, e prego farmi conoscere, a corso di posta se cotesto comune abbia dato esecuzione alle disposizioni contenute nel detto bollottino. In caso contrario interesse vivamente la S. V. di non ritardare più oltre la esecuzione delle operazioni di scarto assicurandomene sollecitamente.

Trattasi di cosa altamente patriottica e sono sicuro che la S. V. spiegherà alacremenente la sua personale opera al riguardo. Resto in attesa di riscontro.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

113. **Tasse di bollo — Mandati e quietanze per sussidio alle famiglie dei militari.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 giugno 1917 n. 13001 diretta ai sindaci).

Per norma di codesto ufficio ricordo alla S. V. che in esecuzione della legge 24 luglio 1897 n. 414, e delle disposizioni

del Ministero delle Finanze date con le circolari 27 gennaio 1916 n. 75242 e 20 dicembre 1915 n. 82997 sono esenti dalla tassa di bollo:

a) i mandati da rilasciarsi dai comuni per il pagamento dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi a chiunque intestati, anche quando si riferiscano a pagamenti d'importo superiore a lire 30;

b) Le relative quietanze, qualunque ne sia l'importo;

c) le note dei sussidi pagati dall'economista, dal segretario o da altro incaricato da presentarsi al municipio per il rimborso;

d) le bollette d'entrata rilasciate per le somme rimborsate ai comuni dei Distretti militari;

e) le quietanze delle somme versate per la costituzione del fondo per l'infanzia, in conformità delle disposizioni emanate col D. L. 13 giugno 1915. n. 873:

f) le quietanze dei sussidiati per l'erogazione delle somme medesime.

*Il Prefetto* — BAIARDI

**114. Approvvigionamento del combustibile — Taglio di boschi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 21 giugno 1917 n. 13244 diretta ai Sindaci).

Per opportuna notizia si comunica che per favorire l'approvvigionamento del combustibile l'Onorevole Comitato Forestale ha determinato su proposta del Ministero di Agricoltura, di concedere per l'anno in corso anticipi di tagli dei boschi, facendo eccezione dal 1 agosto il taglio dei boschi usi sopra la zona del castagno e dal 1 settembre il taglio di quelli uso sotto il limite di detta zona.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Salerno* — Casa Santa ed ospedale S. Giovanni di Dio. Concessione in enfiteusi del fondo Piano della Pietra, ordinanza.

*Sarno* — Congrega Immacolata. Storno di fondi, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità. Spesa di ricovero di Due Bois Elena. Ricorso in contenzioso G. P. A., autorizza.

*Cava* — Idem id. Istanza governatore Monte dei Morti per affranco canone, approva.

*Rofrano* — Idem id. Acquisto di grano dal Consorzio agrario, approva.

*Colliano* — Idem id. Acquisto di grano, approva.

*Salerno* — Orfanotrofio Galdieri Storno di fondi, approva.

*Mercato S. Severino* — Cong. Carità Sottoscrizione patronato orfani contadini morti in guerra, approva.

*Conca Marini* — Congr. di Carità modifiche al bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Mercato* — Cont. Rosario S. Angelo Idem id. approva.

*Atrani* — Cong. Carità Idem id. approva.

*Corleto Monforte* — Idem id. approva.

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 7 giugno 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Padula* — Prestito lire 192000 per costruzione edificio scolastico, approva.

*Pisciotta* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Tramonti* — Contributo Casa piccoli Salernitani orfani di guerra, approva limitatamente all'anno 1917.

*Caggiano* — Prestito lire 12000, approva.

*Torraca* — Aumento stipendio applicato, approva.

*Ceraso* — Esattoria — Quinquennio 1918-22, parere favorevole

*Agropoli* — Bilancio 1917 Sovrimposta, ordinanza.

*Serraiazzano* — Bilancio 1917, ordinanza.

*Laurito* — Esattoria — Asta pubblica, par. favorevole.

*Amministrazione prov.* — Transazione lite con Rosa Gorga, approva.

*Tramonti* — Bilancio 1917, approva.

*S. Giovanni a Piro* — Mutuo per acquedotto, approva.

*Cannalonga* — Esattoria. Quinquennio 1918-22, par. fav.

*Sarno* — Bilancio 1917 Sovrimposta, approva.

*Nocera Inferiore* — Imposizione contributo straordinario assistenza civile, approva.

*Eboli* — Mutuo L. 5500 per acquedotto, approva.

*Torreorsia* — Bilancio 1917, ordinanza.

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

---

*Acerno* — 12 luglio 1917 ore 10 in Prefettura — Scade miglioramento di ventesimo per la vendita di 2282 piante di alto fusto da utilizzarsi nella 2. sezione del bosco Polveracchio. Prezzo provvisorio lire 49560.

*Olevano sul Tusciano* — 12 luglio 1917 ore 10 in Prefettura. Asta definitiva per l'appalto della vendita della 7, 8, 9 e 10. sezione del bosco Faglieta — Base d'asta L. 42.105

---

### Sunto di atti ufficiali

\* Con decreto del Ministero di Agricoltura 28 maggio 1917 è stato disposto il censimento del grano della segale, dell'orzo e dell'avena raccolti nel 1917.

\* Con ordinanza 29 maggio 1917 il commissariato generale dei consumi ha stabilito le norme per la cessione degli oli d'oliva requisiti.

\* Con D. L. 6 maggio 1917 n. 872 (*Gazzetta Ufficiale* 1 giugno n. 128) sono stati determinati i provvedimenti straordinari per i contratti agrari ed il lavoro agricolo.

\* Il comitato per i combustibili nazionali ha ordinato, con decreto 14 giugno 1917, il censimento delle legna da ardere e del carbone vegetale esistenti in ciascuna provincia.

Il censimento dev'essere compiuto entro il 30 giugno. Fino a quando il censimento non sia compiuto è vietata la esportazione di legna da ardere e di carbone vegetale da provincia a provincia, salvo i casi debitamente autorizzati dal comitato.

\* Con D. L. 12 aprile 1917 n. 878 è stato stabilito che il dritto di guerra sulla riscossione degli affitti istituito col D. L. 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. c, non si applica agli affitti dei fabbricati di proprietà di contribuenti soggetti ad un imposta erariale principale che nel distretto di agenzia non superi le L. 15.

\* Con D. L. 14 giugno 1917 è stato promulgato il nuovo testo unico circa l'imposta sui sopraprofiti di guerra.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

115. *Provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune e largo consumo.* (D. L. 6 Maggio 1917).  
 116. *Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette.* (D. L. 13 Maggio 1917).  
 117. *Ripartizione della sovrimposta comunale e provinciale nei ruoli del 1917.* (D. L. 10 Giugno 1918).  
 118. *Prezzo massimo dei latticini.* (D. P. 29 Giugno 1917).

#### b) Circolari

119. *Fabbricazione e vendita delle paste alimentari.* (C. C. Consumi 11 Giugno 1917).  
 120. *Contributo straordinario assistenza civile. Esonero dal pagamento.* (C. P. 26 Giugno 1917).  
 121. *Prezzo massimo per la vendita della pasta.* (C. P. 26 Giugno 1917).  
 122. *Operazioni culturali ed utilizzazioni nei boschi della Provincia.* (C. P. 30 Giugno 1917).  
 123. *Fornitura di lana da materassi per gli istituti pii di cura e ricovero.* (C. P. 2 Luglio 1917).  
 124. *Pensioni di guerra.* (C. P. 9 Luglio 1917).  
 125. *Vendita al minuto della cioccolata.* (C. P. 4 Luglio 1917).  
 126. *Esecuzione del dritto di guerra sulla riscossione degli affitti per i fabbricati di proprietà degli istituti di P. B.* (C. P. 10 Luglio 1917).  
 127. *Cassa di previdenza per le pensioni a favore degl'impiegati degli enti locali.* (C. P. 10 luglio 1917).  
 128. *Provvedimenti a favore degli esattori.* (C. M. F. 11 Giugno 1917).

129. *Tasse di bollo.* (C. M. F. 31 Marzo 1917).  
130. *Vendita di dolciumi.* (C. P. 11 Luglio 1917).  
131. *Sottoscrizione al Prestito Nazionale* (C. P. 12 Luglio 1917).

## PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza  
dottrina, ecc.

*Norme da tenersi presente dai tesoreri e dagli amministratori delle  
istituzioni pubbliche di beneficenza* del Rag. G. MARRA.

## PARTE III.

### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione  
Prov. di Beneficenza.*

### COPERTINA

Aste, appalti, ecc. Sunto di atti ufficiali, pubblicazioni, onorificenze.

---

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 3 luglio 1917

(continuazione)

*Salerno* — Conservatorio Montevergine, aumento pensione ex  
maestro Antanni per carovivere, approva.

*Pagani* — Arciconf. del Carmine, accettazione legato di messe,  
dà parere favorevole.

*Atrani* — Cong. Carità, prelevamento riserva e storni di fondi,  
approva.

*Pagani* — » » sussidio per l'erigendo istituto ciechi,  
approva.

*Tramonti* — Congrega Carità, concorso nella spesa per l'ere-  
zione istituto ciechi, approva.

*Ottati* — Congrega Carità, idem approva.

*Campagna* — M. Frumentario, idem approva.

*Giffoni S. C.* — Congrega Carità, idem approva.

*Salerno* — Conservatorio Gesù Sacramentato, storno di fondi,  
approva.

*Tramonti* — Cong. Carità, indennità caroviveri, ordinanza.

*Campora* — Cassa prestiti agraria, sussidio erigendo istituto  
ciechi, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

115. **Provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune e largo consumo** (D. L. 6 maggio 1917 n. 114 — continuazione e fine).

#### Titolo IV.

*Del procedimento, della decisione e della esecuzione.*

#### Art. 36.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza di reato, previsto nel presente decreto, per il quale sia stabilita la pena della reclusione, sola o congiunta con altra pena.

Sono inoltre autorizzati ad arrestare chi è colto in flagranza di ogni altro reato previsto nel presente decreto, per il quale sia stabilita pena restrittiva della libertà personale.

#### Art. 37.

Può essere spedito mandato di cattura dal procuratore del Re per i reati di competenza del tribunale e dal pretore per i reati di sua competenza, per i quali sia stabilita pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai tre mesi, sola o congiunta con altra pena.

#### Art. 38.

Nei procedimenti innanzi al tribunale si seguono in ogni caso le norme degli articoli 290, 291 e della prima parte e del primo capoverso dell'art. 292 codice procedura penale.

Le stesse norme si seguono nei procedimenti innanzi al pretore se l'imputato si trovi in arresto.

Art. 39.

La disposizione dell'art. 332 del codice di procedura penale non si applica nei procedimenti per i reati per i quali si può spedire mandato di cattura a norma dell'art. 37 del presente decreto.

Art. 40.

Nei procedimenti di competenza del pretore, qualora questi ritenga di dover infliggere la sola pena pecuniaria, la condanna è pronunciata con decreto penale anche oltre i limiti fissati dall'articolo 298 codice procedura penale.

Si osservano le disposizioni degli articoli 299, 300, 301 e 302 prima parte dello stesso codice.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 300, il dibattimento deve aver luogo non oltre cinque giorni dalla data della domanda.

Art. 41.

Copia dei decreti penali e delle sentenze per i reati previsti nel presente decreto deve essere trasmessa al commissario generale per i consumi, entro tre giorni della pronuncia se si tratti di decreto, entro cinque giorni dal deposito in cancelleria se si tratti di sentenza.

Art. 42.

Nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 35, l'intendente di Finanza decide, con decreto motivato, in base all'esame degli atti ed alle investigazioni che crederà di compiere, osservate, per quanto riguarda la molitura del frumento e la panificazione, le disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1339.

Art. 43.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato al condannato per mezzo dei messi esattoriali, a norma dell'art. 109 e se-

guenti del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili, e a competente ispettore del Circolo, anche per mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

Copia del decreto stesso è trasmessa entro due giorni dalla pronuncia al Ministero per l'agricoltura.

Art. 44.

Il decreto dell'intendente di finanza può essere impugnato con reclamo al ministro di agricoltura, anche da parte dell'ispettore del Circolo.

La impugnazione è proposta mediante dichiarazione, contenente i motivi, ricevuta nella segreteria dell'intendente, che ha emesso il provvedimento o nell'ufficio del ricevitore del registro del luogo di residenza dell'imputato, nel termine perentorio di di tre giorni per l'imputato e di dieci giorni per l'ispettore, dalla data della notificazione.

Il ricevitore del registro trasmette immediatamente la dichiarazione all'intendente di finanza che pronunciò il decreto.

L'Intendente di finanza, entro tre giorni dalla dichiarazione di impugnativa, trasmette gli atti al ministro di agricoltura.

Art. 45.

Il Ministro di agricoltura, sulla istanza fatta dallo interessato nell'atto della dichiarazione di reclamo, può fissare un termine per la presentazione di memorie e documenti.

In seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che crederà di compiere, egli decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 46.

Le pene pecuniarie inflitte in applicazione del presente decreto devono essere pagate nel termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso di pagamento in caso di pronuncia del

magistrato e della notificazione del decreto dell'intendente o dalla decisione del ministro di agricoltura, negli altri casi.

Potrà ammettersi il pagamento rateale, ma il condannato, inadempiente al pagamento di una sola rata, perderà senz'altro tale beneficio.

Art. 47.

Agli agenti scopritori dei reati previsti nel presente decreto è dovuta una quota del venti per cento sull'ammontare delle pene pecuniarie riscosse.

Art. 48.

La riscossione delle pene pecuniarie, applicate dall'intendente di finanza, è fatta dagli esattori delle imposte dirette, con le norme stabilite per la esazione delle imposte stesse in quanto siano applicabili.

I proventi delle pene pecuniarie, depurati dalla quota del venti per cento spettante agli agenti scopritori e dell'aggio dovuto agli esattori, saranno versati alla Banca d'Italia, nel conto corrente del tesoro con gli Istituti di emissione per il servizio degli approvvigionamenti.

Art. 49.

Le cose confiscate, le quali siano di facile deterioramento, saranno devolute a un istituto di beneficenza indicato dal prefetto o dal sindaco.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. 609 del Codice di procedura penale.

Art. 50.

Deve essere sentito in ogni caso il parere del commissario generale per i consumi quando si proceda ad applicazione dell'art. 592 del Codice di procedura penale, per condanne concernenti reati previsti nel presente decreto, anche se pronunciate a norma dell'art. 35.

## Titolo VII.

*Disposizioni transitorie e finali.*

## Art. 51.

Le norme di competenza e di procedura stabilite nel presente decreto si applicano ai procedimenti iniziati anteriormente all'attuazione di essi.

Nei procedimenti penali per i quali dibattimenti siano già aperti o rimandati o che si trovino in opposizione o in appello, non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 35 e 39.

Gli atti già compiuti conservano la loro validità originaria.

Alle sentenze di condanna già pronunciate si applicano per la esecuzione le norme del presente decreto.

## Art. 52.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — RAINERI — BONOMI —  
MORRONE — COMANDINI — SACCHI — MEDA.

116. **Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette.** (D. L. 13 Maggio 1917 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 Giugno 1917 n. 139).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù, ecc.

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed il relativo regolamento approvato con successivo R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1442 (1) convertito in legge 1° aprile 1917, n. 531;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette, durante lo stato di guerra, per il versamento delle imposte erariali terreni e fabbricati contenuti nel decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, convertito in legge 1° aprile 1917, n. 531, sono estesi al versamento delle relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il presente decreto avrà effetto dalla scadenza della rata di giugno 1917 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA

117. **Ripartizione della sovrimposta comunale e provinciale nei ruoli del 1917.** (D. L. 10 Giugno 1917 n. 987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1917 n. 148).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Province e i Comuni per i quali, alla data della pubbli-

---

(1) V. Boll. Amm. 1915 pag. 311



cazione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata l'eccedenza del limite legale della sovrimposta sui tributi diretti fondiari per l'esercizio 1917, potranno, con deliberazione consiliare o con deliberazione d'urgenza rispettivamente della Deputazione provinciale e della Giunta comunale, disporre che sia ripartita nei ruoli la somma effettivamente riscossa per l'esercizio 1916, o quella che risulti dall'applicazione dei corrispondenti centesimi, salvi i provvedimenti della competente autorità in sede di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — MEDA

118. **Prezzo massimo dei latticini.** (D. P. 29 Giugno 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visti i propri decreti 14 e 21 ottobre 1916, N. 4865 e 10 febbraio 1917, N. 236, (1) coi quali, in applicazione dei Decreti Ministeriali 15 settembre e 12 ottobre 1916 e 19 gennaio 1917 si stabiliscono i prezzi limite per la minuta vendita dei latticini;

Visto il nuovo decreto 2 maggio 1917 del Commissario Generale pei Consumi e le circolari 13, 21 e 23 maggio, n.° 52524, 49638 e 57059;

Sentita la Commissione Consultiva pei Consumi;

Decreta

I prezzi limite per la minuta vendita dei formaggi e del burro, oltre al dazio di consumo, dove esiste, sono stabiliti come appresso:  
Grana reggiano, parmigiano, lodigiano, produ-

zione 1914 e precedente . . . . .	per Kg. L.	4,95
Grana reggiano, parmigiano 1915. . . . .	» » »	4,65
Grana lodigiano e uso reggiano maggengo 1915. » » »		4,35
Grana lodigiano vernengo 1915-1916 . . . . » » »		4,00

(1) Vedi pag. 55.

Grana uso reggiano vernengo 1915-1916 . . . » » »	4,10
Grana reggiano 1916 . . . . . » » »	4,40
Grana lodigiano maggengo 1916 . . . . . » » »	3,90
Grana uso reggiano maggengo 1916 . . . . . » » »	4,00
Caciocavallo grasso 1916 . . . . . » » »	4,15
» » 1917 . . . . . » » »	4,10
Tipi svizzeri (Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Fri- burgo 1917). . . . . » » »	4,50
Gorgonzola fresca . . . . . » » »	3,65
» maturo . . . . . » » »	4,50
Provole e mozzarelle di bufala. . . . . » » »	3,80
» » miste . . . . . » » »	3,40
Burro . . . . . » » »	6,20

Nei prezzi dei formaggi sono comprese le spese di trasporto e d'imballaggio e l'utile al rivenditore. Per il burro la spesa di imballaggio va calcolata a parte. Le Giunte Comunali fissaranno i prezzi per la minuta vendita, nei limiti dei prezzi sopra indicati, aggiungendo il solo dazio consumo locale, dove esista. L'elenco dei prezzi come sopra fissati dalle Giunte Comunali sarà tenuto esposto in tutte le rivendite dei generi predetti. Qualora le Giunte non avranno provveduto nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto, i prezzi stessi saranno fissati d'ufficio con provvedimento inappellabile.

I Sigg. Sindaci della Provincia sono incaricati della esecuzione.  
Salerno, 29 Giugno 1917.

*Il Prefetto* — BAJARDI

## b) **Circolari**

119. **Fabbricazione e vendita delle paste alimentari. Sole qualità che possono trovarsi in commercio.** (Circolare del Commissariato Generale dei Consumi del 11 Giugno 1917).

Circa la fabbricazione e la vendita della pasta all'uovo e delle paste glutinate, sono sorte una quantità di erronee interpretazioni

che hanno portato, da parte di alcuni Prefetti, e dei divieti assoluti, da parte di altri, a troppe larghe concessioni. Ad eliminare gli inconvenienti che si verificano circa l'applicazione delle recenti disposizioni, siccome pervengono quotidianamente una infinità di reclami e varie questioni, richiamo l'attenzione della S. V. su quanto segue, con preghiera di dare ampia diffusione alle norme che verrò ad esporre, e provvedere per analoga accurata vigilanza, con apposite istruzioni agli incaricati.

A seguito delle recenti disposizioni di questo Commissariato, non potranno trovarsi in commercio che i seguenti prodotti di pastificazione :

1.° Pasta alimentare tipo unico secondo l'ordinanza 14 marzo. Detta pasta dovrà essere preparata con farina abburattata al 75 %<sub>10</sub> senza colorazione di sorta, *nemmeno con le uova*. Il prezzo sarà unico, e in ogni caso non potrà superare i limiti fissati da questo Commissariato. Qualora in qualche Provincia si usi vendere detta pasta anche fresca il Prefetto dovrà calmierarne il prezzo che sarà in misura proporzionalmente inferiore a quello stabilito per le paste secche. Per pasta fresca non deve intendersi però la pasta a mano o anche la pasta all'uovo, bensì, come già si è detto, la stessa pasta confezionata a macchina, che ordinariamente si vende secca, quando è venduta prima dell'essiccazione completa.

2.° Pasta all'uovo. — Tale pasta deve essere fabbricata esclusivamente con farine al 90 %<sub>10</sub>, e può vendersi fresca o secca a prezzo che non è calmierato all'Ordinanza 14 marzo. I Signori Prefetti però possono, ove lo credano opportuno, stabilire a tale uopo dei calmieri locali.

Tale genere di pasta dovrà confezionarsi adoperando uova, non colorandola con altri ingredienti, perchè il colorare artificialmente le paste e venderle per pasta all'uovo, e quindi a prezzo notevolmente superiore, costituisce come è evidente una doppia frode.

3.° Paste a mano.— Tali paste dovranno confezionarsi esclusivamente con farina al 90 %<sub>10</sub> al pari delle paste all'uovo. Dette

paste a mano sono quelle non confezionate a macchina, quali che siano.

4.° Paste glutinate. — Tali paste sono quelle fabbricate con puro glutine. Per tale fabbricazione sarà solo consentito l'uso di farina di grano duro al 75 °/o, poichè, per l'estrazione del glutine, non è necessario l'uso di semole e semolini puri. Le semole quindi e i semolini non possono trovarsi nelle fabbriche di paste glutinate, e la loro esistenza in dette fabbriche sarà oggetto di contravvenzione.

Nel libero commercio esistevano in vendita pastine così dette glutinate; ma che viceversa erano fabbricate con semole pure, corrispondevano cioè al tipo di pasta extra. Mettere in commercio tali pastine ora, significava, sottrarsi all'ordinanza 14 marzo che vieta fabbricare paste alimentari se non con farina abburattata al 75 °/o e costituisce ancora una grave frode commerciale la fabbricazione e la vendita quindi di dette pastine deve essere rigorosamente vietata.

*Per il Commissario Generale pei Consumi*

MORANDI

**120. Contributo straordinario assistenza civile. Esonero dal pagamento.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 Giugno 1917 n. 17140 diretta ai Sindaci della Provincia).

Richiamasi attenzione delle SS. LL. sul Decreto Luogotenenziale 10 corr. N. 948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 corr. col quale il Demario dello Stato è esonerato dal pagamento contributo straordinario assistenza civile che sarebbe dovuto in base alle quote sovrimposta comunale per le quali esso risulti iscritto nei ruoli sotto qualsiasi intestazione.

*Prefetto* — BAJARDI

**121. Prezzo massimo per la vendita della pasta.** (Circolare del Prefetto di Salerno, 26 Giugno 1917 n. 1353 diretta ai Sindaci).

Con odierno provvedimento ho, con effetto dal 1.° luglio p. v., aumentato a lire ottanta quintale presso fabbriche prezzo massimo

per vendita ingrosso paste tipo 75 per cento compreso noleggiato e spese facchinaggio. Resta fermo sopra prezzo lire otto quintale per vendita minuto oltre spese trasporto. Prego provvedere perchè Giunte Comunali modifichino subito prezzo minuta vendita locale in conformità quanto precede.

*Prefetto — BAJARDI*

**122. Operazioni culturali ed utilizzazioni nei boschi della Provincia.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 Giugno 1917 n. 15176 diretta ai Sindaci).

Per notizia di chiunque possa avervi interesse si rende noto che, giusta determinazione adottata dal Comitato forestale in adunanza 1.º andante mese, la carbonizzazione ha luogo liberamente in tutte le stagioni dell'anno, però con l'obbligo che al 1º luglio il legname dovrà essere tutto concentrato nelle rispettive aie.

E' permessa, altresì, per quest'anno la libera utilizzazione delle erbe, però con l'obbligo di adoperare il falchetto a mano nei soli spazi nudi affatto sprovvisti di piantine provenienti da seme.

Circa gli sfolli nulla è innovato alle vigenti prescrizioni di massima, che regolano tale operazione senza richiedere preventiva autorizzazione, salvo le speciali disposizioni vigenti per i castagneti vincolati.

*Pel Prefetto — FALLETTI*

**123. Fornitura di lana da materassi per gli istituti pii di cura e ricovero.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 luglio 1917 n. 15034 diretta agli istituti pii di cura e ricovero della Provincia).

Il Ministero della Guerra sta provvedendo alla requisizione della lana per materassi, e, nella previsione che detta requisizione possa essere in quantità superiore ai bisogni dell'amministrazione Militare, sarebbe disposto a farne cessione *a prezzo di costo* alle amministrazioni ospitalieri ed opere pie di ricovero in genere.

Le Amministrazioni interessate che volessero approfittare di

tale favorevole offerta, sono pregate di far conoscere, nel più breve termine possibile, il quantitativo anche approssimativo che del loro fa bisogno.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

124. **Pensioni di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 luglio 1917 n. 14806 diretta ai Sindaci).

E' occorso al Ministero di rilevare come non tutti gli uffici comunali curano col dovuto zelo l'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione delle pensioni di guerra a coloro che vi hanno diritto, e ciò che è ancora più deplorabile, che taluno di detti uffici ignori perfino che lo Stato conferisce, vita natural durante una pensione agli invalidi di guerra, proporzionata al grado di invalidità dalla quale sono colpiti.

Ciò stante, esorto le SS. LL. a curare la esatta applicazione delle norme riguardanti la concessione delle pensioni privilegiate di guerra avvalendosi nel tempo stesso, con energica avvedutezza, delle facoltà loro consentite dal Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n.º 293, ogni qualvolta abbiano a constatare abusi o colpevoli negligenze da parte degli uffici comunali, nel disimpegno dei servizii inerenti alla assegnazione delle pensioni di guerra in genere e dell'osservanza di tutti gli altri adempimenti che alla guerra sono attinenti.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

125. **Vendite a minuto della cioccolatta.** ( C. P. 4 luglio 1917 n. 1695 diretto ai sindaci. )

E' consentito spezzare per vendita minuto forme cioccolato che originariamente abbiano peso non inferiore 50 grammi. Sarà così permesso acquisto cioccolato anche coloro che possono spendere somme minime.

*Il Prefetto — BAIARDI*

126. **Esenzione del dritto di guerra sulla riscossione degli affitti per i fabbricati di proprietà degli istituti di Pubblica Beneficenza.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 luglio 1917 n. 16947 diretta ai Capi deile Istituzioni pubbliche di Beneficenza della Provincia di Salerno).

Ricordo alla S. V. che in esecuzione del Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917 N. 23 il dritto di guerra sulla riscossione degli affitti, istituito col Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916 N. 1525, non si applica agli affitti riscossi dalle istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972 serie 3.<sup>a</sup> pei fabbricati di loro proprietà.

Codesta Opera Pia vorrà tener presente tale disposizione per ogni eventuale reclamo nei modi di legge.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

127. **Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati degli enti locali. Esenzione di vidimazione delle domande di pensione e di indennità.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 luglio 1917 n. 18328 diretta ai sindaci ed ai capi delle Istituzioni di beneficenza).

L'articolo 51 del regolamento 20 ottobre 1904, n.º. 730, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati degli enti locali stabiliva che le domande di pensione o di indennità dovevano essere vistate dal Sindaco per l'autenticazione della firma dei richiedenti e dal Prefetto per l'autenticazione della firma del Sindaco.

Siccome l'articolo 45 del nuovo regolamento 7 gennaio 1917, n.º. 295, ha soppresso detta disposizione, così si prega la S. V. di far conoscere agli interessati che *la sola spesa* alla quale debbono sottostare gli aventi diritto ad un'assegno dalla Cassa di previdenza è quella del foglio bollato da una lira per la compilazione della domanda.

*Il Prefetto — BAIARDI*

128. **Provvedimenti a favore degli esattori. Versamento delle sovrimposte fondiarie.** (Circolare del Ministero delle Finanze, n. 3826, Div. IV. in data 11 giugno 1917 diretta alle Prefetture).

Con decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, (1) vennero estesi al versamento delle sovrimposte comunali e provinciali i provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette, durante lo stato di guerra, precedentemente accordati per il versamento delle imposte erariali terreni e fabbricati, col decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, convertito in legge 1.º aprile 1917. n. 531.

Conseguentemente, a cominciare da tale epoca, per tutta la durata della guerra e fino al sessantesimo giorno dopo pubblicata la pace, gli esattori delle imposte sono facoltati a versare entro i dodici giorni dalla scadenza della rata, soltanto gli otto decimi delle somme dovute alle Province ed ai Comuni per le sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, mentre gli altri due decimi dovranno essere versati nel corso del bimestre.

La facilitazione medesima deve essere estesa per lo stesso periodo di tempo ai ricevitori provinciali, se ed in quanto gli esattori si avvalgono delle agevolazioni loro concesse.

Sulle somme per le quali gli agenti della riscossione usufruiranno della suddetta agevolazione dovranno gli stessi corrispondere all'atto del versamento delle somme dilazionate rispettivamente alle Province ed ai Comuni l'interesse in ragione del 5 o/o all'anno.

Ad evitare dubbi in proposito si dichiara che le facilitazioni suddette non modificano gli obblighi imposti agli esattori dal contratto d'appalto, dai capitoli speciali e dalle leggi in vigore, specialmente per quanto concerne il pagamento delle delegazio-

---

(1) V. pag. 181.



ni di sovrimposte e l'anticipazione degli stipendi di cui al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917. n. 129. (1)

Per quanto riflette la liquidazione degli interessi, essa verrà eseguita dal ricevitore provinciale per la sovrimposta provinciale e dai Comuni per la sovrimposta comunale, in seguito a dichiarazione dell'esattore all'atto del versamento, di volersi avvalere della facoltà di soddisfare i soli  $\frac{8}{10}$  delle sovrimposte.

Si dichiara infine che questo Ministero, nel proporre, d'accordo con quello dell'Interno, i provvedimenti di favore surripotati ha inteso di agevolare, non solo gli agenti della riscossione, i quali per la restrizione del credito avrebbero potuto trovarsi in difficili condizioni e mancare ai propri impegni, ma altresì di arrecare un sensibile giovamento ai contribuenti eliminando la necessità per gli esattori di procedere agli atti coattivi non appena scadute le relative rate d'imposte.

Si rivolge quindi viva preghiera a tutti gli esattori affinché, in considerazione delle benevoli disposizioni dimostrate, in ogni occasione, da questo Dicastero, vogliano usare nell'adempimento delle loro mansioni quella condiscenza che le condizioni del momento consigliano, usando specialmente verso i contribuenti morosi meno agiati, una certa larghezza e tolleranza,

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta da parte delle Intendenze.

*Il Ministro — MEDA*

129. **Tasse di bollo. Procure alle liti, e copie contrattuali spedite in forma esecutiva.** (Circolare del Ministero delle Finanze 31 Marzo 1917 n. 78079).

In relazione al disposto dell'art. 7, lett. b), del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. C, (2) che eccettua dall'aumento portato dalla prima parte dello stesso articolo gli atti dei giudizi avanti le Corti d'appello ed i Tribunali, compresi

(1) V. pag. 120.

(2) V. pag. 355 Bollettino Amministrativo 1916.

gli atti dei giudizi arbitrali relativi a sentenze di competenza dei Tribunali, i certificati del casellario giudiziale, gli atti ed i verbali di remissione di querela, e gli atti di notorietà fatti avanti i Pretori, è stato chiesto a quale tassa di bollo debbansi assoggettare le procure alle liti e le copie di atti contrattuali spedite in forma esecutiva.

Quanto alle procure alle liti avanti i Tribunali e le Corti d'appello si osserva che dopo le modificazioni apportate alla legge di bollo (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835. rimase stabilito (come rilevasi dall'art. 19, n. 41, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414), che le procure alle liti avanti i Tribunali e le Corti d'appello sono soggette alla identica tassa di bollo degli atti che si presentano o si fanno innanzi dette autorità giudiziarie. Avendo perciò il citato decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916 mantenuta ferma la tassa di bollo di lire quattro per gli atti relativi ai giudizi avanti i Tribunali e le Corti d'appello, ne consegue che identico trattamento deve farsi alle procure alle liti da presentarsi nei giudizi avanti dette magistrature e che quindi tali procure sono soggette, come per il passato, alla tassa di bollo di lire quattro.

Quando invece si tratti di procure alle liti occorrenti nelle cause avanti le Corti di Cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti, le procure stesse devono scontare la maggiore tassa di bollo di lire cinque, giusta la prima parte del citato art. 7.

Quanto alle copie degli atti contrattuali spedite in forma esecutiva si dichiara che tali copie, per effetto dell'aumento portato dall'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale, devono scriversi su carta bollata da lire cinque, per il primo foglio, e su carta bollata da lire tre per gli intercalari, non potendosi estendere alle dette copie l'eccezione contenuta nella lett. *b)* del più volte citato art. 7, che riguarda atti ben diversi.

130. **Vendita di dolciumi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 11 luglio 1917 n. 1769 diretta ai Sindaci).

In seguito alle continue insistenti istanze per smaltimento rimanenze dolciumi inedute al 31 maggio, che altrimenti andrebbero perdute, il Commissariato Generale pei Consumi confermando divieto assoluto fabbricazione nuovi dolciumi consente vendita rimanenze seguenti condizioni: Confetti debbono vendersi pacchi chiusi peso minimo 200 grammi, caramelle e cioccolattini pacchi chiusi peso minimo 100 grammi. Prezzi vendita debbono essere stabiliti come segue: Caramelle tipo Torino e Drops lira una l'ettogramma, caramelle Mou e gelatine L. 1,20, confetti lire una, gianduiotti cioccolattini lire una e quaranta. Su tali prezzi esercenti dovranno cedere venticinque per cento alla Croce Rossa, portando ciò a conoscenza del pubblico con apposito avviso. La Croce Rossa curerà ritiro somme. La vendita deve in ogni modo cessare il 31 luglio e prego V. S. esercitare vigilanza interessando comitati locali Croce Rossa controllo. Società pasticceri già interessata perchè rimanenti siano equamente distribuite fra vari esercenti.

*Il Prefetto — BAIARDI*

131. **Sottoscrizione al prestito nazionale — Consolidato 5 010.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 luglio 1917 n. 18295 diretta ai sindaci).

Prego la S. V. interessarsi efficacemente affinchè parte interessi semestrali su titoli dello Stato, che debba reimpiegarsi, venga da enti morali investita nell'ultimo prestito consolidato 5 010 dimostrando utilità acquisto titoli che nell'attuale corso di 90 rende 5,55 010.

Confido del patriottismo e nello zelo della S. V. e raccomando massima premura.

*Il Prefetto — BAIARDI*

**Parte II.****Norme da tenersi presente dai tesorieri e dagli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (1)**

Le quietanze ordinarie, le *note*, i *conti*, le *fatture*, anche se *sprovviste della sottoscrizione* sono soggette a tassa di quietanza, stabilita nelle seguenti misure:

Tassa di cent. 5 per le somme superiori a L. 5 ma non a L. 10; di cent. 10 da L. 10 a 100; di cent. 20 da 100 a 1000; di cent. 30 da 1000 a 5000; di cent. 40 da 5000 a 10000; da cent. 50 da 10000 e per le ricevute senza determinazione di somme. (R. D. 12 Ottobre 1915 n. 1910).

Le petizioni, istanze, ricorsi, memorie ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti la Corte dei Conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, anche non definitivi, devono redigersi su carta bollata da L. 5 (D. L. 4 nov. 1916 n. 1525). (2)

Per gli atti degli analoghi procedimenti innanzi al Consiglio di Prefettura (comprese le relative decisioni) la tassa di bollo è stabilita in L. 3 (D. L. 9 novembre 1916 n. 1525).

Il tesoriere d'un opera pia risponde della mancata riscossione quando non dimostri le cure e le diligenze usate per effettuarla e l'inesigibilità del credito (Corte dei Conti 15 maggio 1895).

Se l'Opera Pia non provi la eseguita consegna dei ruoli devono scaricarsi al contabile le somme non potute esigere (C. dei Conti 16 febbraio 1897).

Non risponde il tesoriere delle rendite non riscosse quando

---

(1) Dal « *Bilancio 1918 delle istituzioni pubbliche di beneficenza* » del rag. G. Marra di prossima pubblicazione. Editore A. Volpe e C. Salerno. — Prezzo L. 1,10.

(2) V. pag. 360 Bollettino Amministrativo 1916.

non gli sia stato consegnato il titolo esecutivo, ed anzi l'amministrazione abbia deliberato di procedere essa stessa direttamente contro i morosi (C. dei Conti 29 Gennaio 1907).

Non è responsabile il tesoriere della mancata riscossione d'un credito allorchè non ha potuto procedere contro i debitori, essendo pendenti le trattative con l'amministrazione per la cessione dei beni dei debitori medesimi (C. dei Conti 11 giugno 1907).

Il tesoriere per la riscossione delle entrate patrimoniali può procedere coattivamente in conformità delle disposizioni contenute nel T. U. 14 aprile 1910 n. 639. (1)

Il tesoriere non può accettare quietanza con riserva o condizione. (art. 444 Reg. Cont. di Stato 4 maggio 1885).

Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte del creditore i mandati devono essere intestati al nome del legale *rappresentante, tutore o curatore o degli eredi*. (2).

Il tesoriere è responsabile dei mandati falsi od alterati, quando anche non sia l'autore delle falsificazioni od alterazioni (C. dei Conti 24 novembre 1911).

L'emissione e il pagamento dei mandati provvisori sono *assolutamente* vietati.

Se il tesoriere paga senza mandato la somma vien tolto dal discarico e passata ai residui passivi (C. dei Conti 10 gennaio 1905).

I mandati sono soggetti alla tassa di bollo di L. 1, (3) quando eccedono le L. 30. Non è necessario il bollo per i mandati collettivi di qualsiasi ammontare purchè nessuna delle somme da pagarsi ai singoli creditori ecceda il limite suddetto di L. 30. (Art. 22 n. 20 T. U. 4 luglio 1897 n. 414).

I mandati devono essere corredati di tutti i documenti giustificativi necessari a garantire la loro regolarità sia legale, che contabile ed amministrativa. I documenti giustificativi non sono soggetti alla tassa di bollo se non in quanto vi sia obbligo per

(1) V. pag. 205 Bollettino Amministrativo 1913.

(2) Per i documenti da esibire vedi art. 337 e seguenti Reg. Cont. di Stato.

(3) Vedi D. L. 9 nov. 1916 n. 1525 pag. 355 Bollettino Amministrativo 1916, e pag. 125 Bollettino Amministrativo 1917.

legge. I mandati devono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazione od alterazioni di sorta alcuna.

I mandati devono essere redatti con tutta cura, senz'alterazione. Se nella compilazione del mandato si è incorso in un errore esso può correggersi con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il mandato e rifarne un altro (art. 332, 333 Reg. di Contabilità Stato 4 maggio 1885).

Se si smarrisce un mandato e riescono infruttuose le ricerche può essere emesso un duplicato, previa deliberazione dell'amministrazione.

I mandati a favore di enti morali devono essere corredati della quietanza staccata dal bollettario dell'ente. Dette quietanze vengono considerate come scritte sui mandati e venno soggetti alla tassa di bollo (Circolare M. Finanze 24 maggio 1900).

La multa pel ritardato pagamento delle imposte sui beni dell'opera Pia è a carico del tesoriere, se non ha provocato alla scadenza apposita verifica di cassa, non potendo desumersi da altri argomenti la mancanza di fondi (C. Cassazione 3 luglio 1905).

Il tesoriere ha l'obbligo di pagare a tempo debito le imposte sui beni dell'Opera Pia senz'attendere che l'Amministrazione spedisca il mandato (C. dei Conti 1 gennaio 1905).

I pagamenti a favore del tesoriere fatti con mandati di rimborso non possono considerarsi giustificati, se non siano accompagnato dalle quietanze dei singoli percipienti (C. dei Conti 15 maggio 1904).

Per i pagamenti soggetti a ritenute (R. M. Cassa previdenza ecc.) il creditore deve percepire la somma netta: la ritenuta dovrà essere versata dal tesoriere a chi spetta nei modi di legge.

I mandati devono essere inviati direttamente al tesoriere e non consegnati alle parti, (istruzioni ministeriali 18 giugno 1896). Ai creditori viene spedito un avviso dei mandati emessi a loro favore.

Non possono essere ammessi a discarico del tesoriere i mandati corredati dei soli scontrini dei vaglia spediti, avendo il te-

soriere l'obbligo di ritirare le formali ricevute, le quali soltanto liberano l'Amministrazione rispetto ai creditori (C. dei Conti 15 dicembre 1904).

Il tesoriere deve rispondere soltanto delle forme estrinseche dei mandati e delle loro legalità di fronte al bilancio: non della legalità intrinseca della spesa, il cui esame spetta agli amministratori (C. dei Conti 14 gennaio 1913).

Possono essere ammessi a discarico quando, oltre la ricevuta del vaglia, v'è una dichiarazione del creditore di essere stato interamente soddisfatto, dovendo tali documenti ritenersi equivalenti a regolari quietanze (C. dei Conti 28 gennaio 1909).

Le note e le quietanze per elemosine sono esenti da bollo (art. 22, n. 13 T. U. 4 luglio 1897 n. 414).

Le quietanze delle somme versate da parte delle opere Pie per la costituzione del fondo per l'assistenza all'infanzia e le quietanze rilasciate per l'erogazione delle somme medesime, giusta le disposizioni impartite per l'esecuzione del D. L. 13 Giugno 1915 n. 873 sono esenti da bollo, trattandosi di somme raccolte ed erogate per scopo esplicito di beneficenza (M. delle Finanze 20 Dicembre 1915 n. 82997).

G. MARRA

*Per le modifiche apportate alla legge sulle opere Pie 17 luglio 1890 e relativo regolamento vedi D. L. 2 Dicembre 1915 n. 1847 (Boll. Amm. 1916. n. 2) D. L. 15 Febbraio 1917 n. 206 (Boll. Amm. 1917 n. 5). Vedi anche D. L. 13 giugno 1915 n. 873 «Funzionamento delle I. P. di B. e provvedimenti a favore dell'infanzia» (Boll. Amm. 1915 n. 13).*

---

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 28 giugno 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

- Roccapiemonte* — Indennità caroviveri Imp. sal., non approva.  
*Ravello* — Indennità caroviveri Imp. sal., ordinanza.  
*Minori* — Indennità caroviveri Imp. sal., ordinanza.  
*Laureana* — Cessione esattoria, parere favorevole.  
*Camerota* — Bilancio 1917, ordinanza.  
*Ascea* — id. approva.  
*Roscigno* — id. id.  
*Salento* — Tassa esercizi e rivendite, provvede.  
*Mercato Sanseverino* — Indennità caroviveri Imp. sal., ordinanza.  
*Eboli* — Spese di spedalità, ordinanza.  
*S. Mango Piemonte* — Iscrizione del Comune fra i soci della Croce Rossa, approva.  
*Castelnovo* — Aliquota tassa fuocatico, approva.  
*Rofrano* — Bilancio 1917, approva.  
*Acerno* — Progetto costruzione edificio scolastico, approva.  
*Sapri* — Reg. organico Imp. sal., approva.  
*Castel S. Giorgio* — Bilancio 1917, approva con modifiche.  
*Montecorvino Pugliano* — Collocamento esattoria, parere favorevole.  
*Ogliastro Cilento* — Aumento stipendio al segretario, ordinanza.  
*Nocera Inferiore* — Conferimento esattoria, parere favorevole.  
*Roccagloriosa* — Eccedenza aliquota tassa famiglia, approva.  
*Ogliastro Cilento* — Reg. organico Imp. Sal., ordinanza.



## Adunanza del 5 luglio 1917

*Montecorvino Rovella* — Reclami utenti Difesa Nuova, accoglie i reclami.

*S. Egidio* — Indennità caroviveri impiegati, ordinanza.

*Sala Consilina* — Compenso tesoriere per pagamento sussidio famiglie richiamati, ordinanza.

*Furore* — Indennità caroviveri segretario Com., approva.

*Licusati* — Indennità caroviveri imp. com., ordinanza.

*Ispani* — Affrancazione canone dovuto da De Stefano, approva.

*Novi Velia* — Indennità caroviveri imp. com., approva.

*Salerno* — Istanza Ditta Trezza per riduzione canone daziario, dà parere.

*Agropoli* — Indennità caroviveri imp. com., approva.

*Ogliastro Cilento* — Indennità caroviveri imp. com., ordinanza.

*Perdifumo* — Indennità caroviveri imp. com., ordinanza.

*Castellabate* — Bilancio 1917 — Sovrimposta, approva.

*Eboli* — Transazione lite Masillo Silvio, approva.

*S. Gregorio Magno* — Bilancio 1917, approva.

*S. Valentino Torio* — Mutuo costruzione acquedotto, approva.

*S. Angelo Fasanello* — Affrancazione canone, approva.

*Perito* — Bilancio 1917, approva.

*Angri* — Reclami tassa esercizi, provvede.

*Conca Marini* — Concorso per l'istituto dei ciechi, approva.

*Stella Cilento* — Acquisto chinino Stato, approva.

*Pontecagnano-Faiano* — Acquisto chinino Stato, approva.

*Ravello* — Sussidio patronato orfani contadini, approva.

*Olevano* — Sussidio erigendo istituto ciechi, approva.

*Agropoli* — Bilancio 1917, sovrinposta, approva.

*Roccapiemonte* — Cassa Pensione Impiegati. contributi arretrati, approva.

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 3 luglio 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Deliberazione che modificano i bilanci 1915 pel 1917 approvate:*

*Casaletto Spartano, Congrega di Carità, Cassa Agraria, Braci-  
gliano, Legato Barone, Laviano, Congr. di Carità, Cassa Agraria,  
Laurino, Conf. SS. Rosario, Galdo, Cassa Agraria, Laurino, Con-  
fraternita SS. Corpo di Cristo, Amalfi, Congrega Trinità, Congrega  
di Carità, Tramonti, Congrega di Carità.*

*Bilanci 1917 approvati :*

*Salerno, Orfanotrofio Umberto I, Salvitelle, Cassa Agraria,  
Congrega di Carità, Campagna, Monte Frumentario.*

*Affari diversi :*

*Pagani — Cong. Carità, affranco censo, approva.*

*Roccadaspide — Cong. Carità, affranco di censi, »*

*Olevano — Congrega Sacr. in S. Giacomo. Storno per acqui-  
sto arredi sacri, approva.*

*Cava — Comitato cittadino. Prelevamento fondo riserva, app.*

*Salerno — Congrega Carità, sussidio all'Ente autonomo dei  
consumi, approva.*

*Salvitelle — Cong. Carità, sussidio ai poveri e pagamento stam-  
pati, approva.*

*Palomonte — Cong. Carità, pagamento tassa manomorta. Pre-  
levamento riserva, approva.*

*Petina — Cong. Carità, sussidio erigendo istituto ciechi. Pre-  
levamento riserva, approva.*

*Salvitelle — Cong. Carità, affitto locali. Prel. riserva, approva.*

*(continua in copertina)*

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Giffoni S. C.* — Congrega Carità, pagamento imposte e tasse. Prelevamento riserva, approva.

*Sarno* — Cong. Immacolata, compenso Segretario e Sacrestano. Storno, ordinanza.

*Tramonti* — Asilo mendicità, spese generi alimentari, approva.

*Montecorvino Rovella* — Cong. Carità, vendita fondo, approva.

*Nocera Inf.* — M. Pegni, indennità caro-viveri al personale, ordinanza.

*Rocccaspide* — Congrega Carità, sussidio alle suore per scuola figli richiamati, approva.

*Salerno* — Cons. A. G. P. Minori, indennità caro-vivere personale, approva.

*Salvitelle* — Congrega Carità, assegno per lampade Chiesa e cappelle. Prelevamento riserva, approva.

*Pagani* — Cong. Carità, aumento indennità caro-viveri, appr.

*Rocccaspide* — Congr. Carità, affranco censo Gamaldi, ordin.

*Conca Marini* — Congrega Carità, enfiteusi ai signori Capasso, approva.

*Cava* — Cong. S. Vincenzo Ferreri, restauri facciata Chiesa, ordinanza.

---

### Onorificenze

Con D. L. 10 giugno 1917 il Commissario di P. S. sig. Sabino Venezia è stato nominato cavaliere della corona d' Italia. Congratulazioni.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

---

*Montecorvino Rovella* 26 luglio 1917. Ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del bosco ceduo misto *Foresta* del comune di Montecorvino Rovella.

Base d'asta L. 37965.

*Bonabitacolo* 31 luglio 1917. Ore 10 in Prefettura—Asta per la vendita del materiale legnoso carbonizzabile proveniente dal taglio della 2° legna del bosco *Forcella* del comune di Buonabitacolo.

Base d'asta L. 16352.

*Polla* 30 luglio 1917 ore 10 in Prefettura—Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo di cerro e avene « Sarconi sud, e del bosco « Monaco » del comune di Polla.

Base d'asta L. 14691,26 pel bosco « Sarconi Sud » e di L. 786,16 per il bosco « Monaco ».

### Sunto di atti ufficiali.

Con D. L. n. 917 del 10 maggio 1917, la tassa delle cartoline postali di Stato, dell'industria privata, da distribuirsi nel distretto dell'ufficio di impostazione viene fissata in centesimi cinque se francate, in centesimi dieci se non francate.

Potranno anche essere usate cartoline con risposta pagata, purchè ciascuna delle due parti di esse sia francata con la tariffa di centesimi cinque.

---

## PUBBLICAZIONI

---

A. GARETTI e G. V. BIANCOTTI. — **Manuale del Notaio** — *Nona Edizione* interamente rifatta, notevolmente ampliata e messa al corrente con le nuovissime disposizioni di legge, per cura dell'Avv. G. V. BIANCOTTI. Volume di pagine XIX-904, legato in pelle flessibile . . . . . L. **9.50**

*Ulrico Hoepli, Editore, Milano, 1917.*

E' una nuovissima edizione del pregevole manuale ove i titoli e rubriche hanno uno svolgimento maggiore di quello che avessero nelle precedenti edizioni, e copiosissime note indicano la più recente giurisprudenza formatasi sulle principali controversie che si presentano nella pratica: è da additarsi in modo speciale la giurisprudenza concernente le cambiali ed i protesti cambiari.

Le tasse di registro e di bollo sono poste in giorno con le ultimissime disposizioni dei decreti reali e luogotenenziali: nel titolo delle denunce di successione sono richiamate le più recenti norme per la valutazione della mobilia, per le deduzioni delle spese funerarie, per le successioni dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.

Le imposte dirette e le sovrimposte formano oggetto di particolareggiata trattazione, in cui hanno posto anche i nuovi contributi del centesimo di guerra, sui profitti dipendenti dalla guerra, sulle esenzioni dal servizio militare, ecc.; lodevole è l'aggiunta di vari esempi pratici per la determinazione del reddito imponibile in tema d'imposta sulla ricchezza mobile.

Una rubrica finale comprende un cenno sulle istruzioni ministeriali aventi diretta attinenza al notariato e raggruppa in ordine alfabetico norme diverse e provvedimenti vari di guerra, che, oltre a quelli di cui si parla nel libro, si riteriscono a soggetti svolti in esso.

La nuova edizione non potrebbe meglio corrispondere al suo scopo e riuscirà indubbiamente utile non solo ai notai, ma ancora ad altri professionisti ed in genere a quanti hanno occasione di occuparsi di affari legali.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

132. *Compimento della ferma di leva per i militari di 1.<sup>a</sup> Categoria.* (D. L. 28 Giugno 1917).  
133. *Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.* (D. L. 28 Giugno 1917).  
134. *Prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale del raccolto dell'anno 1918.* (D. M. 11 luglio 1917).  
135. *Proroga del termine utile per il protesto delle cambiali agrarie.* (D. L. 22 luglio 1917).  
136. *Molitura del grano destinato alla panificazione.* (Ordinanza C. G. C. 29 luglio 1917).

#### b) Circolari

137. *Bilanci comunali. Sovrimposte e tasse.* (C. M. I. 16 luglio 1917).  
138. *Uso del cervello il giovedì nei pubblici esercizi.* (C. P. 16 luglio 1917).  
139. *Imposta militare.* (C. P. 19 luglio 1917).  
140. *Opere igieniche. Proroga disposizioni carattere transitorio.* (C. P. 25 luglio 1917).  
141. *Notizie sull'assistenza ed organizzazione civile.* (C. P. 26 luglio 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

Aste, appalti, ecc. Sunto di atti ufficiali, pubblicazioni, varie.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

*Monteforte Cilento* — 7 Agosto 1917 ore 10 in Prefettura Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo vincolato Sorvati-Terenzio e di quello ricavabile dal bosco ceduo vincolato « Lagheroni » del comune di Corleto Monteforte. Base d'asta L. 19320 pel bosco Sorvati e L. 17010 pel bosco Lagheroni.

*Sala Consilina* — 17 Agosto ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 16.<sup>a</sup> sezione del bosco « Vallombrosa » del Comune di Sala. Base d'asta lire 19361,70.

*Montecorvino Rovella* — 13 agosto 1917 ore 12 — scadono i fatali per l'aumento di ventesimo sul prezzo di L. 39000 offerta per la vendita del bosco misto « Foresta » del Comune di Montecorvino Rovella.

*Acerno*. 20 agosto 1917 in Prefettura. Asta per la vendita di 2282 piante di alto fusto di utilizzati nella 2.<sup>a</sup> Sez. del bosco Polverecchio di Acerno. Base d'asta L. 48888.

*Appalto di esattorie pel quinquennio 1918-1922:*

*Amalfi* (16 agosto) *Calvanico* (16 agosto), *Cannalonga* (18 agosto). *Casaletto Spartano* (17), *Caselle in Pittari* (16), *Centola* (20), *Ceraso* (17), *Controne* (18), *Furore* (16), *Gioi* (20), *Laurito* (16), *Licusati* (18), *Magliano Vetere* (16), *Monteforte Cilento* (20), *Monte S. Giacomo* (17), *Morigerati* (18), *Nocera Inferiore* (16), *Novi Velia* (16), *Ogliastro Cilento* (16), *Orria* (18), *Palomonte* (16), *Positano* (18), *Rofrano* (20), *S. Giovanni a Piro* (17), *Sassano* (18), *Serre* (17), *Stio* (16), *Tegiano* (16), *Trentinara* (16), *Vibonati* (16).

Per tutte le altre notizie rivolgersi alla Prefettura.

---

### Nuove norme per la confezione del pane

Con D. L. 29 luglio 1917 si è stabilito che il pane deve essere preparato in forme di peso non inferiore a 250 grammi; le forme di questo minimo peso debbono avere, se rotonde, il diametro non superiore a 15 centimetri, e, se oblunghe, la lunghezza non superiore a 30 cent. Le forme di maggior peso debbono avere dimensioni proporzionalmente corrispondenti.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1917 n. 246.

### Approvvigionamenti e consumi

*Le materie pei dolciumi.* — Il Commissariato generale pei consumi comunica:

1. E' vietato l'uso delle farine di riso, come ogni altra farina di cereale e fecola di patate per i dolciumi.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

132. **Compimento della ferma di leva per i militari di 1<sup>a</sup> Categoria.**  
(D. L. 28 Giugno 1917 n. 1041 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*  
n. 156 del 3 luglio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari  
della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo 1.

I militari di 1<sup>a</sup> categoria saranno considerati come trattenuti  
alle armi appena compiuti due anni di servizio effettivo sotto  
le armi, sia agli effetti del trattamento economico spettante agli  
impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti pubblici, in ba-  
se alle disposizioni vigenti, sia agli effetti della concessione del  
soccorso giornaliero alle famiglie dei militari indigenti.

#### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1<sup>o</sup> luglio 1917.  
Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — CARCANO.

133. **Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.**  
(D. L. 1° luglio 1917 n. 1108 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 luglio 1917. n. 170).

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

In virtù ecc.

Veduto il Nostro decreto 1° agosto 1915, n. 1188, (1) contenente disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche;

Veduto il Nostro decreto 13 luglio 1916, n. 932, col quale venne prorogato al 30 giugno 1917 il termine stabilito nell'art. 9 del decreto 1° agosto 1917;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora di un anno le dette disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo 1.**

Il termine fissato dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già portato al 30 giugno 1917 col Nostro decreto 13 luglio 1916, n. 932, è prorogato fino al 30 giugno 1918.

**Articolo 2.**

Il presente decreto avrà applicazione dalla data del 1° luglio 1917 e verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1917.

**TOMASO DI SAVOIA.**

**BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — BONOMI.**

---

(1) V. pag. 257 Bollettino Amministrativo 1915.



134. **Prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale del raccolto dell'anno 1913.** (D. M. 11 luglio 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1917 n. 164).

## IL MINISTRO PER L'INTERNO

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA ED IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la propria notificazione in data 15 febbraio 1917, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 16 febbraio 1917, n. 39;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788;

Udito il Comitato amministrativo degli approvvigionamenti;

Vista la deliberazione del Comitato dei ministri per gli approvvigionamenti e per i consumi alimentari, di concerto col commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi alimentari;

Notificano:

### Articolo 1.

I prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale del raccolto del venturo anno 1918 - da osservarsi così nelle requisizioni disposte dall'autorità militare, come nelle requisizioni disposte per i bisogni della popolazione civile, nonché nelle ordinarie contrattazioni - vengono rispettivamente fissati nella misura seguente:

Grani teneri e semiduri, L. 52 (cinquantadue) - grani duri, L. 60 (sessanta) - granoturchi, L. 38 (trentotto) - avena, L. 38 (trentotto) - orzo, L. 43 (quarantatre) - segala, L. 43 (quarantatre) per quintale netto, e per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questi, con sacchi e spago forniti dal compratore.

### Articolo 2.

Per le consegne successive al 1° agosto 1918, ai prezzi di cui all'art. 1° saranno aggiunti i seguenti aumenti mensili: per i

grani teneri, semiduri e duri centesimi 30 dal 1° agosto; per l'avena, l'orzo e la segala centesimi 20 dal 1° agosto; per il granturco centesimi 20 dal 1° novembre; per ciascun mese, o frazione di mese, a computare dalle anzidette date.

La presente notificazione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 luglio 1917.

*I ministri* : ORLANDO — RAINERI — GIARDINO

135. **Proroga del termine utile per il protesto delle cambiali agrarie.**  
(D. L. 12 luglio 1917 n. 1110 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 luglio 1917 n. 168 ).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917 n. 926;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario a sensi delle leggi vigenti in materia è concesso un termine utile di sessanta giorni dalla scadenza per levare il protesto delle cambiali agrarie che si maturino dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 agosto 1917,

Quando gli Istituti predetti si valgano di tale facoltà decorreranno a loro favore gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti nella misura del 6 per cento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — SACCHI — CARCANO.

136. **Molitura del grano destinato alla panificazione.** (Ordinanza del C. G. del C. del 29 luglio 1917).

*Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi*

Veduti i D. L. 16 gennaio n. 76 e 17 giugno 1917 n. 978;

Determina

Art. 1. — Da ogni quintale di grano destinato alla panificazione deve ottenersi una resa fissa di 85 chilogrammi di farina.

Oltre la crusca è vietato togliere dalla farina altri elementi.

Queste disposizioni si applicano anche alla molitura, per conto dei privati.

Art. 2. — E' vietato a chicchessia preparare, cuocere, vendere, detenere per vendere, somministrare pane confezionato con farina di resa diversa di quella stabilita nell'articolo precedente.

La stessa disposizione si applica ai prodotti della pasticceria di qualsiasi genere.

Art. 3. — E' vietato detenere nei molini altri generi all'infuori di quelli che vengono consegnati per la macinazione dei relativi derivati e dei prodotti della pulitura dei cereali.

Art. 4. — E' vietato vendere, detenere per vendere o consegnare prodotti destinati alla panificazione e alla preparazione di di qualsiasi genere se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni:

Ditta esercente il molino; quantità o destinazione del prodotto limitazione della resa.

Per tale indicazioni gli esercenti i molini potranno servirsi di targhette o etichette o comunque saldate assicurate al sacco.

I gerenti dei molini e i commercianti di farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni dei prodotti suddetti da essi effettuate e i funzionari e agenti indicati nell'art. 5 della presente ordinanze hanno facoltà di prendere visione delle annotazioni, in qualsiasi momento.

Art. 5. — La sorveglianza per l'applicazione delle presenti disposizioni è affidata ai medici provinciali, agli ispettori dell'industria e del lavoro, agli ispettori compartimentali dei consumi agli ufficiali tecnici per la macinazione, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della sorveglianza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. Guardia di Finanza, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo, essi hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita dei prodotti previsti nella presente ordinanza e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengono necessarie.

A cura specialmente degli ufficiali sanitari devono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere possibili adulterazioni e constatare eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e provvederanno alla denuncia dei contravventori.

Le stesse facoltà sono ad essi attribuite relativamente alla produzione del pane in forni privati.

Art. 6 — Per la estrazione dei prodotti destinati alla preparazione delle paste alimentari rimane in vigore l'ordinanza 14 marzo 1917. (1)

Art. 7. — Un esemplare della presente ordinanza dovrà rimanere affisso in tutti i locali soggetti a vigilanza, a norma dell'art. 5.

Art. 8 — La presente ordinanza avrà effetto il 1. agosto 1917.  
Roma 29 luglio 1917.

*Il Commissario Generale*  
*per gli approvvigionamento e consumi*  
CANEPA

## b) Circolari

137. **Bilanci Comunali. Sovrimposte e tasse.** (Circolare del Ministero dell'interno 16 luglio 1917 n. 16600-12 diretta ai Prefetti).

Con diverse circolari, diramate in vario tempo, questo Ministero, ha più volte raccomandato alle SS. LL., ai Sottoprefetti e alle Giunte Provinciali di esercitare la più rigorosa vigilanza in occasione esame bilanci provinciali e comunali, perchè applicazione sovrimposta fondiaria fosse contenuta nei limiti della stretta necessità, sottoponendo al più severo controllo non soltanto stanziamenti relativi a spese facoltative, ma anche quelli attinenti a servizi obbligatori, affinchè contribuenti fondiari non avessero ad essere eccessivamente ed ingiustamente aggravati.

Da ultimo con circolare 29 agosto 1916 N.º 16600-12 (2) fu anche richiamata speciale attenzione SS. LL. sulla necessità di assicurarsi che nei Comuni che eccedono limite legale sovrimposta fondiaria, fossero a tempo debito formate matricole e ruoli tasse di cui, per legge, è obbligatorio premettere applicazione, e ne fosse effettivamente eseguita riscossione, essendosi dovuto rilevare che in non pochi Comuni, sebbene provento delle tasse fos-

(1) V. pag. 88 Bollettino Amministrativo 1917.

(2) V. pag. 295 Bollettino Amministrativo 1916.

se iscritto nei bilanci, riscossione non veniva effettuata, violandosi così apertamente la legge, che applicazione tasse anzidette prescrive per garantire equa distribuzione carico tributario, e aprendosi l'adito a inevitabili disavanzi che rendevano in seguito necessari nuovi aggravi sovrimposta.

Se rigorosa osservanza norme suddette è giustificata in tempi normali, assolutamente indispensabile si appalesa nell'eccezionale momento attuale, in cui disagio economico generale da un lato e inasprimenti dei tributi erariali determinati dalle presenti contingenze dall'altro, rendono, più dell'ordinario, gravoso il carico della sovrimposta fondiaria.

Debbo quindi rivolgere nuovo e speciale invito alle SS. LL., ai Sigg. Sottoprefetti ed alle Giunte Provinciali Amministrative, perchè vogliano, nell'esercizio delle ambizioni rispettivamente loro demandate dalla legge in materia di bilanci e di spese comunali e provinciali, spiegare opera alacra e severa affinchè norme anzidette, contenute negli articoli 309 d segg: legge comunale e provinciale, siano rigorosamente osservate.

*Il Ministro -- ORLANDO*

**138. Uso del cervello il giovedì nei pubblici esercizi.** ( Circolare del Prefetto di Salerno 16 luglio 1917 n. 19148 diretta ai Sindaci ).

Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti ed i consumi con nota 7 volgente mese ha disposto che a parziale modificazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 38540-F dell'11 aprile corrente (1) sia consentito l'uso del cervello, il giovedì, nei pubblici esercizi.

Il secondo comma della circolare predetta, pertanto va completato come segue:

« Dal giorno innanzi indicato e fino a nuova disposizione è permesso l'uso, nei pubblici esercizi, delle trippe, degli intestini e del sangue nei giorni di giovedì e di venerdì e del cervello nel solo giorno di giovedì, fermo restando il divieto assoluto dell'uso delle altre frattaglie e di qualsiasi altra qualità di carne fresca all'infuori di quella di coniglio. È bene avvertire che, a-

---

(1) V. pag. 123 Bollettino Amministrativo 1917.

gli effetti dell'art. 3 del D. L. 12 dicembre 1916, n. 1709, le tripe, gl'intestini, il sangue ed il cervello, usati nei pubblici esercizi, vanno considerati come vivande quanti sono i modi di preparazione ».

Prego di portare quanto sopra a conoscenza degl'interessati, disponendo che venga intensificata la sorveglianza sulla vendita e sull'uso delle carni macellate fresche, in guisa che non venga tratto profitto dalle agevolazioni concesse per consumare frodi ed abusi.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**139. Imposta militare. Adempimenti dell'amministrazione comunale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 29 luglio 1917 n. 17411 diretta ai sindaci).

Il Ministero dell'Interno avverte che con l'art. 5 del D. L. 4 febbraio 1917 n. 231, furono esonerate dal pagamento dell'imposta militare le persone povere che, giusta le vigenti leggi, fruiscono della cura e della somministrazione gratuita dei medicinali, ed a tale scopo fu disposto, con il successivo articolo 6, che fosse da ciascun Comune trasmesso alla competente Agenzia delle Imposte, entro il 15 maggio 1917, un elenco nominativo, debitamente autenticato, con persone povere che si trovassero nella suddetta condizione.

Viene ora segnalato dal Ministero delle Finanze a quello dell'Interno che molti Comuni, dei quali alcuni anche importanti, hanno mancato di uniformarsi alle disposizioni suddette, mettendo così l'amministrazione finanziaria nella impossibilità di raggiungere gli scopi prefissi. E poichè anche in passato per altri importanti in compenso che la legge affidava ai Comuni nell'interesse stesso dei loro amministrati, è venuto meno, con grave discapito della retta e piena applicazione del tributo, il necessario concorso di moltissimi Sindaci, è necessario che le SS. LL. richiamino i segretari comunali ad apportare con diligenza e con la doverosa puntualità il contributo di opera che la legge loro

richiede. Per quanto poi riguarda specialmente l'applicazione del Decreto suddetto, le SS. LL. vorranno provvedere subito alla compilazione ed alla trasmissione alla competente Agenzia delle Imposte, dell'elenco delle persone povere ammesse alla cura ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, che risultino iscritto nei ruoli della imposta militare del 1916, avvertendo che, in caso di ritardo si provvederà a mezzo di speciale commissario a carico del Comune o degl'impiegati responsabili.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**140. Opere igieniche. Proroga disposizione carattere transitorio.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 luglio 1917 n. 20077 diretta ai sindaci).

Informo la S. V. che con decreto luogotenenziale 1.° luglio 1917, n. 1108 pubblicato al numero 170 Gazzetta Ufficiale 19 corrente (1) è stata prorogata ancora di un anno efficacia disposizioni carattere transitorie emanate col decreto luogotenenziale 1 agosto 1915 n. 1118 per sollecitare esecuzione opere igieniche, cosicchè termine stabilito art. 9 anzidetto decreto, già protratto 30 giugno 1917 col decreto luogotenenziale 13 luglio 1916 è prorogato fino 30 giugno 1918.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**141. Notizie sull'assistenza ed organizzazione civile.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 luglio 1917 n. 19862 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. di voler consegnare al Presidente del locale Comitato di Assistenza Civile perchè sia debitamente compilato e restituito a questa Prefettura, entro il 20 agosto, l'unito modulo relativo ai dati e le notizie riguardanti l'attività delle opere di assistenza e di organizzazione civile pel periodo dal 1.° Luglio 1916 al 30 giugno 1917. (2)

Nei Comuni ove manchi il Comitato di A. C., l'accluso modulo sarà compilato dal Sindaco.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

(1) V. pag. 202.

(2) L'elenco si spedisce direttamente ai Sindaci.

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 17 luglio 1917

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Salerno* — Casa Annunziata. Lavori casa pericolante. Mutuo, approva; enfiteusi bosco Piano della Pertosa e Perillo, approva.

*Sassano* — Congrega Carità Bilancio 1917, approva.

*Cava dei Tirreni* — Comitato cittadino. Modifiche del bilancio 1917, approva.

*Sacco* — Congrega Carità id. id. approva.

*Moio della Civitella* — Cassa agraria. Bilancio 1917, approva.

*Galdo* — Conf. Rosario. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Rofrano* — Luoghi pii riuniti id. id. approva.

*Vallo* — Asilo infantili id. id. approva

*Cava dei Tirreni* — O. P. Genovese id. id. approva.

*Felitto* — Congrega Carità id. id. approva.

*Sessa Cilento* — Congrega M. Morti. Bilancio 1917, approva.

*Nocera Superiore* — Conf. S. Caterina. Deliberazione che modifica bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Tramonti* — Congrega Carità. Prelevamento riserva, approva.

*Casaletto* — Congrega Carità. Pagamento debito eredi De Falco, approva.

*Sarno* — Congrega Carità. Denuncia entrata straordinaria, prende atto.

*Auletta* — Congrega Carità. Affranco censo, approva.

*S. Valentino Torio* — Congrega Carità. Affranco canone pacelli, approva..

*S. Valentino Torio* — Conf. Rosario Progetto costruzione sedili e lavori restauro, approva.



*Salerno* — Confraternita del Carmelo. Accettazione legato Lebano, parere favorevole.

*Felitto* — Congrega Carità. Debito pel mantenimento indigente Scairato, approva.

*Nocera Inferiore* Ospedale Civile. Indennità caro viveri basso personale, approva.

*Fisciano* — Congrega Carità. Vendita fondi Petroso e Funi-ciello, approva.

*Roccadaspide* — Conf. Morti. Assegno organista, approva.

*Sicignano* — Conf. Rosario. Vendita piante, approva.

*Controne* — Congrega Carità. Indennità caro-viveri al Segretario, approva.

*Nocera Inferiore* — Arciconf. Cattedrale. Storno di fondi, appr.

*Roccadaspide* — Conf. Morti. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, app.

*Nocera Inferiore* — Congrega Carità id. id. approva.

*S. Valentino* — Congrega Carità id. id. approva.

*Castel S. Lorenzo* — Congrega Carità id. id. approva.

*Pisciotta* — Congrega Carità id. id. approva.

*Sacco* — Cassa Agraria id. id. approva.

*Petina* — Congrega Carità. Cassa Agraria id. id. approva.

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 19 luglio 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Baronissi* — Aumento per forniture neve, approva.

*Sarno* — Tassa sulle vetture e domestici, approva.

*Fisciano* — Mutuo per acquedotto, approva.

*Casalvelino* — Indennità caro viveri impiegati, approva.

*S. Gregorio Magno* — Tassa sul bestiame, approva.

*Tortorella* — Svincolo cauzione esattoriale, approva.

*Sarno* — Istituzione posto guardiano serbatoi, approva.

*S. Mauro Cilento* — Indennità caro viveri impiegati, ordinanza.

*Colliano* — Modifiche regolamento organico, approva.

- Salerno* — Collocamento a riposo del maestro Ardisino, app.  
*Giffoni Valle Piana* — Sussidio all'istituto dei ciechi, approva.  
*Campagna* — Sussidio per impiegato linea automobilistica  
Eboli-Campagna, approva.  
*Fisciano* — Indennità caro viveri impiegati, approva.  
*Bracigliano* — Idem idem approva.  
*Pagani* — Modifica capitoli speciali esattoria, parere favorevole.  
*Ortodonico* — Indennità caro viveri impiegati, ordinanza.  
*Controne* — Acquisto chinino a credito, approva.  
*S. Angelo Fasanello* — Indennità caro viveri impiegati, appr.  
*Cava Tirreni* — Indennità usciere Cavacciuolo, approva.  
*Centola* — Bilancio 1917., approva.

Adunanza del 26 luglio 1917.

Presidenza: Vice Prefetto GAV. FALLETTI

- Positano* — Tassa esercizi, Reclamo parroco Cinque, provvede.  
*Campagna* — Giudizio contro il capitolo cattedrale, rinviata.  
*Aerno* — Contratto per fitto casa Comunale, approva.  
*Salvitelle* — Vendita di case, approva.  
*Polla* — Spedalità Gallo Antonio, ordinanza.  
*Centola* — Indennità caro viveri impiegati, non approva.  
*Stella Cilento* — Sussidio lire 100 al Patronato Scolastico, app.  
*Pollicio* — Modifiche regolamento organico, approva.  
*Amalfi* — Sussidio all'Istituto dei Ciechi, approva.  
*Ceraso* — Indennità caro viveri impiegati, ordinanza.  
*S. Mauro la Bruca* — Spesa impianto telefono, approva.

2. E' vietato di confezionare torte con riso, anche se dolcificate con miele.

3. E' consentita la vendita al minuto delle marmellate e simili anche con zucchero, ma non delle frutta candite. Quelle sotto sciroppo possono vendersi in barattoli chiusi e nel proprio sciroppo: così pure potrà vendersi qualsiasi altra conserva di frutta in cui queste ultime siano intere o in pezzi.

4. L'uso delle marmellate per dolcificare i pasticcini è consentito evidentemente solo per quei tipi permessi, che cioè non contengano farine di cereali, patate e siano senza zucchero.

6. E' vietato l'uso della frutta sotto sciroppo per i dolciumi perchè tali frutta, come è stato detto al num. 2, debbono essere vendute soltanto in scatole e barattoli chiusi nel proprio sciroppo.

6. E' vietato l'uso delle uova conservate, liquido o essiccate, anche se importate dall'estero, per dolciumi di qualsiasi genere, anche se semplici biscotti.

7. E' vietato l'uso delle uova, del burro e del latte nel fare i biscotti e i dolciumi di qualsiasi genere, anche se questi ultimi sono senza farina o zucchero.

#### **Aumento dei sussidi alle famiglie dei militari**

Con recente decreto è stato disposto che a decorrere dal 1.º agosto 1917 il sussidio ai congiunti bisognosi dei militari richiamati sotto le armi, sia aumentato, restando determinando nella seguente misura settimanale:

Nei comuni capoluoghi di Provincia, di Circondario e di distretto amministrativo:

Per la moglie da L. 5,60 a L. 5,95; per ogni figlio da L. 2,80 a L. 3,15; per un solo genitore da L. 5,60 a L. 5,95; per ambedue i genitori da L. 9,10 a L. 9,80; per un fratello od una sorella da L. 5,60 a 5,95; per ogni altro fratello o per ogni altra sorella da L. 2,89 a L. 3,15.

Negli altri comuni: Per la moglie da L. 4,90 a L. 5,25; per ogni figlio da L. 2,45 a L. 2,80; per un solo genitore da L. 4,90 a L. 5,25; per ambedue i genitori da L. 8,40 a L. 9,10; per un fratello od una sorella da L. 4,90 a L. 5,25; per ogni altro fratello o per ogni altra sorella da L. 2,45 a L. 2,80.

### Sunto di atti ufficiali

Con D. L. 29 luglio 1917 n.° 156 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 28 luglio 1917 è stato stabilito l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'invalidità assoluta o temporanea al servizio militare in sostituzione di quello adottato con R. D. 24 marzo 1892 n. 103.

---

### V A R I E

Con D. L. 8 Giugno 1917 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tegiano e nominato R. Commissario il Rag. Emilio Fasoli.

---

### PUBBLICAZIONI

Dott. G. SERINA. — **Manuale dei Testamenti.** — Testatore — Eredi e Legatari — Forme estrinseche e intrinseche del testamento — Formule di atti e disposizioni testamentarie — Tasse di bollo, registro e successione. *Terza Edizione*, ricevuta e ampliata, di pag. XVI-380 L. **4,50.**

*Ulrico Hoepli, Editore, Milano, 1917.*

Questo manuale, che fa parte della apprezzatissima collezione dei *Manuali Hoepli*, esce ora nella sua terza edizione, notevolmente ampliata e in buona parte rifatta. Senza pretese scientifiche, esso si raccomanda per la sua praticità tanto a chi, profano alle discipline legali, voglia fare da sè il proprio testamento, quanto al notaio per i testamenti fatti col suo ministero. Le norme di legge, esposte in forma chiara e ordinata, sono seguite da un completo formulario, che praticamente le spiega e le applica in una grande varietà di casi, sia per riguardo alla forma dei testamenti, sia in ordine al loro contenuto, e trovano il loro naturale complemento per tutti i casi dubbi o contestati in una larga raccolta di giurisprudenza messa in corrente fino alle sentenze più recenti. Siccome poi, quando si fa un atto qualsiasi, giova sempre avere presente anche le relative norme fiscali, così molto opportunamente l'Autore chiude il suo manuale colla esposizione di tutte le tasse di ogni specie, a cui tanto i testamenti come le successioni vanno soggetti in forza delle molteplici leggi e decreti che regolano questa materia, fino ai più recenti decreti luogotenenziali. Non ultimo pregio del manuale è la sua bella veste tipografica ben nota ai lettori dei *Manuali Hoepli*.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

142. *Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.* (Legge 18 luglio 1917).
143. *Concessione d'indennità di caroviveri al personale dipendente dalle provincie e dai Comuni.* (D. L. 26 luglio 1917).
144. *Riscossione del dazio consumo sul vinello prodotto nei Comuni chiusi.* (D. L. 29 luglio 1917).
145. *Provvedimenti finanziari.* (D. L. 5 agosto 1917).
146. *Nuova visita dei rivedibili e riformati negli anni 1874 al 1899.* (D. L. 12 agosto 1917).

#### b) Circolari

147. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 1.º semestre 1917.* (C. M. F. 23 luglio 1917).
148. *Cassa Previdenza dei Sanitari. Vidimazione delle domande di assegno di riposo.* (C. P. 10 agosto 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

Aste, appalti, ecc. Sunto di atti ufficiali, pubblicazioni.

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 2 agosto 1917

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

- Lureana Cilento*—Contratto cessione esattoria, parere favorevole.  
*Amalfi* — Indennità caro-viveri custode carceri, ordinanza.  
*Salerno* — Reclami tassa esercizio, provvede.  
*Sala* — Mutuo L. 25000 per dimissione passività, approva.  
*Postiglione-Serre* — Aumento saiaro custode carceri, approva.  
*Sassano* — Nomina indicatori demaniali, approva.  
*Buonabitacolo* — Istanza R. Albergo Poveri per mandato ufficio, ordina emissione mandato di ufficio.  
*Salerno* — Reclami tassa esercizi, provvede.  
*Acerno* — Storno di fondi, approva.  
*Roscigno* — Contratto cessione esattoria, parere favorevole.  
*Serramezzana* — Bilancio 1917, approva.  
*Sala Consilina* — Modifica organico personale, ordinanza.  
*Laviano* — Bilancio 1917, approva.  
*Ogliastro Cilento* — Bilancio 1917, approva.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 7 agosto 1917

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

- Cava* — O. P. Genovese. Prestito col Banco di Napoli, appr.  
*Salerno* — Cons. M. Vergine. Enfiteusi in Ribottoli di Serino, approva.  
*Nocera Inferiore* — Ospedale civile. Nuova tabella ricovero infermi, approva.  
*Salerno* — Ospedale Ruggi. Caro-viveri impiegati, ordinanza.  
*Scafati* — Arciconf. Vergini. Sussidio segretario ed impiegato per caro-viveri, ordinanza.  
*Cava* — Cong. Vittoria e S. Bernardo da Siena. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.  
*Perdifumo* — Cassa agraria. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

142. **Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.** ( Legge 18 luglio 1917 n. 1143 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 177 del 27 luglio 1917).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Degli orfani di guerra

Art. 1

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.

Art. 2.

E' considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

- a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;
- b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente

convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;  
quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;  
quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale in data 12 novembre 1916., n. 598.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

#### Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'uffiziale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

#### Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'art. 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra.

Il Comitato provinciale decide sulle eventuali contestazioni, e può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente scritti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale, di cui all'art. 7.

### CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

#### Art. 6.

Il ministro dell'interno, sentite il Comitato nazionale, indirizza



e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

#### Art. 7.

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere: un consigliere di cassazione della Corte suprema di Roma designato dal primo presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal Procuratore generale, un consigliere di Stato designato dal presidente; il presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza; il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito l'altro della marina designati dai rispettivi ministri; un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; e di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali previsti dall'art. 13, designato dagli Istituti stessi.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente e il vice-presidente fra i componenti il Comitato.

Il Presidente e il vice presidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

#### Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 5;

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazio-

nale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito alla approvazione del ministro dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 39, 42 e 44 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro.

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

#### Art. 9.

Nel Capoluogo di ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della Provincia.

Il Comitato è composto:

del prefetto, presidente;

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia, che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

del medico provinciale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi;

di due rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale;

di due ufficiali superiori anche in congedo, uno dei quali

appartenente, s'è possibile, alla R. marina, designati dai rispettivi ministri;

di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'art. 13, che abbia nella Provincia un ente da esso dipendente;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della Provincia, che hanno per i scopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

#### Art. 10

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale e delle istituzioni aventi per i scopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quella della della legge 1° aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

#### Art. 11.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici delle Associazioni dei Comitati e degli Istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun Comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulle condizione economica e sociale di ciascuno;

c) nel caso di tutela dativa di che all'art. 245, Codice, civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del

tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo d'ispezioni periodiche;

*d)* delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, o a privati di sua fiducia;

*e)* vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

*f)* nei casi previsti dagli articoli 222 e 223 del Codice civile il Comitato potrà al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati.

*g)* accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi Istituti; accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

*h)* vigila sulle Congregazioni di Carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si espliciti in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano.

*i)* riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella Provincia.

#### Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumere la tutela.

Il Comitato provinciale potrà a tal fine, nei Comuni ove lo

creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'art. 2. del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1913, n. 873, (1) sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col R. decreto 1° gennaio 1905, num. 12.

#### Art. 13

Gli statuti delle Istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o di promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comuni ed enti locali, per quando riguarda la vigilanza la assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne la assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra,

---

(1) V. pag. 197 Bollettino Amministrativo 1915.

l'Istituto per la gente di mare;  
l'Opera per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;  
l'Unione generale degli insegnanti.

Art. 14.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi debbono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti ed agli enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra sono applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

Art. 15.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e

si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscono dannosamente sulla educazione dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

#### Art. 16.

L'assistenza da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

#### CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

#### Art. 17.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciasun tribunale del distretto, che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricati delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, negli articoli 113 e seguenti.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente articolo 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a' sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Col regolamento di cui all'art. 44 sarà provveduto per la forma di procedura e il servizio di cancelleria.

#### Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale può fare istanza al giudice delle tutele affinchè provveda per la nomina di un tutore all persona del figlio o di un curatore ai beni lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale e degli Istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile a sensi dell'art. 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

#### Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

#### Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiede al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti na-



zionali od enti da questi dipendenti, ovvero collocato in una delle pubbliche Istituzioni di cui nell'articolo 30.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia da esse restituito.

Il giudice delle tutele decide sulle domande, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

#### Art. 21.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avute relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

#### Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (nn. 2 e 3) o 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile, quando ciò sia richiesto nell'interesse morale e materiale del minore od interdetto.

#### Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

#### Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli Istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'art. 12, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'art. 262 del Codice civile.

Il Comitato provinciale deve di regola, delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 11 lettera *d*, e 14.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'art. 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2 alla 7ª del libro 1º, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risiede l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominata anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2º comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 Codice civile.

#### Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

#### Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'art. 1 del decreto

Luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 12 e 13 o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale

La madre, che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quanto gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

#### Art. 27.

Se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a vantaggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano sia affidato da un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma, oppure del citato art. 106, può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 20.

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'Istituzione, a termine delle proprie norme statuarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella occasione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro' di determinate famiglie che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

## Art. 31.

Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'art. 35.

## Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese correnti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni a favore in genere degli orfani di guerra della Provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli od orfani di militari della Provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto ministero dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere

pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della Provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'art. 44.

(continua)

**143. Concessione d'indennità di caro-viveri al personale dipendente dalle Provincie e dai Comuni.** (D. L. 26 luglio 1917 n. 1181 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 102 del 2 agosto 1917).

**TOMMASO DI SAVOIA DUCE DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Su proposta del ministro segretario di stato per l'interno di concerto coi ministri segretario di stato per il tesoro, le finanze e l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata obbligatoria per le Provincie e i Comuni la spesa necessaria per corrispondere una speciale indennità agli impiegati, compresi i maestri elementari nei Comuni che hanno la diretta Amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari. La indennità sarà dovuta anche al personale degli stabilimenti provinciali e delle aziende municipali di pubblici servizi: avrà decorrenza dal 1. luglio 1917 e durerà per la durata della guerra.

Essa per gli stipendi non superiori a lire millecinquecento annue sarà lire 30 mensili; ove, però, tale somma ecceda la metà della rata mensile dello stipendio, la indennità sarà ridotta fino al detto limite. Per gli stipendi superiori a L. 1500 fino a L. 4500 annue sarà di L. 24 mensili.

Agli impiegati, agenti e salariati che prestino servizio presso diversi enti pubblici locali, sarà corrisposta unica indennità, da ripartirsi a carico di ciascuno degli enti obbligati, proporzionalmente agli stipendi o salari rispettivamente dovuti.

Rimangono fermi le maggiori concessioni che alla data della pubblicazione del presente decreto sieno state già deliberate dalle Provincie e dai Comuni e regolarmente approvate: le concessioni minori saranno integrate colla corresponsione della differenza a decorrere dal 1. luglio 1917.

Art. 2.

Agli scopi pei quali le Provincie e i Comuni possono contrarre mutui è aggiunto quello di procurarsi, in difetto di altre entrate, i mezzi per corrispondere le indennità stabilite dal presente decreto.

Sono applicati ai mutui contratti per lo scopo anzidetto, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856 (1) compresa quella che stabilisce l'interesse di favore nella misura del tre per cento. Quando l'Istituto mutuante sia diverso dalla Cassa dei depositi e prestiti, lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi nella misura del due per cento del capitale vigente a mutuo al principio di ciascun anno.

Per tale quota di concorso saranno eseguiti i necessari stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Per detti mutui è derogato al disposto dell'art. 191 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate a far mutui ai Comuni e alle Provincie, anche allo scopo suddetto, con le norme e nei limiti stabiliti nell'articolo 6 del citato decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916 n. 1856.

Art. 3.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Comuni, che non avessero ancora provveduto in confor-

(1) V. pag. 37 Bollettino Amministrativo 1917.

mità a quanto esso dispone, saranno ritenuti inadempienti agli effetti dell'art. 220 della legge comunale e provinciale citata.

La Giunta provinciale amministrativa, in conseguenza provvederà d'ufficio alle necessarie variazioni nei bilanci dei Comuni predetti e, qualora occorra, potrà deliberare, in sostituzione del Consiglio comunale, la contrattazione di un mutuo per la somma strettamente necessaria al pagamento della indennità. Alla emissione dei relativi mandati si potrà procedere, nonostante gravame, in deroga al disposto dell'art. 128 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911 n. 297.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917,

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI—ORLANDO—CARCANO—MEDA—RUFFINI

144. **Riscossione del dazio consumo sul vinello prodotto nei comuni chiusi.** (D. L. 29 luglio 1917 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1° agosto 1917).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

In virtù ecc.

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1916, n. 1090, allegati *B* e *C*; (1)

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Nei comuni chiusi il dazio consumo sulla produzione del vinello, di cui all'art. 4 del Nostro decreto 31 agosto 1916, n. 1090,

(1) V. pag. 278-280 Bollettino Amministrativo 1916.



allegato *B*, ed il relativo sopradazio governativo, istituito coll'allegato *C* al citato decreto, sono riscossi al momento dell'introduzione in cinta dell'uva o sulla produzione interna di questa, in ragione del rendimento di litri venti di vinello per ogni quintale di uva fresca introdotta o prodotta nel recinto daziario.

Conseguentemente le aliquote di dazio governativo sull'uva fresca, stabilite nella tabella annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sono aumentate nella misura seguente:

nei Comuni chiusi di 1<sup>a</sup> classe L. 1,22 per quintale

»	»	» 2 <sup>a</sup>	»	» 0,87	»
»	»	» 3 <sup>a</sup>	»	» 0,70	»
»	»	» 4 <sup>a</sup>	»	» 0,61	»

I comuni chiusi possono sovraimporre sulle aliquote governative suaccenate nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

145. **Provvedimenti finanziari.** (D. L. 5 agosto 1917 n. 1229 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1917 n. 191).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Tutti coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto, tengono alcuni degli esercizi indicati nel n. 31 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2<sup>a</sup>), sulle tasse per le concessioni governative debbono, entro il 31 ottobre 1917, farsi rinnovare, in via straordinaria, l'atto di licenza a norma delle disposizioni contenute nell'art. 50 del testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>) sulla pubblica sicurezza e 65 della legge (testo unico) sanitaria 1<sup>o</sup> agosto 1907, n. 636.

Per tale rinnovazione i Comuni esigeranno una tassa uguale a quella stabilita al n. 31 della tabella suindicata; la somma così sarà versata all'erario dello Stato con le norme che verranno stabilite dal ministro delle finanze.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione ordinaria preveduta dall'art. 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, gli esercenti pagheranno ai Comuni per l'anno 1918 la tassa in misura uguale ad un quinto di quella corrisposta allo Stato a norma del capoverso precedente, ferma la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 17 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137.

## Art. 2.

È fatta facoltà ai Comuni di applicare per l'anno 1918 la tassa sulle vetture entro una misura massima doppia di quella fissata dall'art. 27 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, e la tassa sui domestici entro una misura doppia di quella fissata dall'art. 9 del decreto 31 ottobre 1915, n. 1549.

Pure per l'anno 1918 i Comuni avranno facoltà di applicare a proprio vantaggio le tasse concesse dalla legge 14 giugno 1874, n. 1961, e quelle applicate in virtù dell'art. 193, n. 5, della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), in misura doppia di quella fissata rispettivamente dall'art. 1 del regolamento 22 ottobre 1874, n. 2185, e dalle tariffe municipali in vigore.

## Art. 3.

Per l'anno 1918 i Comuni avranno facoltà di applicare una

tassa sui pianoforti e sui biliardi esistenti nel rispettivo territorio: saranno esclusivi dalla tassa i pianoforti ed i biliardi che si trovino presso i costruttori ed i negozianti e siano destinati ad essere venduti o locati, nonchè i pianoforti esistenti negli Istituti di istruzione musicale; la tassa sarà invece dovuta da chiunque altro privato od ente possieda o tenga presso di sè i pianoforti ed i biliardi, sia come proprietario, che per contratto di noleggio o altrimenti.

La tariffa per l'applicazione della tassa, come pure i modi dell'accertamento e della riscossione, saranno determinati dai Comuni con regolamenti speciali. In nessun caso la tassa potrà superare le L. 20 per ogni pianoforte o biliardo accertato.

È fatta facoltà ai Comuni di applicare la tassa anche soltanto ai pianoforti od ai biliardi, che si trovino nei pubblici esercizi o nei circoli di divertimento o di convegno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — CARCANO — ORLANDO

146. **Nuova visita dei rivedibili e riformati dei nati negli anni 1874 ai 1899.** (D. L. 12 agosto 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 agosto 1917 n. 191).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 luglio 1917, n. 1156, col quale furono determinate nuove norme circa la idoneità al servizio militare;

Riconosciuta la convenienza che con le norme medesime siano visitati tutti i cittadini appartenenti alle classi attualmente in servizio militare i quali furono riformati dai Consigli di leva o in rassegna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva (o per delegazione del Consiglio stesso, presso un ospedale militare o presso la Scuola di applicazione di sanità militare in Firenze) tutti i cittadini nati negli anni dal 1874 al 1899 inclusivo, i quali furono mandati rivedibili o riformati fino a tutto l'11 agosto 1917, anche nel caso che la decisione di rivedibilità o di riforma sia stata pronunciata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate con i decreti Luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1166; 16 gennaio 1916, n. 35; 30 marzo 1916, n. 367; 1° ottobre 1916, n. 1239; 3 dicembre 1916, n. 1666; 12 aprile 1917, n. 596, e 12 luglio 1917, n. 1106.

Quelli dei cittadini anzidetti, che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi saranno arruolati nella categoria loro spettante, giusta le disposizioni del successivo articolo 2, per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 2.

Le disposizioni relative alla dichiarazione di residenza contenute nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle relative all'ammissione al soccorso giornaliero contenute all'art. 3 del decreto stesso sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni nei citati articoli specificate.

La misura del soccorso è quella stabilita con l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 1199.

Sono inoltre applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto e appartenenti a classi posteriori al 1881 le disposizioni relative alla assegnazione alla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria contenute nell'art. 1, secondo comma, del decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35.

Quelli riformati suddetti che appartengano a classe anteriore al 1882, saranno tutti, se idonei, arruolati in 1<sup>a</sup> categoria.

Ai riformati nati negli anni 1874 e 1875 si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7. (1)

Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto medesimo, si applicheranno a quelli dei riformati stessi che si trovano nelle condizioni ivi specificate al giorno 16 gennaio 1917 stabilito per la presentazione alle armi dei militari nati negli anni suddetti.

#### Art. 3.

Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 12 agosto 1917

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

### b) Circolari

147. **Corso medio dei titoli canzonali nel 1° semestre 1917.** (Circolare del Ministero delle Finanze 23 luglio 1917 n. 5318 diretta ai Prefetti).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel secondo semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i corsi medi del 1° semestre 1917 riportati qui appresso, i quali sono al netto del decimo:

#### Rendite consolidate

Consolidato 3,50 netto in ragione di L. 71,59 ogni L. 3,50 di rendita

» 3,50 » (anno 1902) » L. 70,65 » » »

» 3 0/10 lordo » » 48,44 » L. 3 di rendita

(1) V. pag. 25 Bollettino Amministrativo 1917.

**Rendite redimibili**

Rendita 3 o/o netto in ragione di L. 323,81 ogni L. 15 di rendita  
» 3,50 » » 359,12 » 17,50 »

**Prestito Nazionale**

Emissioni Gennaio e Luglio 1915 in ragione di L. 77,45 ogni L. 4,50 di rendita.

Emissione Gennaio 1916 in ragione di L. 83,47 ogni L. 5 di rendita.

**Prestito Nazionale Consolidato**

In ragione di L. 81 per ogni L. 5 di rendita.

148. **Cassa Previdenza dei Sanitari. Vidimazione delle domande di assegno di riposo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 agosto 1917 n. 17161 diretta ai sindaci).

Comunico alla S. V. la seguente circolare 16 giugno 1917 n.° 36238 della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza: Il regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1917 n.° 295, esonera dall'obbligo di sottoporre le domande di pensione o di indennità alla duplice vidimazione delle firme da parte del Sindaco e del Prefetto.

Si crede pertanto opportuno di raccomandare che tale modificazione sia portata a notizia degli interessati, chiarendo che d'ora innanzi la sola spesa, alla quale debbono sottostare coloro che chiedono alla Cassa di previdenza l'assegno ad essi spettante, è quella di un foglio di carta bollata di lire 1. sul quale dovrà essere estesa la domanda.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Cava* — Legato A. Cinque. Bilancio 1917, approva.  
*Perito* — Congr. Carità. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Fisciano* — Congr. A. E. P. di Penta. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Scafati* — Congr. Carità. Esproprio Nastri. Giudizio graduazione, ordinanza.

*Calvanico* — Confr. Rosario. Affranco Cira Antonio, approva.

*Controne* — Congr. Carità. Lite Fragetti, approva.

*Controne* — Congr. Carità. Affranco canoni e censi, approva.

*Roccadaspide* — Congr. Carità. Affranco censi Grimaldi, appr.

*Serre* — Congr. Carità. Concessione enfiteusi signori Fiorentino, approva.

*Auletta* — Congr. Carità. Storno fondi, approva.

*Salerno* — Orfan. Galdieri. Prelevamento riserva, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Indennità caro-viveri sanitario, non approva.

*Roccadaspide* — Congrega Carità. Giudizio contro debitori censi eredi Ricci, approva.

*Cava* — Monte del Povero. Indennità caro-viveri, ordinanza,

*Sarno* — Congrega Monte Morti. Affranco capitale *quandocumque*, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Congrega Carità. Modifiche regolamento organico, ordinanza.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Sussidio istituto ciechi, approva.

*Angri* — Congrega S. Caterina. Passaggio da concedersi al signor Luigi Lamura, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Caro-viveri tesoriere, non appr.

*Bracigliano* — Congrega Carità. Aumento stipendio Segretario ed usciere, ordinanza.

*Auletta* — Congrega Carità. Storno fondi, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Impianto tubo acqua potabile fondo Olivella, approva.

*Cava* — Asilo MendicITÀ. Storno di fondo, approva.

*Cava* — Cong. S. Giov. Battista. Modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Perdifumo* — O. P. riunite id. id. approva.

*Corbara* — Congrega Carità id. id. approva.

*Perito* — Monte frumentario id. id. approva.

*S. Mango Piemonte* — Congrega Carità id. id. approva.

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 9 agosto 1917.

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Pagani* — Istituzione posto fontaniere, ordinanza.

*Atena Lucana* — Sussidio servizio telefonico, approva.

*Giungano* — Devoluzione rendita chiesa dell'Assunta, approva.  
*Sabri* — Convenzione con le FF. di Stato, approva.  
*Ogliastro Cilento* — Concorso per l'Istituto dei ciechi, approva.  
*Controne* — Sussidio all'Istituto dei ciechi, approva.  
*Castel S. Giorgio* — Affranco canone Amabile, approva.  
*Calvanico* — Cessione dell'esattoria, parere favorevole.  
*Ogliastro Cilento* — Aumento stipendio segretario, approva.  
*Petina* — Bilancio 1917, approva.  
*Torreorsaia* — Bilancio 1917, approva.  
*Ottati* — Aumento salario al messo, approva.  
*Ogliastro Cilento* — Modifica pianta organica, approva.  
*Olevano* — Eccedenze canone daziario, parere favorevole.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

---

*Campagna* — 30 agosto 1917 ore 10 in Prefettura, asta per la vendita del materiale legnoso quercioso carbonizzabile del bosco « Calvello » del Comune di Campagna. Base d'asta L. 30.000.

*Angri* — 4 settembre 1917 ore 10 in Prefettura, asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del ceduo delle sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Mandrone del bosco Demanio del Comune di Angri. Base d'asta L. 9693.78.

### Sunto di atti ufficiali.

Con legge 26 luglio 1917 n. 1169 (Gazzetta ufficiale del 1<sup>o</sup> agosto 1917 n. 181) si è provveduto che il consumo dell'energia elettrica a scopo di riscaldamento è esente dall'imposta erariale di cui all'art. 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486 e dal dazio comunale di cui all'art. 14 lett. C del T. U. 7 maggio 1908, n. 248.

---

## PUBBLICAZIONI

*Il bilancio 1918 delle istituzioni pubbliche di beneficenza con note del rag. Gabriele Marra. Salerno, Tipografia Volpe — L. 1.10.*

Oltre il modello del bilancio e gli allegati necessari per giustificare tutte le previsioni, vi sono riportate tutte le disposizioni emanate dal Governo nel periodo della guerra, facilitando così l'opera dei segretari delle Opere Pie. Molte note di giurisprudenza completano il volume, che si presenta in una veste tipografica assai nitida ben nota ai nostri lettori.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanz

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divise  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

149. *Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.* (Legge 18 luglio 1917 — *attuazione e fine.*)
150. *Mutui pel finanziamento degli enti autonomi dei consumi.* (D. L. 26 luglio 1917).
151. *Divieto di esportazione dei suini.* (D. P. 30 agosto 1917).
152. *Prezzi massimi dei formaggi e del latte.* (D. P. 10 settembre 1917).
153. *Razionamento del grano, della farina di grano e del pane.* (Ordinanza C. G. C. 11 Settembre 1917).
154. *Divieto ai fornai di vendere o produrre biscotti.* (Ord. C. G. C. 11 Settembre 1917).

#### b) Circolari

155. *Proroga dell'entrata in vigore del regolamento sulla larghezza dei cerchi delle ruote dei veicoli.* (C. P. 30 agosto 1917).
156. *Riscossione del dazio consumo sul vinello prodotto nei comuni chiusi.* (C. P. 30 agosto 1917).
157. *Comunicazione dei nomi dei morti in guerra ai Comuni di nascita.* (C. P. 2 Settembre 1917).
158. *Denuncia di casi di dissenteria.* (C. P. 10 settembre 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

### COPERTINA


Sunto di atti ufficiali, pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite  
S. Antonio Abate

Salerno  
Cav. A. Volpe  
Amministratore



## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 23 agosto 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Torre Orsaia* — Aumento salario sacrestano, approva.

*Ortodonico* — Strada Montecorice-Stazione Casalvelino, ordinanza.

*Sassano* — Nomina levatrice condotta, approva.

*Giffoni V. Piana* — Riconferma in carica tesoriere, approva.

*Minori* — Indennità caroviveri impiegati, approva.

*Capaccio* — Affrancazione canone D'alesio, approva.

*Oliveto Citra* — Regolam. organico personale, ritirata.

*Tramonti* — Sussidio Istituti ciechi, approva.

*Salerno* — Sussidio ufficio corrispondenza, Prigionieri Guerra, approva.

*Calvanico* — Cessione esattoria - Cauzione, approva.

*Amalfi* — Sussidio Comitato Assistenza Civile, approva.

*Omignano* — Bilancio 1917, approva.

*S. Egidio* — Cauzione esattoriale, approva.

*Tegiano, Ogliastro, Trentinara, Calvanico, Cannalonga, Ceràso*, collocamento esattoria, parere favorevole.

Adunanza del 10 agosto 1917.

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

*Monteforte Cilento, Gioi Cilento, Valva, Positano*, — collocamento esattoria, parere favorevole.

*Valva* — accettazione mutuo acquedotto, approva,

*Salerno* — Raclamo Moscati, respinge.

*Sassano, Casaletto Spartano* — Contributo cattedra agricoltura, approva.

*Ottati* — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Transazione Spinelli, approva.

*Sassano* — nomina provvisoria applicato segreteria, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

149. **Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.** (Legge 18 luglio 1917 n. 1143 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 177 del 27 luglio 1917).

*(Continuazione e fine vedi numero precedente)*

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui ai primo e seconda comma dell'articolo I del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, (1) sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le Istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicitare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla loro prima destinazione.

---

(1) V. pag. 197 Bollettino Amministrativo 1915.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12 n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto Luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme già versate per gli scopi del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 (1).

Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra ai sensi dell'articolo I, comma 1° 2°, del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi Istituti, o per l'integrazione di Istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

Art. 35.

Sono devoluti al fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'art. 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 giugno 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

---

(1) V. D. P. 17 gennaio 1916 Bollettino Amministrativo 1916 pag. 27.

## CAPO V.

## Disposizioni generali

## Art. 36.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quello consimili concesse agli invalidi della guerra.

## Art. 37.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere a favore degli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

## Art. 38.

Le donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

## Art. 39.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreto del ministro dell'interno.

Per quanto riguarda i conti consuntivo è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro, secondo le norme che saranno emanate col regolamento.

## Art. 40.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

Art. 41.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, di ispettore sono gratuite.

Agli ispettori ed alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

Art. 42.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti ad esso.

Il regolamento di cui all'articolo 44 ne stabilisce le modalità.

Art. 43.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, *la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.*

Art. 44.

Il Governo del Re, nell'emanare il Regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme del funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per i tutori e per

le altre persone di cui all'art. 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e la penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'art. 404 del Codice stesso;

le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

Ordiniamo ecc..

Data al Comando supremo, addì 18 luglio 1917.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI -- ORLANDO -- SONNINO -- COLOSIMO --  
SACCHI -- MEDA -- CARCANO -- GIARDINO --  
DEL BONO -- DALLOLIO -- RUFFINI -- BONOMI --  
RICCARDO BIANCHI -- RAINERI -- DE NAVA --  
FERA -- LEONARDO BIANCHI -- BISSOLATI --  
COMANDINI -- SCIALOIA -- ARLOTTA.

150. **Mutui pel finanziamento degli enti autonomi dei consumi:** (D. L. 26 luglio 1917 n. 1261 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 agosto 1917 n. 193).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 2 agosto 1916, n. 926;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Finchè duri lo stato di guerra, agli scopi per i quali i Comuni e le Provincie possono essere autorizzati a contrarre mutui a norma degli articoli 190, n. 3 e 259, n. 2, della legge comunale e provinciale, è aggiunto quello di concorrere al finanziamento degli enti autonomi per i consumi. (1)

(1) V. nota a pag. 84 Bollettino Amministrativo 1917.

## Art. 2.

Le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate a fare mutui ai Comuni e alle Provincie anche allo scopo di cui al precedente articolo 1, osservando le norme rispettivamente stabilite nell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, nell'articolo 15 del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1107 e nell'articolo 1 del Nostro decreto 18 febbraio 1917, n. 327.

Tale facoltà può essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi in mutui a corpi morali.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — DE NAVA

• 151. **Divieto di esportazione dei suini.** (D. P. 30 agosto 1917 numero 2165).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Vista l'ordinanza 26 corrente del Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e i Consumi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27, che sottopone a controllo l'industria e il commercio dei suini;

Ritenuta la necessità, per le condizioni generali della Provincia, di vietare la esportazione dei suini;

Sentito il Consorzio granario provinciale;

Decreta

E' fino a nuovo avviso vietata la esportazione dei suini dalla Provincia.

I Sindaci, i capi-stazioni delle ferrovie, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che va in vigore il 1.º settembre p. v.

Salerno, 30 agosto 1917.

*Il Prefetto — BAIARDI*



152. **Prezzi massimi dei formaggi e del latte.** (D. P. 10 Settembre 1917 n. 2057).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visti i propri decreti 14 e 21 ottobre 1915, n. 4855, 10 febbraio e 29 giugno 1917, n. 236 e 1331;

Visto il nuovo decreto 9 agosto 1917, con cui il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi sottopone a calmierare alcuni tipi di formaggi, in precedenza calmierati soltanto dalle autorità locali e stabilisce i prezzi dei formaggi a lunga stagionatura;

Ritenuta la necessità di fissare i prezzi massimi per la vendita all'ingrosso e al minuto di alcuni latticini di produzione locale non calmierati.

Sentita la Commissione Consultiva per i Consumi;

Decreta

1.° I prezzi limite per la minuta vendita dei formaggi di cui al citato decreto oltre il dazio consumo, dove esiste, sono stabiliti come appresso:

Grana reggiano e parmigiano produzione 1917 al Kg.	Lire	4,45
» uso reggiano maggengo	» » » »	4,10
» lodigiano maggengo	» » » »	4,00
» uso reggiano vernengo	» 1916-17 » »	4,25
» lodigiano vernengo	» » » »	4,15
Pecorino romano, stagionato	» 1917-18 » »	4,25
Formaggio di alpe o di malga (fontina, bitto, montasio e simili)	» estiva 1917 » »	4,45
Quartirolo o stracchino di Milano fresco	» » »	3,50
id. id. id. maturo	» » »	3,80

Nei detti prezzi sono comprese le spese di trasporto e d'imballaggio e l'utile al rivenditore.

2.° I prezzi massimi di base presso il magazzino del produttore e quelli limite per la minuta vendita, oltre il dazio consumo, dove esiste, per i sottoindicati latticini di produzione locale sono stabiliti come appresso:

Provole e mozzarelle di bufola all'ingrosso per Q.le L. 260 — al minuto per Kg. L. 3,85.

Provole e mozzarelle miste all'ingrosso per Q.le L. 230 — al minuto per Kg. L. 3,35.

Provoloni non stagionati all'ingrosso per Q.le L. 330 — al minuto per Kg. 4,15.

Provoloni stagionati — al minuto per Kg. 4,35.

3.° Il prezzo massimo per la minuta vendita del latte è fissato in cent. 60 al litro.

Le Giunte comunali fisseranno i prezzi per la minuta vendita locale, nei limiti dei prezzi sopra indicati, aggiungendo il solo dazio consumo locale, dove esista.

L'elenco dei prezzi come sopra fissati dalle Giunte comunali sarà tenuto esposto in tutte le rivendite dei generi predetti.

Qualora le Giunte non avranno provveduto nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto, i prezzi stessi saranno fissati d'ufficio con provvedimento inappellabile.

I Signori Sindaci della Provincia sono incaricati della esecuzione.

Salerno 10 settembre 1917.

*Il Prefetto* — BAJARDI

153. **Razionamento del grano, della farina di grano e del pane.** (Ordinanza del C. G. dei Consumi 11 Settembre 1917).

Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e consumi: Visti i D. L. 16 Gennaio 1917 n. 76 e 17 giugno 1917 n. 978;

Udito il Comitato amministrativo;

Ordina

Art. 1. — E' reso obbligatorio in tutti i Comuni del Regno, con decorrenza dall'11 ottobre p. v., il razionamento del grano, della farina di grano, e del pane.

Art. 2. — Nei Comuni nei quali la pasta, il granoturco, la farina di granoturco, il riso, la segala e l'orzo costituiscono alimento principale della popolazione, è obbligatorio anche il razionamento di questi generi, in correlazione con quello del grano, della farina di grano e del pane.

Il Prefetto, sentita la Commissione Provinciale consultiva per i Comuni, stabilisce quali comuni debbano applicare la disposizione di questo articolo, agli effetti del coordinamento del consumo razionato dei generi suindicati.

Art. 3. — Spetta alle Autorità Comunali stabilire le modalità del razionamento, adottando, secondo le esigenze locali, la tessera o il buono o il libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionati in rapporto all'età ed alle condizioni di lavoro di ogni consumatore, nei limiti del quantitativo assegnato a ciascun Comune.

Art. 4. — Le deliberazioni comunali sono sottoposte all'approvazione prefettizia.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza ed a quelle emanate dalle Autorità competenti sono punite a norma del Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740. (1)

Roma, 11 settembre 1917.

*Il Commissario Generale*—CANEPA

154. **Divieto ai fornai di produrre e vendere biscotti.** (Ordinanza del C. G. dei Consumi 10 settembre 1917).

Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti ecc.

Ordina

Art. 1. — E' vietato ai fornai e a chiunque eserciti la vendita di pane, produrre, vendere, detenere per vendere biscotti di qualsiasi genere.

E' stabilito il termine di giorni 15 per la vendita dei biscotti già prodotti e denunziati alla data di applicazione della presente ordinanza.

Art. 2. — Ai fabbricanti di biscotti sarà concesso dal Consorzio Granario la quantità di farina, che oltre i limiti del quantitativo necessario alla panificazione, potrà essere destinata alla produzione dei biscotti.

Art. 3. — Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punite a norma del D. L. 6 maggio 1917 numero 740.

Art. 4. — La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Roma, 10 settembre 1917.

*Il Commissario Generale*—CANEPA

## b) Circolari

155. **Proroga dell'entrata in vigore del regolamento sulla larghezza dei cerchi delle ruote dei veicoli.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 agosto 1917 n. 22651 diretta ai Sindaci).

Con decreto luogotenenziale del 9 corrente, che sarà quanto prima pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata prorogata l'entrata in vigore, che doveva aver luogo il 23 andante, delle norme approvate col decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1453, per disciplinare in modo uniforme in tutto il Regno la larghezza dei cerchi delle ruote dei veicoli di qualunque genere circolanti sulle strade ordinarie di uso pubblico.

Tale preavviso si dà a codesto ufficio per norma.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

(1) V. pag. 165 Bollettino Amministrativo 1917.

156. **Riscossione del dazio consumo sul vinello prodotto nei Comuni chiusi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 agosto 1917 n. 22119 diretta ai Sindaci).

Nell'applicazione del dazio consumo sul vinello prodotto nell'interno dei Comuni chiusi, a termini dell'art.° 4 del D. L. 31 agosto 1916, n.° 1090, (1) allegato B, si sono incontrate varie difficoltà, dovute specialmente alla novità del tributo ed al metodo di esazione, che obbliga gli uffici daziari a vigilare le uve nell'interno delle cinte daziarie presso gli esercenti ed i privati, ciò che dà luogo ad ingerenze mal tollerate dai contribuenti.

Assecondando i voti manifestati dai principali Comuni chiusi del Regno si è provveduto ad eliminare gli inconvenienti lamentati, disponendo col D. L. 29 luglio 1917 n. 1180 (2) per l'esazione del dazio sul vinello si effettui al momento dell'introduzione in cinta delle uve fresche o della produzione delle uve stesse nel recinto daziario, secondo un presunto rendimento medio di venti litri di vinello per ogni quintale di uva introdotta o prodotta entro cinta.

L'articolo 1 del citato decreto disciplina il nuovo metodo di esazione del tributo; determina l'aumento del dazio governativo da applicarsi alle uve fresche, basandosi sulla presunzione legale che da ogni quintale di uva fresca, oltre il quantitativo normale di vino, si ottengano anche venti litri di vinello; autorizza infine i Comuni chiusi a sovrapporre sulle aliquote governative nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti come meglio è chiarito in seguito.

In relazione all'art.° 2 si emanano le seguenti disposizioni per l'esecuzione del decreto stesso:

I. col pagamento del nuovo dazio sull'uva fresca, questa rimane completamente libera dopo l'introduzione in cinta o la sua produzione. E conseguentemente non si possono sottoporre ad ulteriori ricerche e pagamenti le vinacce residue dell'uva introdotta o prodotta entro cinta sulla quale sia stato soddisfatto il nuovo dazio governativo;

II) il dazio colpisce obbligatoriamente ed indistintamente tutte le qualità e quantità di uva, escluse le piccole quantità inferiori ai due chilogrammi, in conformità della tariffa governativa annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908 n.° 248;

III) resta integro e fermo il disposto dell'art.° 5 dell'allegato B al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090 per le vi-

(1) V. pag. 278 Bollettino Amministrativo 1916.

(2) V. pag. 230 Bollettino Amministrativo 1917.

naccie introdotte nei Comuni chiusi e sottoposte a dazio per il vinello che se ne può estrarre;

IV) le aliquote governative complessive indicate nell'art.° 1.° del Decreto in esame si scindono nei due elementi seguenti.

	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
a) Dazio del vinello in ragione di 1 $\frac{1}{5}$ e cioè di 20 litri	0,70	0,50	0,40	0,35
b) Sopradazio governativo dei 3 $\frac{1}{4}$ (art. 1 D. L. 31 agosto 1916 allegato C)	0,52	0,37	0,30	0,26
	1,22	0,87	0,70	0,61

I Comuni, giusta l'art.° 1 del decreto in esame, possono sovrainporre su tali aliquote governative nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti; e cioè sulle aliquote di cui alla lettera a), corrispondenti al dazio governativo ordinario possono sovrainporre un dazio addizionale fino al 50 % (art.° II lett.ª a) del testo unico di legge 7 maggio 1908 n. 248); sulle aliquote indicate alla lettera b), rappresentanti il sopradazio governativo istituito coll'art.° 1 dell'alligato C al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n.° 1090; i Comuni possono sovrainporre un ulteriore addizionale uguale al terzo dell'aliquote stesse a norma del successivo articolo 6 del decreto medesimo.

Il dazio governativo indicato alla lettera a) profitta ai Comuni ed agli appaltatori, dovendosi intendere compenetrato nei canoni rispettivamente corrisposti allo Stato ed ai Comuni; le aliquote indicate alla lettera b) sono invece riscosse dai Comuni e dagli appaltatori come sopradazio governativo, a norma dell'art.° 1 del decreto più volte ricordato 31 agosto 1916 n.° 1090 allegato C, ed il relativo provento deve essere versato allo Stato a termine delle successive disposizioni del decreto medesimo.

Le intendenze di finanza devono tenere conto rigoroso di siffatta discriminazione per le liquidazioni mensili del sopradazio governativo sui vinelli, sopradazio che si ottiene moltiplicando i quantitativi di uva fresca introdotta nei Comuni chiusi o ivi prodotta per le aliquote precisate alla lettera b) dedotto naturalmente il 5 % come rimborso delle spese di esazione.

V. Le nuove aliquote sull'uva istituite dal decreto in esame devono essere riscosse oltre i tre quarti del dazio governativo sull'uva fresca, imposti col citato decreto 31 agosto 1916, allegato C, e che rappresentano la tassazione voluta dal decreto stesso dell'uva come appartenente alla categoria normale delle bevande vinose agli effetti della tariffa governativa.

Per il Prefetto — FALLETTI

157. **Comunicazione dei nomi dei morti in guerra ai Comuni di nascita.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 Settembre 1917 N. 19209 diretta ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno informa che vari Comuni, nell'intento di formare un albo dei propri figli gloriosamente caduti combattendo per la Patria e onorarne la memoria, hanno manifestato il desiderio di essere posti in grado di conoscerne esattamente i nomi: ciò che in base alle vigenti disposizioni è possibile solo quando il Comune di nascita coincide col Comune dell'ultimo domicilio. — Infatti a senso degli articoli 368, 397 e 400 del Cod. Civ. la trasmissione degli atti di morte dei militari, deve farsi, di regola dai Ministeri della Guerra e della Marina, e dagli Ospedali di Riserva, ai Comuni dell'ultimo domicilio dei militari stessi, senza obbligo di comunicazione ai Comuni di nascita.

Ora, sembrando meritevole della maggiore considerazione, per le sue alte finalità, il voto sopraccennato, il Ministero ha disposto che, quando le SS. LL. ricevano, a senso delle succitate disposizioni, dalle predette autorità un atto di morte di militare che non sia nato nel loro territorio, ne diano, agli esclusivi effetti suindicati, immediata comunicazione al Comune di nascita.

Per i precedenti atti di morte, a datare dallo inizio della guerra, le SS. LL. vorranno fare le occorrenti comunicazioni ai Comuni di nascita al più presto, ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data della notificazione della presente circolare.

Nel raccomandare alle SS. LL. di curare l'esatto adempimento di tali istruzioni, avverto che sarà provveduto, ove occorra, contro i segretari ed impiegati comunali inadempienti, a mente del Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, N. 293. (1)

*Per il Prefetto* — FALLETTI

158. **Denuncia di casi di dissenteria.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 settembre 1917 n. 23334).

Riferendosi a precedente circolare sull'oggetto a margine segnato, prego la S. V. di voler rammentare ai medici esercenti, all'ufficiale sanitario del Comune l'obbligo della denuncia immediata di ogni caso di dissenteria, che, eventualmente, si verificasse nel territorio Comunale.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

---

(1) V. pag. 84 Bollettino Amministrativo 1917.

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza 6 settembre 1917.

- S. Pietro al Tanagro* — caro viveri impiegati, ordinanza.  
*Pastiglione, Ascea* — Aumento stipendio levatrice, approva.  
*Sapri* — Modifiche regolamento polizia mortuaria, ordinanza.  
*Sivignano* — Aumento salario custode carceri, approva.  
*Nocera Inferiore, Amalfi - Atrani* — Collocamento esattoria, parere favorevole.  
*Pontecagnano, Centola* — Mutuo acquedotto, approva.  
*Acerno* — Taglio boschi Macolli e Taglie, approva.  
*Perito* — Eccedenza aliquota facatico, approva.  
*Salento* — Regolamento tassa sui cani, approva.  
*Acerno* — Aumento salario operaio elettricista, approva.  
*Campagna* — Mutuo con la Congrega di Carità, approva.  
*Oliveto, Laviano* — Sussidio erigendo istituto dei ciechi, approva.  
*Sassano* — Rimborso fondiaria, approva.  
*Laviano* — Sussidio alla Casa Orfani di guerra, approva.  
*Capaccio* — Acquisto chinino a credito, approva.

---

### **Sunto di atti ufficiali.**

\* Con D. M. 8 agosto 1917 (Gazzetta Uff. n. 190) sono stati fissati i prezzi massimi di vendita degli zolfi grezzi o lavorati.

\* Con D. L. 26 agosto 1917 n. 1343 (Gazzetta Uff. n. 206) i prezzi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale sono stati, a decorrere dal 1° settembre, modificati come segue: annunci giudiziari, centesimi trenta ogni linea di colonna o spazio di colonna, altri annunci centesimi quaranta.

\* Con D. L. 10 maggio 1917 n. 1313 (Gazzetta Uff. n. 208) sono stati modificati i regolamenti sull'amministrazione del lotto e sul personale dei banchi lotto.

\* Con D. L. 26 agosto 1917 n. 1390 (Gazzetta Uff. n. 211) è stata disposta la revisione dei riformati della R. Marina nati negli anni dal 1876 al 1897.

\* Con D. L. 23 agosto 1917 n. 1345 (Gazzetta Uff. n. 207) si facilita l'approvvigionamento delle calzature per la popolazione civile.

\* Con ordinanza dell'11 settembre 1917 del Commissario Gen. dei Consumi si sottopone a controllo la produzione dello zucchero: lo zucchero cristallino deve contenere saccarosio in misura non inferiore al 99.50 per cento.

## Mutui per costruire ricoveri antitubercolari

La Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto ha pubblicato il D. L. n. 123, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tubercolosi pulmonare, con particolare riguardo a coloro che contrassero la infezione in servizio militare di guerra. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere fino al 30 giugno 1927, ai comuni e alle provincie, mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente matuatario, in cinquanta anni con le garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I-a).

I mutui potranno anche concedersi ad Istituti di beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando le concessione del mutuo non sia garentita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

---

## PUBBLICAZIONI

Prof. Dott. FELICE SUPINO, **Piscicoltura pratica**. - (I pesci che si adoperano per ripopolare le acque. - Salmonicoltura - Ciprinicoltura - Allevamento di altri pesci - Anguillicoltura - I pesci e l'alimentazione. — Legislazione sulla pesca d'acqua dolce). Un vol. di pag. VIII - 327, con 79 incisioni e 14 tavole. Milano, 1917. Ulrico Hoepli, Editore. L. **5,50**.

In questi tempi nei quali i problemi relativi all'allevamento dei pesci e all'alimentazione si fanno sempre più importanti, è lodevole che il solerte Editore comm. Ulrico Hoepli abbia pensato a pubblicare questo manualetto di Piscicoltura pratica.

In essa sono descritti i pesci che si adoperano per l'allevamento, gli apparecchi che a tale scopo si usano, i metodi di spedizione e l'allevamento dei principali pesci d'acqua dolce. E' trattata assai diffusamente la stagnicoltura che tanta importanza tende oggi ad assumere. Segue la legislazione sulla pesca d'acqua dolce che è bene sia conosciuta per esteso da chi si dedica alle opere di piscicoltura in genere. Le tavole colorate e in nero e le numerose figure che illustrano il testo servono a render più chiare le varie descrizioni.

Il piscicoltore potrà perciò qui trovare quanto gli occorre di sapere, almeno in via generale, prima di intraprendere le operazioni relative alla fecondazione, incubazione e allevamento dei pesci sia dal punto di vista dei ripopolamenti che da quello della stagnicoltura.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA - SALERNO

## ➔➔ SOMMARIO ➔➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

159. *Tagli straordinari nei boschi degli enti morali.* (D. L. 26 lugl. 1917).  
 160. *Contributo straordinario per l'assistenza civile.* (D. L. 2 settembre 1917).  
 161. *Norme pel taglio dei boschi.* Ordinanza C. G. C. 12 settemb. 1917).  
 162. *Divieto di esportazione del bestiame* (D. P. 25 settembre 1917).

#### b) Circolari

163. *Orfani di guerra. Istanze per sussidi e collocamenti in istituti.* (C. P. 14 settembre 1917).  
 164. *Rinnovazione straordinaria delle licenze di pubblico esercizio.* (C. P. 14 settembre 1917).  
 165. *Approvvigionamento dei metalli.* (C. P. 22 settembre 1917).  
 166. *Rinnovazione straordinaria delle licenze di pubblico esercizio.* (C. P. 22 settembre 1917).  
 167. *Tagli straordinari di boschi degli enti morali.* (C. P. 25 settembre 1917).  
 168. *Patronato Provinciale -- Orfani dei contadini morti in guerra.* (C. P. 25 settembre 1917).  
 169. *Vigilanza speciale sulla caccia nel pubblico interesse.* (C. P. 26 settembre 1917).  
 170. *Indennità caro viveri al personale dei Comuni e delle Provincie.* (C. P. 27 settembre 1917).  
 171. *Sussidi alle famiglie degli operai militari.* (C. P. 30 settemb. 1917).  
 172. *Sdaziamento di selvaggina in tempo di caccia vietata.* (C. P. 2 ottobre 1917).  
 173. *Ricovero ed assistenza degli orfani di guerra nella Provincia.* (C. P. 2 ottobre 1917).

174. *Straordinaria rinnovazione delle licenze di esercizio.* (Istruzioni Ministero delle Finanze 31 agosto 1917).  
175. *Istituzioni pubbliche di beneficenza-Bilanci 1918.* (C. P. 4 ottobre 1917)  
176. *Bilanci comunali 1918.* (C. P. 24 settembre 1917).

**PARTE III.**

**Atti della Prefettura**

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

**COPERTINA**

Publicazioni, comunicazioni, sunto di atti ufficiali.

---

**Parte III.**

**Atti della Prefettura**

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 26 Settembre 1917

*Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI*

*Positano* — Contributo Comitato Amalfitano orfani dei morti in guerra, approva per l'anno.

*Cannalonga* — Giudizio contro il parroco. Ricorso in Cassazione, autorizza.

*Tegiano* — Servizio medico, approva.

*Baronissi* — Sussidio all'istituto dei cieci, approva per l'anno.

*Allavilla Silentina* — Costruzione edificio scolastico, approva.

*Capaccio* — Reparto rendite ex ricettizia di San Pietro, ordinanza.

*Montecorvino Pugliano* — Esattoria. Cauzione, parere favorevole.

*Sicignano* — Scioglimento promiscuità demaniale, approva.

*Cava dei Tirreni* — Pensione impiegato Adinolfi, approva.

*Siano* — Istanza Cassa Risparmio Salernitana, ordinanza.

*Amalfi* — Accettazione mutuo L. 84.900, approva.

*Acerno* — Indennità caroviveri impiegati, approva.

*Sarno* — Contributo assistenza civile, approva.

*Buccino* — Affrancazione canone Sacco, approva.

*Cava Tirreni* — Proroga mutuo cambiario, approva.

*Orria* — Collocamento esattoria, parere favorevole.

*Cicerale Cilento* — Bilancio 1917, approva.

*Amalfi* — Caroviveri custode carcere, emette provv. d'ufficio.

*Sala, Tegiano, Sanza* — Contributo istituzione Cattedra Ambulante, approva.

*Stella Cilento* — Aumento salario becchini, approva.

*Vallo Lucano* — Spesa carcere mandamentale, ordinanza.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

159. **Tagli straordinari nei boschi degli enti morali.** (D. L. 26 luglio 1917 n. 1299 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 agosto 1917 n. 202).

#### TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

In virtù ecc.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno e con quello del Tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dagli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi dei Comuni e degli altri enti morali, sarà prelevata la somma che verrà indicata dall'Autorità Forestale per adibirla ad opere di miglioramento dei boschi stessi (coltivazione dei vuoti, bonificazione di tratti plaudosi, miglioramento della viabilità, costruzione di caserme per gli agenti di custodia ecc.) o al loro ampliamento mediante nuove colture.

Art. 2. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che si eseguono all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove esistono, o che superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte negli ultimi dieci anni anteriori al periodo della entro i limiti della produttività dei boschi.

Art. 3. L'importo delle somme da prelevarsi ai sensi dell'articolo 1°, sarà determinato caso per caso, giusta l'entità dei tagli eseguiti e delle somme incassate, tenendo conto dell'estensione e dello stato dei boschi, e della condizioni finanziarie dell'En-

te proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, compilato dall'Ispettorato forestale e approvato dal Comitato forestale, o dalla Autorità che lo sostituisce nella Basilicata e nella Calabria, e dalla Direzione Generale delle foreste. Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 °/o del ricavato dal taglio.

Art. 4. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Provincie a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto a norma delle disposizioni vigenti della legge e del Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

**TOMASO DI SAVOIA**

**BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — CARCANO.**

160. **Contributo straordinario per l'assistenza civile.** (D. L. 2 Settembre 1917 n. 1449 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 15 settembre 1917).

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Visti i decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, (1) allegato A, 14 dicembre 1916, n. 1809, e 26 aprile 1917, n. 789 - concernenti l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Il termine entro il quale i Comuni potranno avvalersi della

---

(1) V. pag. 275 Bollettino Amministrativo 1916.

facoltà di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A, è prorogato sino al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789, è sostituito il seguente:

« Nel tributo complessivo sul quale, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, va commisurato il contributo straordinario, deve comprendersi, per ciascun contribuente iscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza nobile messi in riscossione nel Comune, la somma corrispondente ai 60 centesimi della imposta stessa.

Non si terrà conto, per l'applicazione del contributo, di quei redditi pei quali l'imposta di ricchezza mobile viene pagata dal debitore del reddito con diritto di rivalsa sul creditore, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 nel testo unico della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Nei Comuni che avessero già formato il ruolo del contributo, in conformità del citato art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del primo comma del presente articolo ».

Art. 3.

Quando una Ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.

Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la Ditta ha la sua sede principale, essa può chiedere che

siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni. Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la Ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti, decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia e il ministro delle finanze se i Comuni appartengano a Provincie diverse.

Art. 4.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. A, è prorogato sino al giorno 30 giugno 1918.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — MEDA.

161. **Norme pel taglio dei boschi.** (Ordinanza del C. Generale per combustibili nazionali del 12 Settembre 1917).

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Ritenuto che, pure essendo necessario intensificare i tagli per far fronte alla deficienza di combustibile vegetale, rivelata dal censimento disposto con decreto 14 giugno, è necessario assicurare la conservazione dei boschi medesimi, ove non provveda il vincolo forestale;

Visto l'art. 4, lett. b), del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215:

D'accordo col ministro per l'agricoltura;

Ordina:

Art. 1.

Nel taglio dei boschi di qualunque natura soggetti a vincolo forestale, dovranno sempre osservarsi le norme fissate dai re-

golamenti di prescrizione di massima vigenti nelle singole Provincie, dai quali è lecito derogare solo per quanto riguarda i termini assegnati per i tagli medesimi, che petranno farsi in qualunque stagione.

Per i boschi non soggetti al vincolo forestale si osserveranno le norme di che agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel taglio dei boschi di alto fusto, non soggetti al vincolo forestale, dovranno sempre rispettarsi non meno di 50 piante adulte per ettaro, regolarmente distribuite, capaci di assicurare la riproduzione del bosco medesimo, nonchè tutto il novellame esistente.

Ove si tratti di boschi la cui conservazione è necessaria per qualsiasi motivo, su proposta degli uffici forestali, potrà essere imposto il divieto di pascolo per il periodo necessario ad assicurare la riproduzione del bosco.

Art. 3.

Nei boschi di conifere è vietato il taglio di piante che non abbiano raggiunto ad altezza di un metro e centimetri, 30 un diametro minore di 15 centimetri, salvo che si tratti di tagli di diramento o di spurgo.

Art. 4.

In caso di giustificati motivi, ed intesi gli uffici forestali, potranno essere concesse dal commissario deroghe alla presente ordinanza.

Art. 5.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 12 settembre 1917.

*Il ministro per l'agricoltura* — RAINERI.

*Il commissario generale* — DEVITO.

162. **Divieto di esportazione del bestiame.** (D. P. 25 Settembre 1917, n.º 2168).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Ritenuta la necessità di assicurare alla Provincia l'esistenza del bestiame da lavoro occorrente specialmente per l'estensione della coltura cerealicola;

Ritenuta la scarsità del numero dei capi attualmente esistenti, resa ancora maggiore dalle requisizioni finora operate per l'Esercito;

Ritenuto che la mancanza di aratrici meccaniche in numero sufficiente ai bisogni dell'agricoltura esige l'impiego intensivo del bestiame stesso;

Visti i voti emessi dalla Commissione provinciale di agricoltura nelle sedute 16 agosto e 6 corrente;

Visto l'art. 3 della legge comunale e provinciale;

Decreta

Fino a nuovo avviso è vietata la esportazione del bestiame da lavoro (equini e bovini) dal territorio della Provincia di Salerno, salvo speciali permessi da concedersi dalla Prefettura caso per caso.

Le ferrovie dello Stato e secondarie non accetteranno nuove spedizioni da chiunque fatte e a chiunque dirette, anche se si tratti di pubbliche amministrazioni, enti ed autorità, a meno che non sia dallo speditore esibito regolare nulla osta della Prefettura.

I Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, vigilando per la rigorosa osservanza, specialmente sulle vie rotabili e di confine.

Il presente decreto avrà immediato effetto.

Salerno, 25 Settembre 1917.

*Il Prefetto* — BAJARDI

**b) Circolari**

163. **Orfani di guerra. Istanze per sussidi e collocamenti in istituti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 14 Settembre 1917 n. 22837 diretta ai Sindaci).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica la presente circolare del Ministero:

« Pervengono frequentemente, al Ministero, direttamente spedite, istanze di genitori, o tutori di orfani di guerra, tendenti ad ottenere sussidi e collocamenti in Istituti. Poichè la competenza di esaminare, se del caso, di provvedere, in merito a tali



istanze, e dalla legge 18 Luglio 1917 N. 1143 articolo 11 lettera G, esplicitamente attribuita ai Comitati provinciali, si prega la S. V. di partecipare, sollecitamente, alle dipendenti amministrazioni comunali e delle pubbliche istituzioni di beneficenza, nonché agli enti incaricati della vigilanza locale e diretta degli orfani di guerra nei singoli Comuni, che le istanze del genere dovranno essere dirette al Prefetto Presidente del Comitato Provinciale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La S. V. disporrà inoltre che le amministrazioni suddette curino la massima diffusione della notizia suindicata, per evitare a questo Ministero l'inutile lavoro, con la conseguente perdita di tempo, pel rinvio alla S. V., nella suddetta qualità, delle istanze, che direttamente pervenissero. »

*Per il Prefetto — FALLETTI*

164. **Rinnovazioni straordinaria delle licenze di pubblico esercizio.** (Circolare del Prefetto di Salerno 14 Settembre 1917 n. 1372 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con l'art. 1. del Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917 N. 1229 (1) è stata ordinata una generale e straordinaria rinnovazione delle licenze a carico di tutti coloro, i quali alla data della pubblicazione del decreto e cioè al 31 agosto u. s. tenevano alcuni degli esercizi indicati al N. 31 della tabella annessa alla legge 13-9-1874 N. 2086 sulle tasse per le concessioni governative e cioè: alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè ed altri stabilimenti e negozi in cui vendonsi vino minuto, birra, liquori, bevande e rinfreschi e delle licenze per sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti e stabilimenti sanitarie e bagni pubblici. Tale provvedimento adottato dal Governo per gli eccezionali bisogni derivanti dall'attuale conflagrazione impone alle Autorità, cui spetta l'obbligo di farlo osservare e di curarne l'adempimento, la massima scrupolosità e precisione nel lavoro burocratico, che ne de-

(1) V. pag. 231 Bollettino Amministrativo 1917.

riva nonchè la celerità necessaria perchè entro i limiti fissati da Decreto istesso sia completamente ed esattamente esaurito il compito impostoci. Agli esercenti viene con ciò fatto obbligo di rinnovare la loro licenza entro il 31 ottobre corrente anno e di pagare al Comune l'importo della tassa straordinaria, che verrà poi versata interamente all'Erario dello Stato. Per poter, quindi, questo ufficio espletare entro il limite fissato del 31 ottobre prossimo, tutto il lavoro di rinnovazione delle licenze occorre che queste siano trasmesse a quest'ufficio con la massima sollecitudine e non oltre il 1° ottobre unitamente alle relative marche da bollo e mano mano che vengono presentate e raccolte allo scopo di evitare un affollamento che renderebbe maggiormente grave il compito. Sarà bene quindi che le SS. LL. richi amino l'attenzione degli esercenti sull'art. 12 delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in data 31 agosto 1917 N. 93555 e che saranno pubblicate nel Bollettino amministrativo da questa Prefettura, (2) si comunica a coloro i quali non ottempereranno all'obbligo della rinnovazione entro il 31 ottobre l'applicazione delle opportune sanzioni penali non esclusa, all'occorrenza, la chiusura dell'esercizio. Circa poi il pagamento della tassa le SS. LL. avranno di già ricevuto le relative istruzioni dall'Intendenza di Finanza per tanto quest'ufficio resta poi in attesa della copia dell'elenco trasmesso al Tesoriere con le formalità prescritte non oltre il 15 novembre prossimo venturo. Potendo, però dall'esame di tale elenco, derivare un lavoro di controllo e dichiarazione da farsi tempestivamente in modo da poter entro la prima decade di dicembre rimettere all'Intendenza di Finanza gli elenchi medesimi chiariti in ogni loro parte, prego le SS. LL. di fare in modo che tali elenchi pervengano a quest'ufficio al più presto possibile.

Comprenderanno le SS. LL. come s'imponga l'immediato inizio delle operazioni occorrenti per poterlo espletare in tempo de-

---

(2) V. pag. 266 Bollettino Amministrativo

bito, e come tale lavoro richiegga la maggiore diligenza e precisione.

Sarà cura delle SS. LL. rendere edotti del provvedimento gli interessati ai quali si farà comprendere l'importanza di esso in rapporto all'ora presente e al dovere che a tutti incombe di osservarlo con animo pari alla grande causa che lo ha determinato.

Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.

*Il Prefetto* — BAJARDI

165. **Approvvigionamento dei metalli nell'interno del Regno.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 Settembre 1917 n. 2067 diretta ai Sindaci della Provincia).

La raccolta dei metalli nell'interno del Regno ai fini supremi della difesa nazionale procede con buoni risultati e ne promette ancora migliori.

Tale constatazioni induce a suggerire alle amministrazioni locali la cessione allo Stato dei materiali metallici che esse detengono e che non servono più all'uso cui erano destinati.

Così ad esempio la rapida evoluzione dei sistemi di illuminazione pubblica ha fatto sì che presso molti comuni esistano — inutilizzati in seguito alle applicazioni elettriche — intieri impianti per illuminazione a gas, petrolio, acetilene, ecc. costituiti da mensole, supporti e pilastri, in ghisa e ferro, macchinari ed utensile smessi od antiquati, ecc., i quali — con grande convenienza economica delle Amministrazioni pubbliche — potrebbero essere ceduti senz'altro alle Autorità Militari ai prezzi stabiliti dal nuovo regolamento.

E' inutile ricordare che non la sola convenienza pecuniaria deve muovere a tale cessione le Amministrazioni locali, ma le ben comprese necessità del momento, nonchè le varie considerazioni di ordine economico, che debbono far preferire di approvvigionarsi il più possibile nell'interno del Regno, anzichè all'Estero.

Per quanto riguarda le modalità di cessione del materiale disponibile, questo, non appena riunito e pronto, dovrà essere

segnalato con le norme precisate dal nuovo regolamento sulla requisizione dei rottami metallici 25 aprile 1917, e cioè per il tramite delle stazioni dei RR. CC. al Comitato regionale di Mobilitazione Industriale in Napoli, il quale impartirà le opportune disposizioni per il ritiro ed invio a destinazione: al Comitato medesimo le amministrazioni comunali potranno poi rivolgersi *direttamente* per ogni ulteriore istruzione o schiarimento.

Confido nel patriottismo delle amministrazioni comunali perchè vogliano anche a tale intento efficacemente collaborare all'opera del Governo, e gradirò assicurazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

166. **Rinnovazione straordinaria delle licenze di pubblico esercizio.** (C. P. 22 Settembre 1917, n. 1372 diretta ai sindaci).

Facendo seguito alla mia circolare del 14 corr. (1) relativa alla rinnovazione straordinaria delle licenze di pubblico esercizio, informo le SS. LL. che giusta Decreto legislativo del Ministero delle Finanze in data 20 corrente, sono soggette all'obbligo della rinnovazione straordinaria anche le autorizzazioni speciali per la vendita degli alcool, mentre sono dispensati dall'obbligo della rinnovazione i titolari di quegli esercenti che in seguito a richiamo sotto le armi, hanno dato alla autorità locale di P. S. l'avviso di chiusura.

Prego, quindi, le SS. LL. rendere subito di ciò edotti gli interessati e di trasmettere con tutta sollecitudine a questo ufficio le licenze in parola, con le relative marche, dovendosi procedere al più presto possibile alla rinnovazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

167. **Tagli straordinari nei boschi degli enti morali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 settembre 1917 n. 24746 diretta ai sindaci e Presidenti delle Opere Pie della Provincia).

Con Decreto Luogotenenziale 26 luglio u. s. N. 1299, (2) pubblicato nella Gazzeta Ufficiale del 27 corrente, sono state di-

(1) V. pag. 255.

(2) V. pag. 249.

sposizioni per l'accantonamento di una parte del prezzo di vendita dei tagli straordinari, che vengono eseguiti nei boschi dei Comuni e degli altri enti morali, per essere destinata alla ricostituzione ed all'ampliamento dei boschi stessi.

Il provvedimento suddetto tende ad evitare, il depauperamento o la distruzione del patrimonio boschivo, per effetto dei tagli straordinari, che in questo periodo si succedono con tanta frequenza per necessità di ordine generale. Esso costituisce un indispensabile correttivo, non solo nell'interesse degli enti proprietari, ma anche e principalmente dell'intero paese, che dalla conservazione ed incremento del patrimonio boschivo trae le necessarie risorse per i suoi impellenti bisogni di legname e di combustibile. La grande e speciale importanza del provvedimento è adunque evidente ed a me non resta che richiamare la particolare attenzione della SS. LL. per l'attenta e scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**168. Patronato Provinciale - Orfani dei contadini morti in guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 settembre 1917 n. 26186 diretta ai Sindaci della Provincia).

Il 9 corrente, nell'aula del Consiglio Provinciale, ha avuto luogo una numerosa riunione dei Sindaci dei Capiluoghi di Mandamento della Provincia, da me convocati, allo scopo di assicurare i mezzi finanziari pel funzionamento del Patronato Provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

L'assemblea predetta ad unanimità ha votato il seguente ordine del giorno:

« I convenuti Sindaci dei capiluoghi di Mandamento della provincia di Salerno, convinti del dovere e dell'interesse dei Comuni di contribuire all'Opera del Patronato Provinciale degli orfani dei contadini morti in guerra deliberano di proporre ai Comuni che rappresentano e propongono ai Comuni tutti della Provincia lo stanziamento in bilancio di un contributo continuativo annuo in

ragione di un minimo di tre centesimi per abitante per venti anni a favore di detto Patronato avente sede in Salerno ».

Nel comunicare tale ordine del giorno alle SS. LL. purchè sia provveduto di conformità dalle rispettive Amministrazioni, ho piena fiducia che tutti i Comuni di questa Provincia risponderanno — nella misura indicata — al patriottico appello.

Per facilitare il compito si trasmette un esemplare delle deliberazioni che i Consigli comunali saranno per adottare al riguardo, (1) e che prego trasmettere sollecitamente a questo ufficio per i provvedimenti di legge.

Gradirò intanto un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — BAIARDI*

169. **Vigilanza speciale sulla caccia, nel pubblico interesse.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 Settembre 1917 n. 23441 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con decreto 26 luglio c. a. n. 1274, viene istituito il servizio di vigilanza specie sulla caccia, a mezzo di un corpo speciale di agenti, il cui bisogno erasi da un tempo affermato, in considerazione che gli agenti di forza pubblica e le guardie campestri dei Comuni non trovansi in grado, per la molteplicità degli incarichi, di curare intensamente l'osservanza delle prescrizioni in materia di caccia, e quindi la caccia di frode aveva ed ha potuto dilagare ed intensificarsi in modo veramente dannoso impressionante.

Esso, tuttavia, non esonera quegli agenti dall'obbligo di attendere ugualmente alla sorveglianza sulla caccia, in dipendenza delle prescrizioni di carattere generale ma provvede a portare in loro aiuto, nel pubblico interesse, l'opera degli agenti speciali che soltanto questo servizio curano, e che, quindi trovansi in grado di dare risultati migliori e più efficaci.

Non devono, pertanto, le guardie caccia speciali essere con-

---

(1) Si unisce l'esemplare della deliberazione.

siderate dagli agenti comunali, quali loro sostituti nello adempimento della funzione di protezione della selvaggina, ma soltanto coadiutori che maggiore e più intensa azione sono in grado di esplicare. Cosichè gli agenti medesimi debbono proseguire non solo a sorvegliare nell'interesse della selvaggina, ma devono utilmente e fraternamente cooperare, coi nuovi agenti, al raggiungimento del fine.

Le presenti difficili condizioni non permettono di destinare fino ad oggi grande numero di guardie caccia al servizio attivo.

Nè il Corpo, cui il servizio è affidato, dispone ancora dei larghi mezzi precuniari, che occorrono per la piena attuazione del servizio medesimo.

Il Governo procurerà di avvisare al modo migliore per dare tali mezzi. Intanto il servizio sarà effettuato in quella misura ed in quei luoghi che i mezzi a disposizione consentiranno.

L'attuazione del nuovo servizio in questa Provincia si effettuirà automaticamente, in dipendenza dell'art. 1 del decreto, poichè già il Corpo delle guardie vi è autorizzato a funzionare.

Richiamo, poi, l'attenzione sul disposto dell'art. 3 del decreto, per il quale ciascuna delle Guardie del Corpo è autorizzata ad esercitare la sorveglianza in tutte le provincie dove il Corpo è ammesso a funzionare, a mezzo del solo decreto di nomina a Guardia giurata che possiede fin dal momento della sua assunzione in servizio.

Sono in attesa di riscontro alla medesima.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

**170. Indennità caro-viveri al personale dei Comuni e delle Provincie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 27 settembre 1917 num. 25960 diretta ai sindaci della Provincia).

Essendo pervenuti al Ministero dell'Interno dalle Amministrazioni comunali e provinciali e dalle Prefetture numerosi quesiti circa l'applicazione del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917 n. 1181 (1) col quale fu resa obbligatoria la corrispensione della indennità di caroviveri al personale dipendente dei Comuni e

(1) V. pag. 228 Bollettino Amministrativo 1917.

delle Provincie, il Ministero stesso, ad evitare difforme applicazione del predetto decreto nelle diverse provincie del Regno, ha ritenuto opportuno comunicare per norma le seguenti soluzioni date ai principali dubbi sollevati:

1.° Gl'impiegati e salariati del Comune e delle Provincie richiamati alle armi, come militari di truppa, hanno diritto alla indennità di caro viveri, quand'anche prestino servizio come carabinieri e guardie di Finanza. Gli impiegati e salariati invece, che si trovano alle armi col grado di sotto-ufficiali e di ufficiale, hanno diritto all'indennità, solo quando non percepiscano uno stipendio militare superiore a quello civile o non usufruiscano delle speciali indennità di cui alla circolare 26 novembre 1916 del Ministero della Guerra ed al decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1493.

2.° Gl'impiegati e salariati, che trovansi in servizio militare per soddisfare la ferma obbligatoria di leva non hanno diritto nè allo stipendio, nè alla indennità, salvo che per i primi due mesi dalla chiamata alle armi.

3.° Gli impiegati avventizi o straordinari, che occupino posti compresi nelle piante organiche, ma privi di titolari, hanno diritto alla indennità, non vi hanno diritto invece coloro che siano stati provvisoriamente assunti a posti compresi in organico, i cui titolari siano temporaneamente assunti per servizio militare o in aspettativa.

4.° I salariati o gl'impiegati, che si trovano in aspettativa con un assegno corrispondente all'intero od a una parte dello stipendio, hanno diritto all'indennità, da commisurarsi alla stregua dell'assegno effettivamente goduto. Sono, perciò, da escludersi coloro che durante l'aspettativa non usufruiscono di alcun corrispettivo.

5.° Nel determinare l'ammontare dello stipendio agli effetti dell'accertamento del dritto alle indennità e dello ammontare di essa, non dovrà tenersi conto, in massima, degli assegni o compensi straordinari e precari attribuiti all'impiegato per maggior lavoro



o per provvisoria supplenza di personale assente. Dovrà invece tenersi conto degli aumenti sessennali e dei diritti di segreteria, e delle altre indennità che sieno da considerarsi come parte integrante dello stipendio dell'impiegato.

6.° Nei riguardi del personale provvisto, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, di vitto, alloggio o vestiario, si dovrà aggiungere allo ammontare dello stipendio da tenersi presente agli effetti della determinazione della indennità, il presuntivo ammontare del vitto, dell'alloggio e del vestiario, corrisposti dall'Amministrazione all'impiegato.

7.° Gli impiegati, che pur non essendo compresi nelle piante organiche dei Comuni e delle Provincie, occupino posti stabili da legali disposizioni in vigore, come ad esempio archivista notarile, segretario consorzio antifilosserico ecc., hanno diritto all'indennità.

8.° Il cumulo degli stipendi, agli effetti della ripartizione della indennità, giusta il penultimo capoverso dell'art. 1.° del decreto, è ammissibile solo nel caso che trattisi di stipendi, per ciascuno dei quali sia da ritenersi obbligatoria la corrisponsione dell'indennità stessa. In conseguenza di ciò non è ammissibile il cumulo fra gli stipendi corrisposti all'impiegato dal Comune o dalla Congregazione di Carità, nè fra lo stipendio corrisposto da un Comune e gli assegni corrisposti allo stesso impiegato da un altro Comune in via assolutamente provvisoria.

9.° Le indennità che eventualmente le Amministrazioni vogliono concedere agli impiegati e salariati non compresi nel decreto di cui trattasi, debbono considerarsi come facoltative, e perciò non sono ad esse applicabili le disposizioni eccezionali stabilite col decreto stesso, ed in ispecial modo quelle relative alle facilitazioni per le concessioni dei mutui di favore.

*Pel Prefetto — FALLETTI*

171. **Sussidi alle famiglie degli operai militari.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 settembre 1917 num. 2684 diretta ai Sindaci della Provincia).

Viene dal Ministero per le armi e Munizioni segnalato che alcuni Comuni per erronea interpretazione della sua circolare

n. 81501 del 18 luglio 1917, hanno fatto proprie le pratiche per il ripristino del sussidio alle famiglie degli operai militari, dovuto nei casi eccezionali di constatato assoluto bisogno, mentre il provvedere in merito è di esclusiva competenza della Commissione Superiore istituita presso il Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, alla quale debbono essere trasmesse direttamente le proposte di ripristino dai Comuni Regionali per le relative decisioni, che poi vengono partecipate ai Sindaci per i provvedimenti conseguenziali.

Ciò stante, in relazione della circolare del Ministero dell'Interno del 29 luglio u. s. n. 16900-3 si pregano le SS. LL. di impartire opportune istruzioni alla locale Commissione per i soccorsi governativi per evitare che si persista nell'equivoco segnalato.

Si attende un sollecito cenno di ricevuta e di assicurazione.

*pel Prefetto — FALLETTI*

**172. Sdaziamento di selvaggina in tempo di caccia vietata. Regime della caccia 1917-18.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 ottobre 1917 n. 23429 diretta ai sindaci della Provincia).

In seguito a raccomandazioni fatto dal Ministero di Agricoltura, e con riferimento a precedente circolare 7 novembre n. 26781, si fanno vive preghiere, perchè voglia la S. V. invitare gli uffici daziari ad esercitare la più attenta vigilanza sul movimento della caccia, tenendo presenti le norme contenute nell'opuscolo pubblicato dal detto Ministero sul regime della caccia per l'anno 1917-18, in ordine ai tempi e ai mezzi di caccia, nonchè alle imposizioni o sdaziamento della selvaggina e della cacciagione, al fine di impedire che tali atti siano compiuti in frode alle prescrizioni vigenti.

*Per il Prefetto — FALLETTI*

**173. Ricovero ed assistenza degli orfani di guerra nella Provincia** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 ottobre 1917 n. 22581 diretta ai Sindaci della Provincia).

Avvenuta la pubblicazione della legge 18 luglio 1917 n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra nella Gaz-

zetta Ufficiale del 27 luglio detto n. 177, (1) ed essendo, perciò stesso, entrato in vigore, giusto il disposto dell'art. 43, allo scopo di potere indirizzare e coordinare, sentito il Comitato Nazionale, l'opera dei Comitati Provinciali, interessa ora di raccogliere, con ogni diligenza ed esattezza, i dati di fatto all'uopo necessari.

Occorre anzitutto conoscere quali istituti, già esistenti in questo Comune, esercitando per loro natura funzioni di ricovero, abbiano destinato dei *posti a favore degli orfani della guerra*, in quale misura — se gratuitamente od a pagamento — ed in questo caso — con quale media retta giornaliera; e con quali redditi patrimoniali adempiano a tale nuovo impegno.

Di questi redditi sarà bene precisare la natura e l'ammontare.

In confronto di questi istituti, bisogna inoltre specificare se trattasi di ricovero per maschi o per femmine; e nei casi speciali, come ad esempio degli *asili*, se il ricovero sia fatto per minori di ambedue i sessi; ed ancora quale sia la finalità che l'istituto si propone, e cioè se sia per educazione professionale, se per educazione artigiana, se per assistenza sanitaria, se per deficienti, inabili, ecc.

Essendovi enti pubblici, che non abbiano per finalità il ricovero, e che perciò siano, più propriamente, da considerarsi come enti che esercitano, nelle sue più svariate forme, l'assistenza e l'educazione dei minorenni, è d'uopo che di essi sia detto, in modo speciale, sempre precisando: *a)* numero di beneficiari; *b)* mezzi finanziari per l'attuazione dei fini che l'ente si propone di raggiungere. Al riguardo si gradirà speciale menzione di quegli enti pubblici che destinano, in tutto o in parte, le loro rendite per borse di studio e di lavoro. Tanto degli istituti, che degli come sopra specificati, la S. V. invierà copia dello statuto e del regolamento.

Inoltre, nella nobile gara di solidarietà sociale, che la guerra

---

(1) V. pag 213 Bollettino Amministrativo

liberatrice ha destinato in tutta l'Italia, sono frequenti, e ciò si constata con la più viva soddisfazione, i casi in cui, o per opera di generosi benefattori, o per iniziativa di comitati cittadini, si va esplicando, sotto le più svariate forme, una larga, benefica attività a favore degli orfani della guerra, che, meritamente la Nazione considera come sui pupilli.

Ora tutta questa complessa attività, nell'ambito di codesto Comune, la S. V. vorrà tenere informato, con ogni precisione di dettagli; molto interessando, ai fini delle provvidenze statali i dati che, per questa parte, saranno dalla S. V. forniti.

E, pertanto, attendo che la S. V. per gl'*istituti ed enti pubblici*, di cui nella prima parte della presente circolare, invii, con tutta sollecitudine, un primo *prospetto*; e per tutta la parte che concerne la nuova attività della pubblica beneficenza pro orfani della guerra, invii pure, nel più breve termine possibile, un dettagliato *rapporto*.

Vorrà infine prendere nota delle *variazioni*, che saranno per verificarsi nei dati forniti col *prospetto*, come delle aggiunte da fare al *rapporto*, dovrà, nei primi cinque giorni di ogni trimestre, dare precisa notizia, inviando il prospetto ed il rapporto suppletivi.

Raccomando alla S. V. la scrupolosa osservanza di questi adempimenti, e La prego intanto di accusarmi ricevuta della presente.

*Per il Prefetto* — FALLETTI

174. **Straordinaria rinnovazione entro il 31 ottobre 1917 delle licenze d'esercizio Devoluzione della relativa tassa di concessione governativa all'Erario dello Stato.** (D. L. 5 agosto 1917, N. 1229. Istruzioni 31 agosto 1917 del Ministero delle Finanze n. 93555).

Con l'articolo 1. del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1229, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 agosto 1917, n. 191, che sarà altresì integralmente riprodotto nel bollettino ufficiale della direzione generale delle tasse sugli affari, è stata disposta una generale e straordinaria rinnovazione delle licenze a carico di tutti coloro i quali alla data della pubblicazione del

detto decreto, e cioè al 13 agosto 1917, tengono alcuni degli eserzezi indicati nel n. 31 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative.

Per tale rinnovazione i comuni dovranno curare la riscossione di una tassa uguale a quella stabilita al n. 31 della tabella suindicata e la somma così esatta dovrà essere versata intieramente all'erario dello Stato.

Per la esazione e per il versamento allo Stato di questa tassa straordinaria si impartiscono, di concerto col ministro dell'interno le seguenti istruzioni:

1. — I signori intendenti di finanza nel richiamare l'attenzione di tutti i municipii della rispettiva provincia sul contenuto dell'anzidetto decreto, anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti emanati in favore dei comuni, li inviteranno a rendere subito noto mediante pubblici avvisi o con altro mezzo l'obbligo della rinnovazione della licenza a tutti coloro i quali tengono esercizio di alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè e altri stabilimenti e negozi in cui vendasi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande e rinfreschi, e delle licenze per tenere aperte sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti e stabilimenti sanitari e bagni pubblici.

2) — E poichè, giusta quanto dispone lo stesso articolo 1 del decreto, il pagamento di questa tassa di rinnovazione della licenza, o meglio dell'atto che ne concede la permissione a forma delle disposizioni contenute nell'articolo 50 del testo unico vigente 30 giugno 1889, n. 6144, della legge di pubblica sicurezza, deve aver luogo entro il 31 ottobre 1917, i municipii dovranno, coi manifesti o con altro mezzo, diffidare gli esercenti che non prestandosi al pagamento della tassa in parola, entro il termine stabilito, saranno dichiarati in contravvenzione e puniti a norme del codice penale e ciò indipendentemente dall'eventuale chiusura dell'esercizio.

3. — La rinnovazione, disposta dall'articolo 1. del decreto luogotenenziale, si effettua mediante il rilascio dell'atto di permis-

sione (da ottenersi nei modi di regola) contemplato dall'articolo 50 della legge sulla pubblica sicurezza (30 giugno 1889, n. 6164) come se si trattasse della prima apertura dell'esercizio.

Avvertesi però che non è necessaria la produzione dei documenti, di che all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione della suindicata legge sulla pubblica sicurezza.

4. — La permissione dev'essere redatta di conformità al modello E, indicato nell'articolo 50 dello stesso regolamento, opportunamente modificato, facendovisi, fra l'altro, risultare che tale permissione è da vidimarsi nel termine ordinario e cioè entro il dicembre 1917, e così negli anni successivi, a senso dell'articolo 3, 1.º comma della legge 13 settembre 1874, n. 2086.

5. — Contemporaneamente alle notificazioni di cui ai numeri 1 e 2, i signori sindaci trasmetteranno al dipendente tesoriere un elenco degli esercenti del proprio comune con la indicazione della tassa da ciascuno dovuta, apponendo a piè dell'elenco stesso l'ordinativo per la riscossione delle tasse in esso elencate.

6. — Entro i primi dieci giorni del mese di novembre 1917 i comuni saranno tenuti a versare allo Stato le tasse riscosse; per i comuni sede di ufficio del registro, il versamento dovrà eseguirsi direttamente all'ufficio stesso, mentre per tutti gli altri comuni in cui non esista un ufficio del registro, il versamento potrà eseguirsi mediante vaglia postale di servizio, e quindi in esenzione da tasse postali, da intestarsi a favore del ricevitore del registro del proprio distretto.

7. — Per ottenere la emissione del vaglia di servizio, il comune dovrà produrre al locale ufficio postale, o all'ufficio postale nel cui territorio di competenza il comune è compreso, apposita richiesta scritta, con le indicazioni della somma da versare, dell'ufficio del registro destinatario e della imputazione al capitolo 32 « tasse sulle concessioni governative », indicazioni che l'ufficio postale dovrà riprodurre nel vaglia di servizio.

8. — Per le città ove esistano più uffici di registro il versamento dovrà dal comune eseguirsi all'ufficio del registro incaricato della riscossione delle ordinarie tasse di concessione governativa.

9. — I ricevitori del registro, introitate le somme ad essi versate dai comuni, sia direttamente, sia mediante vaglia postale di servizio, rilasceranno la prescritta bolletta mod. 72. A senza che occorra l'iscrizione di alcun articolo al campione « Tasse di cessione governativa ».

10. — Non oltre il 15 novembre 1917 i comuni dovranno inviare alla autorità di pubblica sicurezza del rispettivo circondario una copia dell'elenco trasmesso al tesoriere annotato della data, numero ed importo delle singole riscossioni conseguite e firmato dal sindaco e dal tesoriere.

Per gli esercenti per i quali le tasse non risulteranno riscosse dovrà indicarsene il motivo nell'elenco stesso.

11. — L'autorità di pubblica sicurezza, di mano in mano che riceve gli elenchi dei comuni del circondario, procederà alla loro revisione in confronto delle risultanze dei propri registri e nel caso di eventuali discordanze chiederà i necessari chiarimenti al comune.

12. — Per gli esercenti che entro il 31 ottobre 1917 non abbiano ottemperato all'obbligo della rinnovazione e del pagamento delle corrispondenti tasse, le autorità di pubblica sicurezza promuoveranno, nei modi di regola, la sollecita applicazione delle sanzioni penali, non esclusa, all'occorrenza, la chiusura dell'esercizio.

13. — Entro la prima decade del successivo di dicembre 1917 le prefate autorità di pubblica sicurezza trasmetteranno all'intendenza di finanza della rispettiva provincia gli originali elenchi ricevuti dai comuni; e le intendenze di finanza accetteranno se l'ammontare delle tasse riscosse da ciascun comune corrisponda all'importo dei versamenti da ciascun comune effettuati presso gli uffici del registro, ed ove del caso promuoveranno le eventuali regolarizzazioni.

14. — Compiuto tale accertamento le intendenze di finanza anoteranno sugli elenchi medesimi le date, numeri ed importo delle bollette mod. 72. A rilasciate dagli uffici del registro e comprenderanno gli elenchi medesimi tra gli elementi di controllo

che in occasione dalle verifiche debbono essere comunicati agli ispettori delle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 211 delle istruzioni di contabilità 7 aprile 1888.

Nel giorno 20 dicembre 1917 i signori intendenti di finanza parteciperanno telegraficamente a questo Ministero (direzione generale delle tasse sugli affari) la cifra complessiva delle tasse versate agli uffici del registro della rispettiva provincia.

*Il Ministro* MEDA

**175. Istituzione pubbliche di beneficenza. Bilanci 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 4 ottobre 1917 n. 26783 diretta ai Capi delle I. P. di B. della Provincia).

In conformità delle disposizioni emanate col D. L. 2 dicembre 1915, n. 1847, pubblicato nel n. 3 del Bollettino Amministrativo del 1916, tutte indistintamente le istituzioni pubbliche di beneficenza devono spedire, per l'approvazione, il bilancio 1918, completo.

Il bilancio dovrà essere corredato dai documenti prescritti dalle precedenti circolari e cioè:

a) dal prospetto dell'avanzo o disavanzo d'amministrazione da determinarsi nei modi indicati dal Regolamento 5 Febbraio 1891 n. 99;

b) dall'elenco di tutti i titoli posseduti dall'Ente, con indicazione speciale dei titoli del Prestito Nazionale testè acquistati, dichiarando se essi sono stati tutti intestati all'Ente:

b) dall'elenco dei fitti, crediti, canoni, contributi diversi, ecc;

c) dalla copia della deliberazione, debitamente approvata, che stabilisce la pianta organica degl'impiegati, con l'indicazione del cognome e nome degl'impiegati e dell'assegno goduto;

d) dalla cartella dell'esattore e della scheda dell'agente dell'imposte per giustificare le previsioni per le imposte e tasse;

e) dalla deliberazione che approva il bilancio e dal prescritto certificato di pubblicazione, ricordando che pel disposto dell'art. 6 del D. L. 13 giugno 1915, n. 873 (inserito a pag. 197 del Bollettino Amministrativo 1915) il numero legale per la validità delle



adunanze delle Opere pie è ridotto al terzo di coloro che le compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre. Quando per effetto di chiamate alle armi tale numero non possa raggiungersi, sarà provveduto a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare, entro un termine perentorio, decorso il quale provvederò d'ufficio, designando gli amministratori provvisorio altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

Le Opere Pie dovranno inoltre riportare in sede propria gli stanziamenti per infanzia abbandonata e per dotaggi, come dei rispettivi statuti.

In conformità delle disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 e con la legge 18 luglio 1917 sugli orfani di guerra, le somme stanziatae per l'infanzia per dotaggi (ad eccezione di quelli a pro famiglie determinate) non potranno erogarsi, ma dovranno inviarsi alla Prefettura, nei modi indicati dal regolamento 17 gennaio 1916 (Bollettino Amministrativo N.º 2 del 1916).

Per le Opere Pie che hanno già deliberato apposita somma per indennità di caro-viveri agl'impiegati, dovrà farsi apposito stanziamento nella parte straordinaria del bilancio.

Si ricorda infine che alle partite di giro deve iscriversi apposita somma pel servizio « Pro infanzia » e che nessuna somma dovrà iscriversi per contributo di guerra, per dritto di guerra sugli affitti e contributo straordinario per l'assistenza civile, non essendo le istituzioni pubbliche di beneficenza obbligati a tali versamenti (Teleg. 6 gennaio 1916, n. 52. Ministero Finanze; Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1917, n. 47 e Decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1809).

Ovverto sin d'ora che se i bilanci non mi perverranno entro il mese di novembre provvederò, mio malgrado, d'ufficio a spesa di chi risulterà responsabile del ritardo.

Attendo intanto ricevuta della presente.

*Per il Prefetto - FALLETTI*

176. **Bilanci comunali 1918 -- Sovrimposta.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 settembre 1917 n. 24747 diretta ai sindaci della Provincia e per conoscenza ai Signori Sottoprefetti).

Rivolgo viva preghiera alle SS. LL. di voler, con speciale premura e diligenza, promuovere la deliberazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1918, affinchè si possano in tempo partecipare alla Intendenza di Finanza le tangenti di sovrimposta da inscrivere nei ruoli principali.

Pur troppo si è avuto più volte a deplorare il ritardo dannoso, che frappongono alcuni Comuni nell'attendere al disbrigo di questo importante adempimento, che deve ritenersi il sostrato della vita amministrativa, avendo il bilancio influenza notevole nella estrinsecazione dei pubblici servizi.

Nutro fiducia che il lamentato inconveniente non si ripeta, ma ad ogni modo devo prevenire che promuoverò misure di ufficio qualora il bilancio, di cui trattasi, non sarà deliberato durante la sessione ordinaria.

Con precedenti istruzioni furono dettate norme precise per la regolare compilazione dei bilanci, epperò ritengo superfluo di ripeterle, bastando solo che ne raccomandi la scrupolosa osservanza.

Stimo conveniente di ricordare che deve tenersi ragione della entrata riferibile alla compartecipazione alla tassa sui cinematografi, ai termini del regio decreto 12 novembre 1914. N. 1233, come pure sarà necessario di tener presenti le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 dicembre 1916 n. 1856-26 luglio e 5 agosto 1917. N. 1181-1229 e 1261 (1) coi quali i Comuni sono autorizzati ad adottare provvedimenti finanziari per sopperire a maggiori spese dipendenti dalle attuali contingenze straordinarie.

I Signori Sindaci avranno cura di far pervenire a questa Prefettura, non oltre il 30 ottobre p. v. la deliberazione consiliare con la quale viene stabilito l'ammontare della sovrimposta 1918, ben avvertendo che, in caso di inadempienza, sarà ripartita sui ruoli principali soltanto la sovrimposta corrispondente al limite legale, salvo, ove occorreranno, a formarsi i ruoli speciali a spesa del Comune.

I Comuni del 1° circondario invieranno direttamente la deliberazione a questo ufficio gli altri la spediranno pel tramite delle rispettive Sotto Prefetture.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Per il Prefetto*—FALLETTI.

(1) Per i decreti citati vedi pag. 37, 228, 231, 241 Boll. Am. 1917.

- S. Egidio Montalbino* — Contratto esattoriale, parere favorevole.  
*S. Valentino Torio* — Cessione dell'esattoria, » »  
*Palomonte* — Aggiudicazione dell'esattoria, » »  
*Rutino* — Indennità caro viveri, ordinanza.  
*Salerno* — Bilancio 1917, approva.  
*Tortorella* — Riduzione canone daziario, parere favorevole.  
*Stella Cilento* — Mutuo di L. 25.000 approva.
- 

## PUBBLICAZIONI

*Il Bilancio 1918 delle istituzioni pubbliche di beneficenza* con note del Rag. Gabriele Marra — Salerno, Tipografia Volpe — L. 1,10.

Oltre il modello del bilancio e gli allegati necessari per giustificare tutte le previsioni, vi sono riportate tutte le disposizioni emanate dal Governo nel periodo della Guerra, facilitando così l'opera dei segretari delle Opere Pie. Molte note di giurisprudenza completano il volume, che si presenta in una veste tipografica assai nitida ben nota ai nostri lettori.

---

## COMUNICAZIONI

### **Norme per la corripendenza dei civili delle terre redente**

Si ricorda che la Commissione dei Prigionieri di Guerra della Croce Rossa Italiana è autorizzata a trasmettere in Austria-Ungheria la corrispondenza diretta a *Prigionieri di Guerra o Internati Civili*.

Ogni altra corrispondenza destinata in Austria-Ungheria, sia direttamente, sia a mezzo di uffici intermediari italiani o svizzeri, non ha corso e viene respinta o intercettata.

Per la trasmissione di notizie di carattere familiare fra gli abitanti o profughi della zona di occupazione e i loro congiunti in Austria-Ungheria è stato stabilito apposito servizio fra la Croce Rossa Italiana e quella Austriaca.

Le notizie che si desidera trasmettere o richiedere, debbono essere inviate alla COMMISSIONE PRIGIONIERI DI GUERRA — REPARTO CIVILI — PIAZZA MONTECITORIO, 115 — ROMA, scritte con molta *chiarezza e brevità* (non più di venti parole oltre lo indirizzo).

E' necessaria l'indicazione chiara e precisa del destinatario o persona da ricercarsi con tutti i dati che valgano ad identificarlo e rintracciarlo. Il buon esito della pratica dipende in massima parte dall'*esattezza delle indicazioni* fornite.

Si deve pure tener presente che le comunicazioni non vanno al destinatario direttamente, ma per mezzo della Croce Rossa Austriaca, e sono quindi soggette al diretto controllo del Governo Austro-Ungarico.

---

## Sunto di atti ufficiali

---

\* Con ordinanza 28 settembre 1917 del Commissariato Generale dei Consumi è stata permessa nei giorni di giovedì e venerdì la vendita della cacciagione e della selvaggina; è però vietato, a norma dell'art. 7 del D. L. 3 dicembre 1916 n. 1685, consumare nei pubblici esercizi carni di cacciagione o di selvaggina. (Gazzetta ufficiale 29 settembre 1917 n. 230).

\* Con D. L. 25 luglio 1917 n. 1513 (Gaz. Uff. 29 settembre 1917) sono state emanate nuove disposizioni circa l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del R. Esercito.

\* Con D. L. 2 settembre 1917 n. 1523 sono state date nuove disposizioni per gli studenti delle università e degli istituti d'istruzione superiore che si trovano sotto le armi (Gaz. Uff. 29 settembre 1917).

\* Con D. L. 2 settembre 1917 n. 1487 sono state sospese per la durata della guerra, le aste per l'appalto delle rivendite dei generi di private (Gaz. Uff. 24 settembre 1917).

\* Con D. L. 9 agosto 1917 n. 1430 è stata prorogata a sei mesi dopo la conclusione della pace l'entrata in vigore delle norme 22 agosto 1915 n. 1452 per disciplinare in tutto il Regno la larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli di qualunque genere circolanti sulle strade ordinarie di uso pubblico, (Gaz. Uff. del 19 settembre 1917 n. 222).

\* Con D. L. 2 settembre 1917 n. 1460 è stata imposta una tassa di bollo sui conti dei ristoratori, trattorie, pasticcerie, caffè ecc. (Gaz. Uff. 18 settembre 1917 n. 221).

\* Con D. L. 9 settembre 1917 n. 1452 è stata vietata la circolazione delle automobili, motociclette ed in genere di tutti gli autoveicoli azionati da motori a scoppio e destinati al trasporto delle persone—Con D. L. 16 settembre 1917 n. 1641 l'è entrata in vigore del decreto precedente è stata determinata dal 1.º ottobre 1917 (Gazz. Uff. 18 sett. 1917 n. 221).

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

177. *Riordinamento delle imposte dirette.* (D. L. 9 settembre 1917).  
 178. *Proroga dei poteri dei R. Commissari.* (D. L. 16 sett. 1917).  
 179. *Provvedimenti pei sindaci, assessori e consiglieri dimissionari.* (D. L. 1 ottobre 1917).  
 180. *Divieto di esportazione dell'olio e delle ulive.* (D. P. 15 ott. 1917).  
 181. *Divieto di esportazione di fave, ceci, lenticchie.* (D. P. 15 ott. 1917).

#### b) Circolari

182. *Bilancio 1918. Nota di variazione.* (C. P. 12 ottobre 1917).  
 183. *Concorso governativo a pareggio dei bilanci 1918.* (C. P. 16 ottobre 1917).  
 184. *Operai reclutati per lavori militari in zona di guerra.* (C. P. 18 ottobre 1917).  
 185. *Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra.* (C. P. 18 ottobre 1917).  
 186. *Contributo del centesimo di guerra.* (C. P. 19 ottobre 1917).  
 187. *Acconti sulle pensioni privilegiate di guerra.* (C. P. 20 ott. 1917).  
 188. *Scarto di atti presso le Amministrazioni della Provincia.* (C. P. 23 ottobre 1917).  
 189. *Oblazioni continuative a favore degli orfani della guerra.* (C. P. 24 ottobre 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della G. P. A. e della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

Sunto di atti ufficiali — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 11 ottobre 1917.

*Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI*

- Eboli* — Istanza veterinario per aumento stipendio, approva.  
*S. Cipriano, Giffoni Sei Casali, Olevano, Camerota, Minori, Sassano* — Reclami tassa esercizi, provvede.  
*Vietri-Cetara* — Svincolo cauzione esattoriale, approva.  
*Acerno* — Vendita boschi Isea e Cerasuolo, approva.  
*Sanza* — Inversione lire 8000, approva.  
*Salerno* — Concorso alle gare scoutistiche, approva.  
*Galdo* — Bilancio 1917, approva.  
*Pontecagnano-Faiano* — Pianta organica, approva.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 16 ottobre 1917

*Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI*

- Salerno* — Conserv. Gesù Sacramento, giudizio contro Murino, approva.  
*Campagna* — Cong. Carità. Trasformazione Monte Frumentario, approva.  
*Pagani* — Ospedale Tortora — indennità caroviveri ai sanitari, approva.  
*Mercato S. Severino* — Cong. di Carità — indennità caroviveri segretario, approva.  
*Fisciano* — Congrega di Carità, storno di fondi. approva.  
*Salerno* — Conf. S. Agostino, *Bracigliano*, Cong. Carità, prelevamento della riserva, prende atto.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

177. **Riordinamento delle imposte dirette.** (D. L. 9 settembre 1917 n. 1546 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1918 e fine al termine dell'anno nel quale sarà conclusa la pace, l'imposta sui fondi rustici nelle provincie a nuovo catasto sarà applicata in base alle seguenti aliquote:

8,80 ‰ per le quote d'imposta le quali calcolate in base alla aliquota dell'8 p. c. non superino nel distretto dell'agenzia delle imposte L. 10.

10 ‰ per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota stessa del 10 p. c. siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 10,01 e le L. 50.

13 ‰ per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota del 10 ‰ siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 50,01 a L. 300.

14 ‰ per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota del 10 ‰ siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 300,01 e le L. 500

15 ‰ per tutte le altre.

Tale aliquote sono comprensive dei decimi di guerra di cui alle leggi 21 gennaio 1897 n. 23 e 16 dicembre 1914 n. 1354 nonchè dei centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914, numero 1128.

In deroga a quanto è stabilito dal presente articolo, i terreni appartenenti a corpi morali soggetti alla tassa di manomorta continueranno a pagare l'imposta sulla base dell'aliquota dell'8 0/10 aumentata di due decimi e di cinque centesimi addizionali, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto 15 ottobre 1914, n. 1128 e del secondo comma del n. 1 della legge 16 dicembre 1914, numero 1354-

Art. 2. — Nei compartimenti ove vigono tuttora i vecchi catasti, i contingenti fissati per ciascuna provincia, giusta il decreto luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1122 saranno elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato alla aliquota d'imposta in base all'articolo precedente, pei contribuenti gravati da un'imposta superiore a L. 50, rimanendo così consolidati il decimo e i centesimi addizionali di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

Il riparto del nuovo contingente sarà eseguito in modo che i contribuenti per le quote d'imposta fino a L. 10 e da L. 10,01 a L. 50 non vengano gravati di un carico superiore a quello dovuto anteriormente all'applicazione del presente decreto e che sieno esenti dallo aggravio portato dal presente decreto i corpi morali soggetti alla tassa di manomorta. Le disposizioni dell'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 15 luglio 1916, n. 383 non si applicano agli aumenti dell'imposta sui fondi rustici portati dal Decreto legislativo 15 ottobre 1914 n. 1128, della legge 16 dicembre 1914 numero 1354, dall'art. 2 dell'allegato F. al decreto 9 novembre 1916 n. 1525 e dal presente decreto.

Per i comuni della Provincia di Basilicata, indicati nell'art. 66 della legge 31 marzo 1904 n. 140, le agevolazioni tributarie e la quota d'imposta spettante alla Cassa provinciale di Credito agra-



rio, giusta l'articolo medesimo, saranno commisurato sulla imposta dell'anno 1914.

Del pari il rimborso dell'imposta sui fondi rustici dovuto annualmente al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana a termini dell'articolo 15 della legge 15 luglio 1906 n. 333 sarà liquidato con l'aliquota d'imposta erariale principale applicata nell'anno 1914.

Art. 2. — A decorrere dal 1 gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà stata conclusa la pace, l'imposta sui fabbricati sarà applicata in base alle seguenti aliquote:

16 o/o per le quote d'imposta che in base a tale aliquota non superino nel distretto d'agenzia L. 15:

18 o/o per le quote d'imposta che in base a tale aliquota siano comprese nel distretto d'agenzia fra L. 15,01 e 30.

20 o/o per le quote d'imposta che in base a tale aliquota siano comprese nel distretto d'agenzia fra L. 30,01 e L. 200:

22 o/o per tutte le altre quote d'imposta.

Tali aliquote sono comprensive dei decimi di guerra portati dalle leggi 28 maggio 1867 n. 3719, 26 luglio 1868 n. 4513, 16 Dicembre 1914 n. 1354 e dei centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914 n. 1128.

Art. 4 — In deroga di quanto è stabilito dal precedente articolo i fabbricati, appartenenti a istituzioni pubbliche di beneficenza e quelli non produttivi di reddito locatizio, appartenenti ai Comuni ed a provincie, continueranno a pagare la imposta sulla base dell'aliquota del 12,50 per cento, aumentata di quattro decimi e di cinque centesimi addizionali, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo uno del Decreto 15 Ottobre 1914 n. 1128 e del secondo comma del n. 1 della legge 16 Dicembre 1914 n. 1354.

Art. 5 — La commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui all'art. 309 della legge comunale e provinciale testo unico 4 Febbraio 1915 n. 148 sarà eseguita in base alla imposta erariale dovuta secondo le aliquote dell'anno 1916.

Per gli effetti degli articoli 79 e 663 del Codice di Procedura

Civile il tributo diretto verrà calcolato in base alle aliquote vigenti per l'anno 1914.

Art. 6. — A decorrere dal 1 gennaio 1918 è fino al termine dell'anno nel quale sarà conclusa la pace l'imposta di ricchezza mobile sarà applicata sui redditi netti in base alle seguenti aliquote:

20 o/10 per i redditi di categoria A 1 ed A 2.

10 o/10 per i redditi di categoria B accertati a carico di privati e non superiori a L. 1500.

11,50 o/10 per i redditi di categoria B accertati a carico di privati, superiori a lire 1500 ma non a L. 3000.

15 o/10 per i redditi di categoria B accertati a carico di privati e superiori a lire 3000 e per tutti quelli accertati a carico di enti collettivi.

9 o/10 per i redditi di categoria C accertati direttamente e non superiori a lire 1667.

10,50 o/10 per i redditi di categoria C accertati direttamente e superiori a L. 1667 ma non a L. 3000 e per tutti quelli accertati per rivalsa.

14 o/10 per i redditi, di categoria C accertati direttamente e superiori a L. 3000.

7,50 o/10 per i redditi di categoria D non superiori a L. 2000.

8,65 o/10 per i redditi di categoria D superiori a L. 2000.

Le aliquote determinate nel presente articolo sono comprensive dei centesimi addizionali, di cui al Decreto 15 ottobre 1914 n. 1128 e del decimo di cui alla legge 16 dicembre 1914 n. 1354.

Art. 7 — Sono esenti da imposta in categoria B i redditi netti fino a lire 533.33, in categoria C i redditi netti fino a L. 640, in categoria D i redditi netti fino a L. 800.

Le detrazioni portate dalla legge 22 Luglio 1894 n. 339 verranno fatte sui redditi netti e cioè nelle seguenti misure:

In categoria B: L. 333.33 per i redditi superiori a L. 533.33 ma non a L. 666.66; L. 266.66 per i redditi superiori a L. 666.66 ma non a L. 800; L. 200 per i redditi superiori a L. 800 ma non

a L. 933.33; lire 133.33 per i redditi superiori a L. 933.33 ma non a L. 1.066.66.

In categoria C: L. 400 per i redditi superiori a L. 640, ma non a L. 800; L. 320 per i redditi superiori a L. 800 ma non a L. 960; L. 240 per i redditi superiori a L. 960 ma non a L. 1,120; L. 160 per i redditi superiori a L. 120, ma non a lire 1,280.

Art. 8. — In caso di contratti nei quali sia posto a carico dei conduttori dei fondi l'onere totale delle imposte, questo dovrà essere commisurato esclusivamente nella somma che sarebbe dovuta dal conduttore stesso in base alle aliquote vigenti prima del presente decreto. Le modificazioni di aliquota di cui all'art. 3 del presente decreto non potranno, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario.

E' prorogata a tutto il periodo di tempo nel quale avrà validità il presente decreto la disposizione dell'art. 5 del decreto 9 novembre 1916 n. 1525 alleg. G.

L'aggravamento della imposta a carico di privati contribuenti della categoria A 2 portato dall'art. 6 del presente decreto non potrà essere ripetuto dal creditore verso il debitore nonostante qualsiasi patto in contrario, qualora al creditore sia assicurato un interesse netto non inferiore al 5%.

Art. 9. — A decorrere dal 1 gennaio 1918, e fino al termine dell'anno nel quale sarà stata conclusa la pace, l'imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni, istituite coll'allegato B del Decreto legislativo 12 ottobre 1915 numero 1510, sarà dovuta nella misura seguente:

il 5% fino a L. 2,500; il 10% da lire 1501 a L. 5000, il 12% da L. 5001 a lire 10,000; il 15% da L. 10.001 a L. 20.000; il 20% da L. 20.001 a L. 40.000 il 25% da 40.001 in più.

Art. 10. — Nulla è innovato circa il contributo del centesimo di guerra stabilito col decreto legislativo 21 novembre 1915 n. 1643 alleg. A. (1)

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 9 settembre 1917.

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO

(1) V. pag. 353 Bollettino Amministrativo 1915.

178. **Proroga dei poteri dei R. Commissari.** (D. L. 16 settembre 1917 n. 1560 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 ottobre 1917 n. 237).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduta la legge comunale e provinciale ed il nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744; (1)

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le proroghe dei poteri dei Regi commissari presso Amministrazioni comunali disciolte, che, successivamente alla prima, vengono decretate in base all'articolo 2 del R. decreto 27 maggio 1915, n. 744, potranno essere disposte senza prefissione di termini.

Nei casi in cui la la proroga è stabilita senza prefissione di termini i Consigli disciolti dovranno essere ricostituiti in un termine non maggiore di mesi sei dal giorno della pubblicazione del trattato di pace.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione ecc.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO.

179. **Provvedimenti per i sindaci, assessori e consiglieri dimissionari.** (D. L. 1° ottobre 1917 n. 1586 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Vista la legge comunale e provinciale;

Sentito il consiglio dei ministri;

(1) Bollettino Amministrativo 1915 pag. 163.

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sindaci, assessori e consiglieri comunali, che, durante la guerra, con le dimissioni rassegnate senza legittimi motivi, rendono necessario lo scioglimento dei rispettivi Consigli, sono responsabili, in proprio od in solido, delle spese sostenute dai comuni per le straordinarie gestioni, e ciò senza pregiudizio di altre eventuali responsabilità, sia di natura penale, sia di natura patrimoniale.

La stessa disposizione si applica a quegli amministratori i quali compiano atti ed incorrano in omissioni al fine di provocare in tal modo lo scioglimento dei Consigli medesimi.

La dichiarazione di responsabilità e la indicazione dei responsabili sono fatte, su richiesta del prefetto, o dei commisari, o su ricorso di qualsiasi contribuente nel Comune, della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, con la procedura stabilita negli articoli 12 a 21 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911 n. 397.

La facoltà di ricorrere al Governo del Re, prevista nell'art. 222 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915. n. 148 (testo unico), è estesa a qualsiasi contribuente nel Comune. Contro il provvedimento del Governo è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria, escluso ogni altro gravame presso qualsiasi giurisdizione.

La nota delle spese sostenute dal Comune è mensilmente resa esecutoria dal prefetto e rimessa, insieme con l'elenco dei debitori, all'esattore che ne cura la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali in vigore per le imposte dirette.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO

180. **Divieto di esportazione dell'olio e delle ulive.** (D. P. 15 ottobre 1917)

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Ritenuta la necessità, in vista dell'imminente raccolta olearia di assicurare il fabbisogno di olio per la Provincia;

Ritenuto che tale intento non potrà conseguirsi se continua a rimanere libera la esportazione delle olive e dell'olio;

Sentito il Consorzio granario provinciale e la commissione provinciale consultiva per i consumi;

Ordina

E' vietato fino a nuovo avviso la esportazione delle olive e dell'olio dalla Provincia, salvo permessi speciali, da concedersi dalla Prefettura caso per caso. —

I sottoprefetti, i Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.—

I trasgressori saranno puniti a norma del D. L. 6 maggio 1917, n. 740. (1)

*Il Prefetto — BAJARDI*

181. **Divieto di esportazione di fagioli, fave, ceci, lenticchie.** (D. P. 15 ottobre 1917).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Ritenuta la necessità di assicurare il fabbisogno di patate, fagioli, fave, ceci e lenticchie per uso di queste popolazioni;

Sentita la Commissione provinciale consultiva per i consumi;

Ordina

E' vietato fino a nuovo avviso la esportazione dalla Provincia delle dette derrate. —

---

(1) V. Bollettino Amministrativo 1917 pag. 165.

I Sottoprefetti, i Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. —

I trasgressori saranno puniti a norma del D. L. 6 maggio 1917, n. 740. (1)

*Il Prefetto* — BAJARDI

### **b) Circolari**

182. **Bilancio 1918** — **Nota di variazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 ottobre 1917 n. 27423 diretta ai sindaci).

Con decreto Luogotenenziale, in corso, si stabilisce che durante lo stato di guerra i Consigli Comunali, invece di provvedere alla integrale formazione del bilancio di previsione, potranno limitarsi a deliberare soltanto le variazioni agli stanziamenti contenuti nel bilancio 1917, elencandole in apposito prospetto, da presentare in doppio, unitamente alle relative deliberazioni aspirative.

L'intervallo di tempo poi prescritto per le deliberazioni di conferma delle spese facoltative è ridotto ad otto giorni.

Di ciò informo le SS. LL. in relazione alla circolare prefettizia del 24 settembre u. s. num. 24747 inserita nel Bollettino amministrativo, dispensa 19-20, (2) ed avverto che anche per 1918, verrà corrisposto il concorso governativo a pareggio del bilancio ai termini della legge 9 luglio 1908 num. 442.

Raccomando alle SS. LL. di spedire subito la deliberazione con la quale si determina l'ammontare della sovrimposta, a quale uopo segno qui appresso le notizie concernenti il limite legale e gli altri stanziamenti obbligatori. (3)

Aspetto un cenno di ricevuta della presente.

*P. il Prefetto* — FALLETTI

(1) V. Bollettino Amministrativo 1917 pag. 165.

(2) V. pag. 272 idem

(3) Le notizie sono state spedite direttamente ai Sindaci.

183. **Concorso governativo e pareggio dei bilanci 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 ottobre 1917 n. 27439 diretta ai sindaci).

Comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell' Interno:

« Avvertesi che è in corso pubblicazione Decreto-legge con cui è prorogata anche per l'anno 1918 concessione concorso governativo a pareggio bilanci Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, a' sensi articolo 5 legge 24 marzo 1907, n. 116, e articolo 3 legge 9 luglio 1908 n. 442. »

Prego provvedere, affinchè nei bilanci sia stanziata la somma corrispondente.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

184. **Operai reclutati per lavori militari in zona di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 ottobre 1917 n. 26444 diretta ai sindaci).

Il Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando Supremo comunica che, di recente, sarebbero giunti ai posti di vigilanza appositamente istituiti, gruppi di operai reclutati per lavori militari in zona di guerra sprovvisti dei prescritti certificati sanitari.

Si fa presente ciò a V. S. con preghiera di voler dare categoriche disposizioni perchè l'ineconveniente non abbia eventualmente a lamentarsi in codesto Comune.

*p. Il Prefetto — FALLETTI.*

185. **Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli'invalidi della guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 ottobre 1917 n. 24805 diretta ai Sindaci).

Gli articoli 7 della legge 25 marzo u. s. numero 481 sulla protezione ed assistenza degli'invalidi della guerra e 67 del relativo regolamento, approvato in data 28 giugno p. p. n. 1158, stabiliscono che gl'invalidi, i quali desiderano essere assunti agli impieghi che il Governo del Re è autorizzato a conferire, senza



concorso, agl'invalidi medesimi, giusta le tabelle annesse al regolamento ora ricordato, debbono farne domanda all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi della guerra, unendo a corredo di quella i documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti, pei singoli posti, dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, nonchè un certificato rilasciato da un sanitario designato dall'Opera Nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato, attestante che l'invalido possiede la idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere utilmente esercitare le funzioni del posto cui aspira.

Analogo certificato deve essere munito a corredo delle domande che gl'invalidi, presentassero all'Opera Nazionale, ai termini dell'art. 69 del Regolamento, per ottenere l'ammissione ad un pubblico impiego presso amministrazioni di Stato o presso enti morali.

Nell'intento di consentire che le domande, già presentate o in corso di presentazione, pel conferimento dei posti indicati nelle tabelle annesse al Regolamento possano al più presto essere esaminate nel merito, l'Opera Nazionale ha delegato, per ogni Comune all'Ufficiale sanitario, per tutti gli effetti di cui al 3° comma dello art. 7 della legge 25 marzo 1917 n. 481, di rilasciare i certificati d'idoneità di cui è cenno nel comma ora citato.

*p. Il Prefetto — FALLETTI.*

**186. Contributo del centesimo di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 19 ottobre 1917 n. 27792 diretta ai sindaci).

L'Intendenza di Finanza ha richiamato l'attenzione di questa Prefettura sul fatto che un gran numero di Comuni non hanno trasmesso a quell'Ufficio l'elenco delle singole somme, trattenute per centesimo di guerra del trimestre giugno-luglio u. s. sui pagamenti effettuati per conto delle Amministrazioni Comunali, nè risulta che a tal titolo abbiano versato somma alcuna.

Sul verificatosi inconveniente si richiama l'attenzione della

S. V. affinchè venga prontamente eliminato, nè abbia ulteriormente a ripetersi.

Ed all'uopo si fa notare che alla responsabilità dei tesorieri è con essa, in virtù dell'art. 7 delle istruzioni ministeriali approvato con D. L. del 27 aprile 1916, (1) quella dei Comuni i quali debbono supplire ed invigilare l'opera dei tesorieri per evitare la spesa di invio del Commissario, prevista dalle citate istruzioni.

Mi assicuri dell'adempimento.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI.

187. **Acconti sulle pensioni privilegiate di guerra** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 ottobre 1917 n. 26095 diretta ai Sindaci).

Il Ministero del Tesoro con la circolare 7 maggio 1916, n. 227287, richiamava l'attenzione dei Municipi sull'uso invalso di ritardare la presentazione delle domande di pensione al fine di usufruire per il maggior tempo possibile, del soccorso giornaliero in misura superiore all'acconto, e talvolta alla pensione, e per eliminare l'inconveniente, l'invitava a sospendere la corresponsione di tali soccorsi se entro un mese, dalla partecipazione della morte, o dal rilascio della dichiarazione della irreperibilità dei militari, le vedove non avessero avanzata la domanda almeno dell'acconto. Ciò nonostante, sono ancora numerosissimi i casi in cui tali domande sono presentate, invece, dopo molti mesi, e, talvolta, anche dopo trascorso un anno dalla morte o dalla dispersione dei militari; ed ora poi che col decreto 29 luglio 1917 n. 1199, la misura di tali soccorsi giornalieri è stata elevata i casi stessi ricorrono ancora più frequenti.

Essendo necessario far cessare tale abuso, il quale si risolve poi in un danno per gl'interessati, che, al momento della liquidazione della pensione definitiva, sono tenuti a rifondere all'erario

---

(1) V. pag. 199 Bollettino Amministrativo 1916.

il più percepito, richiamo le Amministrazioni comunali della Provincia all'osservanza delle suaccennate disposizioni ministeriali, avvertendo che, in caso contrario, le somme pagate non saranno ammesse al rimborso dai Distretti Militari.

Ad evitare però che tali disposizioni siano applicate in senso troppo restrittive, si avverte che una volta presentata la domanda da parte dell'interessata, il pagamento del soccorso dovrà essere continuato fino a che non sia stato concesso l'acconto: o, in mancanza di questo, la pensione definitiva.

Coll'occasione poi, si avvertono le SS. LL. che il Ministero, per ridurre per quanto è possibile la differenza fra l'acconto ed il soccorso giornaliero, ha disposto che da ora innanzi gli acconti siano concessi nella misura massima stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli acconti stessi, però, non saranno più pagati dal giorno successivo a quella della morte o della dispersione dei militari, bensì dal primo giorno del mese in cui la concessione viene fatta. Ciò perchè, essendo stato esteso col sopraccitato decreto 29 luglio 1917 il diritto al soccorso giornaliero anche alle famiglie bisognose dei militari chiamati alle armi per gli obblighi di leva, viene a mancare la ragione di corrispondere gli arretrati.

Infatti per il passato l'acconto veniva concesso per evitare di indagare se la pensionante godesse o meno il soccorso giornaliero, dal quale erano escluse le famiglie dei militari di leva. Ora, invece, che tutti sono trattati alla stessa stregua, si può far decorrere l'acconto dalla data di cessazione del soccorso, la cui misura, come si è sopra accennato, è sovente maggiore dell'acconto stesso.

In tal modo gli arretrati serviranno a compensare in gran parte i soccorsi goduti, di guisa che non sarà spesso necessario sottoporre la pensione a ritenuta per ricuperare le maggiori somme anticipate.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

188. **Scarto di atti presso le Amministrazioni della Provincia:** (Circolare pel Prefetto di Salerno 23 ottobre 1917 n. 25427 diretta ai Sindaci della Provincia.)

Con richiamo alla circolare di questo ufficio in data 18 giugno u. s. n. 13797, trasmetto alla S. V. un esemplare degli elenchi tipo degli scarti d'atti che possono compiersi presso le Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, (1) approvati dal Ministero e pubblicati a cura del Comitato Nazionale per la raccolta dei rifiuti di archivio a beneficio della Croce Rossa, e la prego di assecondare, nel modo più efficace, il nobile intento cui è rivolto l'opera del Comitato Nazionale.

Confido pertanto che codesta Amministrazione, seguendo l'esempio dato dallo Stato col D. L. 30 gennaio 1916, n. 219, vorrà rinunciare al provento dell'alienazione della carta di rifiuto a favore del benemerito Comitato.

Questo, com'è noto, riserva tutte le somme poste a sua disposizione alla Croce Rossa Italiana, la benefica Istituzione che esercita verso i nostri gloriosi feriti opera utilissima e pietosa; nello stesso tempo, l'invio al macero del materiale di rifiuto vale ad assicurare al mercato cartaceo nazionale un notevole mezzo di rifornimento.

Confido altresì sul favore di zelo degl'impiegati di codesta Amministrazione, che gareggeranno certamente coi loro colleghi degli uffici governativi nel predisporre le operazioni di scarto, anche ad essi potrà essere corrisposto, pel lavoro straordinario a tale uopo oompiuto, un compenso ragguagliato ad una percentuale sui proventi della vendita non superiore a 20 o/0.

Richiamo la speciale attenzione di codesta Amministrazione sulla procedura prescritta dall'art. 74 del regolamento approvato col R. Decreto 2 ottobre 1911 n. 1163, alla quale dovrà in ogni caso rigorosamente attenersi, nonchè sulle avvertenze generali che sono inserite in principio degli elenchi tipo. E raccomando soprattutto, che nella preparazione del lavoro di scarto si tenga ben presente che esso deve essere rivolto alla eliminazione soltanto

---

(1) Spedito direttamente ai Comuni.

del materiale assolutamente inutile agli scopi dell'Amministrazione ed ai fini cultura.

E' questo il criterio fondamentale che le autorità locali debbono osservare anche nei riguardi degli altri enti sottoposti, comunque, alla loro vigilanza. E' d'uopo che sia assolutamente evitato il danno che, per un malinteso zelo, o per ignoranza, siamo dispersi documenti meritevoli di conservazione.

Sono sicuro che la S. V. si adopererà personalmente per la riuscita dello intento, e resto in attesa di un sollecito riscontro.

Avverto poi, per norma, che il nulla osta alle deliberazioni relative a scarti di atti deve essere richiesto al Soprintendente dell'Archivio di Stato di Napoli, essendo esclusa ogni competenza da parte degli Archivi Provinciali.

*P. il Prefetto* — FALLETTI

189 **Oblazioni continuative a favore degli orfani della guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 ottobre 1917 n. 28002 diretta ai Sindaci).

Richiamando la mia circolare 25 Settembre 1917 n. 26186, inserita a pagina 259 del Bollettino Amministrativo n. 19,20 del corrente anno, con la quale si esortavano le Amministrazioni comunali a deliberare un contributo annuo a favore del Patronato provinciale degli orfani dei contadini morti in guerra, si portano a conoscenza delle SS. LL., per l'esatta osservanza e la necessaria coordinazione le seguenti norme emanate al riguardo dal Ministero dell'Interno:

« Da alcune Prefetture è stata segnalata l'iniziativa, promossa dall'Opera Nazionale degli orfani dei contadini morti in guerra, diretta ad ottenere un contributo dai Comuni, a favore esclusivamente dei detti orfani, calcolato nella misura di centesimi cinque per abitante.

Questo Ministero non ha creduto di fare obiezioni, in massima, all'attuazione di tale iniziativa, specialmente considerata la spontaneità e lo slancio della adesione che, per essa, è stata segnalata in alcune provincie.

Tuttavia, come era suo dovere, ha avvertito che tale libertà

pienamente giustificata, dal nobile fine che la determina, non può quanto alla forma della sua concreta attuazione non essere ricondotta nell'orbita legale. Ed invero, nella forma enunciata, essa assumerebbe un carattere di tassazione, che non rientra nelle previsioni, specificatamente enumerate nell'art. 193 della legge comunale e provinciale vigente.

Si è pertanto avvertito, e qui si conferma, che, quanto alla forma legale del provvedimento, esso deve essere adottato nel modo stesso che la legge comunale e provinciale prescrive per le opere facoltative.

Conseguentemente la somma, deliberata a tal fine, non è ripartibile fra gli abitanti: e le relative deliberazioni consiliari debbono essere approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Da ciò segue, quanto al merito, che tale liberalità deve essere considerata alla stessa stregua delle spese facoltative, indicate nell'art. 313 della legge comunale e provinciale. Ma perciò stesso, esse non possono essere destinate unicamente a favore degli orfani dei contadini morti in guerra, sibbene a vantaggio di tutti gli orfani in genere.

Che se il privato cittadino può liberamente destinare la propria oblazione a favore di speciale categoria di orfani: ciò non può essere consentito alle Amministrazioni comunali, le quali, rappresentando la totalità degli amministrati, e provvedendo con i fondi del bilancio comunale, debbono in questa materia non limitare a determinate categorie le proprie liberalità.

Potrà, e questo dipenderà dalle condizioni locali, facilmente e meglio apprezzabili dalle singole rappresentanze, specificarsi quanta parte della spesa sia da destinare agli orfani dei contadini e quanta agli orfani in generale; ma il provvedimento, genericamente, deve, ove lo si voglia, essere adottato a vantaggio di tutti gli orfani, ispirandosi così all'obbiettivo criterio della legge che non ha distinto gli orfani nè per classi, nè per ceti, nè per categorie. »

*Pel Prefetto* — FALLETTI

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Eboli* -- Ospedale Civile, *Serramezzana*, Conf. Purgatorio, modifiche al bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Sessa Cilento* -- Conf. Crocifisso; *Sanza*, Congr. Sacramento, bilancio 1917, approva.

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 18 ottobre 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

*Sassano*—Licenziamento della levatrice, approva; concessione indennità caroviveri impiegati, approva.

*Salerno*—iscrizione del Comune quale socio della Società Solferino-S. Martino, approva.

*Albanella* -- Debito contributo postale, approva.

*Pellezzano* -- nuove tariffe tassa esercizi, approva.

*Giffoni V. Piana, Teggiano*, indennità caroviveri impiegati, appr.

*Pisciotta* -- Accettazione mutuo, approva.

*Calvanico, Castellabate* -- Cauzione esattoriale, parere favorev.

*S. Valentina Torio* -- Cessione Esattoria, parere favorevole.

*Roccamare* -- acquisto di suolo, id.

*Ispani S. Marina*, consorzio esattoriale, id.

*Ogliastro Cilento* -- Contratto esattoriale, id.

*Laurito* -- Debito per contributo scolastico, ordinanza.

*Scafati* -- Mutuo per acquedotto, approva; acquisto acqua Ausino, approva.

*Eboli* -- istanza Visconti, non trova luogo a deliberare.

*Baronissi* -- Sussidio alla vedova della guardia Barone, appr.

# PUBBLICAZIONI

---

*La nota di variazione al bilancio 1917 dei Comuni*, con legislazione di guerra e note a cura del Rag. Gabriele Marra—Salerno Tipografia Volpe L. 2.

Oltre il modulo completo per compilare la nota di variazione prescritta dal recente decreto luogotenenziale vi sono riportate tutte le disposizioni emanate dal Governo nel periodo della guerra e relative alle amministrazioni comunali, facilitando così l'opera degli amministratori e segretari.

## **Contributo personale straordinario di guerra.**

Con D. L. 1° ottobre n. 1563 (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 6 ottobre 1917) si è provveduto all'imposizione d'un contributo personale straordinario di guerra durante gli anni 1918 e 1919.

Con decorrenza 1° gennaio 1918 è sospesa l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare, istituita col R. D. 12 ottobre 1915 n. 1510 e col D. L. 4 febbraio 1917, n. 231.

## **Sunto di atti ufficiali**

\* Con D. L. 2 settembre 1917 n. 1402 (Gazzetta Uff. 10 settembre 1917 n. 214) è stato esteso il soccorso giornaliero agli avi ed alle ave dei militari alle armi.

\* Con D. L. 6 settembre 1917 n. 1532 (Gazz. Uff. n. 234 del 4 ottobre 1917) sono stati dichiarati esenti da tassa di bollo i ricorsi alla Corte dei Conti, in sede contenziosa, per pensioni di guerra.

\* Con D. L. (Gazz. Uff. del 13 ottobre n. 242) sono state date nuove disposizioni per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale.

\* Con recenti decreti (G. Uff. del 13 ott. n. 242) sono state date nuove norme pel commercio dei concimi chimici, per la coltivazione di fondi seminativi nel Mezzogiorno e per il controllo delle materie fertilizzanti.

\* Con decreto del Ministro per l'industria e commercio del 23 ottobre 1917 (G. Uff. del 24 ottobre 1917 n. 251) sono stati stabiliti i prezzi massimi per la vendita al pubblico delle calzature nazionali.



**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

**R. PREFETTURA — SALERNO****SOMMARIO****PARTE I.***a) Leggi e decreti*

190. *Provvedimenti relative alle sanse.* (D. L. 2 settembre 1917).  
 191. *Aumento di tassa sulla macellazione dei bovini.* (D. L. 9 settembre 1917).  
 192. *Agevolazioni per la formazione dei bilanci comunali.* (D. L. 7 ottobre 1917).  
 193. *Costituzione del Comitato provinciale per l'assistenza e protezione degli orfani di guerra* (D. P. 28 ottobre 1917).

*b) Circolari*

194. *Riscossioni di spedalità romane. Pagamenti con vaglia.* (C. M. I. 5 agosto 1917).  
 195. *Affrancazione di canoni enfiteutici* (C. M. I. 18 settembre 1917).  
 196. *Domande da parte delle famiglie dei militari alle armi.* (C. P. 25 ottobre 1917).  
 197. *Aumento del prezzo delle inserzioni nel foglio Annunzi legali.* (C. P. 31 ottobre 1917).  
 198. *Rinnovazione ordinaria delle Congregazioni di Carità* (C. P. 6 novembre 1917).  
 199. *Elenco nominativo dei contribuenti alla tassa di famiglia ed a quella sul valore locativo.* (C. P. 7 novembre 1917).  
 200. *Raccolta di rottami metallici.* (C. P. 10 novembre 1917).

**PARTE III.****Atti della Prefettura***Verbali della G. P. A. e della Commissione Prov. di Beneficenza.***COPERTINA**

Sunto di atti ufficiali — Agli abbonati.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 6 novembre 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Eboli* — Congrega carità, maggior compenso al personale Ospedale, approva.

*Roccamaspide* — Cong. carità, aumento rette fanciulle a pagamento, ordinanza.

*Scafati* — Arciconf. Vergini, caro-viveri impiegati, ordinanza.

*Cava* — O. P. Genovese, prestito col Banco di Napoli, approva.

*Cava* — Cong. carità e Comitato cittadino, legato Pisapia, ordinanza.

*Pagani* — Cons. Carminiello, affranco capitale quandocumque, approva.

*Cava* — Cong. carità, affranco annualità Fondo di pietà chiesa Passiano, approva.

*Montecorvino Rov.* — Conserv. S. Sofia, transazione lite Murino, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Cong. carità, storno di fondi, approva.

*Romagnano* — Cong. carità, caro viveri al segretario, ordinanza.

*Cava* — Monte del Povero, storno fondi, approva.

*Petina* — Cong. carità, caro-viveri personale stipendiato, prelevamento riserva, ordinanza.

*Salerno* — Orfanotrofio Umberto, prelevamento riserva, approva.

*Colliano* — Cong. carità, modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

*Fisciano* — Cong. carità, concorso Asilo Infantile, approva.

*Giffoni sei Casali* — Cong. carità, offerta istituto de' ciechi in Salerno, approva.

*Olevano* — Cong. Sacramento in S. Giacomo, denuncia nuova entrata, vendita ferri fuori uso, prende atto.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

190. **Provvedimenti relative alle sanse.** (D. L. 2 settembre 1917, n. 1479 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 22 settembre 1917.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo: .

#### Art. 1.

E' vietato a chiunque di impiegare come combustibile per qualsivoglia uso le sanse ottenute dalla pressatura delle olive, che non siano state previamente trattate col solfuro di carbonio od altri solventi per la produzione dell'olio al solfuro.

#### Art. 2.

Le sanse esauste e cioè completamente depauperate d'olio debbono essere messe a completa disposizione del Commissariato combustibili nazionali, che ne ordinerà la distribuzione per uso combustibile.

#### Art. 3.

Tutti i detentori di sanse non sfruttate col solfuro di carbonio, ad eccezione degli stabilimenti per la fabbricazione dell'olio al solfuro, sono obbligati a farne la denuncia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro entro 15 giorni da quello della loro produzione, per mezzo dei rispettivi Municipi.

La denuncia dovrà essere fatta verbalmente o con lettera raccomandata e contenere le indicazioni che saranno stabilite da apposito modulo.

## Art. 4.

Tutti detentori di sanse esauste devono farne la denuncia al Commissariato combustibili nazionali.

La denuncia dovrà essere fatta con lettera raccomandata per tramite dei Municipi e contenere le indicazioni che saranno stabilite da apposito modulo.

## Art. 5.

Il prezzo di vendita per le sanse non sfruttate per ricavarne l'olio al solfuro sarà fissato di concerto fra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro e quello per le armi e munizioni; quello delle sanse esauste potrà essere determinato dal Commissariato generale dei combustibili nazionali, tenendo conto del prezzo delle sanse vergini e di quello dell'olio al solfuro.

## Art. 6.

Le partite di olio al solfuro, che per il decreto Luogotenenziale n. 1413, devono essere deglicerinate sempre che all'analisi contengano una percentuale di acidità superiore al 50 o/o potranno per autorizzazione del Ministero delle armi e munizioni, su proposta degli Uffici tecnici regionali T. B. essere esenti dalla deglicerinazione.

## Art. 7.

A chiunque non ottemperi alle prescrizioni del presente decreto, o vi ottemperi inesattamente, o con ritardo, sono applicabili le penalità stabilite dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127.

## Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI GENOVA

BOSELLI — DE NAVA — DALLOLIO — BONOMI.

191. **Aumento di tassa sulla macellazione dei bovini.** (D. L. 9 settembre 1917, n. 1596 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 11 ottobre 1917 n. 240.)

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

In virtù ecc.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Il diritto fisso di lire due, stabilito dall'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo di adulto, è aumentato di lire due.

Il maggior provento derivante da tale aumento è devoluto interamente allo Stato.

Resta ferma, a favore dei Comuni incaricati della riscossione la quota del quarto, calcolata soltanto su lire due per ciascun capo bovino.

**Art. 2.**

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

**TOMASO DI SAVOIA**

**BORELLI — RAINERI — CARCANO.**

192. **Agevoiazioni per la formazione dei bilanci comunali.** (1) (D. L. 7 ottobre 1917, n. 1711 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1917.)

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo;

---

(1) Vedi circolare a pagine 281.

## Articolo unico

Ferme restando tutte le altre disposizioni della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 circa la compilazione e l'approvazione dei bilanci comunali e l'autorizzazione all'eccedenza della sovrimposta finchè duri lo stato di guerra, i Consigli Comunali, invece di procedere alla formazione integrale del nuovo bilancio di previsione, potranno limitarsi a deliberare soltanto le variazioni che intendono apportare agli stanziamenti attivi e passivi contenuti nell'ultimo bilancio approvato, dando ragione di tali variazioni ed elencandole in appositi prospetti da presentare in duplice esemplare all'approvazione dell'autorità superiore insieme con le relative deliberazioni.

L'intervallo di tempo prescritto, per le deliberazioni concernenti le spese facoltative, del penultimo comma dell'art. 190, è ridotto ad otto giorni.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI -- ORLANDO

**193 Costituzione del Comitato provinciale per l'assistenza e protezione degli orfani di guerra.** (D. P. 28 ottobre 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno.*

Visto l'art. 9 della legge 18 luglio 1917 n. 1143 (1) per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Vedute le designazioni, delegazioni e nomine fatte dalle autorità, corpi ed enti indicati dalla legge predetta;

Considerato che urge mettere in funzione il Comitato provinciale anche se da parte del Ministero della Marina e da parte di taluni degli Istituti nazionali per gli orfani di guerra non siasi provveduto ancora alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

(1) V. pag. 213 Boll. Amm. 1917.

## Decreta

Il Comitato provinciale per l'assistenza e protezione degli orfani di guerra di Salerno è costituito dai seguenti componenti, salvo ad essere integrato dai membri mancanti:

1.<sup>o</sup>) Avv. Donadio Francesco Domenico, giudice delle tutele presso il Tribunale di Salerno.

2.<sup>o</sup>) Dr. Chimienti Cav. Elvino, Medico Provinciale.

3.<sup>o</sup>) Cav. Gennaro D'Alessio, delegato della Commissione Provinciale di Beneficenza.

4.<sup>o</sup>) Graziadei Cav. Prof. Vittorio, R.<sup>o</sup> Provveditore agli Studi.

5.<sup>o</sup>) Cav. Carlo Stromillo, rappresentante del Consiglio Provinciale.

6.<sup>o</sup>) Cav. Mario Amato, rappresentante del Consiglio Provinciale,

7.<sup>o</sup>) Cav. Uff. Avv. Francesco Galdo, delegato delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della provincia che hanno per iscopo la protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata;

8.<sup>o</sup>) Bottari Cav. Giovanni, Tenente Colonnello, Comandante del Distretto Militare di Salerno;

9.<sup>o</sup>) Avv. Luigi Farina, delegato dell'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Salerno, 28 ottobre 1917

*Il Prefetto* — BAIARDI.

**b) Circolari**

194. **Riscossione di spedalità romane — Pagamenti con vaglia.**  
(Circolare del M. dell'Interno 5 agosto 1917 n. 26200 -B- 10618 diretta ai Prefetti).

Il Ministero del Tesoro e l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma lamentano di essere costretti ad un complesso ed inutile lavoro pel fatto che i Comuni debitori di spedalità romane, invece che effettuarne il pagamento, indirizzando i vaglia relativi alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale, li indirizzano all'Opera pia creditrice.

Per evitare il lamentato inconveniente occorre ricordare che, a norma del regolamento 5 marzo 1905, n. 186, per la esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, la riscossione dei crediti di spedalità romane deve farsi esclusivamente pel tramite delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali ricevono dai rispettivi Prefetti, a mezzo delle delegazioni del tesoro, i ruoli delle somme dovute da ciascun Comune della Provincia, compilati sugli elenchi resi esecutori da questo Ministero, curano sulla scorta dei ruoli medesimi l'incasso delle somme relative ed il versamento di esse al Ministero del tesoro od all'Amministrazione ospedaliera.

Disposizioni di legge, ragioni di regolarità contabile e di economia di lavoro esigono pertanto che i vaglia per spedalità romane siano da Comuni debitori indirizzati esclusivamente alle sezioni di Regia tesoreria provinciale competente.

Ad evitare equivoci, non è però fuor di luogo avvertire che questo sistema di pagamento è applicabile solo alle spedalità per ricoveri effettuati in via d'urgenza, a termini dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e non anche a quelle riferibili a ricoveri effettuati in base a deliberazione di impegno del Comune o comunque senza le forme di quest'ultimo articolo il versamento delle quali deve farsi direttamente all'Opera pia creditrice.

Si prega pertanto la S. V. di richiamare con apposita circolare alla osservanza di tali norme i sindaci ed i tesorieri dei Comuni dipendenti, assicurandone il Ministero.

*Pel Ministro — PIRONTI.*

191. **Affrancazione di canoni enfiteutici** (Circolare del Ministero dell'Interno 18 settembre 1917 n. 25273.73 diretta ai Prefetti).

Il Ministero ha avuto varie volte occasione di rilevare che le istituzioni pubbliche di beneficenza, nel consentire l'affrancazione di canoni enfiteutici ad esse dovuti, non sempre tengono presenti le varie disposizioni vigenti in materia e talvolta accol-



gono le domande degli enfiteuti, anche quando questi offrono un prezzo inferiore al dovuto.

Tenuto soprattutto conto che buona parte del patrimonio delle Opere pie è rappresentato da censi, livelli ed altre simili prestazioni, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate e delle autorità di controllo sulle disposizioni legislative vigenti in materia, per evitare che il patrimonio del povero sia menomamente leso: perchè, se da una parte è vero che tutta la nostra legislazione è informata al concetto di facilitare, quanto più è possibile, la liberazione della proprietà immobiliare dai molteplici vincoli che nei secoli scorso sono venuti accumulandosi, intralciandone la commerciabilità; è vero, d'altra parte, che il legislatore fu sollecito, con varie disposizioni, di garantire anche i legittimi interessi degli enti direttari.

Si tenga anzitutto presente che, tranne i casi speciali di enfiteusi, costituiti in base alle leggi 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata, e 15 luglio 1906, n. 583, pel Mezzogiorno e per la Sicilia e Sardegna, gli utilisti possono in ogni tempo redimere il fondo, corrispondendo al direttario il prezzo di affrancazione stabilito dalle singole norme legislative.

Per determinare quali siano tali norme occorre tenere distinte le enfiteusi costituite anteriormente all'attuazione del codice civile (1.º gennaio 1866) da quelle sorte in seguito.

I. -- Nel primo caso, per le enfiteusi così dette *antiche*, bisogna tenere conto delle disposizioni contenute nella legge 24 gennaio 1864, n. 1625, e degli articoli 29, 32 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile. Soprattutto è importante l'articolo 32 che dispone, fra l'altro, che nulla è innovato alle norme stabilite dalle leggi anteriori per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti.

Tale disposizione quindi fa sussistere contemporaneamente due sistemi di affrancazione (quello della legge del 1864 e quello del codice civile) sostanzialmente differenti, e lascia quindi libero l'u-

tilista, secondo le contingenze del mercato finanziario, di offrire tanta rendita iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico al 5 °/100, quanta ne occorre per raggiungere la cifra del canone (in base alla citata legge del 1864), ovvero di corrispondere all'ente direttario un capitale eguale all'annuo canone sulla base dell'interesse legale (secondo la disposizione del codice civile) e cioè venti annualità.

E' noto che la rendita pubblica fu assegnata all'imposta di Ricchezza Mobile, che colpì tutti i titoli del consolidato col saggio dell'8 °/100, che raggiunse in seguito il 20 °/100; ed è noto altresì che in seguito a conversione il consolidato 4.50 (tranne i titoli intestati alle Opere pie) fu portato all'interesse del 3.50 °/100 ed il consolidato del 5 °/100 al 3.75-3.50 °/100.

In seguito a tali innovazioni sorsero gravi dubbi sul modo di valutare i titoli, sempre nel caso che l'affrancante trovasse di sua convenienza seguire il criterio stabilito dalla legge del 1864; se nonchè tali dubbi debbono ora ritenersi assolutamente eliminati da una disposizione contenuta nel Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, (1) il quale mentre nell'articolo 1 consente che le obbligazioni del Prestito Nazionale (benchè si tratti di un debito redimibile e non consolidato) siano accettate per le affrancazioni da effettuarsi ai sensi della citata legge del 1864, nell'articolo 2 aggiunge che « i titoli di rendita consolidata, portanti interessi minori del 5 °/100 saranno pure accettati, purchè la rendita *netta* sia eguale all'ammontare del canone ».

Quindi in caso di affrancazione sulla base della legge del 1864, l'utilista deve corrispondere all'Opera pia tanti titoli del *consolidato* 5 °/100 o del *Prestito Nazionale* 5 °/100, o degli antichi consolidati 3.50 e 3 °/100, quanti ne occorrono per avere una perfetta uguaglianza tra il canone affrancato e la rendita *netta* rappresentata dai titoli; il consolidato 3 °/100, sul quale grava tuttora la tassa di Ricchezza Mobile, deve essere computato al 2.40 °/100.

Si ritiene necessario aggiungere che nelle enfiteusi antiche, l'utilista deve pagare all'atto dell'affranco, oltre al capitale del

(1) V. pag. 193 Bollettino Amm. 1916.

canone, anche la metà del laudemio nelle enfiteusi perpetue e *tre quarti* nelle temporanee (art. 30 disposizioni transitorie); il laudemio, si tenga presente, deve essere fissato secondo i titoli di originaria concessione ed è di fatto variabilissimo; per lo più e la quinquagesima (cioè la cinquantesima parte del valore dell'utile dominio), può essere dovuta la vigesima, la decima e persino la quartivia (come nelle enfiteusi in Benevento costituite all'epoca della dominazione pontificia); in mancanza di patto speciale, il laudemio è fissato secondo le leggi, sotto le quali le concessioni furono fatte.

II. — Per le enfiteusi costituite dopo il 1.º gennaio 1866 non è dovuto alcun laudemio, nonostante patto in contrario, come chiaramente si rileva dagli articoli 1557, 1562 e 1564 del codice civile.

Tali enfiteusi debbono affrancarsi mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale.

Si noti però che le parti possono aver convenuto il pagamento di un capitale *inferiore* e quello sopra indicato; e nel caso di enfiteusi temporanee non eccedenti i trenta anni, anche il pagamento di un capitale *superiore*, che non potrà mai eccedere il quarto di quello di sopra indicato.

Con la legge del 22 giugno 1905, n. 268, il saggio dell'interesse legale fu ridotto dal 5 al 4; nell'articolo 2 però si stabilì che per le affrancazioni derivanti da convenzioni anteriori restava ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5; non così evidentemente per le enfiteusi contratte posteriormente a tale legge, per le quali l'elevazione del canone a capitale deva farsi in base all'attuale saggio legale dei 4 ‰, e cioè con *venticinque annuità*.

E' ovvio poi che per l'affrancazione delle enfiteusi costituite posteriormente all'attuazione del codice civile non si potrebbe più provvedere ai sensi della legge del 1864, la quale rimane in vigore solo in base alla citata disposizione transitoria per le enfiteusi costituite anteriormente.

Non è superfluo aggiungere che per le recenti disposizioni

emanate col decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, all. H, è resa obbligatoria la trascrizione degli atti di affrancazione di canoni eufiteutici; tale formalità dovrà eseguirsi a cura del notaio entro il termine di un mese dalla stipulazione dell'atto.

Per l'esatta osservanza delle citate disposizioni si raccomanda alle SS. LL., nell'esame delle deliberazioni delle Opere Pie relative a tale materia, tenere sempre presente il titolo costitutivo, e solo in caso di dispersione di questo, gli atti di rinnovazione, e gli antichi ruoli esecutivi, perchè solo dall'atto costitutivo possono determinarsi con precisione gli obblighi dell'enfiteuta, sia per quanto riguarda il laudemio sia per la determinazione del capitale di affranco.

E' necessario che, così le SS. VV. nel loro esercizio di vigilanza, come le Commissioni provinciali di beneficenza nella loro funzione di tutela, esaminino con speciale cura tutti i provvedimenti che dalle Opere Pie si adotteranno in materia di affrancazione, tenendo presenti le istruzioni impartite con la presente circolare, affinchè non siano menomamente lesi i diritti delle Opere pie direttarie.

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta della presente.

*Il Ministro* — ORLANDO.

196. **Domande da parte delle famiglie dei militari alle armi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 ottobre 1917 n. 25020 diretta ai Sindaci della Provincia).

S. E. il Generale Comandante del Corpo d' Armata Territoriale di Napoli ha segnalato a questo ufficio l' inconveniente delle domande di vario genere da parte delle famiglie di militari alle armi dirette a quel Comando, allo scopo evidente di eludere le prescrizioni regolamentari ed i necessari apprezzamenti delle immediate autorità superiori.

Ad eliminare l' inconveniente predetto, si pregano le SS. LL. perchè vogliano pregare i propri amministrati ad astenersi dall' inviare direttamente a quel Comando suppliche e domande, che debbono invece essere dai propri parenti alle armi presentate ai loro superiori per la prescritta via gerarchica, avvertendo di nuovo che tutte quelle che non rivestono un carattere di specialissima importanza rimarranno senza risposta.

*pel Prefetto* — FALLETTI

197. **Aumento del prezzo delle inserzioni nel Foglio Annunzi legali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 ottobre 1917 n. 27361 diretta ai Sindaci).

Con D. L. 1.º ottobre 1917 n. 1709 si è stabilito che, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i prezzi d'inserzione nel foglio Annunzi legali — a decorrere dal 1.º novembre 1917 — sieno elevati per ogni linea a *centesimi trenta* per le prime pubblicazioni e a *centesimi venticinque* per le successive, intendendosi tali prezzi ridotti alla metà per annunzi indicati nell'art. 17 istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 Giugno 1876 n. 3195.

Prego tener presente tali norme nell'invio del deposito corrente per le spese d'inserzione.

*pel Prefetto* — FALLETTI

198. **Rinnovazione ordinaria delle Congregazioni di Carità.** (Circolare del Prefetto di Salerno 6 novembre 1917 num. 29534 diretta ai Sindaci).

Ai termini dell'art. 45 del Regolamento amministrativo delle Opere Pie, i Consigli Comunali debbono nella sessione ordinaria di autunno procedere alla rinnovazione ordinaria delle Congregazioni di Carità.

Qualora codesto Consiglio non vi abbia ancora provveduto, prego la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> di far deliberare in proposito, trasmettendo a questo ufficio, con la maggiore sollecitudine, la relativa deliberazione.

*pel Prefetto* — FALLETTI

199. **Elenco nominativo dei contribuenti alla tassa di famiglia ed a quella sul valore locativo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 7 novembre 1917 n. 28516 diretta ai Sindaci).

Come è noto, in esecuzione dell'articolo 10 del Decreto Luogotenenziale 1.º ottobre 1917 n. 1563, che ha istituito il contributo personale straordinario di guerra pel biennio 1918-1919, i Sindaci non oltre il 31 ottobre 1917, debbono rimettere alle Agenzie delle imposte del rispettivo distretto un elenco nominativo, debitamente autenticato, di tutti i contribuenti iscritti nei ruoli 1917 della tassa di famiglia o sul valore locativo, per una somma superiore a L. 150 nei Comuni aventi più di 100,000 abitanti, e di L. 80 nei Comuni aventi meno di 100,000 abitanti, indicando, per ciascun contribuente, il nome, cognome, paternità, l'indirizzo di abitazione e l'ammontare della rispettiva tassa. Entro 20 giorni, poi, dalla pubblicazione della matricola della

tassa di famiglia e della tabella sul valore locativo dell'anno 1918 e 1919, dovranno altresì partecipare all'Agenzia delle Imposte del rispettivo distretto le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente.

Richiamo la particolare attenzione della S. V. sulle dette disposizioni, e prego accertarsi che non abbiano a verificarsi dannose evasioni alla imposta od indebite iscrizioni.

Quanto al termine del 31 ottobre prescritto per l'invio del primo elenco nominativo, si dichiara che ove, per garantire l'esatta compilazione di esso, si rendesse indispensabile specie per qualche comune più importante, di procrastinarne l'invio, la S. V. potrà eccezionalmente inviare gli elenchi stessi non oltre il 30 novembre prossimo.

Resto in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente circolare.

*pel Prefetto — FALLETTI*

200. **Raccolta di rottami metallici.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 novembre 1917 n. 28383 diretta ai Sindaci).

I sempre cresciuti bisogni di munizionamento dell'Esercito e dell'Armata da un canto, e la deficienza del tonnellaggio per trasporti d'oltremare, dall'altro, impongono di sfruttare al massimo le risorse interne del paese, utilizzando ogni piccola quantità di metallo che possa trovarvisi.

Prego, pertanto, le SS. LL. a voler provvedere con patriottica solerzia ad una diligente revisione di tutti gli oggetti e materiali metallici che detengono i quali, sia per essere fuori del quotidiano uso, sia per essere di nessuna sentita necessità nella loro attuale destinazione, possano essere ceduti al Ministero per le Armi e Munizioni, Servizio approvvigionamento materiali metallici.

Uguale invito le SS. LL. sono pregate di rivolgere ai Presidenti delle pubbliche istituzioni, esistenti nel Comune perchè anche ne concorrano nella patriottica opera.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente nonchè un rapporto sui quantitativi di metallo utile di cui si riuscirà a creare, in codesto Comune e presso le locali Istituzioni di Pubblica Beneficenza, e la pronta disponibilità.

*pel Prefetto -- FALLETTI*

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Salerno* — Conservatorio M.te Vergine, gratificazione ex segretario, approva; illuminazione elettrica nei locali, approva.

*Postiglione* — Cong. carità, caro-viveri segretario, ordinanza.

*Fisciano* — Cong. carità, contratto con le Suore istituto Penta, approva.

*Vietri* — Cong. Spirito Santo, riaffitto boschi Capo d'Acqua, ordinanza.

*Serre* — Cong. carità, compenso segretario Melchionda, ordinanza.

*Campagna* — Cong. carità, compenso al personale per lavori Monte frumentario, non approva.

*Furore* — Cong. carità, prelevamento riserva, approva.

*Salerno* — Orfan. Galdieri, prelevamento riserva, approva.

*Salerno* — Orfan. Galdieri, caro-viveri personale stipendiato, ordinanza.

*Tramonti* — Cons. S. Gius. e Teresa, retribuzione per insegnamento, prelevamento riserva, approva.

*Serramezzana* — Congrega carità, modifiche bilancio 1915 per 1917, approva.

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza dell'8 novembre 1917.

Presidenza: *Prefetto Com.* BAJARDI

*Giffoni sci Casali* — Sussidio a favore dell'Istituto dei ciechi, approva.

*Eboli* — Aumento stipendio cancelliere, ordinanza.

*Sassano* — Licenziamento levatrice condotta, approva.

*Atena* — Contributo di guerra sui terreni bonificati, approva.

*Pagani* — Istituzione del posto di fontaniere, non approva.

*Tortorella* — Mutuo di L. 15,000 per pareggio bilancio, approva.

*Camerota* — Bilancio 1917, approva.

*Sassano* — Ampliamento piazza fontana, ordinanza.

*Olevano sul Tusciano* — Regolamento somministrazione luce elettrica, approva.

*Pagani* — Mutuo di L. 50000 per approvvigionamento, approva.

*Acerno* — Razionamento pane e farina, approva.

- Cava* — Aumento diritto mattazione, approva.  
*Albanella* — Approvazione canone Valestrini, approva.  
*Nocera Inferiore* — Mutuo per pagamento indennità caro-viveri impiegati, approva.  
*Castelluovo Conza* — Regolamento organico impiegati, approva.  
*Pollica* — Istituzione posto scritturale, approva.  
*Capaccio* — Spesa per istituzione di scuola di Stato, approva.  
*Tegiano* — Scarto atti a beneficio Croce Rossa, approva.  
*Tegiano* — Cauzione esattoriale, parere favorevole.  
*Minori* — Istituzione 4.<sup>a</sup> classe mista, approva.  
*Cannalonga, Positano* — Cauzione esattoriale, parere favorevole.  
*Stio* — Collocamente esattoria, parere favorevole.  
*S. Valentino* — Contratto cessione esattoria, parere favorevole.  
*Pertosa* — Svincolo parziale cauzione esattoriale, approva.  
*Tramonti* — Indennità caro-viveri impiegati, ordinanza.  
*Calvanico* — Contratto per la gestione esattoriale, parere favorevole.  
*Celle Bulgheria* — Contributo L. 100 Società Solterino e San Martino, approva.  
*Conca Marini* — Mutuo di L. 6200, approva.  
*Caselle in Pittare* — Capitoli speciali per l' esattoria, parere favorevole.  
*Acerno* — Versamento prezzo bosco Polveracchio, approva.  
*Sarno* — Accettazione dimissioni Consigliere Landi. Prende atto.
- 

### Sunto di atti ufficiali

Con D. L. 4 ottobre 1917 n. 1713 (Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 1917 n. 257) è stato fatto obbligo ai Comuni, nell'atto in cui effettuano la vendita dei contrassegni di tassa per velocipedi di tagliare il cistello di alluminio che ostruisce il foro di una delle alette.

---

### Agli Abbonati

Il prossimo numero sarà doppio e conterrà l'indice generale dell'anno 1917.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

201. *Istituzioni delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno.* (D. L. 2 settembre 1917).  
 202. *Istituzione del Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni.* (D. L. 1. novembre 1917).  
 203. *Uso del carbone vegetale.* (Ord. del C. G. dei Combustibili 7 novembre 1917).  
 204. *Detenzione delle vinacce.* (D. P. 7 dicembre 1917).

#### b) Circolari

205. *Rinnovazione di passaporti.* (C. M. I. 13 ottobre 1917).  
 206. *Bilanci delle Opere Pie.* (C. P. 25 novembre 1917).  
 107. *Certificati penali di cittadini nati all'estero.* (C. P. 27 novembre 1917).  
 208. *Rilascio di libretto di lavoro a profughi.* (C. P. 26 novembre 1917).  
 209. *Tassa di bollo sulla vendita di oggetti preziosi.* (C. P. 27 novembre 1917).  
 210. *Pensioni di guerra.* (C. P. 1.° dicembre 1917).  
 211. *Orfani di guerra.* (C. P. 1.° dicembre 1917).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della G. P. A. e della Commissione Prov. di Beneficenza.*

#### COPERTINA

Approvvigionamenti e consumi — Sunto di atti ufficiali.  
Indice generale dell'anno 1917.

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 29 novembre 1917.

Presidenza: *Prefetto Com.* BAJARDI

*Acerno* — Capitolato condotta ostetrica, approva.

*S. Cipriano* — Svincolo cauzione Noschese, approva.

*Sassano* — Regolamento pubblica illuminazione, approva.

*Amalfi-Atrani-Conca* — Svincolo cauzione esattoriale 1908-912, approva.

*Monte S. Giacomo* — Mutuo per indennità caro viveri, approva.

*Cava* — Idem id. id. approva.

*Cava* — Liquidazione debito Soc. Elett. Mezzogiorno, approva.

*Pagani* — Ricorso spese spedalità, provvede.

*Ortodonico* — Contributo Società S. Martino e Solferino, approva.

*Agropoli* — Spedalità dovute all' opera di Maternità Torino, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Accettazione mutuo per acquedotto, appr.

*Sarno* — Calmiere sul petrolio, approva.

*Ispani* — Vendita suoli comunali, approva.

*Sassano* — Mutuo per opere pubbliche, approva.

*Cannalonga* — Esattoria—Contratto, parere favorevole.

*Roscigno* — Mutuo per trattamento S. O., approva.

*Positano* — Esattoria—Contratto, Parere favorevole.

*Sassano* — Razionamento farine, pane e grano, approva.

*Rutino* — Caro viveri impiegati, approva.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 4 dicembre 1917

Presidenza: *Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Bilanci 1917 approvati: Cava dei Tirreni; Congrega S. Giovanni, Associazione Monte dei Morti di Passiano; S. Marzano, Congrega di Carità, Salerno Ospedale Ruggi, Omignano, Congrega di Carità. Bilanci 1918 approvati: Cava dei Tirreni: Comitato cittadino, Congrega Concezione, Monte dei Morti di S. Arcangelo, Congrega*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

201. **Istituzioni delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno.**  
(D. L. 2 settembre 1917, n. 1521 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 ottobre 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ogni classe elementare, esclusa la prima, avrà una biblioteca scolastica, per uso degli alunni.

Il corso popolare, oltre le biblioteche per gli alunni (una per classe, dalla quinta in su) avrà una biblioteca popolare, per uso degli ex-alunni e in generale degli adulti.

Una biblioteca si costituirà in ogni Comune, nei locali della scuola, anche quando l'istruzione sia limitata alla terza classe elementare.

La biblioteca scolastica e l'annessa biblioteca popolare sono di proprietà del Comune e posto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di ciascun maestro.

Il servizio della biblioteca è obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorità scolastiche; del servizio prestato nelle biblioteche popolari, fuori dell'orario scolastico, sarà tenuto conto nei concorsi, nelle promozioni, nella concessione di benemerienze, ecc.

Art. 2 — Per la istruzione, il mantenimento e lo incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi nei Comuni rurali.

Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri od altro materiale per la biblioteca esclusi i mobili.

I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal regio Provveditore agli studi.

Art. 3. — Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica e per la biblioteca popolare fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune.

Un solo scaffale potrà tuttavia servire per la biblioteca di più classi.

Laddove sia possibile, la biblioteca popolare sarà collocata in apposita sala, fornita di mobili adatti per i bisogni dei lettori.

La lettura dei libri potrà essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, sempre che i lettori, o i loro genitori o tutori, quando si tratti di minorenni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento.

La dichiarazione scritta di cui sopra è esente da bollo.

Art. 4. — Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche e popolari si provvederà:

a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari e popolari;

b) con sussidio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti locali;

c) con doni e legati, in danari o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;

d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.

Art. 5. — Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'applicazione del presente decreto-legge.

Fino a che il detto regolamento non sia stato pubblicato, l'ordinamento e l'amministrazione delle biblioteche saranno conformi alle istruzioni date dal Ministero della istruzione pubblica con la circolare n. 36 del 26 luglio 1911, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* dello stesso Ministero n. 33 del 3 agosto 1911.

Le biblioteche scolastiche esistenti e le annesse biblioteche popolari si uniformeranno entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto alle norme in esso contenute.

Art. 6 — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RUFFINI — MEDA — CARCANO

202. Istituzione del Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra. (D. R. 1° novembre 1917 n. 1812 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1917).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

Per la durata della guerra e per un anno successivo alla pubblicazione della pace è istituito il Ministero della assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, sentito il Consiglio dei Ministri sarà provveduto alla determinazione delle funzioni di detto Ministero, al passaggio ad esso quegli Uffici, ora appartenenti ad altre Amministrazione i quali dovranno farne parte, e a quanto alto occorre per la attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

*Ordiniamo ecc.*

Dato al Comando Supremo, addì 1° novembre 1917.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — NITTI

203 **Uso del carbone vegetale.** (Ordinanza del Commissariato Generale dei Combustibili Nazionali 6 Novembre 1917 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1917 n. 262).

*Il Commissariato generale per i combustibili Nazionali.*

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917 n. 1215;

Ritenuto che il carbone vegetale è spesso oggetto d'incetta e spesso è sottratto agli usi domestici o di assoluta necessità per essere destinato ad uso dei quali possono essere adoperati altri combustibili;

Ordina.

Articolo 1.

Il carbone vegetale è riservato:

a) agli usi domestici:

b) agli usi industriali ed agricoli limitatamente ai casi di assoluta necessità pei quali non sia possibile la sostituzione d'altro combustibile anche di costo maggiore.

#### Articolo 2.

Entro il 30 novembre corrente le industrie di cui al precedente articolo lett. b), debbono munirsi d'una dichiarazione dei rispettivi Comitati regionali di mobilitazione industriale constatante:

- a) la necessità assoluta di servirsi di carbone vegetale; la quantità minima mensilmente occorrente;
- c) la scorta di cui sono provviste a fine novembre.

Delle dichiarazioni rilasciate ciascun Comitato deve rimettere copia al Commissario generale entro il 5 dicembre p. v. insieme ad un elenco riassuntivo.

Agl'industriali che non sono provvisti di tale dichiarazione è fatto espresso divieto di servirsi di carbone vegetale.

#### Articolo 3.

Dalle stazioni ferroviarie e tramviarie, dai porti marittimi, la quali e fluviali e dai centri di produzione nessuna spedizione di carbone vegetale può avere effetto senza l'autorizzazione del Commissario generale.

Le autorizzazioni sono date anche per telegramma o per singola spedizione o per un complesso di spedizioni esclusivamente dal Commissario generale:

- a) alla delegazione dei trasporti militari per le spedizioni dirette ai Comuni, federazioni o concorsi granari, enti di consumo, ed altri enti riconosciuti ai sensi ad agli effetti del decreto luogotenenziale 36 aprile 1917, n. 696;
- b) direttamente ai capi stazione e capitani di porto per le altre spedizioni su ferrovie, tramvie e linee di navigazione;
- c) direttamente agli speditori per i trasporti su rtrade ordinarie.

Nei casi di trasporto su via ordinaria la merce deve essere accompagnata dal certificato, lettera o telegramma di autorizzazione.

#### Articolo 4.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 7 decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 6 novembre 1917.

*Il commissario generale* — DE VITO.

204. **Detenzione delle vinacce.** (D. P. 7 dicembre 1917).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno.*

Letto l'articolo del Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1254, relativo alla fissazione del termine oltre il quale è proibita la detenzione delle vinacce torchiate o non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di uso industriale;

Sentito il parere del Direttore del Laboratorio Chimico Agrario della Scuola Superiore di Agricoltura di Portici e del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Salerno;

Decreta

E' proibita oltre il 10 dicembre 1917 la detenzione delle vinacce torchiate o non torchiate tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di uso industriale.

Nei sopra detti casi le vinacce dovranno, entro il detto termine, essere denunciate all'ufficio daziario denaturate, essiccate o fermentate a seconda dell'uso, cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le multe stabilite dall'art. 7 del citato Decreto Luogotenenziale.

Salerno, 7 Dicembre 1917

*p. Il Prefetto — FAILETTI*

### **b) Circolari**

205. **Rinnovazione di passaporti per l'interno — Bollo e tassa di concessione governativa.** (Circolare del Ministero dell'Interno 13 ottobre 1917 n. 1900. 6-161113 diretta ai Prefetti).

Nell'intento di risolvere alcuni dubbi stati sollevati sia da Comuni, che dai Prefetti circa la rinnovazione dei passaporti per l'interno, che, come è noto, hanno validità limitata ad un anno, questo Ministero, sentito anche quello delle Finanze, ritiene opportuno di impartire alle SS. LL. le seguenti istruzioni:

1° Per ogni rinnovazione annuale dei passaporti è necessario che i signori Sindaci chiedano ed ottengano il consenso dell'Autorità circondariale di pubblica sicurezza, prescritto dall'art. 1 dei D. L. 27 agosto 1916, n. 1147.

2° I passaporti scaduti, sempreche siano stati rilasciati sul modello prescritto dal D. L. 27 agosto 1916, n. 1147, potranno essere rinnovati mediante semplice dichiarazione sul passaporti stesso, che dovrà essere del seguente tenore: « Visto per la rinnovazione del presente passaporto e per la durata di un anno da oggi » seguita dalla data e dalla firma del Sindaco.

Per tale rinnovazione gl'interessati dovranno corrispondere non solo la tassa di bollo di Lire una dovuta sul passaporto, ma anche quella di concessione governativa di Lire 1,35 di cui al n. 31 della tariffa annessa al D. L. 9 novembre 1916, n. 1525, allegato D, prescritta per l'autenticazione della fotografia.

*Pel Ministro — SORGE*

**206. Bilanci delle Opere Pie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 novembre 1917 n. 29613 diretta ai Sindaci).

Il Ministero ritiene, che anche alle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano da applicare per analogia, per quanto possibile, le norme sancite dal decreto luogotenenziale 7 ottobre corrente n. 1711 (1).

Pertanto, finchè duri lo stato di guerra, le Amministrazioni delle Opere Pie possono, invece di procedere alla formazione integrale del bilancio di previsione, limitarsi a deliberare soltanto le variazioni che s'intendono apportare agli stanziamenti contenuti nell'ultimo bilancio, dandone le dovute giustificazioni. (2)

All'uopo le dette Amministrazioni elencheranno in appositi prospetti, da presentare in duplice esemplare, tutte le variazioni tanto nella parte attiva che passiva del bilancio; e tali elenchi saranno sottoposti all'esame della Commissione Provinciale di Beneficenza insieme alle relative deliberazioni.

Si prega le SS. LL. di dare le opportune istruzioni ai capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune affinchè possano avvalersi della agevolazione suddetta.

*Il Prefetto — FALLETTI.*

**207. Certificati penali di cittadini nati all'estero.** (Circolare del Prefetto di Salerno 27 novembre 1917 n. 1664 diretta ai Sindaci).

Pervengono di frequente al Ministero degli Affari Esteri richieste di privati e di Sindaci per ottenere il rilascio di certificati penali a nomi di regi sudditi nati all'estero.

Si pregano le SS. LL. che, a termine degli articoli 618 cap. del Codice di procedura penale e 41 del Regio Decreto 5 ottobre 1913 n. 1178, sul casellario giudiziario, le richieste dei certificati penali al nome di cittadini italiani nati all'estero devono essere fatte direttamente al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.

*Il Prefetto — BAJARDI*

(1) V. pag. 291.

(2) V. modello e deliberazione a pag. 45. Bollettino Amministrativo 1916.



208. **Rilascio di libretto di lavoro a profughi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 novembre 1917 n. 1909 diretta ai Sindaci).

Le condizioni eccezionali presenti hanno determinato il Ministero di agricoltura industria e commercio a concedere tutte quelle possibili agevolazioni che permettono la pronta occupazione dei profughi dei paesi invasi. Affinchè però tali occupazione non venga in alcun modo a diminuire quell'azione di tutela che le vigenti leggi operaie si prefiggono, il Ministero ha deciso che nessun fanciullo o donna possa essere ammesso al lavoro se non provvisto del libretto di lavoro. Tale libretto potrà essere rilasciato dalle autorità competenti senza la esibizione dell'atto di nascita e dei prescritti certificati scastici purchè la persona che esercita la patria potestà sul fanciullo e donna, ovvero che lo ha in custodia, dichiari innanzi all'ufficiale delegato del Comune ed alla presenza di due testimoni la età del richiedente del libretto ed il grado d'istruzione.

L'ufficiale delegato, accertati da tali dichiarazione, soddisfatti i requisiti voluti dalla legge, potrà rilasciare il libretto facendovi speciale annotazione che il titolare è un profugo e che la esibizione dei documenti prescritti è stata sostituita dalla dichiarazione fatta nel modo suindicato. Analoga annotazione dovrà esser fatta nel registro dei libretti tenuto dal Comune a norma dell'art. 8 del Reg. 6 agosto 1916 n. 1136.

Prego la SS. LL. di osservare tale disposizione.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

208. **Tassa di bollo sulla vendita di oggetti preziosi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 27 Novembre 1917 n. 2588 diretta ai Sindaci).

Richiamando la circolare telegrafica 28 Maggio u. s. n. 664, raccomandando alla S. V. perchè con assidua e rigorosa sorveglianza sia assicurata l'osservanza delle disposizioni dei decreti luogotenenziali 15 aprile 1917 n. 734 e 13 maggio 1917 n. 735 relative alla applicazione della tassa di bollo sulla vendita di gemme, gioielli perle, vasellame e posateria d'oro e d'argento, orologi d'oro, ed in genere di oggetti confezionati con metalli preziosi.

V. S. nel precedere all'accertamento delle contravvenzioni, terrà specialmente conto dell'importanza delle seguenti due categorie di infrazioni.

1.º Vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi soggetti a tassa senza la corrispondente iscrizione nell'obbligatorio registro giornale delle vendite (penale eguale a dieci volte la tassa, col minimo di lire 500).

2.º Falsa indicazione del prezzo di vendita (penale eguale a venti volte la tassa, col minimo di lire 1000).

Con l'occasione si fa presente che, oltre la compartecipazione spettante di diritto in ragione di un terzo sul provento delle multe, con riguardo speciale all'importanza delle infrazioni che verranno scoperte ed alla semplicità dell'accertamento, non mancherò di compensare, assai di buon grado, i più meritevoli con adeguati premi in danaro.

*Il Prefetto — BAJARDI.*

210. **Pensioni di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1º dicembre 1917 n. 31340 diretta ai Sindaci)

L'On. Ministero delle pensioni di guerra raccomanda alle dipendenti autorità di provvedere, con ogni sollecitudine, alla documentazione delle domande di pensioni dovute in dipendenza dell'attuale guerra, avvertendo di spedire gli atti, a scanso di disguidi, direttamente al Ministero stesso.

Nell'informarne le SS. LL. sono certo che, in considerazione della riconoscenza dovuta a coloro che si sono sacrificati per l'amore d'Italia, cercheranno di ettenere dai dipendenti impiegati la maggiore diligenza ed ogni possibile sollecitudine nell'istruttoria e documentazione delle domande di pensione.

*p. Il Prefetto — FALLETTI.*

211. **Orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1º dicembre 1917 n. 31338 diretta ai Sindaci)

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che gli elenchi ed i prospetti delle successive variazioni pel censimeno degli orfani di guerra devono essere spediti alla locale Congregazione di Carità l'altro al Pretore del Mandamento ed il terzo a questo Comitato provinciale.

*p. Il Prefetto — FALLETTI.*

Casaburi, *Giffoni sei Casali*: Congrega di Carità Ospedale Conforti, *Montecorvino Rovella* Congrega S. Rosario di Gauro, *Casalvelino*; Congrega M. dei Morti, *Olevano*, Congrega Sacramento.

*Affari diversi*:

*Giffoni Sei Casali*—Ospedale Conforti. Trarformazione del Pio Ente, dà parere favorevole.

*Sarno* — Congrega di Carità. Caro-viveri impiegati. Storno fondi, ordinanza.

*S. Angelo Fasanello* — Idem id. Lavori locali Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, autorizza.

*Pagani* — Cong. Carità. Affranco di censi bollari, approva.

*Capaccio* — Idem id. Cessione fondo Cesarone, ordinanza.

*Capaccio* — Idem. id. Vendita del fondo Casotto, rinvia in attesa informazioni Genio Civile.

*Colliano* — Cong. Carità. Storno fondi, approva.

*Montecorvino Rovella* — Conserv. S. Sofia indennità caroviveri suore, bidella, ex portinaia, approva.

*Vietri sul Mare* — Cong. Spirito Santo. Riaffitto Boschi Capo d'Acqua, approva.

*Controne* — Cong. Carità. Svincolo e traslazione R. P., appr.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Prelevamento riserva, approva.

*Montecorvino Rovella*— Congrega Carità. Pagamenti spese avv. Ruotolo, ordinanza.

*Salerno* — Conserv. orfane. Vendita a trattativa privata fondo Rondella, approva.

*Pagani* — Conserv. Carminiello. Giudizio contro debitore Tortora, autorizza.

*Conlursi*—Cong. Carità. Indennità geometra Senese, approva.

*Tramonti* — Idem id. Capitolato vendita orto Casariccio, approva

*Tramonti* — Idem id. Affitto fondi rustici e fondo silvano Luvinello, approva.

*Campagna*—Conf. M. Morti. Riscossione capitale sig. Luongo, approva.

*Furore* — Cong. Carità. Sussidio all'istituto ciechi di guerra. approva.

*Sarno* — Idem id. Spesa illuminazione ospedale, approva.

*Scafati*—Arciconf. Corpo di Cristo. Storno di fondi, approva

## Approvvigionamenti e consumi

*Prezzi massimi dell'olio di uliva.* Con D. P. 4 Novembre 1917 sono stati stabiliti i seguenti prezzi massimi per la vendita all'ingrosso dell'olio di oliva in questa Provincia: olio 1° qualità 330 al quintale; 2° qualità L. 300; olio da ardere L. 220, oli di seme o miscellati L. 220. Tali prezzi s'intendono per merce resa franca stazione partenza, fusti a parte, a rendere, o a fatturarsi al compratore. Il prezzo massimo di vendita al minuto nei Comuni è stabilito come segue oltre il dazio di consumo: olio 1° qualità L. 3,75 al kg. pari a L. 3,40 al litro, 2° qualità 3,45 pari a L. 3,10 il litro, da ardere L. 2,35 al kg. pari a L. 2,10 il litro, olio di seme o miscellati L. 2,35 al kg. pari a 2,10 il litro.

*Prezzi massimi per la vendita dei grassi di maiali.* Con D. P. 21 novembre 1917 sono stati stabiliti i seguenti prezzi massimi per la vendita al minuto dei grassi di maiali (lardo, strutto, pancetta, guanciaie): lire 6 per Kg. oltre l'eventuale dazio.

*Prezzo massimo del burro.* Con D. P. 22 novembre 1917 è stato stabilito il prezzo massimo del burro in lire 6,85 al Kg. per quello di produzione locale e in lire 7,25 per burro importato da fuori, oltre il dazio di consumo ove esista.

*Prezzi massimi per la vendita dei latticini.* Con D. P. 1° dicembre 1917 il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso delle provole e mozzarelle di bufola è stato elevato a lire 300 il quintale, presso il magazzino del produttore. Rimane fermo il prezzo massimo per la vendita al minuto del predetto tipo di latticini locali fissati del precedente decreto 10 settembre in lire 3,85 oltre il dazio consumo locale ove esista,

### Esami di abilitazione per le funzioni di agente o commesso daziario

Negli esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario, che hanno avuto luogo presso la Prefettura nei giorni 29 e 30 novembre, hanno riortata l'idoneità i signori:

Gaeta Michelino di Giovanni voti 39 su 60.

Valletti Carlo di Lucido » 36 su 60.

La Commissione: Presidente Cav. Falletti—membri: Cav. Belavigna, Cav. Vetrano—Segretario D.r Fulchignoni.

### Sunto di atti ufficiali

Con D. L. 2 settembre 1917 (Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1917 n. 263) la strada intercomunale S. Cipriano Picentino—Giffoni Valle Piana è stata classificata tra le provinciali di Salerno.







